



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA  
INDIRIZZO UNICO

CICLO XXIV

### L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO TRA DETTATO NORMATIVO E PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI

**Direttore della Scuola:** Ch.mo Prof. ROBERTO E. KOSTORIS

**Supervisore:** Ch.mo Prof. MARCO CIAN

**Dottorando:** ANDREA BEGHETTO



# INDICE

<b>PREFAZIONE</b> .....	<b>p. 5</b>
<b>1. LE FONTI GIURIDICHE IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE</b> .....	<b>p. 9</b>
1.1. L'evoluzione normativa e l'attuale <i>corpus</i> di riferimento .....	p. 9
1.2. I principi di revisione: loro rilevanza giuridica prima e dopo l'emanazione del d. lgs. 39/2010 .....	p. 25
1.3. L'importanza dei principi contabili nella fase valutativa del bilancio .....	p. 38
<b>2. IL PROCESSO DI REVISIONE TRA DETTATO NORMATIVO E PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI</b> .....	<b>p. 49</b>
2.1. Il nuovo (?) carattere unitario della revisione legale .....	p. 49
2.2. La natura del controllo: distinzioni rispetto all'attività richiesta al collegio sindacale nell'esame delle scritture contabili e del bilancio d'esercizio .....	p. 55
2.3. (segue) e nell'attività di verifica del sistema di controllo interno .....	p. 63
2.4. L'oggetto del controllo: una necessaria premessa circa il concetto di significatività .....	p. 71
2.5. (segue) la profondità delle attività richieste dall'art. 14, 1° co., lett. b) d.lgs. 39/2010 e in sede di verifica del bilancio d'esercizio .....	p. 79
2.6. La metodologia di revisione: pianificazione, rischio di revisione e campionamento .....	p. 96
2.7. (segue) i poteri ispettivi e informativi riconosciuti al revisore dalla normativa e dai principi di revisione internazionali .....	p. 100

<b>3. L'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO D'ESERCIZIO</b>	<b>p. 119</b>
3.1. Il contenuto della relazione di revisione	p. 119
3.2. (segue) Le diverse tipologie di giudizio	p. 121
3.3. (segue) <i>L'opinion</i> in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale	p. 128
3.4. (segue) Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione	p. 135
3.5. Gli effetti del giudizio	p. 138
3.6. La revocabilità e modificabilità del giudizio	p. 145
<b>4. CONCLUSIONI</b>	<b>p. 149</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>p. 155</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>p. 173</b>

## PREFAZIONE

*L'approvazione del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 rappresenta l'occasione per soffermarsi sugli aspetti giuridici relativi all'attività e alle procedure di revisione legale dei conti. Il tema era stato oggetto, nel passato, di attenta e approfondita analisi a seguito dell'emanazione della l. 7 giugno 1974, n. 216 (c.d. mini-riforma delle s.p.a.) e, in sua attuazione, del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 tramite i quali venne introdotta in Italia la «certificazione del bilancio». I principali studi sul tema, tuttavia, risalgono al decennio immediatamente successivo agli interventi normativi appena citati e ciò è probabilmente dovuto alla natura dell'argomento, dai più forse giudicata principalmente tecnica, alla conseguente scarsa propensione degli studiosi al suo approfondimento giuridico coniugato allo studio della prassi di riferimento ed alla ulteriore scarsa attenzione dedicata al tema dallo stesso legislatore.*

*La formulazione legislativa della metà degli anni settanta, in particolare, aveva introdotto nelle società quotate l'obbligatorietà della revisione legale senza tuttavia coordinare adeguatamente tale disciplina con quanto previsto in materia di collegio sindacale all'interno del codice civile e non aveva definito con chiarezza, sul piano normativo, l'iter procedimentale di svolgimento di tale attività. Essa, dunque, aveva sollevato numerosi dubbi interpretativi che solo parzialmente erano stati risolti con le successive modifiche normative intervenute, più o meno dettagliatamente, in materia (il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la riforma della disciplina delle società di capitali, la l. 28 dicembre 2005, n. 262 e il d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 32).*

*La profonda incertezza in merito alla ripartizione delle competenze tra il collegio sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile nelle società quotate, come noto, venne mitigata con l'emanazione del t.u.f. attraverso il quale si procedette ad una sostanziale separazione tra i controlli sull'amministrazione (affidati all'organo di controllo interno) e quelli contabili (affidati al revisore esterno): strada poi seguita anche per le società regolate dal codice civile in sede di emanazione della successiva riforma della disciplina delle società di capitali. I due*

*interventi, tuttavia, non risolsero adeguatamente alcuni dubbi circa le specifiche competenze attribuite ai differenti organi in settori di verifica (su tutti, il bilancio di esercizio e il sistema di controllo interno) sui quali entrambi erano chiamati a vigilare in un sistema dai confini poco chiari.*

*In nessun intervento legislativo (con la sola eccezione, forse, della l. 28 dicembre 2005, n. 262), inoltre, il legislatore aveva preso posizione sul ruolo giuridico da assegnare alle tecniche di auditing elaborate dalla prassi internazionale e nazionale (i c.d. «principi di revisione») stante l'assoluto suo silenzio in merito alle modalità con cui si doveva procedere all'attività di revisione. Analogamente, la richiesta di «certificare» (termine poi modificato in «verificare») se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondevano alle risultanze delle scritture contabili e se erano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, implicava l'indagine della rilevanza giuridica da attribuire anche alla prassi contabile (principi contabili internazionali IAS/IFRS e principi contabili nazionali), standard ideale cui il revisore doveva rifarsi per verificare la correttezza delle scritture oggetto di verifica.*

*Le questioni interpretative rimaste prive di adeguata risposta col passare degli anni riguardavano, poi, la natura e la profondità dell'attività di indagine richiesta al revisore. Se appariva pressoché chiaro che essa doveva sostanziarsi in un controllo di legittimità (e non di merito), tuttavia non si era mai raggiunta una posizione prevalente nello stabilire se essa dovesse limitarsi ad un controllo formale o indagare anche la sostanza dei documenti e delle scritture sottostanti l'impianto contabile della società revisionata. Ulteriori dubbi, infine, avvolgevano gli specifici poteri attribuiti al revisore dal dettato normativo e gli effetti, legali e procedurali, connessi all'emanazione dell'opinione sul bilancio di esercizio.*

*L'intervenuta approvazione del citato d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ad avviso di chi scrive, risolve, se non su tutti, almeno alcuni dei punti sopra citati. Ciò avviene, in particolare, grazie al dettato dell'art. 11 del medesimo decreto, mediante il quale il legislatore nazionale, recependo quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2006/43/CE, impone al revisore legale di svolgere la propria attività in conformità ai principi di revisione internazionali adottati (rectius in corso di adozione) dalla Commissione Europea. A prescindere dallo strumento con cui la Commissione deciderà di adottare tali principi non appare dubbio che il rinvio, ora espressamente adoperato in ambito legislativo, farà loro assumere diretta rilevanza giuridica, con evidenti implicazioni sul piano delle modalità di svolgimento dell'attività di auditing e, conseguentemente, su quello della responsabilità del revisore. Essi, quindi, costituiranno non*

*più solo uno strumento tecnico da utilizzare quale parametro di riferimento strumentale alla verifica della diligenza professionale usata dal revisore nella sua condotta, ma anche uno strumento giuridico cui lo studioso dovrà avvicinarsi per indagare il contenuto specifico dell'obbligazione legale richiesta allo statutory auditor.*

*Risulta, quindi, fondamentale ripercorrere l'iter di revisione contabile del bilancio di esercizio come oggi definito dall'art. 14 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, soffermandosi sui punti di maggiore difficoltà interpretativa già rilevati dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento alla precedente formulazione normativa ed approfondendo quelli che dovessero emergere dalla lettura delle nuove disposizioni. Nello svolgimento di tale attività apparirà chiaro come i principi di revisione costituiscano, da un lato, uno strumento fondamentale per dirimere molti dubbi testè citati ma, dall'altro, non mancheranno di sollevarne ulteriori tutte le volte in cui essi appaiano in contrasto con quanto direttamente disposto in ambito legislativo.*



# 1. LE FONTI GIURIDICHE IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE

- 1.1. L'evoluzione normativa e l'attuale *corpus* di riferimento;
- 1.2. I principi di revisione: loro rilevanza giuridica prima e dopo l'emanazione del d. lgs. 39/2010;
- 1.3. L'importanza dei principi contabili nella fase valutativa del bilancio.

## 1.1. L'evoluzione normativa e l'attuale corpus di riferimento.

La progressiva integrazione dei mercati finanziari e la crescente internazionalizzazione delle attività economiche ha modificato negli ultimi anni (e sta tuttora modificando) la morfologia e la fisiologia di un numero sempre più vasto di «organismi aziendali». Il sistema dei controlli societari è stato uno degli ambiti in cui maggiormente hanno pesato gli interventi legislativi, molti dei quali promossi in sede comunitaria, anche e soprattutto a seguito degli scandali finanziari verificatisi nell'ultimo decennio<sup>1</sup>.

Nel vasto ed articolato processo di ripensamento dei modelli di controllo, un posto di particolare rilievo spetta alla revisione contabile (ora revisione legale<sup>2</sup>). L'evidente doloso coinvolgimento<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Su tutti, i pluricitati *Enron*, *Worldcom* e, restando all'interno dei confini nazionali, *Parmalat*.

<sup>2</sup> Come si avrà modo di vedere, Il d. lgs. 39/2010, in vigore dal 7 aprile 2010, ridefinisce così i previgenti «controllo contabile» e «revisione contabile», al fine di promuovere l'armonizzazione delle differenti tematiche ad essa riconducibili a livello internazionale.

<sup>3</sup> S. FORTUNATO, *Fallimento del mercato e revisione contabile*, in *Nuove prospettive della tutela del risparmio*, Atti del Convegno di Napoli, 27-28 maggio 2005, Giuffrè, 2006, p. 88; G. FERRARINI e P. GIUDICI, *I revisori e la teoria dei Gatekeepers*, in *Nuove prospettive della tutela del risparmio*, Atti del Convegno di Napoli, 27-28 maggio 2005, Giuffrè, 2006, pp. 115 ss.; M. LA ROSA, *Black-out nei controlli: stato dell'arte e prospettive di riforma in tema di revisione contabile*, in *Giur. Comm.*, 2005, I, p. 183; P. BALZARINI, *Sistema contabile e attività di revisione nella riforma delle società per azioni*, in P. BALZARINI, G. CARCANO, M. VENTORUZZO, *La società per azioni oggi. Tradizione, attualità e prospettive. Atti del Convegno internazionale di studi (Venezia, 10-11 novembre 2006)*, Giuffrè, 2007, p. 914; G. PRESTI, *La responsabilità del revisore*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, I, p. 162; V.

nelle crisi aziendali di inizio secolo di quei soggetti incaricati di controllare e giudicare la veridicità dei dati contabili forniti da società poi risultate insolventi, ha messo a repentaglio la credibilità pubblica dei revisori contabili e, per certi versi, ha contribuito notevolmente a minare la stabilità del sistema finanziario globale. Le autorità nazionali e internazionali hanno quindi ritenuto opportuno intervenire prontamente per apportare importanti correttivi all'intero quadro legislativo di riferimento, modificandolo, praticamente, in tutti i suoi aspetti, coinvolgendo, da ultimo, anche le fondamenta del processo di revisione<sup>4</sup>.

---

SANGIOVANNI, *La responsabilità extra-contrattuale della società di revisione nel caso Parmalat*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 537; G. CIERVO, *La responsabilità civile del revisore legale alla luce del d. lgs. 39/2010*, in *Il nuovo dir. soc.*, 2010, pp. 68 ss.; A. GOLDMAN, B. BARLEV, *The auditor-firm conflict of interests: its implications for independence*, in *The accounting review*, 49, 1974, p. 717; P. L. DAVIES, *Enron and corporate law reform in the UK and the European Community*, in HOPT ET AL, *Corporate governance in context*, Oxford University Press, 2005, p. 167; J.C. COFFEE JR., *Gatekeepers. The professions and corporate governance*, Oxford University Press, 2006. Basti pensare che il coinvolgimento della società di revisione *Arthur Andersen* nello scandalo *Enron* portò, in un primo tempo, alla sua uscita dal gruppo delle c.d. *Big Five* (i.e. le cinque principali società di revisione al mondo: *PricewaterhouseCoopers*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Ernst & Young*, *KPMG* e, sino al 2001, *Arthur Andersen*) e, non molto tempo dopo, alla sua quasi completa sparizione dal mercato della revisione legale dei conti. Sul punto: J.C. COFFEE JR., *The acquiescent gatekeeper: reputational intermediaries, auditor independence and the governance of accounting*, Columbia Law and Economics Working Paper No. 191, disponibile sul sito [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=270944](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=270944); ID., *Gatekeeper failure and reform: the challenge of fashioning relevant reforms*, in *Boston University law review*, 84, 2004, pp. 301 ss.; ID., *Gatekeepers. The professions and corporate governance*, Oxford University Press, 2006.

<sup>4</sup> I primi interventi avevano coinvolto principalmente aspetti non strettamente collegati al procedimento di revisione, quali, per citarne solo alcuni, la nomina e la revoca del revisore, i suoi requisiti di indipendenza, la durata dell'incarico e i poteri di controllo in capo ad autorità pubbliche. Tali interventi, nel nostro continente, erano stati promossi a livello europeo dapprima con la «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Rafforzare la revisione legale dei conti nella UE /\*COM/2003/0286», per poi essere recepiti nella direttiva 2006/43/CE, il cui contenuto era comunque già stato in parte introdotto nel nostro ordinamento dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262 (legge a tutela del risparmio). Sul punto v.: M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, *D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*, in M. FRATINI e M. GASPARRI, *Testo Unico della Finanza*, Utet Giuridica, 2012; P. BALZARINI, *Sistema contabile e attività di revisione nella riforma delle società per azioni*, cit., p. 914; G. FERRARINI e P. GIUDICI, *La legge sul risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate governance*, in *Riv. Soc.*, 2006, p. 608; V. SALAFIA, *La legge sul risparmio*, in *Soc.*, 2006, pp. 137 ss. La tematica era stato oggetto di considerevoli attenzioni anche oltreoceano; è infatti dal *Sarbanes-Oxley Act*, approvato negli Stati Uniti già nel 2002, che hanno tratto ispirazione sia il legislatore comunitario sia quelli di molti ordinamenti continentali (Regno Unito e Germania *in primis*). Sulla riforma statunitense, si vedano, tra gli altri: S. FORTUNATO, *Il controllo dei rischi: informativa del mercato e revisione contabile*, in *Riv. soc.*, 2009, pp. 1095 ss.; S. CACCHI PESSANI, *Corporate Governance, Sistema dei controlli e intermediari reputazionali negli Stati Uniti d'America dopo il caso Enron*, in *Giur. Comm.*, 2003, I,

Nel nostro ordinamento giuridico l'attività di revisione è stata da sempre collegata alla legge istitutiva della Consob, l. 7 giugno 1974, n. 216 (c.d. mini-riforma delle s.p.a.)<sup>5</sup>, in attuazione della quale venne introdotta in Italia la «certificazione del bilancio»<sup>6</sup>.

Fino alla sua emanazione, l'impianto originario del codice civile<sup>7</sup> stabiliva che il controllo contabile venisse esercitato esclusivamente dall'interno, ossia da parte del collegio sindacale, organo della società vigilata. Ai sindaci era quindi assegnato il compito di verificare sia che gli amministratori osservassero le prescrizioni di legge e dell'atto costitutivo (controllo amministrativo), sia che il bilancio riflettesse le risultanze delle scritture contabili e fosse redatto

---

pp. 746; M. TONELLO, *Corporate governance e tutela del risparmio*, in F. GALGANO, *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, XXXV, Cedam, 2006; E. COLCERA, *I sistemi di vigilanza delle società italiane quotate nei mercati regolamentati: il Sarbanes-Oxley Act un modello per l'Italia?*, in *Soc.*, 2005, p. 791; R. BAUER, *Rafforzare la revisione dei conti nella UE. Obiettivi della Commissione UE in materia*, in *Controllo nelle soc. e negli enti*, 2004, p. 559.

<sup>5</sup> Tale legge, come si avrà modo di vedere in seguito, introdusse il procedimento obbligatorio di controllo del bilancio delle società con azioni quotate. In particolare, l'art. 2 delegava il Governo della Repubblica ad emanare «disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a disciplinare, nei confronti delle società le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di legge, mediante attribuzione di tali funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, a società designate dall'assemblea dei soci fra le società di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, la loro idoneità tecnica e la loro indipendenza». La delega ha poi trovato attuazione con il d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 e successive modifiche.

<sup>6</sup> L'ordinamento italiano, in realtà, conosceva «società che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali» sin dal r.d. 16 dicembre 1926, n. 2214 (e relativo Regolamento di attuazione contenuto nel r.d. 9 giugno 1927, n. 964), alle quali era stata attribuita, tra le altre, l'attività di «commissario giudiziario per la revisione dei bilanci e per l'ispezione dei libri delle società»; norme poi abrogate dalla l. 23 novembre 1939, n. 1966 (seguita dal regolamento adottato con r.d. 22 aprile 1940, n. 531), che aveva introdotto una nuova disciplina delle «società fiduciarie e di revisione» per l'amministrazione «dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e obbligazioni»: si era in presenza di disposizioni che, oltre a non presentare una disciplina differenziata per le società esercenti l'attività di revisione rispetto alle fiduciarie, non contenevano specifiche indicazioni non solo in ordine alla concreta attività di revisione contabile e alle relative procedure, ma neppure sull'indipendenza e sulla responsabilità. V. P. LOCATELLI, voce *Società fiduciarie e di revisione*, in *Nov. Dig. it.*, Utet, 1970, pp. 704 ss; U. BELVISO, *Le società abilitate alla revisione contabile (profili di competenza)*, in *Giur. Comm.*, 1995, I, pp. 375 ss.; P. VALENSISE, *Revisori contabili e collegio sindacale (diritto transitorio e disciplina a regime)*, in *Giur. Comm.*, 1994, I, p. 667 ss..

<sup>7</sup> Che del resto riprendeva le scelte già effettuate dal codice di commercio e dalle successive integrazioni.

secondo i criteri previsti per la valutazione del patrimonio (controllo contabile)<sup>8</sup>, in un sistema dai più giudicato inadatto a garantire un efficiente svolgimento dell'attività di monitoraggio<sup>9</sup>. Proprio la sovrabbondanza di incarichi, gravata, con particolare riferimento alle società quotate, dall'inadeguatezza strutturale dell'organo di controllo<sup>10</sup>, unita alla mancanza di indipendenza nei confronti degli amministratori (essendo entrambi gli organi eletti - e dunque espressione - della medesima maggioranza assembleare<sup>11</sup>), furono alla base della spinta riformatrice dei primi anni '70 che portò all'emanazione della l. 7 giugno 1974, n. 216 e, in sua attuazione, del successivo d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Si trattava di un sistema coerente con l'idea che attraverso il bilancio gli amministratori rendevano ai soci il conto della loro gestione, sicché il controllo della veridicità di tale documento contabile s'iscriveva nel quadro della più generale vigilanza dell'operato degli amministratori.

<sup>9</sup> Scrive, infatti, autorevole dottrina che i collegi sindacali si limitavano, per quel che concerne il controllo contabile, a «constatare che la contabilità fosse aggiornata, fosse riconciliabile con gli estratti conto bancari, che non vi fossero ammanchi di cassa, che fossero versati i contributi e le ritenute, e simili grossolanità». Cfr. G.E. COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, 2002, p.8 disponibile sul sito [http://www.notarlex.it/news/Amministrazione\\_controllo-%20Colombo.pdf](http://www.notarlex.it/news/Amministrazione_controllo-%20Colombo.pdf). In molti, del resto, avevano evidenziato le inefficienze del collegio sindacale. In questa sede si segnalano i contributi, tra gli altri, di: P. MARCHETTI, *Riforma del collegio sindacale e ruolo dei revisori*, in *Giur. Comm.*, 1995, I, p. 107; S. FORTUNATO, *Collegio sindacale e società di revisione nelle «società con azioni quotate» dopo il testo unico sull'intermediazione finanziaria*, in *Riv. dott. comm.*, 1999, p. 2; P. MONTALENTI, *Corporate governance, raccomandazioni Consob e prospettive di riforma*, in *Riv. Soc.*, 1997, p. 718; E. MANGO, *Prime considerazioni in tema di revisione e certificazione dei bilanci*, in *Giur. Comm.*, 1976, I, p. 34; B. LIBONATI, *La revisione volontaria: effetti*, in *Giur. Comm.*, 1979, I, p. 627; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2006, p. 1198; M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 bis*, in F. D'ALESSANDRO, *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Piccin, 2010, p. 296; S. FORTUNATO, sub *art. 2409 bis*, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004, p. 801.

<sup>10</sup> Pesava, infatti, la rigidità della composizione del collegio, il numero dei cui componenti era fissato dalla legge su livelli esigui e non adeguatamente variabili in ragione delle dimensioni delle società da controllare e della natura dell'attività dalle stesse svolta. Tale problema era poi accentuato da un ulteriore difetto congenito: l'assenza nel codice civile di una norma che esplicitamente autorizzasse i sindaci ad avvalersi di ausiliari e dipendenti, propri o della società, nell'espletamento delle loro funzioni.

<sup>11</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, Jovene, 1985, pp. 20 ss.; A. BERTOLOTTI, *La revisione legale dei conti*, in O. CAGNASSO e L. PANZANI, *Le nuove s.p.a. - I sistemi di amministrazione e controllo*, Zanichelli, 2012, p. 339; R. MARCIANO, sub *art. 2409 bis*, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003, p. 615; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1198.

<sup>12</sup> Per un esame dei problemi giuridici posti dalle disposizioni del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, fra i numerosi studi e monografie pubblicati dopo la sua emanazione, si indicano i seguenti: G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, in *Riv. dott. comm.*, 1977, pp. 1 ss; F. KUSTERMANN, *Le società di revisione*, in *Riv. Not.*, 1976, pp. 451

Attraverso tale legge vennero affidate, nelle società aventi azioni quotate in borsa, le funzioni di controllo contabile ad una società di revisione posta sotto la vigilanza della Consob<sup>13</sup> cui si chiedeva, in particolare, di certificare: che il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite corrispondessero alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e fossero conformi alle norme prescritte per la loro redazione; che i fatti di gestione fossero esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili<sup>14</sup>. Per poter ottemperare a tale obbligo, la società di revisione aveva diritto di ottenere dagli amministratori della società oggetto di verifica documenti e notizie utili alla revisione e poteva procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli (art. 1, 2° co., d.p.r. 136/1975). Allo stesso tempo, alla Consob veniva attribuito il potere di raccomandare l'adozione di principi e criteri per il controllo contabile delle società e per la verifica dei bilanci, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri (art. 10, 2° co., lett. c, d.p.r. 136/1975)

---

ss.; E. MANGO, *Prime considerazioni in tema di revisione e certificazione dei bilanci*, cit. pp. 321 ss.; M. CARATOZZOLO, *Natura ed effetti della revisione e certificazione del bilancio nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dott. comm.*, 1978, pp. 493 ss.; R. CLARIZIA, *L'attività di revisione e di certificazione: aspetti giuridici*, Giuffrè, 1978; B. LIBONATI, *Gli effetti della certificazione del bilancio*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, II, pp. 369 ss.; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit.; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, Giuffrè, 1985; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, Giuffrè, 1985.

<sup>13</sup> La riforma, in particolare, mirava a garantire maggiore trasparenza al mercato, attraverso un controllo più penetrante sull'attività delle società quotate in borsa, al fine di determinare un migliore afflusso di capitali alle società stesse e quindi un generale ampliamento del mercato borsistico nazionale. A quest'ultimo fine si intese apprestare – fra l'altro – un sistema di informazione contabile più completo, più trasparente (mutuandolo dai sistemi stranieri – anglosassoni ma anche francese e tedesco) e soprattutto più affidabile, affinché il mercato del risparmio potesse più consapevolmente decidere investimenti e disinvestimenti sulla base di bilanci periodicamente attendibili. Vedi: P. BALZARINI, sub *art. 155*, in P. MARCHETTI e L.A. BIANCHI, *La disciplina delle società quotate*, Giuffrè, 1999, II, p. 1800; C. PEJA, *Gli aspetti giuridici della revisione*, in R. DI PIETRA, *La revisione contabile in Italia e nella prospettiva internazionale*, Cedam, 2005, p. 100; M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 bis*, cit., p. 297; S. FORTUNATO, sub *art. 2409 bis*, cit., p. 801; R. LENER, *Controlli esterni e protezione delle minoranze nelle società quotate*, in C. AMATUCCI, *I controlli esterni nelle società quotate: ordinamenti ed esperienze a confronto: atti del Convegno del 23 giugno 2003*, Giuffrè, 2005, pp. 163 ss.

<sup>14</sup> La portata di tale disposizione e del rinvio ai «corretti principi contabili» verrà analizzata in seguito. Basti qui ricordare che l'originaria formulazione di tale comma è venuta meno a seguito dell'emanazione del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, art. 23, il quale recepì in Italia le Direttive 78/660/CEE (c.d. IV Direttiva CEE concernente i conti di esercizio di taluni tipi di società) e 83/349/CEE (c.d. VIII concernente i conti consolidati).

Il dettato normativo, pur proponendo una prima suddivisione degli ambiti di controllo, sollevò fin da subito un problema di coordinamento con le norme, non abrogate<sup>15</sup>, che nel codice civile disciplinavano l'attività svolta dal collegio sindacale. La formulazione dell'art. 1, d.p.r. 136/1975 era, infatti, pressochè identica a quella dell'art. 2403 c.c. e ciò contribuì a generare incertezze negli interpreti circa la ripartizione delle competenze tra i due controllori<sup>16</sup>.

Parte della dottrina<sup>17</sup>, più separatista, sostenne fin da subito che gli obblighi di verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e della corrispondenza del bilancio alle loro risultanze, nonché dell'osservanza delle norme civilistiche per la sua redazione, non erano più di competenza dell'organo di controllo interno, ma erano state trasferite *in toto* alla società di revisione, pur continuando a permanere in capo al collegio sindacale le altre residue funzioni ad esso attribuite in ambito contabile.

Dal lato opposto, altra dottrina<sup>18</sup> era propensa a ritenere coesistente nelle società quotate il duplice controllo contabile da parte della società di revisione e del collegio sindacale, in capo al

---

<sup>15</sup> L'art. 1 del d.p.r. n. 136/75 affermava, infatti, che «restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale a norma del codice civile, ivi comprese quelle indicate nell'art. 2426 del codice civile, n.5 (norme relative al consenso del collegio sindacale per l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale)».

<sup>16</sup> M. CARATOZZOLO, *Attività e problemi del revisore contabile*, in *Riv. dott. comm.*, 1995, pp. 881 ss.; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 184; ID., sub *art. 2409 bis*, cit., p. 297; C. PEJA, *Gli aspetti giuridici della revisione*, cit., p. 101; S. FORTUNATO, sub *art. 2409 bis*, cit., p. 802. I dubbi, per certi versi, crebbero anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (che recepì nel nostro ordinamento la Direttiva 253/84/CEE) con cui si modificarono i requisiti di professionalità del collegio sindacale, prevedendo che i suoi membri, sia nelle società quotate che in quelle non quotate, fossero necessariamente scelti tra gli iscritti nel neo-istituito registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia (in tale registro confluirono, se in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 – tra cui l'oggetto sociale costituito dall'esclusivo svolgimento della revisione e della organizzazione contabile di aziende -, anche le società fiduciarie e di revisione volontaria istituite ai sensi della l. 23 novembre 1939, n. 1966). A partire da questo momento, la funzione contabile del collegio sindacale – che nelle società quotate era lecito attendersi affievolita perché esercitata unitamente con le società di revisione – rischiava di diventare in qualche modo la funzione predominante, in ragione della equiparazione sindaco/revisore contabile.

<sup>17</sup> B. LIBONATI, *Gli effetti della certificazione del bilancio*, cit., pp. 849 ss.; E. BOTTIGLIERI, *Il controllo del bilancio*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio. Problemi attuali. Raccolta di scritti*, Giuffrè, 1978, p. 336; R. CLARIZIA, *L'attività di revisione e di certificazione: aspetti giuridici*, cit., pp. 89 ss.

<sup>18</sup> Su tutti: S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 112; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., pp. 184 ss.; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 21.

quale permaneva, oltre al potere di esaminare la contabilità sociale, anche e soprattutto un dovere di controllo della sua regolare tenuta<sup>19</sup>. La coesistenza, tuttavia, non comportava duplicazione di attribuzioni, quanto piuttosto l'individuazione di due funzioni tra loro collegate. La società di revisione aveva, infatti, come unico ed esclusivo compito quello di svolgere i controlli contabili di cui all'art. 1 del d.p.r. 136/1975 al fine di esprimere un giudizio sull'attendibilità del bilancio nel suo complesso<sup>20</sup>. La presenza del collegio sindacale non limitava in alcun modo l'ampiezza del contenuto ovvero il grado di diligenza ad essa richiesta. Il controllo contabile affidato ai sindaci si caratterizzava, invece, per il contributo attivo che essi erano chiamati a fornire in ordine alla formazione del bilancio stesso, muovendo osservazioni e censure all'operato degli amministratori; tale attività, pertanto, rappresentava un mezzo per controllare la correttezza della gestione della società nel suo complesso ed assolvere alle funzioni ad essi assegnate dal codice civile<sup>21</sup>. La coesistenza dei due controlli risultava avvalorata anche dai doveri di collaborazione imposti ai due soggetti e sanciti dall'art. 1, 2° co., del d.p.r. 136/1975, secondo cui la società di revisione era tenuta ad informare il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili scoperti<sup>22</sup>.

I dubbi trovarono soluzione solo con l'emanazione del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (meglio noto come t.u.f.), il quale abrogò completamente la mini-riforma, modificò gli istituti del collegio sindacale e della società di revisione e scorporò (seppur non nettamente<sup>23</sup>) il controllo

---

<sup>19</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit. p. 115; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 185; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 22; G. CASTELLANO, *I controlli esterni*, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE, *Trattato delle società per azioni*, Utet, 5, 1988, p. 373; G. SBISÀ, *I controlli della Consob*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA, *Commentario del codice civile*, Zanichelli, 1997, p. 101. A supporto della tesi si aggiungeva, altresì, che tra le funzioni sicuramente rimaste in capo al collegio sindacale vi era quella di cui all'art. 2429, 2° co. c.c., in base al quale l'organo interno di controllo doveva riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, 4° co.; e ciò non poteva avvenire senza che il collegio sindacale avesse svolto anche un controllo di natura contabile.

<sup>20</sup> B. LIBONATI, *La revisione volontaria: effetti*, cit., p. 639; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 23.

<sup>21</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit. p. 55; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 192; G. CASTELLANO, *I controlli esterni*, cit., p. 373.

<sup>22</sup> Obbligo di reciproca informativa ancora oggi ribadito dall'attuale art. 150, 3° co., t.u.f., e, in generale per le società di capitali, dall'art. 2409 *septies* c.c..

<sup>23</sup> In capo al collegio sindacale, infatti, permanevano alcuni compiti di natura contabile. G. CAVALLI, sub *art. 149*, in G. CAMPOBASSO, *Testo Unico della Finanza*, Utet, 2002, pp. 1235 ss.

contabile dagli altri doveri posti a carico del collegio sindacale, nell'ottica di rafforzarne l'attività limitando il magma di funzioni ad esso spettanti nell'impianto originario del 1942<sup>24</sup>.

Le verifiche contabili vennero, così, sostanzialmente demandate in via esclusiva alla società di revisione dal momento che l'art. 154 t.u.f. sanciva che al collegio sindacale delle società quotate non si applicassero, tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2426 nn. 5 e 6, 2429, 2° co. e 2441, 6° co. c.c.<sup>25</sup> Venivano, quindi, esclusi dai doveri dei sindaci il controllo sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, così come il dovere di esprimere il proprio consenso (o dissenso) in ordine all'appostazione in bilancio dei costi di ampliamento, di ricerca, sviluppo, pubblicità, aventi utilità pluriennale, e dell'avviamento. Il collegio sindacale non era più vincolato a riferire all'assemblea in ordine ai risultati dell'esercizio sociale, alla tenuta della contabilità e, più in generale, in ordine al bilancio sottoposto ad approvazione da parte dell'assemblea, avendo peraltro la facoltà di farlo. Veniva anche esonerato dall'obbligo di esprimere il proprio parere in ordine alla legittimità della delibera di distribuzione di acconti sui dividendi e in ordine alla

---

<sup>24</sup> La divisione dei compiti tra il collegio sindacale e la società di revisione, con conseguente riduzione del carico di lavoro sul collegio, avrebbe esaltato le differenti professionalità consentendo ad entrambi gli organi di svolgere il proprio lavoro nel rispetto delle reciproche prerogative; ciò avrebbe evidentemente garantito un miglior *standard* di risultato e assicurato maggiore efficienza al mercato. Sul punto: R. MARCIANO, sub *art. 2409 bis*, cit., p. 614; F. MANCINELLI, *Novità nei controlli del collegio sindacale: il modello latino*, in *Soc.*, 2003, p. 1316.

<sup>25</sup> La scelta operata appariva logica e coerente con l'assunto che al crescere delle dimensioni e della complessità organizzativa di una società per azioni occorre sottoporre la sua contabilità ed i suoi bilanci al controllo di revisori che vantano risorse organizzative via via maggiori. Conformemente: L. BENATTI, sub *artt. 2397-2406*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005, p. 874; G. BIANCHI, *Amministrazione e controllo nelle nuove società di capitali. Metodi alternativi di gestione dopo la riforma del diritto societario*, Ipsoa, 2006; V. CALANDRA BUONAURA, *I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario*, in *Giur. Comm.*, I, 2003, p. 546. Del resto, già prima dell'entrata in vigore del t.u.f. autorevole dottrina osservava che «l'attività di revisione può essere svolta anche individualmente da un professionista, ma le dimensioni dell'impresa da revisionare e del suo apparato contabile possono esigere l'intervento di una pluralità di soggetti i quali, talvolta, coordinano la loro attività occasionalmente, in vista dell'esecuzione di uno specifico incarico, ma più frequentemente fanno capo stabilmente ad un gruppo unificato di persone, la società di revisione, la quale è direttamente destinataria dell'incarico». «La particolarità che contraddistingue la revisione (...) di impianti contabili non piccoli è quella del rilievo, in termini di presupposto necessario, di una organizzazione ultraindividuale: l'incarico è così impegnativo, e al contempo così unitario, per l'unicità del quadro contabile e della risposta (la certificazione) da dare, che si rende necessario affidarlo ad un unico soggetto e richiedere al professionista una struttura organizzativa complessa». Così M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., pp. 10 e 298.

valutazione dei conferimenti a fronte di aumenti del capitale sociale<sup>26</sup>. Tutti questi compiti venivano affidati, in via esclusiva, alla società di revisione<sup>27</sup>, la quale, analogamente a quanto fino ad allora previsto dal d.p.r. 136/1975, aveva diritto di ottenere dagli amministratori della società sottoposta a verifica documenti e notizie utili alla revisione e poteva procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli (art. 155 t.u.f.). In capo alla Consob, permaneva, ai sensi dell'art. 162 t.u.f., 2° co., lett. c), il potere di raccomandare principi e criteri da adottare per la revisione contabile.

A fronte di tale trasferimento, il t.u.f. prevedeva l'attribuzione al collegio sindacale di compiti nuovi, che andavano ad aggiungersi ai precedenti disciplinati dall'art. 2403 c.c., integrando così l'ambito di operatività di tale organo: ai sindaci era infatti richiesto di vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Veniva così a delinarsi, nelle società quotate, una più chiara scissione tra il controllo contabile e il controllo sull'amministrazione e, allo stesso tempo, nell'ordinamento societario, una frattura tra la disciplina del t.u.f. e quella prevista per le società non quotate dove il collegio sindacale continuava ad essere «monopolista»<sup>28</sup> dei controlli.

Lo «scalino normativo»<sup>29</sup> venne abbattuto con l'emanazione della riforma delle società di capitali (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, poi modificato dal d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37), attraverso la quale venne prevista, in via generale per tutte le società, la separazione delle

---

<sup>26</sup> L'art. 158, 5° co., t.u.f., è stato abrogato dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, a seguito della cui emissione la disciplina egli acconti sui dividendi è ora contenuta nell'art. 2433 *bis* c.c. il quale richiede che il parere sia rilasciato dal soggetto incaricato del controllo contabile.

<sup>27</sup> Per tutti: G.E. COLOMBO, sub *art. 155*, in G.F. CAMPOBASSO, *Testo Unico della Finanza*, Utet, 2002, II, p. 1287. Lo stesso Autore sottolinea che il t.u.f., nel classificare l'attività conclusiva della revisione contabile, cancellò il termine «certificazione» che sotto il vigore del d.p.r. 136/1975 aveva suscitato troppe aspettative nei lettori del bilancio. V. anche P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1802.

<sup>28</sup> L'espressione è di M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 bis*, cit., p. 296, mentre S. FORTUNATO, sub *art. 2409 bis*, cit., p. 801 preferisce definire il collegio sindacale come organo di controllo «tuttofare».

<sup>29</sup> M. SPIOTTA, sub *art. 2409 bis*, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004, p. 987; M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 bis*, cit., p. 296.

funzioni di controllo contabile e di controllo amministrativo<sup>30</sup>. Il nuovo art. 2409 *bis* c.c. stabilì, infatti, che il controllo contabile delle società per azioni venisse, di norma, esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministro della Giustizia<sup>31</sup>. Nel caso in cui la società oggetto di verifica facesse ricorso al mercato del capitale di rischio<sup>32</sup> o fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato<sup>33</sup>, il controllo contabile doveva essere necessariamente esercitato da una società di revisione<sup>34</sup>.

---

<sup>30</sup> Alla base della scelta, imposta al riformatore dall'art. 4, 2° co., lett. a, n. 1 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 (oltre alle motivazioni già illustrate che avevano portato ad analoga decisione per le società quotate) vi era il timore che, per effetto della disciplina recata dal t.u.f., le società non quotate finissero per essere disincentivate a chiedere la quotazione sui mercati regolamentati, con l'ulteriore conseguenza di minare alle fondamenta lo sviluppo del mercato finanziario italiano. V. M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 bis*, cit., p. 297.

<sup>31</sup> Anche in questo caso, come peraltro già brevemente evidenziato con riferimento all'entrata in vigore del t.u.f., il collegio sindacale non venne completamente spogliato delle funzioni di controllo contabile dal momento che anche per le società chiuse vennero introdotti i nuovi obblighi di «vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» e di esprimere un parere in occasione della nomina od eventuale revoca del soggetto incaricato del controllo contabile; permanevano, inoltre, invariati gli obblighi sanciti dall'art. 2423 c.c., 4° co. - richiamato nell'art. 2429 c.c. - (secondo il quale il collegio sindacale deve redigere una relazione al bilancio e in tale relazione deve formulare le proprie osservazioni e proposte); dall'art. 2426 c.c., 1° co., nn. 5 e 6 (secondo il quale il collegio deve dare il proprio consenso all'iscrizione nello stato patrimoniale di avviamento, spese di impianto e ampliamento, spese di ricerca e sviluppo, spese di pubblicità) e dall'art. 2446, 1° co. (secondo il quale il collegio deve esprimere le proprie osservazioni alla relazione redatta dall'organo amministrativo in presenza di una perdita di capitale di oltre un terzo del suo valore a causa di perdite). Tra gli altri incarichi di natura contabile rimasti in capo al collegio sindacale nelle società che non hanno azioni quotate, devono essere ricordati: l'espressione di un parere circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione del diritto di opzione (art. 2441, 6° co., c.c.); l'attestazione dell'ammontare del patrimonio netto al fine di stabilire il limite per l'emissione di obbligazioni (art. 2412 c.c.); l'espressione di un parere circa il valore attribuito alle azioni da liquidare al socio che recede (art. 2437 *ter* c.c.); la stesura di una relazione al rendiconto che deve essere redatto dagli amministratori quando si realizza o è diventato impossibile da realizzare l'affare cui è stato destinato un patrimonio separato (art. 2447 *novies* c.c.) e al rendiconto finale di liquidazione (art. 2492 c.c.). L. BENATTI, sub *artt. 2397-2406*, cit., p. 878; R. MARCIANO, sub *art. 2409 bis*, cit., p. 624; G. DOMENICHINI, sub *art. 2403*, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004, p. 752. Non bisogna dimenticare, infine, che nella specifica ipotesi disciplinata dall'art. 2409 *bis* il collegio sindacale può rimanere destinatario del controllo contabile della società (v. nota 34).

<sup>32</sup> Così come definite dall'art. 2325 *bis*. La nozione di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, che comprende – ai sensi del comma 1° – sia le società quotate in mercati regolamentati che quelle le cui azioni sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante, riprende i parametri utilizzati dagli artt. 114-115 e 116 t.u.f. Se ne ha conferma nell'art. 111 *bis* disp. att. e trans. per il quale: «la misura rilevante di cui all'articolo 2325 *bis* del codice è quella stabilita a norma dell'articolo 116 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1° gennaio

All'interno del codice civile venne quindi istituito un corpo autonomo di norme (dall'art. 2409 *bis* all'art. 2409 *septies*) che ricalcava, seppur con qualche differenza, la disciplina del controllo contabile all'epoca contenuta nel t.u.f., approdando ad un sistema sostanzialmente unitario per le società quotate e non quotate. Una delle differenze rilevate dalla dottrina tra le due discipline

---

2004». A sua volta l'art. 116 t.u.f. assegna alla Consob di determinare con proprio regolamento i criteri di individuazione della rilevanza della collocazione tra il pubblico della partecipazione. Attualmente la materia è disciplinata dal regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni (da ultimo la deliberazione della Commissione del 23 dicembre 2003, n. 14372), che – all'art. 2 *bis* – definisce così gli emittenti di strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante: «1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente: a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%; b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 *bis*, comma 1°, del codice civile. 2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente: – abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio; – abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 100 del t.u.f.; – siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell'emittente o del socio di controllo; – siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze. 3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. 4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento».

<sup>33</sup> L'obbligo di redazione del bilancio consolidato risulta ancora oggi disciplinato dal d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e successive modificazioni.

<sup>34</sup> Dunque, come noto, l'unica ipotesi in cui, qualora lo statuto sociale espressamente lo preveda, il controllo contabile può restare affidato al collegio sindacale riguarda le società che adottano il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. In tal caso, il collegio sindacale deve essere costituito esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Disponendo, idealmente, le società per azioni secondo un ordine decrescente in termini di dimensioni e di articolazione interna, il legislatore ha abbinato, quindi, le società quotate alle società di revisione iscritte all'albo Consob previsto dall'art. 161 t.u.f. (che aveva sostituito il registro previsto dal d.p.r. 136/1975); le società ad azionariato diffuso alle società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili; le società chiuse e capogruppo a tutti gli iscritti nel registro dei revisori contabili; le società chiuse non capogruppo al collegio sindacale. Per un'esauritiva analisi dell'articolazione soggettiva della funzione di controllo contabile v.: M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 bis*, cit., p. 301; A. BERTOLOTTI, *La revisione legale dei conti*, cit., pp. 341 ss.; M. SPIOTTA, sub *art. 2409 bis*, cit., p. 974; S. FORTUNATO, sub *art. 2409 bis*, cit., p. 804; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 bis*, in F. GHEZZI, *Collegio sindacale e controllo contabile*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, 2005, Egea, p. 353.

riguardava i poteri attribuiti al revisore contabile, dal momento che l'art. 2409 *ter* c.c. stabiliva che il «revisore o la società incaricata del controllo contabile» potesse «chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo» e potesse «procedere ad ispezioni». Non veniva quindi riprodotta la terminologia utilizzata dall'art. 155 t.u.f. che consentiva al revisore l'esercizio anche di accertamenti e controlli<sup>35</sup> e, ancor più, non veniva attribuito ad alcuna autorità il potere di individuare/raccomandare principi e criteri da adottare per la revisione contabile.

Anche in occasione di tale intervento riformatore, quindi, il legislatore perse (o, forse, non ritenne opportuno sfruttare) l'opportunità di definire con chiarezza, sul piano normativo, l'*iter* procedimentale di svolgimento della revisione contabile.

Un primo passo in questo senso venne fatto, ad avviso di chi scrive, dalla c.d. legge a tutela del risparmio (l. 28 dicembre 2005, n. 262), la quale sostituì il dettato normativo dell'art. 162, 2° co., t.u.f. (operante, quindi, solo nei confronti delle società di revisione sottoposte a vigilanza Consob<sup>36</sup>), prevedendo la facoltà per l'autorità di regolamentazione del mercato di «stabilire», e

---

<sup>35</sup> Sul punto si tornerà nel proseguo della trattazione. Evidenziano la differente terminologia, pur non dandogli particolare rilievo ritenendola solamente una modifica tecnica irrilevante nella pratica: C. SASSO, sub *art. 2409 ter*, in G. GRIPPO, *Commentario delle società*, Utet Giuridica, 2009; ID., sub *art. 2409 ter*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005, p. 1042; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, in F. GHEZZI, *Collegio sindacale e controllo contabile*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, 2005, Egea, p. 412; M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 ter*, in F. D'ALESSANDRO, *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Piccin, 2010, p. 320; R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003, p. 632. Pur con riferimento alla disciplina dettata prima dal d.p.r. 136/1975 e poi dal t.u.f., sottolineano le differenze tra i diversi poteri accertativi ivi previsti: S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 151; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit.; E. BOTTIGLIERI, *Il controllo del bilancio*, cit., p. 330; P. VALENSISE, *Il revisore risponde per mancata informazione al collegio sindacale*, in *Giur. comm.*, 1996, II, p. 497; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 25; P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1812; A. BERTELOTTI, *La revisione legale dei conti*, cit., pp. 341 ss.

<sup>36</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2409 *bis*, 2° co., c.c., le società di revisione iscritte al Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che svolgevano la propria attività nei confronti di società che facevano ricorso al mercato del capitale di rischio, erano sottoposte, limitatamente a tali incarichi, alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Consob. Ad esse dovevano quindi essere applicate le disposizioni degli artt. 155, 2° co., 162, 1° e 2° co., 163, 1° e 4° co., del t.u.f. che concernevano, rispettivamente: i poteri di indagine del revisore e i suoi doveri di informativa nei confronti della Consob e del collegio sindacale; i poteri di vigilanza della Consob sulle società di revisione; i poteri di quest'ultima in caso di accertamento di gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione.

non più «raccomandare», i principi e criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione. La modifica terminologica non deve essere sottovalutata<sup>37</sup> dal momento che la «statuizione» di principi di riferimento non può essere paragonata alla loro semplice raccomandazione. Da più parti<sup>38</sup> era stato sottolineato che la raccomandazione, costituendo mero invito ad osservare un certo comportamento o a compiere o non compiere determinate attività, che restano rimesse alla volontà dell'interessato, non comportava effetti vincolanti sul piano giuridico. La funzione e l'efficacia che veniva attribuita a tale atto era, dunque, di tipo persuasivo e di promozione, non coercitivo, anche nei casi in cui comportava attività interpretativa delle disposizioni di legge. Diversamente deve ritenersi per la «statuizione», il cui vincolo obbligatorio permetteva di amplificare la rilevanza dei principi adottati dalla Consob non essendo concesso ai controllori sottoposti alla sua vigilanza di discostarsene nello svolgimento della verifica contabile di società con azioni quotate in mercati regolamentati e di società che facevano ricorso al mercato del capitale di rischio.

Un primo accenno normativo all'adozione di pratiche standardizzate anche per la revisione delle società chiuse, sebbene non si indicasse quali pratiche dovessero essere adottate, venne poi introdotto nel codice civile con l'entrata in vigore del d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (in adozione della Direttiva 2003/51/CE) il quale modificò l'art. 2409 *ter* c.c. stabilendo che la relazione di revisione dovesse indicare una descrizione della portata dell'attività svolta con l'indicazione dei principi di revisione adottati.

Bisogna, tuttavia, attendere l'emanazione del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (in attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che

---

<sup>37</sup> Sebbene, da un punto di vista meramente pratico, la Consob non abbia modificato la struttura delle sue deliberazioni, limitandosi solamente a modificare la terminologia adottata affinché rispecchiasse il nuovo dettato normativo.

<sup>38</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 169; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., pp. 105 ss.; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit., p. 1212; R. RESCIGNO, *La Consob e la corporate governance: prime riflessioni sulla comunicazione della Consob 20 febbraio 1997 in materia di controlli societari*, in *Riv. Soc.*, 1997, p. 758; G. MINERVINI, *La Consob. Lezioni di diritto del mercato finanziario*, Liguori, 1989, p. 50; P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, in L.A. BIANCHI, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2001, p. 7. La questione ha perso comunque rilevanza con l'entrata in vigore del d. lgs. 39/2010 il quale, come si vedrà, al suo interno espressamente impone l'utilizzo dei principi di revisione nello svolgimento della revisione legale e non ripropone più una norma analoga a quella contenuta prima nell'art. 10, 2° co., lett. c) del d.p.r. 136/1975 e successivamente riprodotta nell'art. 162, 2° co., t.u.f.

modifica le direttive 78/660/CEE<sup>39</sup> e 83/349/CEE<sup>40</sup>, e che abroga la direttiva 84/253/CEE<sup>41</sup>), per vedere finalmente fatta chiarezza (seppur attraverso un rinvio alla prassi), a tutti i livelli societari, in ambito di procedure di revisione.

Come si sarà potuto intuire dalla breve analisi sopra svolta, prima di tale intervento, il quadro normativo in materia risultava particolarmente articolato. Il decreto incide profondamente sull'impianto delle fonti, raccogliendo in un unico testo la disciplina del controllo contabile, modificando e abrogando molte norme che fino ad allora avevano regolato l'argomento. Nel codice civile vengono abrogate le disposizioni relative: alla funzione di controllo contabile (art. 2409 *ter*), al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione (art. 2409 *quater*), alle cause di ineleggibilità-decadenza dei revisori (art. 2409 *quinquies*) alla loro responsabilità (art. 2409 *sexies*). Sono state invece solo modificate le norme che individuano il soggetto deputato a esercitare il controllo contabile (art. 2409 *bis* per le società per azioni e 2477 per le s.r.l.), quelle sullo scambio di informazioni tra collegio sindacale e revisore (art. 2409 *septies*) e sull'attribuzione ai revisori o alle società di revisione di compiti non compresi propriamente nell'attività di revisione (quali, ad esempio, l'asseverazione della situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2503 c.c.). Nel t.u.f. sono abrogate le norme che disciplinano: la nozione di revisione contabile (art. 115, 1° co.), le modalità di esercizio della revisione (art. 155, 3° co.), la relazione di revisione (art. 156), il conferimento e la revoca dell'incarico (art. 159), le incompatibilità (art. 160), l'albo speciale (art. 161), la vigilanza sulle società di revisione (artt. 162 e 163), la responsabilità della società di revisione (art. 164), la revisione dei gruppi (artt. 165 e 165 *bis*). Rimangono alcune previsioni relative alla revisione di società con azioni quotate (in particolare l'art. 157, in materia di effetti dei giudizi sui bilanci, e 158, circa i doveri del soggetto incaricato della revisione legale nell'ipotesi di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione)<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> IV direttiva CEE avente ad oggetto i conti annuali di taluni tipi di società.

<sup>40</sup> VII direttiva CEE concernente i conti consolidati.

<sup>41</sup> VIII direttiva CEE che aveva disciplinato l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

<sup>42</sup> Per un'analisi dei diversi soggetti che possono assumere l'incarico di revisione a seconda delle società oggetto di controllo, si veda: ASSONIME, *Circolare n. 16/2010*, in *Riv. Soc.*, 2010, pp. 892 ss.. Sul punto vale la pena sottolineare che l'attuale formulazione dell'art. 2409 *bis*, 2° co., dispone che lo statuto delle società di diritto comune che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti

La funzione di revisione contabile viene ora uniformemente disciplinata all'interno dell'art. 14 del decreto ai sensi del quale «il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili». Il 6° co. del medesimo articolo dispone, poi, che «i soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili alla revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione (...)».

Quel che maggiormente rileva ai nostri fini, tuttavia, è che attraverso l'art. 11, 1° co., del d. lgs. 39/2010 (il quale dà attuazione a quanto previsto dall'art. 26, parr. 1 e 2, della Direttiva 2006/43/CE<sup>43</sup>), per la prima volta, il legislatore interviene espressamente per prendere posizione sulle modalità di esercizio della revisione legale individuando, mediante rinvio, le procedure alle quali i revisori devono attenersi per adempiere diligentemente il loro incarico. La norma, come si vedrà in seguito, ha una notevole portata anche dal punto di vista pratico dal momento che i principi di revisione contengono al loro interno non solo indicazioni (come dice il termine stesso) di principio, ma anche regole tecniche professionali utili a definire in concreto i contenuti degli obblighi imposti dalla legge. Vale quindi la pena soffermarsi sulla nuova rilevanza applicativa e normativa da attribuire a tali principi che prima dell'emanazione del d. lgs. 39/2010

---

sia esercitata dal collegio sindacale: la deroga, dunque, ora comprende anche le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (alle quali era invece preclusa dalla precedente formulazione della norma), alla sola condizione di non essere tenute alla redazione del bilancio consolidato.

<sup>43</sup> Nell'ottica del legislatore europeo, l'individuazione di un *set* di principi uniformi, da un lato, risponde all'esigenza di assicurarne la qualità e, dall'altro, consente di conseguire il massimo livello di armonizzazione in ambito UE. V. il 13° considerando della dir. 2006/43/CE. Cfr.: FEDERACION DES EXPERTS COMPTABLES EUROPEENS, *Implementation of international auditing standards for all statutory audits in the European Union*, 2006, disponibile sul sito [www.fee.be](http://www.fee.be); ASSONIME, *Circolare n. 16/2010*, cit., p. 921; D. BERNARDI, G. INSAUDO, *Applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CEE con il d. lgs. 39/2010*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2011, p. 14; C. SOTTORIVA, *La riforma del controllo contabile delle società in Italia: una prima lettura coordinata del decreto legislativo n. 39/2010 in tema di svolgimento della revisione legale dei conti*, in *Riv. dott. comm.*, 2010, p. 582 ss.; D. SCHOCKAERT, N. HOUYOUX, *International standards on auditing within the European Union*, cit., p. 515 ss.; M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, *D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*, cit..

venivano relegati a fonti indirette della disciplina di revisione e, più in generale, del diritto contabile<sup>44</sup>.

A completamento del quadro normativo e paranormativo di riferimento della revisione legale, occorrerà poi soffermarsi sulla rilevanza dei principi contabili nel processo di controllo. Se è vero che fino all'emanazione del d. lgs. 39/2010 il legislatore non aveva mai direttamente specificato i principi e metodi di revisione applicabili nella fase di indagine e raccolta dei dati funzionali al suo scopo, è altrettanto vero che analoga incompletezza era (ed è) riscontrabile anche nella fase valutativa, con riferimento ai parametri di regolarità, alle regole o principi cui registrazioni contabili e bilanci devono essere confrontati per esprimere il giudizio di conformità.

---

<sup>44</sup> Distinguono tra fonti dirette e indirette del diritto contabile: E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, Utet, 2008, p. 17 ss.; P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., p. 8. S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e governance nel modello europeo)*, in *Giur. Comm.*, I, 2010, pp. 5 ss. Insieme ai principi di revisione, si è soliti far confluire in tale categoria: la giurisprudenza civile, penale e tributaria (idonea ad integrare le lacune della legislazione e a dare contenuto tecnico a quelle norme che dettano le c.d. «clausole generali»); le raccomandazioni dei principi e criteri da adottare nel controllo contabile emesse dalla Consob in forza di quanto previsto prima dall'art. 10, 2° co., lett. c) del d.p.r. 136/1975 e successivamente dall'art. 162, 2° co., lett. c) del t.u.f. (la commissione, nel corso degli anni, ha più volte attuato la delega ad essa attribuita: tutte le raccomandazioni emesse sono disponibili sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it)) e le norme di comportamento emesse da organismi professionali. Per quanto attiene le pronunce giurisprudenziali è appena il caso di sottolineare che, sul piano generale, il precedente giudiziario non ha nel nostro ordinamento forza vincolante ma, al più (e con riguardo alla capacità delle sentenze della Corte di Cassazione di condizionare le decisioni dei giudici inferiori), efficacia meramente persuasiva. Fermarsi a tale constatazione sarebbe, tuttavia, insufficiente. E' infatti riconosciuto il fondamentale ruolo della giurisprudenza nella tipizzazione delle fattispecie applicative delle c.d. clausole generali di bilancio, nonché nella verifica della correttezza di comportamenti contabili non espressamente disciplinati dal legislatore (sul punto v., su tutti: C. ANGELICI, *Principi di redazione del bilancio*, in M. BUSSOLETTI, *La nuova disciplina dei bilanci di società*, Giappichelli, 1993, p. 29; E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, cit., p. 21; P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., p. 7). In merito alle raccomandazioni Consob, v. *supra* nel testo. Per quanto riguarda, infine, le norme di comportamento emesse da organismi professionali, esse costituiscono al più pareri o opinioni utili in sede di ricostruzione della «norma giuridica» applicabile (v. M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit., 148 ss; S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e governance nel modello europeo)*, cit., pp. 5 ss.). La rilevanza giuridica dei principi contabili sarà oggetto di specifico approfondimento all'interno del par. 1.3..

## 1.2. I principi di revisione: loro rilevanza giuridica prima e dopo l'emanazione del d. lgs. 39/2010

L'art. 11, 1° co. del d. lgs. 39/2010, stabilisce che l'attività di revisione legale, indipendentemente dal soggetto che la esercita e dalla società oggetto di controllo, deve essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati (*rectius* in corso di adozione) dalla Commissione Europea<sup>45</sup>. Si tratta, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, n. 11 della Direttiva. 2006/43/CE (cui rinvia l'art. 26, parr. 1 e 2 della stessa direttiva) degli *International standards on auditing (ISA)* e degli *International standards on quality control (ISQC)* emanati dall'*International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* a patto che questi risultino «pertinenti alla revisione legale dei conti»<sup>46</sup>, come disciplinata dalla direttiva stessa<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> In merito al procedimento di adozione degli ISA da parte della Comunità Europea, l'art. 26, par. 1 della direttiva 2006/43/CE prescrive, anzitutto, che questo debba rispettare la «procedura di comitatologia» di cui all'art. 48, par. 2 *bis* della medesima direttiva (il quale, a sua volta, rinvia alla decisione 1999/468/CE del Consiglio Europeo, poi modificata dalla decisione 2006/512/CE diretta a semplificare e rendere maggiormente trasparente la procedura nei confronti del Parlamento Europeo e del pubblico - per un approfondimento generale sulla «procedura di comitatologia» sia concesso il rinvio a: D. SCHOCKAERT, N. HOUYOUX, *International standards on auditing within the European Union*, cit., p. 515 ss.; G. SCHUSTERSCHITZ, S. KOTZ, *The comitology reform of 2006: increasing the powers of the european parliament without changing the treaties*, in *European Constitutional Law Review*, 3, 2007, pp. 68 ss.). In accordo al disposto normativo, la Commissione ha costituito un comitato consultivo, l'*European Group of Auditors Oversight Bodies (EGAOB)*, all'interno del quale è stato creato un sotto-gruppo, denominato *ISA-group*, con l'obiettivo di assistere la commissione nella fase di adozione. Il percorso, in linea generale, dovrebbe ricalcare la via già segnata per il recepimento dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), sebbene, allo stato attuale, non sia ancora dato sapere quale strumento giuridico (regolamento, come per gli IAS, o raccomandazione) verrà utilizzato per l'adozione degli *standards* di revisione. Per un'analisi dettagliata della procedura di riconoscimento europeo degli IAS, v. S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e governance nel modello europeo)*, cit., pp. 5 ss..

<sup>46</sup> Il precetto è in linea con quanto disposto dal principio di revisione ISA 200, par. A55, dove si afferma che «i principi di revisione non prevalgono sulle leggi o sui regolamenti che disciplinano la revisione contabile del bilancio. Nel caso in cui tali leggi o regolamenti divergano dai principi di revisione, una revisione contabile svolta in conformità soltanto alle leggi o ai regolamenti non risulterà automaticamente conforme ai principi di revisione». Per poter fare in modo che la revisione legale, come disciplinata dalla Direttiva 2006/43/CE, possa dirsi svolta in conformità ai principi di revisione internazionali è quindi fondamentale che questi non contrastino in misura rilevante con quanto disposto dalla stessa direttiva.

<sup>47</sup> L'art. 11, 2° co., d. lgs. 39/2010 concede, poi, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Consob (nonché la Banca d'Italia per le banche e l'ISVAP per le imprese di assicurazione) di disporre, con regolamento, l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi ulteriori

Sul piano sostanziale, l'art. 26 par. 2 della direttiva 2006/43/CE dispone che la Commissione può adottare i principi di revisione internazionali soltanto a condizione che questi: siano stati elaborati secondo una procedura appropriata sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria e siano generalmente accettati a livello internazionale; contribuiscano ad un elevato livello di qualità e di credibilità dei conti annuali, individuali e consolidati, conformemente alla clausola del «*true and fair value*» di cui all'art. 2, par. 3 della Direttiva. 1978/660/CEE e all'art. 16, par. 3, della Direttiva 1983/349/CEE; siano nell'interesse europeo.

Tali criteri (che coincidono in parte con quelli che presiedono all'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS) risultano, ad una prima lettura, particolarmente generici là dove richiamano la clausola del *true and fair value* e la nozione di interesse generale europeo, il quale, nella specie, dovrebbe sostanziarsi nell'esigenza di uniformare il livello della revisione contabile nell'ambito della Comunità. Il loro soddisfacimento, quindi, appare scontato. Analogo discorso vale per il requisito procedurale, poichè il *due process* definito dallo IAASB nell'emanazione dei principi, prevede, tra l'altro, l'organizzazione di *meetings* ai quali possono partecipare tutti i soggetti interessati nonché la pubblicazione di una versione provvisoria del principio per la raccolta di eventuali commenti, in aderenza ad una procedura «sotto il controllo pubblico»<sup>48</sup>. Trattandosi, sostanzialmente, di filtri a «maglie larghe», si può ritenere che tutti gli ISA ad oggi

---

rispetto a quelli previsti nei principi di revisione internazionali; allo stesso modo è possibile, in casi eccezionali, porre il divieto di osservarne alcuni a condizione che l'obbligo o il divieto conseguano da disposizioni specifiche relative alla portata della revisione legale. Occorre precisare che la norma testè citata non ha recepito nel nostro ordinamento la previsione dell'art. 26, par. 3, della Direttiva 2006/43/CE, ai sensi della quale, per rendere effettive le deroghe nazionali, gli Stati membri devono: a) accertare che gli eventuali obblighi o procedure supplementari di revisione contribuiscano ad un elevato livello di credibilità e di qualità dei conti annuali o dei conti consolidati conformemente ai principi di cui all'art. 2, par. 3, della Direttiva 78/660/CEE e all'art. 16, par. 3, della Direttiva 83/349/CEE e siano nell'interesse generale europeo; b) comunicare, prima della loro adozione, tali adempimenti supplementari alla Commissione e agli altri Stati membri. Nonostante il mancato recepimento, è da ritenere tuttavia che gli obblighi o le deroghe eventualmente introdotti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze debbano essere conformi ai principi indicati dalla direttiva ed essere resi noti alla Commissione e agli altri Stati membri.

<sup>48</sup> Il procedimento di *endorsement* degli ISA (così come dei principi contabili internazionali) si tradurrà, comunque, in un mero potere di veto da parte della Commissione, la quale non potrà incidere sulla formazione del principio se non nella misura in cui prenderà parte ai *meetings* organizzati dallo IAASB e alle consultazioni pubbliche che precederanno l'emanazione della versione definitiva dello *standard*. Sul piano sostanziale non può però escludersi che eventuali rilievi contrari da parte della Commissione e la conseguente prospettiva della mancata adozione del principio da parte della stessa, potranno consentire al legislatore comunitario di esercitare, di fatto, un'indiretta forma di «pressione» sullo IAASB, influenzandone in tal modo le decisioni.

emessi verranno adottati dalla Commissione Europea con la sola eccezione di quelli considerati non pertinenti per la revisione dei bilanci di esercizio e consolidati<sup>49</sup>.

L'importanza pratica delle disposizioni appena citate<sup>50</sup> risulta, tuttavia, ad oggi, affievolita in considerazione del fatto che i precetti in esse contenuti non risultano efficaci giacchè la Commissione Europea non ha ancora adottato alcun principio di revisione<sup>51</sup>. Conscio di tale stallo, il legislatore nazionale ha disciplinato il regime transitorio all'interno degli artt. 11, 3° co., 12, 1° e 2° co, e 43, 3° co. del d. lgs. 39/2010. E' infatti stabilito che, in attesa dell'adozione

---

<sup>49</sup> A tale riguardo, un importante studio compiuto dall'Università di Duisburg-Essen su incarico della Commissione europea (UNIVERSITY OF DUISBURG-ESSEN, *Evaluation of the possible adoption of International standards on Auditing in the EU, Final Report*, 2009, disponibile sul sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/auditing/](http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/), p. 25 ss.) ha concluso che, nel rispetto del requisito di pertinenza alla revisione legale richiesto dall'art. 2, n. 11, non dovrebbero essere adottati i principi ISA 800 (concernenti la revisione di bilanci redatti secondo criteri particolari e destinati a specifiche categorie di utilizzatori) e ISA 805 (concernente gli incarichi di revisione relativi a bilanci «sintetici», non coincidenti con i bilanci in forma abbreviata di cui all'art. 2435 *bis* c.c.). Controversa è altresì l'adozione del principio ISA 700 concernente la struttura della relazione di revisione: tale profilo è già parzialmente regolato dall'art. 51 *bis* della quarta direttiva comunitaria e l'art. 28, par. 2 della direttiva 2006/43/CE, concede alla Commissione, ove essa non recepisca l'ISA 700, di adottare uno schema comune di relazione di revisione per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. A riguardo, i soggetti coinvolti nella consultazione promossa dalla Commissione a seguito della pubblicazione del Libro Verde, *La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi* (rinvenibile in *Riv. Soc.*, 2010, pp. 1371 ss), hanno espresso opinioni contrastanti, tuttavia la maggioranza ha ravvisato l'opportunità di adottare l'ISA 700, notando che esso non contrasta con le previsioni dell'art. 51 *bis* della quarta direttiva e che è caratterizzato da un grado di flessibilità tale che la sua adozione non ostacolerebbe l'applicazione di eventuali disposizioni nazionali in materia. Di conseguenza, il recepimento dell'ISA 700 non modificherebbe sensibilmente la struttura della relazione di revisione attualmente prevista dalle legislazioni nazionali, ma potrebbe contribuire ad incrementare il grado di uniformità delle medesime. Coerente con tale impostazione è la previsione dell'art. 14, 2° co., d. lgs. 39/2010 che si limita a prevedere il contenuto minimo della relazione di revisione e dispone che questa deve essere redatta in conformità ai principi di revisione internazionali. Si sottolinea, infine, come lo stesso principio di revisione ISA 210 stabilisce che «qualora leggi o regolamenti dell'ordinamento giuridico prescrivano uno schema o una formulazione della relazione di revisione in una forma o una terminologia che differiscono in modo significativo da quelle previste dai principi di revisione internazionali, l'attività di controllo svolta in ossequio a tali leggi o regolamenti non è conforme ai principi di revisione. Di conseguenza, il revisore non deve includere nella relazione di revisione alcun riferimento al fatto che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione».

<sup>50</sup> E, per certi versi, come si avrà modo di chiarire, anche del 3° co. dell'art. 11 del d.lgs. 39/2010.

<sup>51</sup> Allo stato non è nota la data entro cui il processo di adozione giungerà a compimento, tuttavia nel marzo del 2009 il parlamento europeo ha adottato una risoluzione con cui invitava la Commissione a evitare ulteriori ritardi e a promuovere una consultazione pubblica in merito, la quale è stata successivamente avviata e si è conclusa il 15 marzo 2010.

Comunitaria, i principi che regoleranno la revisione legale saranno quelli «elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla CONSOB», (art. 11, 3° co.), ai fini della cui attuazione, tuttavia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve sottoscrivere una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità della loro elaborazione (ai sensi dell'art. 12, 1° co., d. lgs. 39/2010). Gli *standards* emanati dai sottoscrittori della convenzione devono tenere conto di quelli codificati dagli organismi internazionali (art. 12, 2° co., d. lgs. 39/2010). Infine, l'art. 43, 3° co., specifica che, in via transitoria, continuano ad applicarsi i principi emanati dalla Consob ai sensi dell'art. 162, 2° co., t.u.f., e che quest'ultima, in attesa della firma delle convenzioni tra Ministero dell'Economia e associazioni od ordini professionali, conserva la potestà attribuitale dalla medesima norma di statuire procedure di riferimento per lo svolgimento della revisione.

Dalla lettura combinata delle norme emerge, quindi, che le *best practices* di riferimento per gli *statutory auditors* sono da individuare in quelle elencate nei principi di revisione codificati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei ragionieri e periti commerciali risalenti, in buona parte, al 2002 (e fatti propri, all'esito del processo di riorganizzazione realizzato con d. lgs. n. 139/05, a norma dell'art. 2, l. 24 febbraio 2005, n. 34 – dall'attuale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)<sup>52</sup>, dal momento

---

<sup>52</sup> L'emissione e l'evoluzione dei principi di revisione nazionali è stata inevitabilmente condizionata dalla normativa di riferimento e dall'emissione di principi di revisione a livello internazionale. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori Commercialisti, infatti, iniziò ad emettere Principi di revisione nell'aprile del 1977 principalmente sulla spinta dell'entrata in vigore del d.p.r. 136/1975. Tali documenti, che inizialmente erano basati sulla definizione di «procedure di revisione» piuttosto che di «principi» e che nel 1982 furono anche oggetto di raccomandazione Consob (raccomandazione n. 1079), vennero nel 1987 affiancati anche da una prima versione dei «Principi di Comportamento del Collegio Sindacale» (poi modificati nel 1996 e recentemente nel 2011 e 2012) nella convinzione che i primi avessero a riferimento prevalentemente l'organo di controllo «società di revisione» e fossero quindi poco adatti ad un organo di controllo sostanzialmente differente, come il Collegio Sindacale. A livello internazionale, nel frattempo, si era proceduto ad una prima rivisitazione dei principi di revisione internazionali emessi dallo IAASB passando da un corpo di regole di controllo predisposto secondo un «*rules based approach*» ad uno predisposto secondo un «*principles based approach*». In Italia la Commissione Nazionale Paritetica per l'emanazione dei principi (formata dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri) lavorò rapidamente alla traduzione e all'adattamento alla realtà nazionale di questo nuovo corpo di regole e giunse, nell'ottobre del 2002, all'approvazione di una parte consistente di nuovi principi che, tutt'oggi, sono quelli ancora in vigore in quanto ufficialmente fatti propri dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Si fece, tuttavia, appena in tempo a terminare il processo di aggiornamento in Italia, che lo IAASB, raccogliendo le lamentele che pervenivano da più parti, avviò nel 2003 una ulteriore rivisitazione del corpo di norme, al fine di facilitarne la comprensione e l'applicazione anche alle imprese di ridotte dimensioni. Tale progetto, chiamato

che questi sono già stati oggetto di raccomandazione da parte della CONSOB (relativamente alla revisione dei bilanci degli emittenti sottoposti alla sua vigilanza), e sono mutuati, sia pure con i necessari adattamenti, dai principi internazionali ISA nella versione *pre-clarified*<sup>53</sup>.

Come già ricordato, tuttavia, fino ad oggi, la loro adozione è stata oggetto di richiamo normativo solo in via indiretta e, comunque, solo con riferimento alle società disciplinate dal t.u.f.; in ragione di ciò la dottrina ha più volte dibattuto sulla rilevanza giuridica ad essi attribuibile.

Il problema, secondo parte della dottrina<sup>54</sup>, risulta ancora attuale, negli stessi termini in cui è persistito anche dopo l'approvazione della c.d. legge a tutela del risparmio, ovvero almeno per quel che riguarda le società non soggette a vigilanza Consob<sup>55</sup>. Il dettato normativo in vigore, infatti, non consentirebbe di far rientrare i principi nazionali tra quelli previsti dall'art. 11 del d. lgs. 39/2010 poiché essi non sono stati adottati dall'Unione Europea, non provengono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la procedura alternativa prevista dagli artt. 11

---

*«clarity project»* (v., sul punto, anche D. SCHOCKAERT, N. HOUYOUX, *International standards on auditing within the European Union*, in *Revue Bancaire et financière*, 2007, p. 515 ss.), è stato completato entro la fine del 2008 ed il nuovo corpo di principi è stato ufficializzato dallo IAASB per essere applicato alla revisione dei bilanci iniziati dopo il 15 dicembre 2009. La Professione Italiana ha rapidamente tradotto e adattato tale nuovo corpo di regole che, sebbene non approvato ufficialmente dal CNDCEC, è stato messo a disposizione dei professionisti sul sito del CNDCEC dall'autunno 2010. V. G. INSAUDO, *Il dibattito sul contenuto sostanziale del controllo contabile alla luce di nuove direttive della Unione Europea*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2007, pp. 10 ss.; D. BERNARDI, G. INSAUDO, *Applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CEE con il d. lgs. 39/2010*, cit., pp. 9 ss.

<sup>53</sup> Si ritiene, quindi, che per meglio soddisfare il dettato della necessaria aderenza ai principi di revisione internazionali richiesta dall'art. 12, 2° co., d. lgs. 39/2010, i principi nazionali attualmente in vigore dovranno essere sostituiti da quelli risultanti dal procedimento di traduzione già completato dal CNDCEC nell'autunno del 2010 (v. nota 52).

<sup>54</sup> D. BERNARDI, G. INSAUDO, *Applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CEE con il d. lgs. 39/2010*, cit., p. 14; CNDCEC, *L'applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE*, disponibile sul sito <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Detail.asp?id=46d75f6c-d37b-4f94-84c7-7dc8ae2f2c8b>, p. 5; M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, *D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*, cit..

<sup>55</sup> La conclusione che la rilevanza giuridica dei principi fosse già esistente per la revisione delle società quotate si desume, ad avviso di chi scrive, anche dal tenore letterale dell'art. 43, 3° co., d. lgs. 39/2010 laddove il legislatore usa il verbo «continuare» per riferirsi all'utilizzo nella fase transitoria dei principi di revisione adottati secondo la procedura prevista dall'art. 162, 2° co., t.u.f. Ciò, inevitabilmente, implica che il legislatore riconosca a quei principi la stessa valenza giuridica oggi attribuita a quelli individuati all'interno dell'art. 11, 1° co. d. lgs. 39/2010.

e 12 del d. lgs. 39/2010, e non sono emanati nell'ambito della funzione di vigilanza della Consob sulle società di revisione ex art. 162 t.u.f..

Per tali principi, quindi, limitatamente alla loro adozione nella revisione di società non quotate, varrebbero ancora le considerazioni fatte dalla passata dottrina in materia di rilevanza giuridica<sup>56</sup>. Il problema, era stato in parte limitato all'analisi di quegli *standards* di lavoro (la maggioranza, per la verità) che non sono mai stati accolti dal legislatore e trasformati in disposizione di legge<sup>57</sup>. L'insufficienza del dettato normativo in materia di procedure di revisione rendeva, infatti, evidente la necessità di rifarsi, nello svolgimento della professione, a procedure esterne la normativa, la cui rilevanza andava necessariamente indagata anche in considerazione del fatto che il giudizio sul bilancio di esercizio o consolidato (frutto ultimo dell'intera procedura di revisione) era, ed è, destinato ad incidere su posizioni soggettive di terzi rispetto al rapporto tra società di revisione e società controllata.

La dottrina più risalente<sup>58</sup> fece rientrare tali *standards* nell'alveo degli «usi normativi» di cui all'art. 8 disp. prel. c.c.. Da tale articolo, infatti, si ricava che le consuetudini hanno modo di

---

<sup>56</sup> V. sul punto: E. BOTTIGLIERI, *Il controllo del bilancio*, cit., pp. 322-327; R. NOBILI, M. VITALI, *La riforma delle società per azioni. Commento alla legge 7 giugno 1974, n. 216 e decreti delegati*, Giuffrè, 1975, p. 620; S. FORTUNATO, *Le responsabilità professionali e legali nella funzione di revisore con particolare riguardo ai doveri del collegio sindacale*, in *Riv. dott. comm.*, 1990, p. 953; ID., *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 174 ss.; ID., sub art. 2409 ter, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004, p. 816; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 21; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 184; F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria del bilancio*, in *Riv. soc.*, 1979, p. 986; R. CALDARONE, G. TUCCI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione e certificazione del bilancio: prime pronunzie della giurisprudenza e tendenze evolutive*, in *Giur. comm.*, I, 1995, p. 303; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit., pp. 1204 ss.; L. QUAGLIOTTI, *Il diligente modus operandi nella verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*, in *Giur. comm.*, 2000, II, pp. 701 ss.; G. M. BUTA, *Responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, Giappichelli, 2005, pp. 59 ss.

<sup>57</sup> Gli unici principi di revisione che hanno goduto di questo privilegio, infatti, sono quello in materia di incompatibilità e indipendenza del revisore e quello relativo al contenuto della relazione di revisione, aspetti entrambi disciplinati dalla normativa primaria.

<sup>58</sup> E. BOTTIGLIERI, *Il controllo del bilancio*, cit., pp. 322-327; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, 1<sup>a</sup> ed., Giuffrè, 1998, p. 909. La qualificazione dei principi in termini di usi, cioè di norme giuridiche, ovvero di regole sociali, cioè di fatti giuridici, riveste una portata soprattutto processuale, in quanto riguarda l'applicabilità da parte del giudice, anche se non dedotti o non provati dalle parti, e la denunciabilità in Cassazione della loro violazione (così A. PIZZORUSO, *Fonti del diritto*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA, *Commentario del codice civile*, Zanichelli, 2011, pp. 643 ss.).

esplicarsi in due sensi: o nelle materie regolate dalla legge (e dai regolamenti) a condizione però che la legge stessa ne contenga un esplicito rinvio; ovvero nelle materie non regolate dalla legge ed in tal caso liberamente, senza che la loro validità sia sottoposta ad alcuna altra condizione che non sia quella della rilevabilità in concreto di tutti i requisiti propri della norma consuetudinaria<sup>59</sup>.

La seconda fattispecie era quella considerata di maggior rilievo nell'ambito della revisione legale, dal momento che era evidente, nella normativa, l'assenza di un rinvio ad alcuna consuetudine circa le modalità di svolgimento dell'attività di controllo. Il termine «materia» veniva, inoltre, inteso come «ogni istituto o rapporto per il quale la legge preveda una disciplina organica e tendenzialmente compiuta» con l'ulteriore e provvida specificazione che «se questa disciplina investe solo un aspetto dell'istituto o del rapporto (ad esempio, l'aspetto strutturale e non quello contenutistico, l'aspetto soggettivo e non quello oggettivo) per l'aspetto o gli aspetti privi di un'organica regolamentazione il rapporto potrà formare oggetto di disciplina da parte dell'uso»<sup>60</sup>. Alla luce di questi rilievi, quello delle modalità di svolgimento della revisione era apparso come un intero aspetto dell'istituto che sfuggiva alla disciplina legale la cui regolamentazione, allora, ben poteva essere colmata da «norme consuetudinarie».

Erano, quindi, ben evidenti le similitudini tra «usi normativi» e principi di revisione in quanto ad entrambi veniva assegnato il ruolo di colmare i vuoti della disciplina legale senza tuttavia formarsi in aperto contrasto con essa (nel qual caso se ne sarebbe dovuta di necessità disconoscere la rilevanza giuridica).

Le considerazioni qui esposte vennero, tuttavia, quasi subito contrastate da autorevole dottrina<sup>61</sup>, la quale, pur riconoscendo le comuni peculiarità dei due istituti, pose l'attenzione sulle loro palesi difformità.

---

<sup>59</sup> La bibliografia in materia di consuetudine è piuttosto vasta; si indicano qui di seguito solo alcune opere e scritti fondamentali, senza alcuna pretesta di completezza: A. PIZZORUSO, *Fonti del diritto*, cit., pp. 643 ss.; R. FRANCESCHELLI, voce *Consuetudine*, in *Nov. dig. it. Appendice*, Utet, 1980, pp. 498 ss.; J. GILISSEN, voce *Consuetudine*, in *Dig., IV ed. sez. civ.*, vol. II, Utet, 1988, pp. 493 e 517; A. PAVONE LA ROSA, voce *Consuetudine (usi normativi e usi negoziali)*, in *Enc. Dir.*, IX, Giuffrè, 1961, pp. 513 ss.; N. BOBBIO, voce *Consuetudine (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, IX, Giuffrè, 1961, pp. 426 ss..

<sup>60</sup> V. A. PAVONE LA ROSA, voce *Consuetudine (usi normativi e usi negoziali)*, cit., pp. 513 ss.; R. FRANCESCHELLI, voce *Consuetudine*, cit., pp. 498 ss.

<sup>61</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., pp. 163 ss.; F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci*, cit., pp. 968 ss.; G. ROSSI, *Revisione e diritto societario*, in *Banca toscana, studi e informazioni – quaderni*, n. 8, 1983, p. 21.

In primo luogo, secondo l'opinione di gran lunga prevalente<sup>62</sup>, gli usi hanno carattere dispositivo e tale loro particolarità mal si concilia con le funzioni, anche di natura pubblicistica, assegnate al processo di revisione e al suo risultato (il giudizio sul bilancio). La rilevanza della procedura di revisione richiede necessariamente che essa venga svolta secondo *standards* minimi al di sotto dei quali non si possa andare. Essi non sarebbero, quindi, derogabili, se non in senso migliorativo, attraverso la normale contrattazione fra controllante e controllato dal momento che non sarebbe ammissibile, ad esempio, convenire tra le parti che l'attività di revisione non debba essere oggetto di programmazione e possa basarsi su procedure di campionamento lasciate esclusivamente al caso; ciò consentirebbe di imporre contrattualmente al controllante lo svolgimento di una revisione superficiale, poco accurata e quindi, in definitiva, di non controllare, di non assolvere compiutamente al proprio compito.

In secondo luogo, principi e procedure di revisione elaborati nella prassi non potevano costituire norme consuetudinarie per il nostro ordinamento anche in ragione della loro differente genesi. Uno dei caratteri essenziali della consuetudine è quello di essere fondamentalmente un «fenomeno positivo» che poi si traduce in «fenomeno normativo» senza l'intermediazione di organi o di complessi normativi che non siano quelli diretti a disciplinare le fonti di produzione giuridica di un dato ordinamento. In altre parole l'uso è costituito da un c.d. elemento materiale o di fatto, consistente nella «ripetizione uniforme, generale e costante di un determinato comportamento», il quale, nel concorso delle condizioni di legittimazione del fatto quale mezzo di produzione normativa secondo i canoni di ciascun ordinamento giuridico, è suscettibile di imporsi di per sé come fattispecie normativa e quindi come fenomeno deontologico<sup>63</sup>.

Orbene, l'analisi della vicenda storica relativa all'individuazione e determinazione dei principi e procedure di revisione insegna che la loro codificazione non corrisponde affatto al modello di elaborazione e di rilevanza giuridica degli usi normativi. Essi, infatti, non nascono dalla sola registrazione della prassi, bensì dalla definizione *ex ante* delle procedure più opportune. I c.d. principi di revisione altro non sono che criteri deontologici per lo svolgimento dell'attività di revisione non meramente desunti dalla prassi, ma già vagliati da una fonte autorevole come i

---

<sup>62</sup> Su tutti, A. PAVONE LA ROSA, voce *Consuetudine (usi normativi e usi negoziali)*, cit., pp. 523 ss.

<sup>63</sup> Così: A. PIZZORUSO, *Fonti del diritto*, cit., pp. 643 ss.; R. FRANCESCHELLI, voce *Consuetudine*, cit., pp. 498 ss.; J. GILISSEN, voce *Consuetudine*, in *Dig., IV ed. sez. civ.*, vol. II, Utet, 1988, pp. 493 e 517; A. PAVONE LA ROSA, voce *Consuetudine (usi normativi e usi negoziali)*, cit., pp. 513 ss.; N. BOBBIO, voce *Consuetudine (teoria generale)*, cit., pp. 426 ss..

«più opportuni», i più adeguati, i più professionalmente corretti<sup>64</sup>. Appare così di tutta evidenza la profonda differenza fra i suddetti principi e le consuetudini in senso tecnico o usi normativi. Questi ultimi sono dei fatti, comportamenti reiterati costanti e generali, cui l'ordinamento giuridico riconosce, in determinate circostanze, valore normativo: fatti che si trasformano automaticamente in norme giuridiche. I primi, invece, anche se traggono dalla prassi la loro origine, costituiscono in realtà non dei fatti bensì «regole professionali di comportamento», non l'essere che di per sé si pone come dover essere, ma già un dover essere, un fenomeno deontologico, un «codice di condotta» la cui normativa non deriva semplicemente dalla reiterazione di un comportamento o di un fatto, bensì dalla valutazione operata da una fonte autorevole sino a quanto e nella misura in cui la coscienza sociale riconosce ad essa tale capacità valutativa<sup>65</sup>.

Pur non potendo rientrare nella categoria delle consuetudini, anche se di quel fenomeno condividono il carattere di precetto non scritto e perlopiù sussidiario del diritto<sup>66</sup>, ai principi di revisione veniva attribuita rilevanza giuridica per il tramite della clausola generale della diligenza professionale (art. 1176 c.c.) o dei criteri di correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'obbligazione (artt. 1175 e 1375 c.c.)<sup>67</sup>. Se è vero che l'ordinamento si limitava a fissare gli obiettivi da raggiungere attraverso la revisione non specificando come questi dovevano essere perseguiti (funzionalizzando così il comportamento del revisore al solo conseguimento del risultato), è anche vero che il legislatore predisponendo strumenti di integrazione del dettato normativo facendo ricorso a c.d. clausole generali: ciò avveniva, in particolare, attraverso il

---

<sup>64</sup> Per un'analisi storica della nascita dei principi di revisione in ambito internazionale: E. VIGANÒ, *Sintesi dell'esperienza in materia di «principi contabili» nei paesi di lingua inglese*, in *Riv. dott. comm.*, 1975, pp. 298 ss.; M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, 1<sup>a</sup> ed., cit. p. 909; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., pp. 105 ss.; M. L. MESIANO, *Evoluzione della revisione in Italia*, in R. DI PIETRA, *La revisione contabile in Italia e nella prospettiva internazionale*, Cedam, 2005, pp. 60 ss.; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., pp. 167 ss.; P. E. CASSANDRO, *Revisione aziendale e certificazione di bilanci: l'esperienza americana e i suoi insegnamenti*, in *Riv. dott. comm.*, 1980, p. 1081 ss.

<sup>65</sup> M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, 1<sup>a</sup> ed., cit., p. 909.

<sup>66</sup> C. E. BALOSSINI, *I «principi della correttezza professionale» nell'art. 2598, n. 3, cod. civ. come «regole del costume sociale»*, in C. E. BALOSSINI, *Il diritto delle consuetudini e degli usi*, Giuffrè, 1974, pp. 73 ss.

<sup>67</sup> F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria del bilancio*, cit., pp. 968 ss.; G. ROSSI, *Revisione e diritto societario*, cit., p. 21; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., pp. 168 ss.

rinvio all'art. 1176 c.c. operato dall'art. 2407 c.c. (e, indirettamente, dall'art. 164 t.u.f.) in materia di responsabilità del revisore. Veniva così richiamata la clausola generale della diligenza del buon padre di famiglia ovvero, per gli incarichi professionali, quella richiesta dalla natura dell'incarico, per individuare il cui contenuto è riconosciuto il rinvio a regole sociali e professionali di comportamento<sup>68</sup> che, nel nostro caso, altro non potevano essere che i principi di revisione elaborati dalla prassi<sup>69</sup>.

Nonostante la riconosciuta rilevanza giuridica, era tuttavia dominante in dottrina e giurisprudenza l'opinione che l'osservanza dei principi, pur indizio del corretto assolvimento dei compiti del revisore, non fosse sufficiente per esonerarlo da responsabilità, sia perché quei principi sono prefigurati in un modello astratto che va poi adeguato alla realtà, sia perché la raccolta che ne facciano gli organismi ufficiali non è esaustiva della realtà sociale in cui essi vengono elaborati e si affermano. Ove, infatti, risultava che la genericità di quanto proposto mal si atagliava allo specifico caso concreto sottoposto al giudizio del revisore, questi avrebbe

---

<sup>68</sup> G. ROSSI, *Revisione e diritto societario*, cit., p. 21. In via generale: M. GIORGIANNI, voce *Buon padre di famiglia*, in *Nov. dig. it.*, II, Utet, 1958, p. 598; C.E. BALOSSINI, *I «principi della correttezza professionale» nell'art. 2598, n. 3, cod. civ. come «regole del costume sociale»*, cit., pp. 73 ss..

<sup>69</sup> È, oramai, questa la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza. Si veda: S. FORTUNATO, *Le responsabilità professionali e legali nella funzione di revisore con particolare riguardo ai doveri del collegio sindacale*, cit., p. 953; ID., *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 174 ss.; ID., sub art. 2409 ter, cit., p. 816; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., pp. 100 ss.; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 21; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 184; F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilancio*, cit., p. 986; R. CALDARONE, G. TUCCI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione e certificazione del bilancio: prime pronunzie della giurisprudenza e tendenze evolutive*, cit., p. 303; M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit., pp. 1204 ss.; L. QUAGLIOTTI, *Il diligente modus operandi nella verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*, cit., pp. 701 ss.; G. M. BUTA, *Responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., pp. 59 ss.; M. MAGGIOLINO, sub art. 2409 sexies, in F. GHEZZI, *Collegio sindacale e controllo contabile*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, 2005, Egea, p. 573; M. ATELLI, *La revisione contabile obbligatoria come professione specialistica*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1996, II, p. 69; M. FRANCO, *La responsabilità della società di revisione*, in A. PREDIERI, *Controlli societari e governo dell'impresa*, Giappichelli, 1999, p. 161 ss.; G. ROSSI, *Revisione e diritto societario*, cit., p. 21; D. CASADEI, *La responsabilità della società di revisione*, Giuffrè, 2000, p. 17. In giurisprudenza: App. Milano, 7 luglio 1998, in *Giur. comm.*, II, 2000, p. 439 ss.; Trib. Torino, 18 settembre 1993, in *Giur. comm.*, 1994, II, p. 284 ss.; Trib. Milano, 21 ottobre 1999 in *Giur. it.*, 2000, p. 553 (il quale ha riconosciuto esplicitamente che «il grado di diligenza cui fare riferimento al fine di valutare la correttezza dell'attività della società di revisione va ricondotto in linea di massima ai principi di revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti»); Trib. Milano, 4 novembre 2008, in *Corr. giur.*, 2009, p. 531.

dovuto porre in essere procedure di controllo ulteriori o alternative<sup>70</sup>. Specularmente, il mancato rispetto dei principi di revisione non comportava automaticamente la responsabilità del revisore, costituendo una presunzione semplice suscettibile di essere superata dalla prova contraria fornita dal revisore stesso, il quale potrebbe aver ben agito nel discostarsi dalla regola generale qualora la ritenesse poco adeguata al caso concreto.

Quanto fin qui sostenuto troverebbe ancora attuazione limitatamente alle revisioni legali delle società non soggette alla vigilanza della Consob, qualora si accolga la tesi che ritiene immutato il quadro normativo di riferimento per tali società nella fase transitoria di attuazione delle disposizioni previste dagli artt. 11 e 12 del d. lgs. 39/2010.

La situazione sarà parzialmente differente a seguito dell'adozione degli ISA da parte della Commissione Europea o anche solamente dell'elaborazione dei principi di revisione da parte di associazioni o organismi professionali firmatari della convenzione prevista dall'art. 12 d.lgs. 39/2010.

A prescindere dallo strumento con cui la Commissione Europea deciderà di adottare i principi<sup>71</sup>, non appare dubbio che i richiami e rinvii ad essi ora contenuti nelle disposizioni del d. lgs.

---

<sup>70</sup> Anche in questo senso è ormai concorde la dottrina. Sia consentito il rinvio agli autori citati nella precedente nota. Similmente, nella giurisprudenza tedesca, si ritiene che i *Prüfungsgrundsätzen* e i *Prüfungshinweisen* emanati dall'*Institute der Wirtschaftsprüfer* non siano vincolanti ai fini dell'accertamento dell'inadempimento, e quindi della responsabilità, ma, semmai, rappresentino importanti, ma non conclusivi, *Entscheidungshilfe*: per un verso, si ritiene che essi chiariscano e riempiano di contenuto gli obblighi stabiliti dalla legge; per altro verso, sono considerati solo come *induktiven Beitrag\_sachkundiger\_Wirtschaftsprüfer\_zur Formulierung der in §317 HGB nicht ausformulierten GoA* (così: G. M. BUTA, *Responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit, p. 64, nota 122). V. in proposito: M. DOBLER, *Auditing corporate risk management. A critical analysis of a German particularity*, disponibile sul sito [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=540862](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=540862), 2003, p. 5. Anche negli ordinamenti di *common law* i principi promulgati vengono considerati *very strong evidence* dello *standard* di diligenza da impiegare e, salvo giustificazioni, una divergenza dagli stessi viene valutata alla stregua di un inadempimento. Si deve comunque osservare che anche nella *common law*, che pure presenta una maggiore elasticità nella gerarchia delle fonti rispetto alla *civil law*, la loro scrupolosa osservanza non è sufficiente per sottrarsi a responsabilità. V. R. JACKSON, J. POWELL, *On professional negligence*, Sweet & Maxwell, London, 1997, p. 868; A.M. DUGDALE, K.M. STANTON, *Professional negligence*, Butterworths, London-Edinburgh-Dublin, 1998, p. 346.

<sup>71</sup> Come esplicitamente affermato nel Libro Verde: COMMISSIONE UE, *La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi*, in *Riv. Soc.*, 2010, pp. 1371 ss. la Commissione non ha ancora stabilito se recepire gli ISA mediante regolamento comunitario o, in alternativa, se limitarsi a favorire la loro adozione mediante strumenti giuridici non vincolanti (in ragione del fatto che questi sono già diffusamente utilizzati in ambito europeo – v., anche, ESCP EUROPE, *Final report, Study on the effects of the implementation of the acquis on statutory audits of*

39/2010 faranno loro assumere direttamente giuridica rilevanza<sup>72</sup>, sicchè dalla loro inosservanza, da ritenersi pertanto illecita, conseguiranno sanzioni quali la revocabilità dell'incarico per giusta causa<sup>73</sup> e, là dove vi sia produzione di un danno, l'eventuale responsabilità del revisore. L'inosservanza dei principi rappresenterà, infatti, violazione diretta del contenuto specifico dell'obbligazione legale cui è oggi tenuto il revisore e non, invece, come sostenuto prima del d.lgs. 39/2010 e appena argomentato, parametro di riferimento strumentale alla verifica della diligenza professionale usata nella sua condotta. In altri termini, il revisore non potrà più, fuori dei limiti di deroga che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 11, 2° co., d. lgs. 39/2010, provare di aver agito lecitamente, così liberandosi da responsabilità, sostenendo le ragioni che, nel caso specifico, l'abbiano indotto a non applicare i principi di revisione giacchè detti principi, in

---

*annual and consolidated accounts including the consequences on the audit market*, pp. 53 e 54, disponibile sul sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/auditing/reform/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm)), quali una raccomandazione o un codice di condotta. Tale alternativa è stata sottoposta al giudizio dei soggetti interessati nell'ambito della consultazione avviata dalla Commissione con la pubblicazione, nell'ottobre del 2010 del Libro Verde in materia di revisione legale. La maggior parte delle risposte alla consultazione sul punto rilevano una preferenza per strumenti giuridici non vincolanti. V. EUROPEAN COMMISSION, *summary of responses green paper audit policy: lessons from the crisis*, sul sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/docs/2010/audit/summary\\_responses\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/summary_responses_en.pdf), p. 12. Le due alternative prefigurate non sono evidentemente equivalenti sul piano giuridico. Ove la Commissione (ricorrendo alla soluzione già prescelta per il recepimento dei principi IAS/IFRS) recepisce gli ISA mediante regolamento comunitario, si assisterebbe ad un processo di «legificazione» a seguito del quale questi assumerebbero forza di legge direttamente applicabile all'interno degli Stati Membri. Diversamente, qualora la Commissione facesse uso di strumenti giuridici non vincolanti, gli ISA conserverebbero la loro natura privatistica, fermo restando l'obbligo della loro applicazione. Non è mancato chi ha fatto notare che l'utilizzo del «regolamento comunitario» come strumento di adozione potrebbe comportare qualche problema in merito all'applicazione dell'art. 26, par. 3 della dir. 2006/43/CE, recepito nel nostro ordinamento all'interno dell'art. 11, 2° co., del d.lgs. 39/2010. Secondo il dettato comunitario, infatti, gli Stati membri possono imporre procedure di revisione supplementari rispetto a quelle previste dagli ISA o, in casi eccezionali, disapplicarne alcuni a condizione che l'esercizio di tale facoltà sia imposto da disposizioni legislative nazionali relative alla portata della revisione legale. Tale facoltà sarebbe di difficile applicazione qualora gli ISA fossero recepiti mediante regolamento comunitario in quanto la loro disapplicazione ad opera degli Stati membri potrebbe risultare incompatibile con la gerarchia delle fonti normative in accordo alla quale è precluso ai legislatori nazionali introdurre disposizioni che limitino l'applicazione di un regolamento comunitario. Sul punto v. ASSONIME *Circolare n. 16/2010*, cit., p. 922.

<sup>72</sup> L'esplicito richiamo legislativo non muta quanto già esposto nel testo circa le congenite disparità tra principi elaborati dalla prassi e «usi normativi» non consentendo quindi l'applicazione dell'art. 8 disp. prel. c.c..

<sup>73</sup> ASSONIME, *Circolare n. 16/2010*, cit., p. 910.

quanto espressamente richiamati dal d. lgs. 39/2010, non potranno essere più concepiti alla stregua di sole norme tecniche di integrazione e interpretazione della legge<sup>74</sup>.

Ciò detto, ad una prima valutazione del dettato normativo sembra vada comunque condiviso il rilievo secondo cui l'applicazione degli ISA adottati dalla Commissione Europea non determinerà una presunzione assoluta di diligenza e la conseguente automatica esclusione della responsabilità del revisore, in quanto «attenersi alle indicazioni contenute nei principi di revisione consente ai revisori di ridurre il rischio di essere ritenuti responsabili del loro operato, ma non lo annulla: la negligenza può infatti dipendere dal modo in cui si è adempiuto complessivamente all'incarico»<sup>75</sup>.

Appare quindi di notevole interesse indagare ora il procedimento di revisione alla luce della nuova rilevanza attribuita agli *standards* internazionali. E' evidente che la loro espressa giuridicizzazione peserà non solo sui profili legati alla responsabilità del revisore ma anche sull'intero processo di verifica contabile e di bilancio. Sarà, in particolare, rilevato come la loro lettura, necessariamente accompagnata da quella del disposto normativo, consentirà di colmare alcuni dubbi interpretativi mossi dalla passata dottrina nell'analisi dei poteri e delle competenze attribuite agli *statutory auditors* ma, allo stesso tempo, non mancherà di sollevarne di nuovi laddove le due discipline si pongono in contrasto l'una con l'altra.

---

<sup>74</sup> Anche qualora lo ritenga opportuno, quindi, al revisore non sarà più concesso discostarsi dai principi di revisione. ASSONIME, *Circolare n. 16/2010*, cit., p. 922; G. STRAMPELLI, sub *art. 11*, in N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2011, p. 144; G. BALP, sub *art. 12*, in N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2011, p. 150; M. PAIARDINI, *Nota a trib. Milano, 25 luglio 2008*, in *Banca, borsa, tit. credito*, 2011, p. 109 ss.. Sul punto occorre tuttavia sottolineare che il principio di revisione ISA 200, par. A55, espressamente stabilisce che essi «non prevalgono sulle leggi e sui regolamenti che disciplinano la revisione contabile del bilancio. Nel caso in cui tali leggi o regolamenti divergano dai principi di revisione, una revisione contabile svolta in conformità soltanto alle leggi o ai regolamenti non risulterà automaticamente conforme ai principi di revisione».

<sup>75</sup> ASSONIME, *Circolare n. 16/2010*, cit., p. 922. In senso parzialmente contrario, era stato affermato in passato (con riferimento alla disciplina dettata dal d.p.r. 136/1975) che, qualora il legislatore avesse effettuato un rinvio espresso a determinati principi di revisione (come ora avviene), «non sarebbe stato impossibile sostenere che il rispetto pedissequo di tali *standards* avrebbe escluso un inadempimento del revisore (...) beninteso qualora questi non recassero a loro volta una norma aperta, di ordine generale, che rinviasse alla diligenza del caso concreto». Così, M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 107.

### **1.3. L'importanza dei principi contabili nella fase valutativa del bilancio.**

Analogamente a quanto si è fatto per i principi di revisione, occorre ora stabilire quale sia la natura e il valore giuridico<sup>76</sup> dei principi contabili<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> Sulla natura giuridica dei principi contabili, cfr. in vario senso: B. LIBONATI, *La revisione volontaria: effetti*, cit., p. 642; G. TOMASIN, *I principi contabili in Italia*, in *Riv. dott. comm.*, 1982, p. 1 ss.; G.E. COLOMBO, *Bilancio di esercizio, disciplina legale e principi contabili*, in *Atti del Convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno*, Giuffrè, 1984, p. 17; G.E. COLOMBO e G. OLIVIERI, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE, *Trattato delle società per azioni*, Utet, 7, 1994, p. 207; S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e governance nel modello europeo)*, cit., pp. 5 ss.; ID., *La certificazione del bilancio. Profili giuridici.*, cit., p. 188 ss.; ID., *Bilancio e contabilità di impresa in Europa*, Cacucci, 1993, 180 ss.; ID., *I principi contabili nell'ordinamento italiano*, in *Contabilità, finanza e controllo*, 2001, p. 555 ss.; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., pp. 96 ss.; ID., *La nuova disciplina dei bilanci*, cit., p. 88; G. VERNA, *I principi contabili: norme tecniche d'integrazione e d'interpretazione della legge*, in *Giur. Comm.*, 2000, I, p. 147 ss.; P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., p. 14; G. RACUGNO, *L'ordinamento contabile delle imprese*, in V. BUONOCORE, *Trattato di diritto commerciale*, V, Giappichelli, 2002, pp. 5 ss.; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit., 148 ss.; M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, Giuffrè, 2006, p. 208 ss.; M. MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, cit., p. 420; G. SCOGNAMIGLIO, *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Giuffrè, 2007, p. 30 ss.; E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, cit., p. 20 ss.; M. GIGANTI, *La certificazione del bilancio e i principi contabili statuiti: funzioni e limiti*, in *Riv. dott. comm.*, 1989, pp. 646 ss..

<sup>77</sup> Per una esaustiva analisi del concetto di «principio contabile» si veda: S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e governance nel modello europeo)*, cit., pp. 5 ss.. L'Autore, in particolare, individua tre profili che possono rientrare in tale concetto: i principi contabili possono identificarsi, innanzitutto, nelle «regole dell'arte» (ovviamente ragionieristica e/o aziendalistica) che esistono allo stato diffuso e non formalizzato; possono individuarsi altresì in raccolte scritte, di iniziativa privata e senza alcun riconoscimento ufficiale da parte dell'ordinamento statale, costituendo peraltro e spesso un utile sforzo di formalizzazione e standardizzazione delle regole dell'arte; possono individuarsi, infine, in raccolte scritte di *standards* ad opera di specifiche organizzazioni (pubbliche o private) che l'ordinamento riconosce come espressamente deputate a svolgere una tale attività di regolamentazione. Per quanto riguarda gli ultimi due profili, il fenomeno è conosciuto non solo nel nostro ordinamento. Raccolte scritte di principi contabili, infatti, esistono anche in altri ordinamenti ad opera di organismi professionali privati ovvero ad opera di organismi pubblici. Quanto ai primi, si pensi alla tecnica utilizzata nel mondo anglosassone che dà prevalenza all'approccio professionale nella disciplina della materia e ove si parla di principi contabili generalmente accettati (*GAAP*), identificati perlopiù in quelle raccolte che abbiano conseguito un sostanziale autorevole sostegno, come – in concreto e quanto agli USA – i *FAS – Financial Accounting standards* approvati dal *Fasb*, che è lo *standard setter* della professione contabile americana cui rinvia la *SEC*. Quanto ai secondi si pensi ai modelli di regolamentazione adottati dalla Francia e dalla Spagna i cui *standard setters* sono organismi di diritto pubblico dotati di vero e proprio potere regolamentare nella

Come noto, la loro importanza, sul piano dello svolgimento della revisione contabile, era stata fin da subito sottolineata dal legislatore all'interno dell'art. 4 del d.p.r. 136/1975 laddove si affermava che la società di revisione era tenuta a certificare, tra l'altro, che i fatti di gestione fossero esattamente rilevati nella contabilità secondo «corretti principi contabili»<sup>78</sup>. Tale esplicito rinvio fu poi abrogato con l'emanazione del d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127, art. 23, in attuazione delle Direttive 78/660/CEE (c.d. IV Direttiva CEE concernente i conti di esercizio di taluni tipi di società) e 83/349/CEE (c.d. VIII concernente i conti consolidati). L'eliminazione, tuttavia, a detta della stessa relazione ministeriale al decreto, non era finalizzata a sottrarre valenza giuridica agli *standards* contabili. Attraverso tale provvedimento, infatti, il legislatore recepì, tra l'altro, all'interno dell'art. 2423 *bis* c.c. i principi di redazione del bilancio e riformulò l'art. 2425 (trasportandone parte del contenuto nell'art. 2426) c.c. contenente i criteri di valutazione da

---

elaborazione dei piani contabili di settore e dunque nel processo di standardizzazione dei principi contabili. La portata giuridica di tali *standards* nei singoli ordinamenti nazionali è comunque molto disomogenea. La natura pubblicistica dello *standard setters* prelude perlopiù all'attribuzione al medesimo organismo di un ufficiale potere regolamentare nella materia, subordinato certo alla fonte legislativa primaria ma dotato comunque di autorità normativa che si impone ad eventuali e contrastanti «regole dell'arte» autorevolmente sostenute dalla tecnica. La natura privatistica dell'organismo, a sua volta, non implica necessariamente irrilevanza giuridica dei principi contabili così raccolti e standardizzati. Si pensi, solamente a titolo esemplificativo, a quanto è accaduto per gli IAS/IFRS nell'ambito dell'Unione Europea e degli stati membri: il riconoscimento che essi conseguono attraverso il processo di omologazione comunitaria ne determina l'automatica efficacia giuridica nei singoli ordinamenti nazionali limitatamente a determinati soggetti e a determinati documenti contabili (bilanci consolidati di società quotate, nell'ottica Europea), con l'obbligo allora di disapplicare eventuali norme legislative che pur continueranno ad applicarsi ad altri soggetti e/o ad altri documenti contabili (ad esempio società non quotate e bilancio di esercizio). In linea generale, comunque, ove non sia rintracciabile nell'ordinamento un rinvio, diretto o indiretto, a principi contabili standardizzati da un determinato organismo (professionale), il principio formulato e raccolto da tali organismi non può avere alcuna autonoma rilevanza giuridica, perché di esso occorrerà in concreto verificare non solo la compatibilità con le norme legali e con le finalità legislativamente assegnate al bilancio, ma anche la conformità ai precetti tecnici della scienza ragionieristica e aziendale, insomma alle regole diffuse dell'arte.

<sup>78</sup> Un ulteriore rinvio ai principi contabili era poi espressamente contenuto nella Comunicazione Consob n. 83/03583 (modificata e integrata dalla comunicazione n. 87/2794) emessa in attuazione del disposto normativo dell'art. 10 del d.p.r. 136/1975 il quale, come già rilevato, attribuiva all'autorità il potere di raccomandare l'adozione di principi e criteri per il controllo contabile delle società e per la verifica dei bilanci. La Consob, fin da subito, raccomandò non solo l'adozione di principi di revisione ma anche quella di principi contabili generando nella prassi operativa delle società di revisione la convinzione che tali ultimi principi costituivano il principale parametro di giudizio e che le norme di legge, pur espressamente richiamate dall'art. 4 del d.p.r. 136/1975, erano enunciati lontani e astratti da considerare esclusivamente attraverso il filtro di quei principi. Così P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., p. 14.

adottare nella quantificazione delle voci di stato patrimoniale, recependo concetti, fino ad allora, specificati nei soli principi contabili. Avendo meglio definito il quadro normativo in materia, con apparente intento coordinatore, venne quindi soppresso l'esplicito riferimento ai «corretti principi contabili»<sup>79</sup> solo in quanto esso era già implicitamente contenuto nel criterio dell'«esattezza» (oggi «correttezza»<sup>80</sup>) della rilevazione dei fatti di gestione che il revisore era chiamato a verificare<sup>81</sup>. Si sarebbe quindi passati da un *esplicito* ad un *implicito* rinvio ai documenti elaborati dalla prassi contabile.

Senza che fosse necessario un richiamo normativo, i principi contabili assumevano, e assumono, portante rilevanza anche nell'ulteriore fase valutativa richiesta ai controllori contabili, ovvero nell'espressione dell'*opinion* sul bilancio di esercizio. Essi, per il fatto stesso di svolgere una funzione fondamentale nella redazione di tale documento, non possono non essere tenuti in adeguata considerazione da parte dei soggetti deputati ad esprimere un giudizio su di esso e sulla sua capacità di rispettare i dettati normativi posti alla base della sua elaborazione.

---

<sup>79</sup> Allo stesso modo, la Consob, con comunicazione 1 marzo 1994 n. 94001604 relativa al nuovo modello di certificazione del bilancio, sostituì tale riferimento richiedendo, al suo posto, che la società di revisione attestasse la conformità del bilancio alle «norme» che lo disciplinano. Tuttavia, la stessa autorità regolamentare non mancò di sottolineare che «la nuova disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato che deriva, come noto, dal processo di recepimento nell'ordinamento giuridico interno delle norme contabili emanate dalla Comunità Economica Europea, presuppone in via naturale un sub-sistema di regole tecniche (principi contabili) che interpretano e integrano le norme di legge al fine di fornire con chiarezza la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale nonché del risultato economico dell'impresa. Ciò premesso la commissione, onde consentire un ordinato e omogeneo svolgimento dell'attività di revisione, intende proseguire lungo la linea tracciata dalla Delibera 1079 dell'8 aprile 1982 e indica, quale punto di riferimento, i principi contabili fin qui emanati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, dei quali si potrà tenere conto nei limiti in cui risultino compatibili con le norme vigenti. Il riscontro dell'inosservanza da parte degli amministratori dei principi contabili di riferimento rappresenterà un segnale molto importante per il revisore che sarà tuttavia seguito da ulteriori accertamenti e verifiche ai fini dell'espressione del giudizio professionale che va ricondotto, in ultima analisi, al rispetto della disciplina di legge in materia» (Comunicazione Consob n. 99088450 del 1 dicembre 1999).

<sup>80</sup> Il concetto venne così sostituito con l'entrata in vigore del t.u.f. e tutt'oggi permane nel dettato dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010 il quale impone al revisore di verificare la «corretta» rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

<sup>81</sup> In senso analogo in dottrina: P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1807 ss.; M. SPIOTTA, sub *art. 2409 ter*, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004 p. 1020; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit., p. 160; P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., p. 14; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 98.

Appare evidente come le due attività testè citate si rifacciano necessariamente a concetti giuridici contenuti nella normativa primaria ma da essa non adeguatamente specificati<sup>82</sup>. Siamo, così, di fronte allo stesso problema sopra analizzato in riferimento alla rilevanza giuridica dei principi di revisione: anche in questo caso nel dettato legislativo in materia di scritture contabili in generale, e del bilancio in particolare, si fa largo uso di nozioni generiche il cui contenuto deve essere adeguatamente completato attraverso il rinvio a regole esterne alla normativa<sup>83</sup>.

Ci riferiamo, in particolare, a quanto disposto dall'art. 2219 c.c., laddove si afferma che tutte le scritture contabili (compreso quindi il bilancio, che indubbiamente vi rientra<sup>84</sup>) devono essere tenute «secondo le norme di un'ordinata contabilità». A quest'espressione la dottrina più attenta non attribuisce solo il tradizionale significato di precisazione delle c.d. «formalità intrinseche» di tenuta dei libri contabili e dei conti (criteri ovvi ed in alcuni casi banali, quali quelli del divieto di abrasioni, cancellature, ecc...) bensì il significato, ben più profondo e pregante, di rinvio a corretti e razionali precetti tecnico-contabili in materia di rilevazione dei fatti amministrativi, di collegamento fra le scritture contabili e di esposizione e valutazione degli elementi

---

<sup>82</sup> Secondo vari autori (G. VERNA, *I principi contabili: norme tecniche d'integrazione e d'interpretazione della legge*, cit., pp. 151 ss.; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 196; P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., p. 11) pur essendo il nostro un ordinamento c.d. «a normativa obbligatoria» (dove è la legge a disciplinare in maniera pressoché organica la forma espositiva del bilancio e la valutazione degli elementi patrimoniali attraverso principi giuridici normalmente inderogabili), i principi contabili hanno una loro ragione d'essere stante la genericità delle norme di legge. Esse lasciano spesso scoperte aree di intervento più o meno ampie che è arduo pensare di poter riempire con le interpretazioni (non di rado varie e contrastanti) fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Bisogna inoltre ricordare che in quei Paesi dove la legge non si occupa di predisporre direttamente regole di redazione del bilancio, i principi contabili assumono sostanzialmente natura di norme giuridiche obbligatorie, la cui inosservanza è fonte di responsabilità sia per i compilatori del bilancio sia per i revisori contabili che lo controllano (M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit., p. 145; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 420).

<sup>83</sup> Anche i principi contabili, come già argomentato per i principi di revisione, non possono essere ricondotti alla fattispecie giuridica delle «consuetudini», in senso proprio, istituto che presuppone da un canto l'elemento ideale dell'*opinio iuris* e d'altro canto l'elemento materiale del *fatto reiterato*. La vincolatività del principio contabile non discende dalla reiterazione del comportamento ma dalla sua «correttezza» secondo i canoni della scienza di riferimento; il principio contabile nasce già come «dover essere», come un dato deontologico che si impone non per la reiterazione ma per l'autorevolezza della fonte di riferimento. Così S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e governance nel modello europeo)*, cit., pp. 5 ss..

<sup>84</sup> Così P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., p. 14; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit., p. 148; G. TOMASIN, *I principi contabili in Italia*, cit., p. 3.

patrimoniali<sup>85</sup>. In tal senso si è sottolineato che: «contabilità ordinata è quella che ha ordine, che risulta cioè dal collocamento di ogni suo elemento descrittivo e di ciascun suo dato contabile al suo posto, secondo una predisposta successione di tali elementi e dati, e secondo una conseguente classificazione di essi in opportuni aggregati omogenei. Ordinata è quindi la contabilità che deriva da un ordinamento prestabilito e da un'organizzazione amministrativa»<sup>86</sup>. Muovendo da questo concetto di contabilità, è evidente come l'ordine attenga anche ai profili contenutistici delle scritture, non esaurendosi alla mera bella e nitida forma esteriore. La contabilità cui fa generico richiamo l'art. 2219 c.c. è, dunque, quella che procede a regola d'arte<sup>87</sup>, ossia conformemente a norme tecniche che consentono di rilevare in modo chiaro e intelligibile gli atti di impresa sia sul piano qualitativo-descrittivo, sia su quello quantitativo<sup>88</sup>.

Gli stessi principi fondamentali di redazione del bilancio individuati dall'art. 2423 c.c. (chiarezza e veridicità, e quindi la sua correttezza) possono essere conseguiti in quanto, oltre alle disposizioni di legge, vengano utilizzati fonti idonee a svelare il significato di concetti giuridici indeterminati dalla disciplina codicistica. Basti pensare al significato da attribuire a molti dei principi elencati all'interno dell'art. 2423 *bis* c.c. (su tutti: la valutazione secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato; la competenza) o ai concetti di «stato patrimoniale» e «conto economico» della società, che la legge, nell'art. 2423 c.c., non precisa e che non possono che essere tratti dai principi contabili; al significato delle espressioni

---

<sup>85</sup> V. PANUCCIO, *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, Jovene, 1964, pp. 81 ss.. Vedi anche P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., p. 14; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit., p. 148; G. TOMASIN, *I principi contabili in Italia*, cit., p. 3.

<sup>86</sup> V. PANUCCIO, *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, cit., pp. 81 ss.. Riteneva, invece, che il richiamo operato dall'art. 2219 non dovesse intendersi riferito anche al bilancio di esercizio per quanto attiene ai criteri di formazione, di valutazione e di rappresentazione: G. E. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio. Strutture e valutazioni*, Utet, 1987, p. 145; ID., *Reddito di esercizio, principi contabili e norme giuridiche*, in *La determinazione del reddito delle imprese del nostro tempo alla luce del pensiero di Gino Zappa*, Cedam, 1982, p. 198 ss.

<sup>87</sup> S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e governance nel modello europeo)*, cit., pp. 5 ss.

<sup>88</sup> Si richiamano all'art. 2219 c.c. per fondare la validità giuridica dei principi contabili anche: M. MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, cit., p. 420; E. BOCCHINI, *Il bilancio delle imprese*, Liguori, 1979, p.122; B. LIBONATI, *La revisione volontaria: effetti*, cit., p. 642; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 189; ID., *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e governance nel modello europeo)*, cit., pp. 5 ss.; P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., p. 10.

ragionieristiche usate dal legislatore negli artt. 2424, 2424 *bis*, 2425, 2425 *bis* e 2426 c.c. (ad es: i costi di impianto e di ampliamento; i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità; l'avviamento; imposte anticipate e differite; proventi e oneri straordinari; il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; i costi accessori da computare al costo di acquisto delle immobilizzazioni; il metodo della «media ponderata» o del «primo entrato, primo uscito» o del «ultimo entrato, ultimo uscito» nella valutazione delle rimanenze; i corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza – citati nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione); alla rilevazione e rappresentazione in bilancio delle partite contabili in presenza di particolari operazioni, quali trasformazioni, fusioni, scissioni o affitti e cessioni di rami d'azienda.

Al fine di poter riconoscere una qualche rilevanza giuridica ai principi contabili non è trascurabile, inoltre, la considerazione che, per non perdere qualsiasi valenza pratica e pubblicistica, tutti i concetti qui sopra richiamati debbano trovare specificazione in un corpo di regole che venga il più largamente condiviso e/o riconosciuto *a priori* come quello di riferimento, in grado, cioè, di rendere oggettivi criteri altrimenti generici. In caso contrario, non solo nella redazione del bilancio ogni soggetto potrebbe rifarsi, ad esempio, al proprio concetto di «correttezza» e «chiarezza», ma anche nella fase di controllo non si sarebbe in grado di individuare il «modello ideale» (i.e. corretto) di scritture contabili cui il revisore deve confrontare le scritture in concreto esaminate. In tale situazione, dunque, si porrebbe in dubbio la stessa verificabilità e attendibilità dell'oggetto controllato e, probabilmente, la possibilità di configurare una vera e propria funzione di controllo. Infatti, mentre da un lato sarebbe impossibile il confronto tra modello ideale e modello concreto, d'altro lato, il revisore si troverebbe a non avere nell'esecuzione di tale confronto alcun termine di riferimento, finendo per esercitare un eccessivo potere discrezionale. In altre parole, l'esistenza di norme di legge e di regole dell'arte sulla redazione dei documenti contabili rende le valutazioni del revisore tendenzialmente oggettive e verificabili<sup>89</sup>.

Per quanto qui interessa, occorre anche rilevare come gli stessi principi di revisione internazionali<sup>90</sup> impongano al soggetto incaricato del controllo contabile di valutare, prima dell'assunzione dell'incarico, l'accettabilità del quadro normativo di riferimento sull'informazione finanziaria e sulla predisposizione del bilancio di esercizio. L'ISA 210 stabilisce espressamente che, in questa fase, i principi stabiliti dagli organismi autorizzati o

---

<sup>89</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 177.

<sup>90</sup> In particolare il principio ISA 210.

riconosciuti, in un determinato ordinamento giuridico, per l'emanazione di *standards* contabili debbano essere considerati dal revisore, a determinate condizioni<sup>91</sup>, accettabili divenendo così punto di riferimento, unitamente all'eventuale quadro normativo in materia, nell'espletamento dei controlli di conformità del bilancio alla legge. Stante l'esplicita rilevanza giuridica oggi riconosciuta ai principi di revisione dalla formulazione dell'art. 11 d. lgs. 39/2010, e stante l'esplicito richiamo da questi adoperato ai principi contabili, quali necessario confronto nelle verifiche di bilancio, non sarebbe, ad avviso di chi scrive, esagerato affermare che, in una qualche maniera, si sia tornati alla situazione prevista, seppure con maggior incisività, dall'abrogato d.p.r. 136/1975 il quale, come sopra esplicitato, richiedeva al revisore di certificare che i fatti di gestione fossero esattamente rilevati nella contabilità secondo «corretti principi contabili».

La necessità di ricorrere ai principi esterni alla legge nella predisposizione delle scritture contabili, ed in particolare del bilancio, sarebbe, infine, rinvenibile (e ancora giuridicamente avvallata) nel dettato normativo dell'art. 2423, 4° co. c.c., il quale impone agli amministratori, nella redazione del bilancio, di derogare alle disposizioni civilistiche qualora la loro applicazione sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio. In tale fattispecie gli amministratori dovranno necessariamente rifarsi a principi per definizione diversi da quelli di legge ai quali viene così riconosciuta rilevanza giuridica<sup>92</sup>.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la dottrina è ormai unanime nell'attribuire ai principi contabili, per il tramite delle clausole generali contenute negli artt. 2419 e 2423 c.c., una funzione integrativa, interpretativa e (nell'ipotesi da ultimo citata) sostitutiva rispetto alla disciplina legale in materia di contabilità<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> Che lo *standard setter* sia, appunto, autorizzato e riconosciuto tale nell'ordinamento e che tale organismo, nella definizione dei principi, segua un processo definito e trasparente che comprenda una discussione e una considerazione delle opinioni di una vasta gamma di soggetti detentori di interessi (ISA 210, par. A8).

<sup>92</sup> P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., p. 11; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit., 150.

<sup>93</sup> B. LIBONATI, *La revisione volontaria: effetti*, cit., p. 642; G. TOMASIN, *I principi contabili in Italia*, cit., p. 1 ss.; G.E. COLOMBO, *Bilancio di esercizio, disciplina legale e principi contabili*, cit., p. 17; G.E. COLOMBO e G. OLIVIERI, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, cit., p. 207; S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e governance nel modello europeo)*, cit., pp. 5 ss.; ID., *La certificazione del bilancio. Profili giuridici*. Jovene, 1985, p. 188 ss.; ID., *Bilancio e contabilità di impresa in*

Resta ora da chiarire in quale posizione gerarchica debbano inserirsi tali principi rispetto al sistema normativo delineato dal legislatore all'interno del codice civile. Occorre, infatti, ricordare che lo stesso legislatore sembra avere individuato un preciso rapporto gerarchico tra le disposizioni che disciplinano il bilancio di esercizio e tale da risultare essenziale per una corretta interpretazione delle stesse<sup>94</sup>. Si è osservato, a proposito delle citate disposizioni, che «trattasi di un sistema piramidale, al cui vertice sono tre principi generali fondamentali, il principio della chiarezza, il principio della verità e il principio della correttezza, contenuti nell'art. 2423 c.c.. Alla base della piramide sono dieci norme specifiche di dettaglio, contenute negli artt. 2423 *ter*, 2424, 2424 *bis*, 2425, 2425 *bis*, 2426, 2427, 2428, 2429, 2435 *bis*. In una posizione intermedia tra le norme che prevedono tre clausole generali e le norme che prevedono le dieci disposizioni specifiche di dettaglio, sono le norme che prevedono sei principi elastici di redazione del bilancio (art. 2426 *bis*)»<sup>95</sup>. Come visto in precedenza, gli *standards* contabili potranno esplicitare le loro funzioni su tutti e tre i livelli citati, con la sola rilevante precisazione che essi non potranno porsi in contrasto con i principi sanciti dalla normativa<sup>96</sup>.

---

*Europa*, Cacucci, 1993, 180 ss.; ID., *I principi contabili nell'ordinamento italiano*, cit., p. 555 ss.; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., pp. 96 ss.; ID., *La nuova disciplina dei bilanci*, cit., p. 88; G. VERNA, *I principi contabili: norme tecniche d'integrazione e d'interpretazione della legge*, cit., p. 147 ss.; P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., p. 14; G. RACUGNO, *L'ordinamento contabile delle imprese*, cit., pp. 5 ss.; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit., 148 ss.; M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, cit., p. 208 ss.; M. MAGGIOLINO, sub art. 2409 *ter*, cit., p. 420; G. SCOGNAMIGLIO, *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, cit., p. 30 ss.; E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, cit., p. 20 ss.; M. GIGANTI, *La certificazione del bilancio e i principi contabili statuiti: funzioni e limiti*, cit., pp. 646 ss.

<sup>94</sup> G.E. COLOMBO e G. OLIVIERI, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, cit., p. 57 e ss.; S. FORTUNATO, *Bilancio e contabilità di impresa in Europa*, cit., p. 185.

<sup>95</sup> E. BOCCHINI, *Manuale di diritto della contabilità delle imprese*, II ed., 1995, p. 165.

<sup>96</sup> Afferma P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., p. 14 che nel processo interpretativo e integrativo delle disposizioni di bilancio mediante l'applicazione dei principi contabili l'interprete dovrà sempre tenere presente le seguenti direttive: il principio di supremazia della disciplina legislativa rispetto ai principi contabili, in forza del quale, normalmente, in caso di contrasto la norma di diritto prevale sempre sull'opposto principio contabile; il principio di compatibilità, in forza del quale, in caso di mancanza di una norma legislativa, i principi contabili possono trovare applicazione solo se compatibili con le altre norme e principi di diritto contabile; il principio di eccezionalità, per il quale viene meno l'applicazione delle disposizioni di legge solo nei casi eccezionali in cui essa è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. Nello stesso senso: G.E. COLOMBO e G. OLIVIERI, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, cit., p. 201 ss.; M. BUSSOLETTI, *Le società di*

Appare pertanto condivisibile la conclusione secondo cui il complesso rapporto tra principi contabili e norme di legge talvolta è un rapporto di identità, perché la disposizione legislativa ha finito per recepire il principio contabile elaborato dalla tecnica; talaltra è un rapporto circolare, in cui enunciato normativo e definizione tecnica si chiariscono vicendevolmente così restando nell'ambito dell'interpretazione della legge, ma spesso, ancora, è un rapporto di integrazione, poiché, pur nei limiti segnati dalle disposizioni legali e di compatibilità soprattutto con la funzione del bilancio di esercizio, l'intero principio contabile applicabile è ricavato dalla elaborazione della tecnica<sup>97</sup>.

Quanto fino a qui argomentato trova sicuramente applicazione per i principi contabili nazionali emessi dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), riconosciuto come *standard setter* di riferimento in Italia<sup>98</sup>. Un breve cenno deve essere, tuttavia, fatto alla differente disciplina prevista per i principi contabili internazionali (*International accounting standards – IAS*, emessi dallo *International Accounting Standards Board - IASB*) i quali, se omologati e adottati dalla Commissione Europea, trovano oggi diretta applicazione nel nostro ordinamento a seguito dell'emanazione del Regolamento Comunitario n. 1606/2002<sup>99</sup>. Tale regolamento, come noto, ha

---

*revisione*, cit., p. 101; G. TOMASIN, *I principi contabili in Italia*, cit., p. 1 ss.; S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e governance nel modello europeo)*, cit., pp. 5 ss.; ID., *La certificazione del bilancio. Profili giuridici*. Jovene, 1985, p. 188 ss.; G. VERNA, *I principi contabili: norme tecniche d'integrazione e d'interpretazione della legge*, cit., p. 147 ss.; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit., 148 ss.. Per tale Autore, la subordinazione dei principi alla legge era stata individuata, in passato, come unico riferimento per valutarne l'effettiva «correttezza»: essi potevano definirsi corretti solo in quanto rispettosi dei criteri, generali e speciali, stabiliti esplicitamente o implicitamente dalle norme legislative e regolamentari in materia di contabilità e bilancio. A differenza di altri ordinamenti, la correttezza dei principi contabili non consisteva quindi nella loro generale accettazione ma nella loro conformità non solo alla lettera della legge, ma anche all'interpretazione di quella lettera, coerente con le finalità giuridicamente assegnate dal legislatore al bilancio. Il giudizio di correttezza così definita va verificato caso per caso e non una volta per tutte; la conformità alla legge, infatti, pur sussistendo al momento dell'emanazione di un singolo principio, potrebbe poi attenuarsi o venir meno non solo in seguito all'introduzione di nuove norme giuridiche in materia di contabilità e bilancio ma anche nella prospettiva di una interpretazione evolutiva delle norme esistenti. In questo senso, tale giudizio è affidato in ultima analisi al giudice.

<sup>97</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit, p. 204.

<sup>98</sup> Per una ricostruzione delle vicende e delle ragioni che hanno portato alla costituzione dell'OIC, cfr. M. VENUTI, *I principi contabili in Italia*, in *Cont., Fin., Contr.*, 2001, p. 969.

<sup>99</sup> Su tale regolamento vedi, A. LOLLI, *Il regolamento di adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, p. 785; G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei principi IAS/IFRS e gli effetti sulla*

introdotto negli Stati Membri l'obbligo, a decorrere dal 2005, di utilizzare i principi contabili internazionali per la predisposizione dei bilanci consolidati delle società quotate in Europa e ha altresì previsto la facoltà per gli Stati Membri di richiedere, oppure consentire, l'utilizzo degli IAS anche per la predisposizione dei bilanci consolidati delle società non quotate, nonché per la redazione dei bilanci non consolidati delle società quotate e non quotate. Segnatamente, il d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha provveduto, per l'ordinamento italiano, a stabilire che tali principi debbano essere applicati anche nella redazione del bilancio di esercizio da parte delle società emittenti titoli quotati; delle società emittenti titoli diffusi tra il pubblico; delle banche e intermediari finanziari e delle società di assicurazione. Essi, inoltre, possono essere utilizzati, a patto che non trovino applicazione le disposizioni dell'art. 2435 *bis* in materia di bilancio in forma abbreviata, da soggetti consolidati da società obbligate all'adozione degli IAS; da società che redigono il bilancio consolidato anche se non obbligate e da tutte le altre società non precedentemente citate<sup>100</sup>.

La gerarchia delle fonti in materia di bilancio fino a qui illustrata viene infatti messa in crisi, con riferimento agli *standards* internazionali, in ragione della particolare tecnica adottata dal legislatore comunitario per la loro omologazione e adozione: esso, infatti, ha dettato un regolamento quadro (il citato Regolamento CE n. 1606/2002) con cui ha delegato la Commissione ad adottare con ulteriore e proprio regolamento, secondo la procedura di comitatologia, i singoli principi così come prodotti da una fonte esterna, lo IASB, previa verifica

---

*disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, in L. A. BIANCHI - M. NOTARI, *Obbligazioni. Bilancio*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, 2005, Egea, pp. 321 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, cit., p. 35 ss.; M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, cit., pp. 357 ss.

<sup>100</sup> I singoli Stati membri hanno individuato il campo di applicazione soggettivo ed oggettivo degli IAS/IFRS in maniera molto differenziata. Al momento, l'uso degli IAS/IFRS nei bilanci di esercizio è radicalmente vietato in otto Stati membri (Austria, Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Slovacchia, Spagna e Svezia), mentre è imposto a tutte le società di Cipro e Malta, nonché a tutte le società quotate di Repubblica ceca, Estonia, Grecia e Lituania. In altri Stati membri, invece, la preparazione dei bilanci individuali secondo gli IAS/IFRS è meramente consentita (Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito). Di norma, sono previste deroghe per banche ed istituzioni finanziarie da un lato, e le imprese assicurative dall'altro. Per questi dati, e per ulteriori approfondimenti, si veda il rapporto presentato dalla Commissione CE del 18 ottobre 2007, relativo all'implementazione degli IAS/IFRS e della Direttiva *fair value*. Il rapporto, commissionato allo *Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)*, è consultabile sul sito della Commissione Europea, all'indirizzo [http://ec.europa.eu/internal\\_market/accounting/docs/studies/2007-eu\\_implementation\\_of\\_ifrs.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/studies/2007-eu_implementation_of_ifrs.pdf).

di conformità e compatibilità ai sensi dei criteri fissati dall'art. 3, par. 2 del medesimo regolamento 1606/2002<sup>101</sup>. In virtù di tale scelta, gli IAS perdono il carattere di mere norme tecniche assumendo nel diritto italiano quello di norme giuridiche aventi, secondo parte della dottrina<sup>102</sup>, rango di norme costituzionali. La conclusione consegue dalla attribuzione agli allegati e ai regolamenti della Commissione Europea della stessa rilevanza riconosciuta ai regolamenti comunitari, i quali a loro volta, come noto, sono sovraordinati alle norme nazionali difformi o incompatibili, hanno il rango di norma costituzionale e prevalgono non solo sulle norme primarie ma anche sulle norme costituzionali difformi con i soli limiti dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona umana.

---

<sup>101</sup> In base al quale i principi contabili internazionali, per poter essere adottati: non devono essere contrari al principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE, devono contribuire all'interesse pubblico europeo e devono rispondere ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

<sup>102</sup> Sul punto: G. SCOGNAMIGLIO, *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, cit., p. 49 ss.; M. CARATTOZZOLO, voce *Principi contabili internazionali (dir. comm. e trib.)*, in *Enc. Dir., Annali I*, Giuffrè, 2007, pp. 909 ss.. Si veda, però, in senso contrario e con motivazioni particolarmente convincenti: S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e governance nel modello europeo)*, cit., pp. 5 ss.

## 2. IL PROCESSO DI REVISIONE TRA DETTATO NORMATIVO E PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI

2.1. Il nuovo (?) carattere unitario della revisione legale; 2.2. La natura del controllo: distinzioni rispetto all'attività richiesta al collegio sindacale nell'esame delle scritture contabili e del bilancio d'esercizio; 2.3 (segue) e nell'attività di verifica del sistema di controllo interno; 2.4. L'oggetto del controllo: una necessaria premessa circa il concetto di significatività; 2.5. (segue) la profondità delle attività richieste dall'art. 14, 1° co., lett. b) d.lgs. 39/2010 e in sede di verifica del bilancio d'esercizio; 2.6 La metodologia di revisione: pianificazione, rischio di revisione e campionamento; 2.7. (segue) i poteri ispettivi e informativi riconosciuti al revisore dalla normativa e dai principi di revisione internazionali.

### 2.1. Il nuovo (?) carattere unitario della revisione legale.

L'analisi del processo di revisione deve necessariamente prendere avvio dall'individuazione dei doveri oggi attribuiti dalla legge al revisore legale. L'attuale formulazione dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010 stabilisce che esso debba: a) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; b) verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Vanno, invece, distintamente considerate le specifiche ulteriori prestazioni demandate al revisore da singole norme del codice civile estranee al contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di revisione legale. Basti pensare, senza accennare a disposizioni relative alle società quotate: al parere da esprimere sulla documentazione predisposta dagli amministratori per poter procedere alla distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 *bis* c.c.); ai doveri imposti in sede di aumento di capitale sociale con esclusione dell'esercizio del diritto di opzione (art. 2441 c.c.) al dovere di preparare, unitamente con i sindaci, la relazione di accompagnamento al rendiconto finale degli amministratori in tema di patrimoni destinati, quando cioè l'affare sia stato realizzato o sia divenuto impossibile (art. 2447 *novies* c.c.); ai molteplici incombeni di cui la legge onera il revisore in caso di fusione; al dovere di esprimere, al pari del collegio sindacale, un parere circa il valore da attribuire alle azioni in sede di liquidazione della quota del

Il dettato appare, da un punto di vista letterale, sensibilmente differente rispetto a quanto precedentemente statuito dall'art. 2409 *ter* c.c. e dagli artt. 155 e 156 t.u.f.<sup>2</sup>. Tali articoli, elencando tre distinte (?) attività<sup>3</sup>, imponevano, in sequenza, al revisore legale di: verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione (art. 2409 *ter*, lett. a), c.c. e art. 155, lett. a) t.u.f.); verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondevano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se erano conformi alle norme che li disciplinavano (art. 2409 *ter*, lett. b), c.c. e art. 155, lett. b) t.u.f.); esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto (art. 2409 *ter*, lett. c), c.c. e art. 156, t.u.f.).

Dal confronto tra le due formulazioni risulta subito evidente che il nuovo disposto normativo, oltre ad aver invertito l'elencazione delle attività richieste al revisore, non prevede più a suo carico l'espletamento del compito, che potremmo definire «intermedio», relativo alla verifica della corrispondenza tra il bilancio di esercizio, le risultanze delle scritture contabili e gli accertamenti eseguiti e della sua conformità alle norme che ne disciplinano la redazione. Sebbene tale modifica, ad una lettura superficiale, sembri denotare un ridimensionamento delle incombenze richieste al revisore, tuttavia il proseguo stesso della norma e una visione sistematica dell'intero processo di revisione fanno chiaramente emergere come nulla sia cambiato, da un punto di vista pratico, riguardo gli obblighi cui lo *statutory auditor* è chiamato ad adempiere<sup>4</sup>.

---

socio recedente (art. 2437 *ter* c.c.); al compito, attribuito anche ai sindaci, di predisporre la relazione relativa al bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.). Per tali incombenze, il revisore, trovandosi in una situazione analoga a quella di un monopolista legale, avrà l'obbligo di contrarre pattuendo un corrispettivo che sia coerente con quanto stabilito per l'incarico di revisione legale, trattandosi di compiti ad esso assegnati dalla legge proprio in virtù della migliore e già analitica conoscenza della società che egli può vantare in conseguenza dello svolgimento della revisione (così: E. RUGGIERO, sub *art. 14*, in N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati* (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2011, p. 157).

<sup>2</sup> M. PAIARDINI, *Nota a trib. Milano, 25 luglio 2008*, in *Banca, borsa, tit. credito*, 2011, p. 109 ss.; F. BAVA., A. DEVALLE, *Il processo di revisione*, in *Soc.*, 2010, inserto dal titolo, *Il d. lgs. n. 39/2010: la nuova disciplina della revisione legale*, p. 11 ss.; R. BAUER, *La revisione legale dopo la riforma*, Maggioli, 2010, p. 35.

<sup>3</sup> Sul punto si tornerà tra breve.

<sup>4</sup> M. PAIARDINI, *Nota a trib. Milano, 25 luglio 2008*, cit., 2011, p. 109 ss.; F. BAVA., A. DEVALLE, *Il processo di revisione*, cit., p. 11 ss.; R. BAUER, *La revisione legale dopo la riforma*, cit., p. 35.

Bisogna, infatti, osservare che l'elencazione del contenuto della relazione di revisione, oggi disciplinato dal 2° co. dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010, non ha subito variazioni rispetto alla precedente formulazione: attraverso tale documento il revisore deve, principalmente, giudicare se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Appare, quindi, scontato che per esprimere il giudizio in questi termini, il revisore debba, inevitabilmente, appurare se il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, le quali sono già state, a loro volta, suo oggetto di indagine, nel corso dell'esercizio, al fine di verificarne la capacità di rappresentare correttamente i fatti di gestione<sup>5</sup>. Volendo procedere in senso inverso rispetto a quello delineato dalla norma, il revisore era, ed è, chiamato a verificare che i fatti di gestione siano correttamente rilevati nelle scritture contabili<sup>6</sup>; se ciò avviene, queste ultime potranno dirsi veritiere e in grado di riassumere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, come risultante dalle evidenze documentali. Affinchè il bilancio soddisfi la medesima condizione di veridicità è scontato che, anche secondo il nuovo dettato normativo, i saldi contabili risultanti dalle registrazioni devono essere correttamente trasposti nelle voci patrimoniali ed economiche del documento annuale e che le valutazioni e classificazioni, effettuate dagli amministratori, debbano rispettare il dettato normativo e i criteri delineati dalla prassi contabile.

Pur essendo, quindi, formalmente venuto meno il compito «intermedio» prima previsto dagli artt. 2409 *ter*, lett. b) c.c. e 155, lett. b), t.u.f., alla luce delle, ovvie, considerazioni appena esposte,

---

<sup>5</sup> V., in questo senso, anche quanto stabilito dal principio ISA 330, par. 20, dove tra le procedure di validità che il revisore deve compiere in fase di chiusura del bilancio viene espressamente imposto il controllo della corrispondenza o la riconciliazione del bilancio con le sottostanti registrazioni contabili e l'esame delle scritture contabili e delle altre rettifiche significative effettuate in sede di redazione. Il principio ISA 700, par. 13, inoltre, elenca le seguenti fattispecie che devono essere oggetto di valutazione da parte del revisore legale: a) se il bilancio espone adeguatamente i principi contabili significativi scelti e applicati; b) se i principi contabili scelti e applicati sono coerenti con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e siano appropriati; c) se le stime contabili effettuate dalla direzione sono ragionevoli; d) se le informazioni presentate in bilancio sono rilevanti, attendibili, comparabili e comprensibili; e) se il bilancio fornisce un'informazione adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di comprendere l'effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni confluite in bilancio; f) se la terminologia utilizzata in bilancio, inclusa l'intestazione di ciascun prospetto di bilancio, è appropriata.

<sup>6</sup> Nei termini di cui si dirà nel paragrafo 3.5.

esso deve ritenersi ancora immanente alla funzione del revisore e compreso nelle attività necessariamente funzionali alla formulazione del giudizio richiestogli dalla normativa.

Ciò che emerge da queste considerazioni, dunque, è l'unitarietà dell'attività di verifica che dovrà essere svolta in parte «nel corso dell'esercizio» e in parte in sede di verifica del bilancio, il quale costituisce, anch'esso, come meglio si vedrà *infra*<sup>7</sup>, scrittura contabile destinata ad accogliere i fatti di gestione, sia attraverso la semplice trasposizione al suo interno delle risultanze contabili, sia attraverso l'iscrizione di poste «rettificative» traenti comunque origine da accadimenti aziendali<sup>8</sup>. L'attività di verifica viene, oggi, separata, anche se solo da un punto di vista letterale, unicamente dalla fase conclusiva di espressione del giudizio sul bilancio, alla quale, tuttavia, resta intrinsecamente collegata<sup>9</sup>. Quest'ultimo stadio, infatti, altro non è che il frutto e la *summa* dei controlli posti in essere e non potrà discostarsi dall'esito di questi: non sarebbe logicamente possibile certificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, bilancio compreso, per poi negare un giudizio positivo allo stesso.

In questo senso, piace pensare che l'invertita elencazione, nella nuova formulazione normativa rispetto alla precedente, delle attività che il revisore è chiamato a svolgere non sia casuale ma sia dovuta ad un differente criterio di classificazione adottato dal legislatore. Se, prima, i compiti erano elencati in base alla loro «tempistica» di svolgimento, ora, forse, sono individuati in base alla loro «rilevanza», con la finalità di mettere particolarmente in evidenza, anche da un punto di vista legislativo, l'obiettivo primario del revisore (la formulazione dell'*opinion*), al quale questi può giungere unicamente a seguito del corretto svolgimento dell'unitaria attività di verifica a lui richiesta (sia essa svolta nel corso dell'esercizio, al fine di controllare la corretta tenuta della

---

<sup>7</sup> V., ancora, il par. 3.5.

<sup>8</sup> Volendo, infatti, un po' forzare l'interpretazione dell'art. 14, lett. b), d. lgs. 39/2010, ad avviso di chi scrive, non è totalmente da escludere che, pur non materializzandosi «nel corso dell'esercizio» e pur in assenza di un documento «concreto» che le giustifichi a monte, le valutazioni e classificazioni effettuate dall'amministrazione su specifiche voci di bilancio in base ai criteri imposti dalla legge o dai principi contabili (finalizzate a rendere il documento ad essi conforme) possono essere considerate «fatti di gestione», dal momento che sono eseguite da chi è direttamente chiamato a governare la società e che hanno manifestazione concreta, a valle, nella loro riproduzione, anche sotto forma di scritture di assestamento, nel libro giornale e nel libro inventari (scritture contabili per eccellenza). Per una panoramica dell'*iter* contabile che porta alla redazione del bilancio di esercizio, a partire dalla rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, v. G. RACUGNO, *Dal bilancio ai fatti di gestione*, in *Giur. comm.*, 2002, I, p. 601 ss.

<sup>9</sup> A. BERTOLOTTI, *La revisione legale dei conti*, in O. CAGNASSO e L. PANZANI, *Le nuove s.p.a. – I sistemi di amministrazione e controllo*, Zanichelli, 2012, p. 388.

contabilità, o in sede di analisi del progetto di bilancio, al fine di valutarne l'aderenza alle risultanze delle scritture contabili e ai dettami normativi).

Il nuovo dato letterale, inoltre, pur ridefinendo le attività di verifica richieste al revisore, non fa venir meno, ad avviso di chi scrive, le considerazioni svolte da quella parte della dottrina che aveva attribuito, sulla base della precedente formulazione normativa, specifiche differenti responsabilità ai due stadi (quello delle verifiche periodiche e quello dei controlli finali) precedentemente elencati nelle lettere a) e b) degli artt. 155 t.u.f. e 2409 *ter* c.c.<sup>10</sup>. La tesi era principalmente basata sul rilievo che le verifiche nel corso dell'esercizio consentono di individuare disfunzioni nel sistema contabile ovvero, più in generale, fatti ed illegalità che devono essere oggetto di immediata segnalazione al collegio sindacale (*ex artt. 2409 septies* c.c.

---

<sup>10</sup> La diafrasi sull'autonoma funzione delle due fasi sorgeva dalla formulazione dell'art. 1 del d.p.r. 136/1975 il quale non separava chiaramente l'attività di revisione da quella di certificazione e non era chiaro nell'indicare se la prima di tali attività dovesse svolgersi anche «nel corso dell'esercizio» o solo in sede di analisi del progetto di bilancio. Ritenevano che il controllo della regolare tenuta delle contabilità rappresentasse una fase autonoma rispetto alla successiva attività di certificazione del bilancio, tra gli altri, A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, Giuffrè, 1985, p. 134; V. SALAFIA, *Il controllo della contabilità delle società quotate in borsa*, in *Soc.*, 1986, p. 5 ss; P. VALENSISE, sub *art. 155-157*, in C. RABITTI BEDOGNI, *Il testo unico della intermediazione finanziaria. Commentario al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, Giuffrè, 1998, p. 898). Tali autori, in particolare, pur riconoscendo che non si trattava di attività separate, affermavano un'autonoma rilevanza e finalità del dovere di revisione rispetto a quello di verifica del bilancio. Diversamente, scorgevano nella revisione e certificazione un processo unitario, e non fasi autonome sia pure complementari: M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, Giuffrè, 1985 p. 77 e S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, Jovene, 1985, p. 77. Per tale ultimo Autore, in particolare, la legge non collegava autonomi effetti giuridici al controllo contabile del revisore in quanto i suoi risultati erano destinati a trasfondersi nella sola relazione finale di certificazione o meno del bilancio di esercizio (conclusione poi ribadita sub *art. 2409 ter*, cit., p. 815, dove si afferma che «non convince [...] l'idea di una autonomia completa delle varie fasi, e in particolare della revisione rispetto al giudizio sui bilanci. Si tratta di momenti di una medesima unitaria funzione di controllo contabile, poiché non è concepibile un controllo cui non consegua un provvedimento finale»). Una prima soluzione della questione era emersa dalla successiva formulazione dell'art. 155 t.u.f., il quale, come sopra riportato, distingueva due momenti dell'attività di revisione: quello della verifica della contabilità sociale nel corso dell'esercizio (lett. a) e quello del controllo finale sui bilanci (lett. b). La separata menzione delle verifiche periodiche e di quelle finali aveva consentito di distinguere, logicamente, l'attività che il revisore era chiamato a compiere nel corso dell'esercizio, da quella c.d. valutativa, che si concentrava nel tempo della redazione del bilancio e che, a sua volta, si concludeva con un giudizio fondato sui risultati raggiunti al termine della prima fase. In tal senso: P. BALZARINI, sub *art. 155*, in P. MARCHETTI e L.A. BIANCHI, *La disciplina delle società quotate*, Giuffrè, 1999, II, p. 1800, p. 1805; G.E. COLOMBO, sub *art. 155*, in G.F. CAMPOBASSO, *Testo Unico della Finanza*, Utet, 2002, II, p. 1289; R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003, p. 627.

e 155, 2° co., t.u.f.) e alla Consob (art. 155, 2° co., t.u.f.) senza che si possa attendere la predisposizione della relazione contenente il giudizio sul bilancio, unico atto comminatorio in cui trova espressione formale l'attività del revisore e in cui verrebbero comunque tempestivamente denunciate eventuali irregolarità relative alla veridicità del documento contabile. In questo senso, sebbene connesse al successivo controllo sul bilancio, le verifiche periodiche assolvevano e assolvono specifiche funzioni proprie, quali la piena conoscenza dei fatti di gestione e il conseguente obbligo di informare il collegio sindacale e la Consob dei fatti censurabili riscontrati<sup>11</sup>.

Il carattere unitario del controllo è utile anche per valutare la portata dei principi di revisione. Questi, infatti, non si occupano di disciplinare la verifica, in corso d'anno, della corretta tenuta della contabilità ma, solamente, di regolare l'attività di controllo sul bilancio di esercizio e la successiva redazione della relazione di revisione. Affermare che il processo di verifica delle scritture contabili è strettamente collegato e funzionale al giudizio sul bilancio di esercizio serve ad attribuire rilevanza ai principi di revisione, ove compatibili, anche in tale fase. A sostegno di questa conclusione, si rileva che il principio di revisione n. 200, al par. A.1., afferma che «in alcuni ordinamenti giuridici [...] le leggi o i regolamenti applicabili possono richiedere che i revisori esprimano giudizi su altri aspetti specifici [...]»; in tal caso «i principi di revisione includono regole e linee guida relative a tali aspetti nella misura in cui questi siano pertinenti ai fini della formazione del giudizio sul bilancio»<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> E' peraltro appena il caso di ricordare che, in passato, l'ambigua formulazione dell'art. 1, d.p.r. 136/1975 aveva sollevato il dubbio se sussistesse in capo alla società di revisione l'obbligo di denuncia al collegio sindacale dei fatti di gestione ritenuti censurabili (in senso affermativo, tra gli altri, e G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, in *Riv. dott. comm.*, 1977 p. 24; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., pp. 139 e 190; V. SALAFIA, *Il controllo della contabilità delle società quotate in borsa*, cit., p. 5), la cui violazione costituisse, quindi, fonte di responsabilità, o se, piuttosto, si trattasse di una semplice facoltà (in questo ordine di idee S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 77). La giurisprudenza si era chiaramente schierata sul punto in favore della prima ipotesi individuando un preciso obbligo della società di revisione di denunciare i fatti irregolari riscontrabili sulla base di un diligente controllo, coerentemente con l'applicazione di quelle regole di diligenza professionale che, secondo l'opinione prevalente, dovevano contraddistinguere l'attività del revisore (Trib. Milano, 18 giugno 1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, p. 1 ss.; Trib. Torino, 18 settembre 1993, in *Giur. comm.*, 1994, II, p. 284 ss.; App. Torino, 30 maggio 1995 in *Giur. comm.*, 1996, II, p. 497 ss.; Trib. Roma, 26 aprile 1999, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 701; Trib. Milano, 21 ottobre 1999 in *Giur. it.*, 2000, p. 553).

<sup>12</sup> Allo stesso modo, il CNDCEC, *Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*, 2012, nell'elencare le procedure da porre in essere nell'attività di verifica della regolare tenuta della

La ridefinizione del processo di revisione nei termini qui descritti porta a concludere che esso possa essere suddiviso in due fasi, tra loro strettamente collegate: la prima, che potremmo definire «accertativa», all'interno della quale far confluire le due fasi, «ispettivo-ricognitiva» e «valutativa» precedentemente così suddivise dalla dottrina giuridica<sup>13</sup>, e prodromica alla seconda, nonché conclusiva, fase comminatoria in cui il revisore esprime il suo giudizio sul bilancio di esercizio.

## **2.2. La natura del controllo: distinzioni rispetto all'attività richiesta al collegio sindacale nell'esame delle scritture contabili e del bilancio d'esercizio**

L'attività di verifica eseguita dal revisore deve essere inquadrata, in primo luogo, in base alla sua natura. Essa, come emerso dalla breve rassegna del percorso normativo che ha portato all'emanazione del d. lgs. 39/2010, è stata separata dall'attività di controllo attribuita al collegio sindacale e da questa deve, quindi, necessariamente distinguersi: si tratta ora di capire in che termini.

Ancor prima dell'introduzione nell'ordinamento dell'art. 149, 1° co., lett. a) e b), t.u.f., il quale impone al collegio sindacale di vigilare, anche, «sul rispetto dei principi di corretta amministrazione»<sup>14</sup>, la dottrina<sup>15</sup> e la giurisprudenza<sup>16</sup> avevano affermato che il controllo ad esso

---

contabilità e della corretta trasposizione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, rinvia al rispetto dei principi di revisione individuati ai sensi del d. lgs. 39/2010.

<sup>13</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 121; ID., sub art. 2409 ter, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004, p. 815; P. DE GIOIA CARABELLESE, sub art. 2409 ter, in G. FAUCEGLIA, G. SCHIANO DI PEPE, *Codice Commentato delle s.p.a.*, Utet Giuridica, 2007, pp. 938 ss; R. MARCIANO, sub art. 2409 ter, cit., p. 624; M. MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, in F. GHEZZI, *Collegio sindacale e controllo contabile*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, 2005, Egea, 405 ss.; L. QUATTROCCHIO, sub art. 155, in G. COTTINO, *La Legge Draghi e le società quotate in borsa*, Utet, 1999, pp. 313 ss.; P. VALENSISE, sub art. 155-157, cit., 1998, pp. 823 ss., M. PAIARDINI, *Nota a trib. Milano, 25 luglio 2008*, cit., p. 109 ss.; V. SALAFIA, *La funzione di controllo del collegio sindacale*, in *Soc.*, 1994, p. 1169.

<sup>14</sup> Contenuto poi ripreso, in sede di riforma della disciplina delle società di capitali, dall'art. 2403 c.c.

<sup>15</sup> G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, in G. CAVALLI, M. MARULLI, C. SILVETTI, *Le società per azioni*, II in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. BIGIAMI, Utet, 1996, p. 828; ID., *I sindaci*, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE, *Trattato delle società per azioni*, Utet, 5, 1988, p. 93; S. FORTUNATO, *Le responsabilità professionali e legali nelle funzioni di revisore con particolare riguardo ai doveri del collegio*

richiesto doveva ritenersi un controllo sulla legalità dell'amministrazione, cioè sulla rispondenza degli atti e dell'attività di gestione alle regole giuridiche che li governano. In particolare, il controllo veniva definito di «legalità sostanziale», volendo con ciò sottolineare che esso poteva e doveva riguardare anche il contenuto concreto delle decisioni degli amministratori non, tuttavia, per formulare un giudizio di merito sulla loro opportunità e convenienza, bensì per appurare la correttezza del procedimento decisionale attraverso cui esse venivano prese e la loro rispondenza alle regole di buona amministrazione elaborate dalla scienza aziendalistica<sup>17</sup>. Si tratta, in questo

---

*sindacale*, in *Riv. dott. comm.*, 1990, p. 943 ss.; U. BELVISO, *Aspetti funzionali e organizzativi del collegio sindacale*, in *Giur. comm.*, 1994, I, 651 ss.; V. SALAFIA, *La responsabilità dei sindaci*, in *Soc.*, 1994, p. 1313 ss.. Per analoghe conclusioni, dopo l'entrata in vigore del t.u.f.: L. BENATTI, sub *artt. 2397-2406*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005, p. 880 ss.; G. DOMENICHINI, sub *art. 2403*, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004, p. 750 ss.; S. AMBROSINI, sub *artt. 2403-2406*, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004, p. 898, ID., *L'amministrazione e i controlli nella società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 320 ss.; P. VALENSISE, *Il nuovo collegio sindacale nel progetto italiano di corporate governance*, Giappichelli, 2000, p. 97 ss.; V. COLANTUONI, sub *art. 2403*, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003, p. 540 ss.; L. DE ANGELIS, *Il controllo dei sindaci sull'amministrazione nelle società quotate*, in *Soc.*, 1999, p. 9 ss.; V. SALAFIA, *Amministrazione e controllo nella delega n. 366 del 2001 e responsabilità amministrativa delle società*, in *Soc.*, 2002, p. 5 ss.; M. FRANZONI, *La Consob e i sindaci di società*, in *Contr. e impresa*, 1997, p. 1136; G.E. COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, 2002, p. 8 disponibile sul sito [http://www.notarlex.it/news/Amministrazione\\_controllo-%20Colombo.pdf](http://www.notarlex.it/news/Amministrazione_controllo-%20Colombo.pdf); F. MANCINELLI, *Novità nei controlli del collegio sindacale: il modello latino*, in *Soc.*, 2003, p. 1317 ss.; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409* ter, cit., p. 404.

<sup>16</sup> Si segnalano, per la particolare chiarezza: Cass. 28 maggio 1998, n. 5287; Cass. 17 settembre 1997, n. 9252; App. Roma, 14 marzo 2000; App. Milano, 14 ottobre 1994.

<sup>17</sup> G. DOMENICHINI, *Commento a Cass. 17 settembre 1997, n. 9252*, in *Soc.*, 1998, p. 1032; ID., sub *art. 2403*, cit., p. 750 ss.; V. SALAFIA, *La funzione di controllo del collegio sindacale*, cit., p. 1169; L. DE ANGELIS, *Il controllo dei sindaci sull'amministrazione nelle società quotate*, cit, p. 9 ss.; L. BENATTI, sub *artt. 2397-2406*, cit., p. 880 ss. Anche la Consob, nella propria raccomandazione n. 9701574 del 20 febbraio 1997 aveva affermato che i sindaci «verificano che le scelte degli amministratori siano conformi ai canoni di una buona amministrazione e compatibili con i fini propri della società». A titolo esemplificativo, il collegio sindacale, sulla base delle informazioni ricevute, è chiamato a verificare che gli amministratori abbiano, in relazione al compimento di operazioni di gestione, acquisito le opportune informazioni e posto in essere le cautele e le verifiche preventive normalmente richieste per le scelte di quel tipo, operate in quelle circostanze e con quelle modalità. Ciò significa verificare che le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza; siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone; siano adottate da amministratori consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute; siano svolte nell'interesse della società; non siano estranee all'oggetto sociale, manifestamente imprudenti e azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale, volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci (così G.E.

senso, di un controllo svolto dall'interno della società, la cui essenza è rappresentata sì dagli atti e dalle attività effettuate dagli amministratori ma solo in quanto espressione del loro comportamento<sup>18</sup>.

Pur avendo, in senso lato, anche il controllo del revisore legale oggetto analogo a quello svolto dal collegio sindacale, è nel suo scopo che emergono le disparità con le incombenze richieste a tale organo. Il controllo contabile, infatti, è, anch'esso, focalizzato sugli atti della società<sup>19</sup> ma solo in quanto fattispecie ad essa direttamente imputabili e non in quanto espressione del comportamento degli amministratori; gli atti e le attività sociali, infatti, sono oggetto di verifica da parte del revisore solo al fine di valutare la loro esatta trasposizione nelle scritture contabili e la successiva capacità del bilancio di esercizio di rappresentare correttamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (ovvero, di essere conforme alle norme che ne disciplinano la redazione). In questo senso, il controllo richiesto al revisore legale deve essere,

---

COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, cit., p. 8; L. BENATTI, sub *artt. 2397-2406*, cit., p. 880 ss.; G. DOMENICHINI, sub *art. 2403*, cit., p. 750 ss.; S. AMBROSINI, sub *artt. 2403-2406*, cit., p. 898; P. MARCHETTI, *Le raccomandazioni Consob in materia di controlli societari: un contributo alla riforma*, in *Riv. soc.*, 1997, p. 199; raccomandazione Consob n. 9701574 del 20 febbraio 1997). Particolare attenzione dovrà poi essere posta a quelle situazioni che evidenzino rischi per la continuità aziendale e per la solidità finanziaria della società (quali, ad esempio, l'effettuazione di significativi investimenti mediante ricorso a finanziamenti esterni che richiedono una adeguata verifica della loro pianificazione, della valutazione delle alternative disponibili di finanziamento e della capacità della società di rispettare i tempi di rimborso concordati). Sul punto v., da ultimo, Trib. Prato, 14 settembre 2012, inedita, secondo cui il controllo sull'amministrazione non può dirsi adeguato, ad esempio, nel caso di finanziamenti concessi in favore di società controllate o collegate in perdita, condotta che costituisce sicuramente un atto di grave imprudenza, dal momento che risulta compromessa l'integrità del patrimonio sociale; circostanza della quale, nel caso concreto, i sindaci avrebbero ben dovuto rendersi conto, opponendosi alla concessione di ulteriori finanziamenti soprattutto successivamente all'emersione della perdita del patrimonio sociale. Anche l'operazione di invio di un ammontare particolarmente elevato di merci ad un cliente in assenza di apposite garanzie – comportamento manifestamente imprudente degli amministratori – dovrebbe essere oggetto di rilievo ed «ostacolata» dai sindaci; tanto più ove si consideri che, nel caso specifico, l'anomalia della situazione era stata colta anche dagli impiegati, che avevano chiesto spiegazioni ai loro superiori. Altrettanto evidente risulta la violazione del dovere di diligenza che i sindaci avrebbero dovuto tenere nel controllo sull'operato degli amministratori nel caso della vendita di un immobile della società in assenza di adeguate garanzie circa il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente estero ed in mancanza di un'approfondita consulenza legale.

<sup>18</sup> Tanto che M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 444, lo definisce «un controllo sulle persone degli amministratori».

<sup>19</sup> Nei termini di cui meglio si dirà nel par. 3.5.

anch'esso, limitato ai soli profili di legittimità<sup>20</sup>, senza mai estendersi a quelli di merito<sup>21</sup>, e ciò risulta oggi indirettamente avvalorato, sul piano legislativo, anche dal principio di revisione ISA 200, par. A1, laddove si afferma che «il giudizio del revisore [...] non assicura [...] il futuro funzionamento dell'impresa, e neppure che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente». La verifica, inoltre, ad avviso di chi scrive, deve essere circoscritta ad una legittimità che potremmo definire giuridico-contabile, ovvero a quei profili che possono inficiare, in modo significativo, la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società: in pratica, al revisore, oltre ad essere, ovviamente, richiesto di accertare il rispetto delle norme che direttamente disciplinano la tenuta della contabilità e la predisposizione del bilancio, è ulteriormente richiesto di giudicare la conformità alla legge dell'attività svolta dall'impresa (e, quindi, del rispetto, a titolo esemplificativo, della normativa fiscale, in materia di lavoro, dell'adempimento di tutte le procedure e autorizzazioni eventualmente richieste per il suo svolgimento, e della correttezza legale e giuridica dei principali contratti da essa stipulati, ...) solo qualora l'assenza di tale conformità possa ripercuotersi (attraverso, ad esempio, la comminazione di sanzioni, penali, sospensioni dell'attività, ovvero la richiesta di risarcimenti danni o l'avvio di controversie legali) in misura rilevante sull'informativa di bilancio così come allestita dai soggetti a ciò preposti<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> G.E. COLOMBO, sub *art. 155*, cit. 1290; G. RACUGNO, *Dal bilancio ai fatti di gestione*, cit., p. 829 ss.; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 444.; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 197; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 93; ID., sub *art. 2409 ter*, cit., p. 818; L. QUAGLIOTTI, *Il diligente modus operandi nella verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*, in *Giur. comm.*, 2000, II, pp. 701 ss.; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 140; M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2006, p. 1221; C. DI NANNI, *Competenze e responsabilità della società di revisione*, in C. AMATUCCI, *I controlli esterni nelle società quotate: ordinamenti ed esperienze a confronto*, Giuffrè, 2005, p. 146; M. PAIARDINI, *Nota a trib. Milano, 25 luglio 2008*, cit., p. 109 ss.; F. SUPERTI FURGA, *Il ruolo del collegio sindacale e dei revisori-certificatori nella normativa vigente e nelle prospettive di attuazione della direttiva comunitaria*, in *Riv. dott. comm.*, 1988, p. 650; R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, p. 625; M. FRANZONI, *La Consob e i sindaci di società*, cit., p. 1140; R. NOBILI, M. VITALI, *La riforma delle società per azioni. Commento alla legge 7 giugno 1974, n. 216 e decreti delegati*, Giuffrè, 1975, p. 585. In giurisprudenza, su tutte, Trib. Milano, 25 luglio 2008, in *Banca, borsa, tit. credito*, 2011, p. 109 ss..

<sup>21</sup> Chi scrive ritiene che nemmeno l'*opinion* sulla sussistenza del requisito del *going concern* e della coerenza tra la relazione sulla gestione e il bilancio di esercizio comportino l'espressione di un giudizio di merito da parte del revisore legale. Sul punto v. parr. 3.3. e 3.4..

<sup>22</sup> Cfr. ISA 250 intitolato «*Le considerazioni di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio*». Al revisore che si imbatte in ipotesi di irregolarità giuridiche che non modificano in maniera significativa la

Alle differenti funzioni di controllo corrispondono, poi, differenti ruoli e differenti poteri di reazione, riscontrabili anche prendendo a riferimento l'attività di verifica del bilancio di esercizio: funzione tipica del revisore legale ma dalla quale il collegio sindacale, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, non può esimersi.

L'organo di controllo interno, infatti, deve valutare tale documento in ragione della sua funzione di rendiconto dell'operato degli amministratori. Il suo, inoltre, è un ruolo attivo, dal momento che, anche a seguito della intervenuta separazione legislativa tra le attività di controllo contabile e sull'amministrazione, è rimasto unico organo assegnatario delle attribuzioni contabili relative al concorso nella formazione del progetto di bilancio e ciò si evince dalla lettura delle norme che lo vedono co-protagonista nella sua preparazione, quali, ad esempio: l'art. 2426, nn. 5-6, c.c. (secondo cui i sindaci devono dare il proprio consenso all'iscrizione nello stato patrimoniale di avviamento, spese di impianto e ampliamento, spese di ricerca e sviluppo, spese di pubblicità); ma, ancor più, l'art. 2429 c.c. (in base al quale essi devono, nella propria relazione annuale, fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione<sup>23</sup>). Tali disposizioni

---

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, potrà, al più, essere contestata la mancata comunicazione di siffatte fattispecie al collegio sindacale o alla Consob. Cfr., inoltre, L. QUAGLIOTTI, *Il diligente modus operandi nella verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*, cit., pp. 711 ss. e V. SALAFIA, *Iscrizione in bilancio di contratti nulli e responsabilità della società di revisione* (Trib. Roma, 26 aprile 1999), in *Soc.*, 1999, p. 1236, secondo cui «se appare evidente che i revisori non possono limitarsi alla constatazione della corretta rilevazione dei fatti di gestione, previo mero controllo in termini di verità o falsità delle evidenziazioni, è stato tuttavia affermato che la società di revisione non sarebbe tenuta ad alcun controllo di «conformità» e, anche laddove tale controllo sia ritenuto doveroso, non appare comunque agevole stabilirne l'estensione. In relazione alla necessità dell'effettuazione di controlli di conformità dei fatti di gestione esposti nei documenti contabili, occorre infatti dar conto che nessuna norma prescrive alle società di revisione un'indagine diretta alla verifica della validità giuridica dei titoli in forza dei quali nelle scritture contabili vengono rilevati crediti e debiti, pagamenti e riscossioni e che, infatti, nessuna competenza giuridica viene richiesta al revisore contabile anche perché la validità giuridica dell'attività negoziale degli amministratori rientra tra gli oggetti tipici del controllo sulla gestione che spetta al collegio sindacale». In senso contrario, però, Trib. Roma, 26 aprile 1999, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 701, che ha giudicato responsabile una società di revisione per aver certificato un bilancio in cui erano evidenziati consistenti pagamenti verso una società di capitali per lo svolgimento di prestazioni squisitamente intellettuali (attività di consulenza) allora vietate dall'art. 2 della l. 23 novembre 1939, n. 1815.

<sup>23</sup> Con riferimento al c.d. «concorso attivo» del collegio sindacale alla redazione del bilancio si vedano: M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1237; G. CASTELLANO, *I controlli esterni*, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE, *Trattato delle società per azioni*, Utet, 5, 1988, p. 373; M. SANDULLI, *Sui poteri del collegio sindacale*, in *Riv. not.*, 1977, I, p. 1156; M. BUSSOLETTI, P. DE BIASI, sub *art. 2429*, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES,

evidenziano che la discrezionalità con cui il collegio sindacale valuta l'iter percorso dai redattori del progetto di bilancio è più ampia e articolata rispetto allo spazio di manovra che può riconoscersi al revisore<sup>24</sup>.

A questo compete, infatti, unicamente un riscontro, per così dire, passivo della veridicità del bilancio, in vista della correttezza dell'informazione da esso recata. L'organo di controllo esterno è strumento di verifica del rendiconto degli amministratori ma esso, poiché escluso in diritto da ogni forma di contributo attivo alla formazione del bilancio, è – e deve essere – indifferente alle diverse rappresentazioni possibili di una posta o di una operazione, purchè esse siano conformi alla legge e ai principi contabili. Il revisore non potrà, quindi, censurare il criterio adottato dagli amministratori nella classificazione e valutazione delle voci di bilancio, purchè tale criterio non sia illogico e la valutazione rimanga nell'ambito della discrezionalità tecnica senza inficiare la correttezza e la veridicità del documento: dovrà essere indifferente rispetto ai diversi bilanci che sono contemporaneamente plausibili e conformi al dettato normativo<sup>25</sup> non essendo lui chiamato a giudicare la diligenza degli amministratori nella gestione della società e non potendo, quindi, basare il proprio giudizio su una valutazione di questo genere.

In tal senso depone anche il fatto che il revisore non sia tenuto ad adempiere al disposto dell'art. 2429 c.c., il quale troverebbe applicazione solo nei confronti del collegio sindacale<sup>26</sup>. Si ritiene che se un revisore esprimesse osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione si produrrebbe una situazione inammissibile in base alla quale esso finirebbe per collaborare alla redazione del medesimo (non diversamente da come si ritiene faccia ancora oggi il collegio sindacale) e per giudicare dei conti da lui stesso elaborati<sup>27</sup>. L'intervento attivo e

---

*Società di capitali*, Jovene, 2004, p. 1065; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 197. Tale ruolo attivo è anche confermato da CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale, punto 7.1.*, 2012, secondo cui «sebbene al collegio infatti non siano affidati gli accertamenti di natura contabile, demandati esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale, ad esso è, in ogni caso, attribuito un potere propositivo sulla formazione del bilancio di esercizio da parte degli amministratori».

<sup>24</sup> M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 197.

<sup>25</sup> M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 444; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1199.

<sup>26</sup> R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 630.

<sup>27</sup> L'attività di controllo contabile, in quanto controllo di legittimità, deve, quindi, avere ad oggetto soltanto una serie di atti che in sede di verifica sono già compiuti e definiti nella loro sostanza, perché diversamente essa perderebbe il proprio carattere esterno ed indipendente, per confondersi e sovrapporsi con l'attività di elaborazione dei documenti contabili. Cfr.: M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 197; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 444;

propositivo richiesto, nelle fasi di verifica, allo *statutory auditor* anche da specifici principi ISA<sup>28</sup>, potrà, al più, limitarsi a rilevare e segnalare agli amministratori le deviazioni dei criteri da essi adottati rispetto a quelli ritenuti corretti e conformi alla legge e ai principi contabili, lasciando comunque all'organo gestorio l'onere di decidere il comportamento da adottare.

Al contrario, il collegio sindacale, anche al di fuori dei casi in cui venga espressamente chiamato a dare un contributo attivo alla formazione del bilancio, ha comunque un potere di muovere osservazioni e censure all'operato degli amministratori, anche quando il criterio di iscrizione sia ineccepibile sul piano contabile, ma tuttavia tale scelta importi una incidenza sulla gestione tale da creare pregiudizio alla società<sup>29</sup>.

In definitiva, mentre il revisore legale non avrà alcuna possibilità di sindacare ogni scelta che rimanga all'interno della discrezionalità tecnica, per contro i sindaci potranno procedere a tale

---

M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1199. Già la c.d. legge a tutela del risparmio (l. 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni) aveva recepito a livello normativo, per le società quotate, le conclusioni qui esposte modificando l'art. 160 t.u.f. e prevedendo tra le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di revisione la fornitura, tra l'altro, di servizi inerenti la tenuta dei libri contabili, le registrazioni contabili o le relazioni di bilancio, nonché quella di servizi di valutazione e stima e di emissione di pareri *pro-veritate*. Tale disposizione risulta oggi riprodotta all'interno dell'art. 17 del d. lgs. 39/2010.

<sup>28</sup> Vedi, a titolo esemplificativo: ISA 260, par. 16, laddove si afferma che «il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di *governance* il suo punto di vista in merito agli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall'impresa, compresi i principi contabili e l'informativa di bilancio; ove applicabile, il revisore deve spiegare ai responsabili delle attività di *governance* le ragioni per cui una prassi contabile significativa non è la più appropriata per le circostanze specifiche dell'impresa»; ISA 450, par. 8 il quale impone al revisore di comunicare tempestivamente alla direzione, ad un livello di responsabilità appropriato, tutti gli errori complessivamente identificati nel corso della revisione contabile, ove non vietato da leggi o regolamenti; il revisore deve richiedere alla direzione di correggere tali errori; ISA 570, par. 23, in base al quale il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di *governance* gli eventi e le circostanze identificati che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento; ISA 250, par. 22 secondo cui il revisore deve comunicare alla direzione gli aspetti che riguardano le non conformità a leggi e regolamenti cui sia venuto a conoscenza nel corso della revisione, a meno che non si tratti di aspetti chiaramente irrilevanti.

<sup>29</sup> Un esempio chiarisce cosa si intende nel testo: ipotizziamo che una società che ha prodotto molti utili nella prima parte dell'esercizio cominci a supportare perdite nella parte finale di questo, ed è prevedibile, per ragioni congiunturali, che il *trend* delle perdite prosegua per esercizi futuri. Se una partita può essere legittimamente spesa per intero all'esercizio ovvero ripartita fra diversi esercizi, la società di revisione non muoverà rilievo in alcun caso; ma i sindaci avranno la possibilità e il dovere di impedire o comunque di censurare un'appostazione che ripartisca l'onere fra più esercizi, la quale renderebbe legittimamente distribuibili utili, ma esporrebbe la società all'impossibilità di far fronte con mezzi propri a prevedibili perdite future.

sindacato, se non altro quando, pur presentandosi il bilancio vero, tuttavia le scelte compiute dagli amministratori si traducano, sul piano della gestione della società, in una violazione del principio di diligenza<sup>30</sup>. Di conseguenza, le osservazioni e le proposte circa gli elementi di bilancio la cui valutazione dipende non solo dai piani di gestione ma anche da previsioni di mercato e scelte prospettiche, per le quali molto è lasciato alla discrezione degli amministratori, devono ancora oggi essere considerate appannaggio esclusivo del collegio sindacale.

Nello svolgimento dei differenti incarichi, i due organi sono comunque chiamati ad un reciproco supporto in base a quanto disposto dagli artt. 2409 *septies* c.c., 150, 3° co. e 155, 2° co., t.u.f.<sup>31</sup>, anche in considerazione dei limitati poteri di reazione concessi al revisore legale. Qualora questi, nell'esecuzione delle procedure a lui richieste, accerti il compimento da parte della direzione di fatti censurabili (alterazioni e frodi contabili, ammanchi di denaro o di altri valori, ecc...<sup>32</sup>) non

---

<sup>30</sup> Ciò non esclude che il collegio sindacale, nello svolgimento delle proprie funzioni, sia chiamato ad effettuare procedure tipiche dell'attività di revisione legale. Per soddisfare il dovere di vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ad esempio, il collegio deve estendere i propri riscontri anche sulla regolarità della contabilità e sulla sua corrispondenza ai fatti di gestione tutte le volte in cui emergono elementi di sospetto o di pericolo; per soddisfare al dovere di riferire all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione, esso non può omettere di verificare la correttezza della struttura del bilancio, dei principi contabili applicati, della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Questi controlli dovranno essere attivati tutte le volte in cui essi risultino richiesti per il corretto esercizio di quel controllo di legalità e di correttezza nell'amministrazione del quale il collegio resta pur sempre onerato e che costituisce la ragion d'essere della sua esistenza. Cfr: S. FORTUNATO, *Doveri e poteri del collegio sindacale nelle società quotate*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, I, 40 ss.; G. CAVALLI, sub *art. 149*, in G. CAMPOBASSO, *Testo Unico della Finanza*, cit., pp. 1235 ss., S. AMBROSINI, *La revisione legale dei conti*, in N. ABRIANI, S. AMBROSINI, P. MONTALENTI, O. CAGNASSO, *Le società per azioni*, in G. COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, vol. IV, tomo I, Cedam, 2010, p. 800; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1199.

<sup>31</sup> Rimasti, come già evidenziato, ancora oggi in vigore, seppure con alcune modificazioni, a seguito dell'emanazione del d. lgs. 39/2010.

<sup>32</sup> Ma che, si badi bene, non devono limitarsi alle irregolarità contabili e possono riguardare qualsiasi irregolarità attinente la gestione e l'organizzazione sociale di cui il revisore sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri incarichi (S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit. p. 82; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 184; P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1814; G.M. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., p. 28 ss.; si pensi, ad esempio, a fatti di gestione che, pur se contabilmente regolari, presentano aspetti di illegittimità sostanziale, quali, ad esempio, l'acquisto o la sottoscrizione di azioni in violazione degli artt. 2359 ss. c.c., o l'emissione di obbligazioni oltre il limite disposto dall'art. 2412 c.c.). La formula utilizzata dal legislatore, che non si identifica con le «gravi irregolarità» previste dall'art. 2409 c.c. (G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, in P. SCHLESINGER, *Il codice civile commentato*, Giuffrè, 1992, p. 416) comprende ipotesi di violazioni legali e statutarie anche non particolarmente gravi, di deliberazioni

potrà in alcun modo né informare i soci singolarmente (dato l'obbligo di segreto cui è tenuto<sup>33</sup>) né convocare autonomamente l'assemblea per promuovere le opportune deliberazioni. Dovrà, invece, come sopra specificato, in primo luogo, informare dell'accaduto l'organo amministrativo ad un livello gerarchico superiore rispetto a quello in cui è emersa la problematica e, in caso di reticenze da parte di quest'ultimo a correggere (ove ciò sia possibile) le inadempienze riscontrate, informare il collegio sindacale, al quale solo compete il potere-dovere di portare a conoscenza dei soci i fatti menzionati. Ciò, a maggior ragione, conferma l'estraneità del soggetto incaricato della revisione legale a controlli che non siano di mero carattere tecnico-contabile e strumentali alla valutazione del bilancio.

### **2.3 (segue) e nell'attività di verifica del sistema di controllo interno**

Le conclusioni cui si è appena giunti tornano utili anche nella trattazione di un tema particolarmente controverso che, ad avviso di chi scrive, può dirsi aver trovato definitiva soluzione solo con l'emanazione del d. lgs. 39/2010; mi riferisco alla diatriba su chi gravi l'onere di verificare, in concreto, l'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile adottato dalle società di capitali.

Sino a che il controllo della regolare tenuta della contabilità era affidato ai sindaci, costoro dovevano verificare che la società fosse provvista delle scritture contabili «richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa» (art. 2214 c.c.), ossia dovevano accertare che il suo impianto contabile fosse regolare, sufficiente ed efficiente<sup>34</sup>. L'introduzione della società di revisione nel panorama dei controlli delle società quotate, avvenuta a mezzo del d.p.r. 136/1975, generò incertezze in merito alla titolarità di tale incarico, anche in ragione del già ricordato mancato

---

illegittime adottate dal consiglio di amministrazione, di censure che possono essere sollevate sia sul piano della legittimità come sul piano dell'opportunità economica e dell'osservanza delle regole della tecnica (in dottrina: G. CAVALLI, *I sindaci*, cit., p. 122; G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 419. In giurisprudenza: Trib. Milano, 18 giugno 1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, p. 1 ss.; App. Torino, 30 maggio 1995, in *Giur. comm.*, 1996, II, p. 497 ss.; Trib. Torino, 18 settembre 1993, in *Giur. comm.*, 1994, II, p. 284 ss.).

<sup>33</sup> Tale divieto si ritiene debba essere compreso nell'obbligo di rispetto dei principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale oggi in vigore, cui il revisore è tenuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, 1° co. e 12, 1° co., del d.lgs. 39/2010.

<sup>34</sup> G. FRÈ – G. SBISÀ, sub art. 2403, in A SCIALOJA, G. BRANCA, *Commentario del codice civile*, Zanichelli, 1997, p. 895 e G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 14 ss..

coordinamento tra la disciplina prevista dal codice civile e quella introdotta dalla nuova normativa. Il corretto funzionamento del sistema di *internal auditing* era (ed è), infatti, condizione per l'esercizio tanto della vigilanza contabile, quanto di quella sull'amministrazione<sup>35</sup>.

Se l'opinione era pressoché unanime nell'attribuire tale competenza al collegio sindacale nelle società non quotate, in considerazione del fatto che in quel contesto l'organo di controllo interno rimaneva titolare anche della verifica contabile, analoga certezza non era riscontrabile nell'ambito delle quotate. Secondo parte della dottrina<sup>36</sup>, in questo caso, l'incombenza gravava esclusivamente sulla società di revisione, dal momento che solo tale entità — e non il Collegio Sindacale — disponeva dei mezzi e delle professionalità necessarie per svolgere adeguatamente un incarico così gravoso. Secondo altri studiosi<sup>37</sup>, di contro, era il collegio sindacale l'organo a cui doveva essere attribuita tale funzione, in quanto passaggio necessario per l'esercizio del controllo sulla legalità e sul rispetto dei principi di sana e corretta amministrazione. Beninteso, i sostenitori di questo secondo orientamento, consci delle mancanze strutturali e organizzative addebitate al collegio sindacale dall'opposta opinione, ritenevano che le concrete verifiche (all'epoca principalmente di natura contabile) necessarie per l'espressione di un fondato giudizio dovessero prevalentemente essere effettuate dallo *statutory auditor*, il quale doveva poi comunicarne gli esiti all'organo di controllo interno affinché questo potesse esprimere le proprie valutazioni<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> L. BENATTI, sub *artt.* 2397-2406, cit., p. 878; L. PANZANI, *Il controllo sull'amministrazione nelle società di capitali*, in *Soc.*, 2002, p. 1200 ss. però sottolinea che il «controllo interno o *internal auditing* riguarda prevalentemente il profilo contabile e deve creare i presupposti per una corretta rilevazione dei fatti contabilmente rilevanti e per l'adozione di un adeguato piano dei conti, senza di che anche il controllo della società di revisione rimane seriamente pregiudicato».

<sup>36</sup> P. VALENSISE, *Il «nuovo» collegio sindacale nel progetto italiano di corporate governance*, Giappichelli, 2000, p.113 ss.; L. DE ANGELIS, *L'esercizio del controllo sulle società di capitali: controllo contabile e controllo legale dei conti. Autoregolamentazione convenzionale ed evoluzione della disciplina legale*, in *Riv. soc.*, 1997, p. 117 ss.

<sup>37</sup> A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Morano, 1963, p. 392 ss.; C. COCITO, *Il collegio sindacale*, Giuffrè, 1970, p. 111 ss..

<sup>38</sup> Tale conclusione venne anche recepita dalla prassi. Vedi: CNDC, *Nuovi principi di comportamento del collegio sindacale*, 1995, secondo cui «il collegio sindacale dovrà in ogni caso contattare la società di revisione per acquisire utili informazioni sul funzionamento del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo». Questa soluzione era stata accolta anche dalla Consob nella raccomandazione n. 9701574 del 20 febbraio 1997, la quale prevedeva, tra gli elementi che il collegio sindacale doveva indicare nella relazione al bilancio, l'«adeguatezza ed

Il legislatore, solo apparentemente, prese posizione sulla questione con l'emanazione del t.u.f. e della successiva riforma della disciplina delle società di capitali (la quale riprese, quasi integralmente, quanto disposto sul punto dall'art. 155 t.u.f.). Entrambi gli interventi legislativi, infatti, né definirono chiaramente gli ambiti del sistema di controllo interno sui quali i due differenti organi avrebbero dovuto vigilare, né coordinarono adeguatamente le rispettive funzioni<sup>39</sup>. Se, da un lato, veniva esplicitamente statuito che doveva essere il collegio sindacale a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (nonché, per le società quotate, sul sistema di controllo interno), dall'altro lato nulla veniva disposto in merito riguardo le attribuzioni richieste al soggetto incaricato del controllo contabile, senza prendere, quindi, atto che tale attività rappresenta uno dei pilastri dell'intero procedimento di revisione dal quale l'*auditor* non può esimersi. Essa è, infatti, essenziale per stimare il c.d. «rischio di revisione» (ovvero il rischio di esprimere un giudizio positivo su di un bilancio che presenta errori significativi<sup>40</sup>) e i c.d. «rischio intrinseco», «rischio di controllo», «rischio di

---

efficacia del sistema di controllo interno e la rendicontazione sulle azioni correttive intraprese e su quelle da adottare» e stabiliva che «affinchè sia garantita ai sindaci la massima visibilità sull'operato degli amministratori, si raccomanda che il collegio sindacale richieda alla società di revisione tutte le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelle relative al funzionamento del sistema di controllo interno e amministrativo-contabile, il cui fine è proprio di garantire la conformità degli atti di gestione all'oggetto sociale, la salvaguardia del patrimonio e l'attendibilità dei dati contabili». Ciò non toglie, tuttavia, che al collegio sindacale fosse concesso (e richiesto) di svolgere autonomamente procedure e controlli tipici dell'attività di revisione (quali *test* ed indagini campionarie) che lo mettessero nelle condizioni di verificare, in proprio, l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema di *internal auditing* e di giungere, in merito, ad una valutazione che non fosse esclusivo frutto di quanto riportato dal soggetto incaricato del controllo contabile. Cfr: S. FORTUNATO, *Doveri e poteri del collegio sindacale nelle società quotate*, cit., I, 40 ss.; G. CAVALLI, sub *art. 149*, cit., pp. 1235 ss., S. AMBROSINI, *La revisione legale dei conti*, cit., p. 800.

<sup>39</sup> P. VALENSISE, *Il «nuovo» collegio sindacale nel progetto italiano di corporate governance*, cit., p. 115; S. FORTUNATO, sub *art. 149-151*, in G. ALPA, F. CAPRIGLIONE, *Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, Cedam, 1998, p. 1385. Secondo l'opinione dei due Autori, in particolare, l'incertezza normativa avrebbe potuto comportare una duplice problematica: da un lato il concreto rischio di una generale deresponsabilizzazione tra i due organi con un rimpallo poco soddisfacente rispetto alla tutela degli interessi in gioco; dall'altro l'ulteriore rischio che il collegio sindacale, benché titolare da un punto di vista legislativo del compito di verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno, non essendone strutturalmente adeguato (soprattutto nella composizione delineata dall'art. 2397 c.c. *post* riforma della disciplina delle società di capitali, ovvero con un solo revisore) tenda ad appiattirsi sulle operazioni di verifica condotte dal revisore.

<sup>40</sup> Sul concetto di significatività, v. par. 3.4.

individuazione»<sup>41</sup>: tutte valutazioni fondamentali, nella fase di pianificazione del processo di revisione, in quanto sulla loro base viene determinata sia l'ampiezza del campionamento su cui effettuare i controlli, sia il livello di significatività al di sopra del quale approfondire le proprie indagini<sup>42</sup>.

Le differenti finalità delle due tipologie di controllo, così come definite nel paragrafo precedente, permettono, comunque, di delineare, anche con riferimento alla disciplina all'epoca vigente, le reciproche competenze dei diversi organi, nel tentativo di non duplicare in maniera del tutto inefficiente il tipo di verifica richiesta<sup>43</sup>. Anche in questo caso, la natura di legalità sostanziale riconosciuta al controllo svolto dal collegio sindacale, nonché il suo oggetto, rappresentato dal rispetto dei principi di corretta amministrazione, e i poteri di reazione ad esso conseguenti, consentono di affermare che l'analisi del sistema di *internal auditing* richiesta a tale organo abbia una portata più estesa rispetto a quanto richiesto, sul punto, al revisore legale, anche perché la valutazione di adeguatezza che ne consegue, per certi versi di merito<sup>44</sup>, si allontanerebbe in modo significativo dai giudizi di legittimità che il revisore è solito elaborare.

Tale conclusione appare evidente anche dalla lettura dei principi di revisione. L'ISA 315, par. 12, afferma esplicitamente che «il revisore deve acquisire una comprensione degli *aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile*. Sebbene la maggior parte dei controlli rilevanti ai fini della revisione sono probabilmente relativi all'informativa finanziaria, *non tutti i controlli ad essa relativi sono rilevanti ai fini della revisione*. La rilevanza ai fini della revisione di un controllo, singolarmente o in combinazione con altri, è oggetto di giudizio

---

<sup>41</sup> Per un'analisi dettagliata di tali concetti v. par. 3.6.

<sup>42</sup> V., ancora, il par. 3.6.

<sup>43</sup> Con riferimento alle considerazioni sino a qui svolte e, in particolare, alla differente finalità dell'attività di controllo richiesta al collegio sindacale da quella richiesta al revisore legale, R. BAUER, *La revisione legale dopo la riforma*, Maggioli, 2010, p. 35, sottolinea la differenza terminologica tra attività di *vigilanza* (attribuita al collegio sindacale) e attività di *verifica* (attribuita al revisore legale dei conti). In particolare, secondo tale Autore, la verifica, in caso di violazione, tende a determinare l'effetto contabile sul bilancio di esercizio, mentre la vigilanza si occupa di verificare l'effetto sulla gestione dell'impresa, i motivi per cui il sistema di controllo interno predisposto dall'impresa non è stato in grado di far emergere la violazione e così via. Nell'ambiente dei controlli significa che la vigilanza ha un ruolo diverso dalla verifica. Bisogna infatti vigilare che un nuovo sistema prevenga gli errori prima di introdurlo in operatività, mentre la verifica si applica dopo che un sistema è stato introdotto e ha prodotto dei risultati che è possibile verificare, riscontrandone gli errori, determinandone l'ampiezza e valutandone l'importanza nel contesto globale.

<sup>44</sup> M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 417.

professionale da parte del revisore». Allo stesso modo, l'ISA 265, par. 2, stabilisce che «nell'identificare e valutare i rischi di errori significativi il revisore è tenuto ad *acquisire una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile*; nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, il revisore prende in considerazione il controllo interno al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno». Infine, l'ISA 210, contiene una bozza di lettera di incarico che il revisore legale deve presentare alla società cliente prima di avviare le proprie verifiche e tale documento è chiaro nell'affermare che, nell'effettuare le valutazioni del rischio, i revisori debbano considerare «*il controllo interno relativo alla redazione del bilancio dell'impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio*» sulla sua efficacia. Lo stesso principio prosegue specificando che il revisore è tenuto a comunicare per iscritto alla direzione «le eventuali carenze significative *negli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile del bilancio*» che siano state da questi identificate nel corso della medesima<sup>45</sup>. D'altro canto è evidente che il sistema contabile (pur nella sua ampia accezione riscontrabile all'interno degli ISA<sup>46</sup>), su cui deve concentrarsi l'attività di verifica del revisore legale, rappresenta solo una parte del più generale sistema di controllo

---

<sup>45</sup> Analogamente la Consob, già con la sua Comunicazione 18 aprile 1996, n. 96003556 aveva chiesto alle società soggette alla propria vigilanza di precisare, nella propria proposta di incarico, che «l'esame del controllo interno viene effettuato con lo scopo di valutare i rischi di controllo, la natura, i tempi e l'entità delle verifiche campionarie, e che le conclusioni del revisore non rappresentano una valutazione del sistema di controllo interno nella sua globalità».

<sup>46</sup> La definizione di sistema di controllo interno rilevante nel processo di revisione legale, contenuta nel principio ISA 315, parr. 12-24, è piuttosto vasta e articolata. Ciò evidenzia che l'esame del revisore non deve limitarsi al mero sistema informativo adottato dalla società o alle sole procedure contabili predisposte; tutti i livelli del sistema di controllo/contabile interno (dal più alto, riferito alla direzione, al più basso, quale l'adozione di un manuale di procedure contabili) devono essere oggetto di analisi a patto e nei limiti in cui questi possono impattare sul processo di informativa economico/patrimoniale/finanziaria della società, comprendendo all'interno di tale informativa anche quanto deve essere esplicitato dalla relazione sulla gestione o (per le società quotate) dalla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. A titolo esemplificativo, quindi, il revisore dovrà accertarsi: che la struttura organizzativa della società sia adeguata alle sue dimensioni (e che quindi non vi siano sovrapposizioni o sovraccarichi di competenze attribuite a singole figure tali da compromettere un corretto processo di formazione dell'informativa finanziaria); che siano stati predisposti organi di controllo e monitoraggio dell'intero processo di informativa finanziaria e che l'attività da questi svolta (compresa anche la supervisione dell'alta direzione della società) sia efficace; che sia stato adottato un codice etico di condotta, comprensivo di procedure, azioni correttive e meccanismi sanzionatori; che sia stato adottato un adeguato sistema di prevenzione e di valutazione dei rischi che possano compromettere la validità dell'informativa finanziaria e la continuità dell'attività d'impresa.

interno, il quale, soprattutto a seguito degli interventi legislativi degli ultimi anni, ha raggiunto confini particolarmente ampi e scarsamente delimitati<sup>47</sup>.

Deve, allora, essere condivisa la scelta del legislatore, in sede di emanazione del t.u.f. e della riforma della disciplina delle società di capitali, di incaricare il collegio sindacale, e non il revisore, di esprimere un giudizio sull'adeguatezza di tale sistema. Seguendo il ragionamento appena concluso, infatti, il giudizio che il revisore avrebbe emesso, così come ad esso richiesto dai principi di revisione internazionali, non si sarebbe potuto definire completo, in quanto avrebbe avuto ad oggetto solo quegli aspetti del sistema di controllo interno funzionali all'attività di revisione contabile<sup>48</sup>, sia essa riferita all'espressione dell'*opinion* sul bilancio di esercizio, o su quello consolidato, ove redatto, sia all'espressione del giudizio di coerenza tra tale documento e la relazione sulla gestione (nonchè la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

---

<sup>47</sup> Specialmente nelle società quotate, infatti, l'ampiezza del sistema di controllo interno e il numero degli organi che in esso possono dirsi ricompresi (e sulla cui attività il collegio sindacale è quindi tenuto a vigilare), sono notevolmente aumentati nel corso dei vari anni; basti qui ricordare che può essere ad esso ricondotta l'attività di controllo svolta da: il consiglio di amministrazione (ed in particolare gli amministratori non esecutivi e quelli indipendenti) sull'operato degli amministratori esecutivi; soggetti preposti al controllo interno (*ex art. 150 t.u.f.*); il comitato controlli e rischi; il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili; l'organismo di vigilanza *ex d. lgs. 231/2001*. Non è questa la sede per approfondire un tema di siffatta ampiezza; per alcune considerazioni sull'argomento sia quindi concesso il rinvio a: P. FERRO-LUZZI, *Per una razionalizzazione del concetto di controllo*, in M. BIANCHINI, C. DI NOIA, *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, Egea, 2010, pp. 115 ss.; E. LAGHI, *La relazione logica e funzionale tra i due tipi di controllo*, in M. BIANCHINI, C. DI NOIA, *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, Egea, 2010, pp. 151 ss.; P. MONTALENTI, *I controlli societari: recenti riforme, antichi problemi*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2011, I, pp. 535 ss.; G. OLIVIERI, *Il sistema dei controlli «interni» nelle società quotate*, in U. TOMBARI, *La società quotata dalla riforma del diritto societario alla legge sul risparmio*, Giappichelli, 2008, pp. 39 ss.; R. RORDORF, *Gli amministratori indipendenti*, in AA. VV., *Tutela del risparmio, authorities, governo societario*, Giuffrè, 2008, p. 169 ss.; ID., *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, in *Soc.*, 2007, pp. 1205 ss.; S. FORTUNATO, *Il dirigente preposto ai documenti contabili nel sistema dei controlli societari*, in *Soc.*, 2008, pp. 401 ss.; M. INNOCENTI, *Collegio sindacale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, in R. ALESSI, N. ABRIANI, U. MORERA, *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, Giuffrè, 2007, pp. 347 ss..

<sup>48</sup> Per considerazioni analoghe nell'ordinamento tedesco, v. M. DOBLER, *Auditing corporate risk management. A critical analysis of a German particularity*, disponibile sul sito [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=540862](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=540862), 2003 p. 3 il quale afferma che «*the supervisory board is supported by the auditor in fulfilling its monitoring task*». Per l'ordinamento inglese, v., invece: M.A. EISENBERG, *The board of directors and internal control*, in *Cardozo Law Review*, 1997, p. 254; S. CHUA, *The auditor's liability in negligence in respect of the auditor report*, in *Journal of Business Law*, 1995, p. 1 ss; R. JACKSON, J. POWELL, *On professional negligence*, Sweet & Maxwell, London, 1997, p. 880.

prevista dall'art. 123 *bis* t.u.f. per le società quotate)<sup>49</sup>. Ad avviso di chi scrive, anche con riferimento alla disciplina *ante* d. lgs. 39/2010, è quindi corretto affermare che la vigilanza sul sistema amministrativo-contabile, nel suo complesso, era di competenza esclusiva del collegio sindacale, il quale nella sua valutazione doveva, comunque, tenere conto dei risultati delle operazioni di verifica al riguardo condotte dalla società di revisione (per gli aspetti di sua competenza), prospettandosi così un coordinamento tra questi soggetti<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Si rammenta che il d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 ha modificato l'art. 2428 c.c. e il contenuto della relazione sulla gestione stabilendo che essa debba comprendere, tra l'altro: una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta; gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, con riferimenti, ove opportuno, agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi; l'evoluzione prevedibile della gestione; in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste, b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. Si tratta, ad una prima lettura, di informazioni circa rischi che possono direttamente impattare sulla situazione economico/patrimoniale/finanziaria della società compromettendone, principalmente, la capacità di operare in continuità. Sebbene l'espressione del giudizio di coerenza tra queste informazioni e il contenuto del bilancio richieda al revisore di estendere il proprio monitoraggio ad aspetti del sistema di controllo interno che non siano prettamente contabili (richiedendo l'analisi, ad esempio, del sistema di *risk management* adottato dalla società) si sottolinea che l'attività di revisione sarà comunque finalizzata a valutare tali aspetti sempre e solamente su un piano di «informazione finanziaria», ovvero in funzione della loro capacità di individuare e rappresentare correttamente nel bilancio e nella relazione sulla gestione i rischi cui la società è sottoposta. In questo senso, a mio avviso, il revisore non potrà esprimere la propria *opinion* circa la capacità di tali sistemi di *prevenire* (la prevenzione dei rischi legati all'informativa finanziaria, comunque, dovrà essere oggetto di analisi «interna» al processo di revisione, in quanto tale dato è utile per quantificare il rischio di revisione e l'ampiezza del campionamento oggetto di procedure di validità o di conformità) o di *risolvere* tali rischi, essendo lui chiamato a giudicare solamente che essi siano correttamente rappresentati all'interno del bilancio di esercizio. S. FORTUNATO, *Il controllo dei rischi: informativa del mercato e revisione contabile*, in *Riv. soc.*, 2009, pp. 1095 ss., parla, in questo senso, di *disclosure risk* distinguendolo dal *risk reporting*, ovvero da una relazione che informi sui rischi e sulle incertezze finanziarie ed operative dell'impresa sul piano della gestione dell'affare. Per un'analisi dei compiti del revisore in merito alla valutazione del sistema di *risk management* nell'ordinamento tedesco (all'interno del quale tale attività era già richiesta dal 1998) sia concesso il rinvio a: M. DOBLER, *Auditing corporate risk management. A critical analysis of a German particularity*, cit., pp. 1 ss..

<sup>50</sup> G. MINERVINI, *Funzioni del collegio sindacale. Questioni vecchie, questioni nuove*, in *Soc.*, 2000, p. 649; C. RABITTI BEDOGNI, sub *art. 149*, in C. RABITTI BEDOGNI, *Il testo unico della intermediazione finanziaria. Commentario al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, Giuffrè, 1998, p. 794; P. VALENSISE, *Il «nuovo» collegio sindacale nel progetto italiano di corporate governance*, cit., p.113 ss.; S. FORTUNATO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 818. In

La conclusione cui si è giunti risulta oggi avvallata anche dal dettato normativo del d. lgs. 39/2010. Se da un lato, come già più volte evidenziato, l'art. 11 del medesimo decreto assegna rilevanza giuridica ai principi di revisione e, quindi, anche a quanto da questi stabilito (e qui sopra appena riportato) in materia di verifica del sistema di controllo interno, dall'altro lato, la presa di posizione appare ancora più evidente dalla lettura dell'art. 19, il quale introduce, per i neo-definiti «enti di interesse pubblico»<sup>51</sup>, l'obbligo di istituire il «comitato per il controllo interno e la revisione contabile».

Per quanto qui rileva, occorre sottolineare che tale organo viene espressamente identificato (per le società che adottano il modello tradizionale) nel collegio sindacale, al quale la nuova disposizione attribuisce così ulteriori competenze di vigilanza su: «a) il processo di informativa finanziaria; b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio; c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti»<sup>52</sup>. E' inoltre stabilito che «il revisore legale o la società di revisione legale presenti al

---

giurisprudenza, da ultimo, Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit., p. 109 ss. In questo senso, facendo leva sulla lettera dell'art. 2409 *septies* c.c., il collegio sindacale e il revisore potranno coordinare le proprie attività nel modo seguente: per un verso, il revisore potrà scegliere l'estensione e la profondità delle procedure di conformità da effettuare anche sulla scorta delle risultanze fornitegli al riguardo dal collegio sindacale, per altro verso il collegio potrà chiedere al revisore – e quest'ultimo avrà il dovere di rispondere – se ha riscontrato punti di debolezza nel sistema di controllo interno.

<sup>51</sup> La cui elencazione, contenuta all'interno dell'art. 16 del d. lgs. 39/2010, comprende: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c.c.-*ter*), del codice delle assicurazioni private; e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorchè non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le società di intermediazione mobiliare; l) le società di gestione del risparmio; m) le società di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del t.u.b..

<sup>52</sup> Per un approfondimento sul ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione legale sia concesso il rinvio a: M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, *D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*, in M. FRATINI e M. GASPARRI, *Testo Unico della Finanza*, Utet Giuridica, 2012.; A. BERTOLOTTI, *La revisione legale dei conti*, cit., pp. 385 ss.;

comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria» (art. 19, 3° co.).

La novità non è di scarso interesse per il tema fino a qui trattato. Sebbene, nel disposto normativo, appaiano ancora evidenti le sovrapposizioni tra il controllo richiesto ai due organi<sup>53</sup>, tuttavia, risulta nuovamente ribadito che la vigilanza sul sistema di controllo interno, nel suo complesso, spetta al collegio sindacale (art. 19, 1° co, lett. b) e viene, per la prima volta, esplicitamente riconosciuto che il revisore contabile è chiamato a verificare tale sistema (esclusivamente) «in relazione al processo di informativa finanziaria». Se così non fosse e al revisore legale venisse riconosciuto anche l'incarico di verificare l'adeguatezza dell'intero sistema di controllo interno della società cliente, non potrebbe negarsi che esso sia chiamato a vigilare anche sull'operato del collegio sindacale, organo fondamentale nel sistema di *internal auditing*. In questo caso, tuttavia, il legislatore avrebbe delineato un sistema che potrebbe definirsi «schizofrenico», in cui il collegio sindacale è oggi chiamato, ancor più di ieri, visto il dettato dell'art. 19, 1° co., lett. c) del d. lgs. 39/2010, a vigilare sulla revisione legale dei conti annuali, e il revisore legale è, allo stesso tempo, chiamato a vigilare sull'operato del collegio sindacale<sup>54</sup>.

#### **2.4. L'oggetto del controllo: una necessaria premessa circa il concetto di significatività.**

Precisata e delimitata la natura dell'attività richiesta al revisore legale, occorre ora indagare il suo oggetto, definendo, in via preliminare, se essa si caratterizzi per essere un controllo di legittimità formale o sostanziale.

---

ASSONIME, *Circolare n. 16/2010*, in *Riv. Soc.*, 2010, pp. 892 ss.; P. GIUDICI, *La nuova disciplina della revisione legale*, in *Soc.*, 2010, p. 539; R. ANNARATONE, sub *art. 19*, in N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2011, pp. 190 ss.

<sup>53</sup> Poiché, l'art. 19, 1° co., lett. a), addossa al collegio sindacale il compito di vigilare sul processo di informativa finanziaria, ovvero una competenza tipicamente richiesta all'organo di controllo esterno.

<sup>54</sup> Ad analoghe conclusioni si poteva giungere, prima dell'emanazione del d. lgs. 39/2010, confrontando l'operato del revisore legale con quello del comitato per il controllo interno la cui istituzione era espressamente richiesta alle società quotate non dal legislatore ma dal Codice di Autodisciplina. Quest'ultima fonte, infatti, attribuiva al suddetto comitato analoghe funzioni oggi stabilite dall'art. 19 del d. lgs. 39/2010.

Per procedere nella trattazione è utile introdurre il concetto di significatività (o rilevanza o *materiality*) di cui viene fatto largo uso nella prassi; stante la riconosciuta valenza normativa attribuita ai principi di revisione, infatti, tale concetto deve essere ormai considerato il riferimento, non solo tecnico<sup>55</sup> ma anche giuridico, su cui poggia tutto l'*iter* di *auditing*, la cui finalità ultima, lo si ribadisce, è quella di accertare, con una ragionevole sicurezza, che il bilancio di esercizio nel suo complesso sia privo di errori<sup>56</sup> (per l'appunto) significativi<sup>57</sup>.

Nel delimitarne i contorni, tuttavia, l'interprete incontra non poche difficoltà. Nella letteratura giuridica<sup>58</sup> mancano approfondimenti specifici circa i parametri da assumere a riferimento, nel

---

<sup>55</sup> La determinazione del livello di significatività è infatti fondamentale per consentire al revisore di stabilire quali elementi esaminare e quali procedure di controllo utilizzare (se a campione o analitiche) nell'individuazione di ciò che potrebbe inficiare l'attendibilità del bilancio nel suo complesso.

<sup>56</sup> Tali errori, come meglio si vedrà in seguito, potranno essere sia sostanziali, ovvero riguardanti il contenuto delle scritture contabili prima, e delle voci di bilancio poi e che si profilano quando le stesse non corrispondono alla rappresentazione documentale degli accadimenti aziendali posti in essere dalla società soggetta a revisione; sia formali, i quali, invece, riguardando le modalità delle rappresentazioni contabili, si accertano quando le scritture contabili ed i bilanci non sono stati formulati secondo le regole giuridico-tecniche che ne disciplinano la redazione.

<sup>57</sup> ISA 200, parr. 5-6-7. In particolare, il par. 6 è chiaro nello stabilire che «il giudizio del revisore riguarda il bilancio nel suo complesso e quindi il revisore non è responsabile dell'individuazione degli errori che non siano significativi per il bilancio nel suo complesso».

<sup>58</sup> Anche da un punto di vista normativo, tale concetto viene più volte richiamato senza tuttavia darne una adeguata definizione. Per rendersene conto basta sottolineare che, restando in ambito contabile, ed in particolare nel corpo di norme che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio, pur non rientrando, la significatività e la rilevanza, tra i principi di redazione del bilancio fissati dal codice civile, in diverse disposizioni se ne possono ravvisare in modo indiretto le loro applicazioni. In particolare: l'art. 2423 *ter*, 2° co., in cui si legge che «le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è *irrilevante* ai fini indicati nell'art. 2423 c.c., 2° co., o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio». In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento; l'art. 2426, n. 12, c.c. autorizza ad iscrivere attrezzature industriali e commerciali, materie prime, sussidiarie e di consumo ad un valore immutato nel tempo, a condizione che siano costantemente rinnovate e «complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio»; l'art. 2427 prevede l'inserimento in nota integrativa delle informazioni riguardanti: - «eventuali effetti significativi» delle variazioni dei cambi valutari verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (punto 6 *bis*); - la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia *apprezzabile*, nonché la composizione della voce «altre riserve» (punto 7); - se *significativa*, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche (punto 10); - la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia *apprezzabile*

caso concreto, per stimare la significatività di un errore e gli stessi principi ISA 200 e ISA 320, stabilendo che «in generale, gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio»<sup>59</sup>, ne forniscono una descrizione, per certi versi, opaca.

---

(punto 13); - le operazioni con parti correlate (...) qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato (punto 22 *bis*); - la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (...) a condizione che i rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (punto 22 *ter*). Su tali aspetti, v.: G.E. COLOMBO, *Limiti di validità all'unificazione in bilancio di elementi eterogenei*, in *Soc.*, 1992, p. 336; P. BALZARINI, *Le immobilizzazioni materiali*, in L.A. BIANCHI, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2001, p. 613; A. LOLLI, *La nota integrativa nel bilancio delle spa*, Milano, 2003, p. 307; P. BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, in F. GALGANO, *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, XIV, Padova, 2007, p. 117; A. BEGHETTO, *Le novità in materia di nota integrativa, bilanci abbreviati, bilanci consolidati e informazioni sulla corporate governance alla luce del d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2009, pp. 1149 ss.. L'unico riferimento quantitativo rinvenibile all'interno del codice civile è rappresentato dalle soglie individuate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. dove la punibilità del reato di false comunicazioni sociali viene esclusa per imprecisioni inferiori all'1% del patrimonio ed al 5% del risultato *ante* imposte, oppure in presenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Tuttavia in dottrina (P. BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 122) e in giurisprudenza (v. *infra*) si tende ad escludere l'interferenza della disciplina del falso in bilancio con la disciplina civilistica. Ulteriori riferimenti al concetto di significatività sono stati, da ultimo, individuati nel regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, il quale, al suo interno, individua per la fattispecie di suo oggetto, specifiche criteri al di sopra dei quali considerare rilevanti determinate operazioni (per un esaustivo commento del quale si rinvia a: P. MONTALENTI, *Le operazioni con parti correlate: il nuovo regolamento Consob*, in *Il Nuovo diritto delle società*, 12, 2010, pp. 8 ss.; P. RAINELLI, *Il regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate: le linee fondamentali*, in *Il Nuovo diritto delle società*, 12, 2010, pp. 12 ss.).

<sup>59</sup> In linea con questa definizione risulta essere il già citato art. 2427, punti 22 *bis* e *ter*, c.c. i quali appaiono, allo stato attuale, l'unico disposto normativo dal quale possa estrapolarsi una definizione di significatività. Il primo punto, stabilisce che le informazioni sulle operazioni concluse con parti correlate da fornire in nota integrativa debbano essere utili per la comprensione dei loro effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. La finalità di tale norma, quindi, è quella di rendere comprensibile agli utilizzatori del bilancio gli impatti che lo svolgimento dell'operazione con parti correlate ha avuto sullo stesso. Di conseguenza, la rilevanza potrà dirsi tale qualora lo svolgimento dell'operazione abbia generato un impatto sul bilancio tale da influenzare le decisioni economiche intraprese sulla sua base dagli utilizzatori del bilancio stesso. Il secondo punto, allo stesso modo, prevede che la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale sia indicata in nota integrativa a condizione che «i rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e, [quindi,] l'indicazione degli

Da un lato, nella prassi, la significatività consiste in un valore numerico che rappresenta la soglia superata la quale l'errore riscontrato – considerato isolatamente o insieme ad altri<sup>60</sup> – diventa, per l'appunto, significativo ai fini della revisione e del giudizio circa l'attendibilità delle scritture contabili e del bilancio considerato nel suo complesso<sup>61</sup>, dall'altro la definizione qui esposta richiede di valutare la rilevanza delle informazioni fornite dal bilancio non solo sul piano quantitativo, ma anche su quello qualitativo<sup>62</sup> e ne rimette l'individuazione al giudizio

---

stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società». Sul punto A. BEGHETTO, *Le novità in materia di nota integrativa, bilanci abbreviati, bilanci consolidati e informazioni sulla corporate governance alla luce del d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173*, cit., pp. 1149 ss. Si avvicina alla definizione di significatività fornita dai principi di revisione anche quella individuata dal principio contabile nazionale OIC 11 (significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della presentazione in bilancio) dove si afferma che «il bilancio di esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari (...); errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari». V. F. PONTANI, *I principi di redazione del bilancio*, in A. PALMA, *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2008, p. 129; N. PECCHIARI, *La rilevanza quantitativa degli errori nel bilancio d'esercizio: riflessioni sulla impostazione dei principi giuridici e professionali*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 251.

<sup>60</sup> Il revisore, infatti, è chiamato a valutare la significatività sia a livello del bilancio nel suo complesso, sia in relazione a singoli conti, classi di operazioni e informazioni, qualora ci si possa ragionevolmente attendere che errori di importo inferiore alla significatività considerata per il bilancio nel suo complesso possano influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio. (ISA 320, par. 10).

<sup>61</sup> Ad esempio, senza per questo voler semplificare eccessivamente il ruolo della significatività, qualora questa sia fissata in un valore pari al 10 per cento dell'utile netto di esercizio e qualora tale utile ammonti a 1.500, l'errore quantitativo di 100 commesso nella valorizzazione delle rimanenze di fine esercizio non dovrà considerarsi significativo. In ambito operativo, quindi, fissata a 150 la soglia di significatività, scopo primario delle procedure di revisione è quello di accertare gli errori contabili di ammontare maggiore o uguale a 150, ammesso che tali errori siano individuabili impiegando la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico.

<sup>62</sup> Un'informazione scarsamente rilevante (in termini quantitativi) potrebbe infatti dimostrarsi in ogni caso significativa per i lettori del bilancio se, per suo tramite, essi riescono a valutare le opportunità future dell'impresa e ad apprezzarne i rischi. I risultati derivanti dall'apertura di un nuovo segmento aziendale (o di mercato) possono, ad esempio, essere interessanti al fine di valutare i rischi e le opportunità dell'impresa indipendentemente dalla rilevanza, meramente quantitativa, dei risultati raggiunti dal nuovo segmento nel corso dell'esercizio. Considerazioni di questo genere, possono emergere allorché si esamina il contenuto della nota integrativa e/o della relazione sulla gestione. Gli stessi principi di revisione (ISA 320, par. 6) affermano che «la significatività determinata in sede di pianificazione della revisione contabile non stabilisce necessariamente un importo al di sotto del quale gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, saranno sempre valutati come non

professionale del revisore<sup>63</sup>, il quale sarà l'unico soggetto a potersi esprimere sulla sua valorizzazione in sede di programmazione e di esecuzione delle procedure di verifica, tenendo conto di quanto emerso nell'ambito delle precedenti fasi di pianificazione ed, in particolare, come già sopra evidenziato, nell'analisi del sistema di controllo interno della società<sup>64</sup>. Solo dopo un adeguato *iter* di pianificazione, infatti, il revisore potrà disporre delle informazioni, anche qualitative (quali l'attività *core* svolta della società cliente, le caratteristiche generali del bilancio e la percezione delle esigenze dei suoi utilizzatori) necessarie per individuare le specifiche voci di bilancio (generalmente il patrimonio netto, il totale delle attività, il fatturato, il risultato *ante* imposte, ecc...) cui gli stessi principi di revisione<sup>65</sup> raccomandano di applicare

---

significativi. Le circostanze relative ad alcuni errori possono indurre il revisore a valutarli come significativi sebbene essi siano al di sotto della significatività. Sebbene non sia fattibile definire procedure di revisione per individuare gli errori che potrebbero essere significativi esclusivamente a causa della loro natura, il revisore, nel valutare il loro effetto sul bilancio, considera non soltanto l'entità ma anche la natura degli errori non corretti e le particolari circostanze in cui essi si verificano». V. anche CNDCEC, *L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, 2012, p. 35.

<sup>63</sup> Si tratta del giudizio che deriva al revisore dalla sua formazione professionale, dalle conoscenze e dall'esperienza in materia di principi di revisione, principi contabili e principi etici attraverso il quale giunge a decidere in maniera consapevole le linee di condotta appropriate nelle specifiche circostanze degli incarichi di revisione (ISA 200, par. 13, lett. k)).

<sup>64</sup> In presenza cioè di un'approfondita conoscenza del cliente (ad esempio perché l'incarico è in corso da diversi anni), di una valutazione di efficacia del sistema di controllo interno, potranno essere accettate soglie di significatività maggiori rispetto, ad esempio, al primo anno di incarico presso un'impresa con un sistema di controllo interno giudicato poco efficace.

<sup>65</sup> Così l'ISA 320, par. A3 secondo cui «come punto di partenza nella determinazione della significatività per il bilancio nel suo complesso, viene spesso applicata una percentuale ad un valore di riferimento prescelto. I fattori che possono influenzare l'identificazione di un appropriato valore di riferimento includono i seguenti: gli elementi del bilancio (per esempio, attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi); se ci sono voci su cui tendenzialmente si concentra l'attenzione degli utilizzatori del particolare bilancio dell'impresa (per esempio, ai fini della valutazione della *performance* economico-finanziaria, gli utilizzatori possono tendere a focalizzarsi su profitti, ricavi o attivo netto); la natura dell'impresa, la fase del ciclo di vita aziendale in cui si colloca la stessa, nonché il settore ed il contesto economico in cui essa opera; l'assetto proprietario dell'impresa e le modalità di finanziamento della stessa (per esempio, se un'impresa è finanziata unicamente mediante l'indebitamento e non con capitale proprio, gli utilizzatori possono attribuire maggiore importanza alle attività, e ai relativi diritti, piuttosto che agli utili dell'impresa); la volatilità del valore di riferimento». Un riferimento quantitativo viene previsto solo all'interno di IFAC, *Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese*, II, 2012, p. 64, dove si afferma che, spesso, nella pratica si fa riferimento al risultato operativo (dal 3% al 7%) in quanto riveste una particolare importanza per gli utilizzatori del bilancio. Se la redditività non rappresenta un

percentuali, rimesse anch'esse al giudizio del professionista, utili alla determinazione della soglia di significatività. Tale individuazione, inoltre, deve essere costante oggetto di verifica e aggiornamento nel corso dello svolgimento delle procedure di *auditing* in considerazione delle nuove e utili informazioni di cui può venire in possesso il revisore<sup>66</sup>.

Proprio per tale ragione, ad avviso di chi scrive, i principi di revisione, come la letteratura giuridica, non si sbilanciano nell'individuare, *a priori*, qualsivoglia valore o criterio di natura quantitativa da prendere a riferimento nella determinazione della *materiality*, sottolineando, così, l'ineliminabile valutazione sul punto rimessa alla discrezionalità del revisore contabile<sup>67</sup>.

Le conclusioni cui si è giunti sono avvalorate da quanto affermato da dottrina e giurisprudenza in una materia affine a quella qui trattata, ovvero la rilevanza del vizio al fine dell'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio<sup>68</sup>. Occorre, infatti, ricordare che, in tema

---

parametro adeguato di riferimento, (come nel caso di un'impresa *non profit* o quando il reddito è volatile) allora si deve tenere conto di altri elementi quali: ricavi o costi dall'1% al 3%; attività dall'1% al 3%; ovvero patrimonio netto dal 3% al 5%. Tali percentuali sono state riprese dal CNDCEC, *L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, cit., p. 36 e riadattate al contesto nazionale prevedendo che, in linea generale, un errore possa essere considerato significativo se comporta uno scostamento tra lo 0,5 e l'1% dell'ammontare dei ricavi; tra il 5 e il 10 % dell'utile *ante* imposte; tra lo 0,5 e l'1% del totale dell'attivo e tra l'1 e il 5% del patrimonio netto. Tanto la scelta dei valori di riferimento, quanto la scelta delle percentuali da applicare, all'interno dell'intervallo indicato, costituiscono esercizio del giudizio professionale del revisore, che terrà in considerazione alcuni aspetti tra i quali: le esigenze degli utilizzatori; la natura dell'impresa; eventuali rettifiche ai dati contabili; le modalità di finanziamento dell'impresa; la volatilità dei dati di bilancio; la fase del ciclo di vita dell'impresa e la congiuntura economica.

<sup>66</sup> È importante sottolineare che la significatività non è un elemento statico ed immutabile. Essa, infatti, è considerata dal revisore sia nella fase di pianificazione, per stabilire la portata del lavoro da svolgere (quindi per stabilire le partite da esaminare e la natura, i tempi e l'estensione delle procedure di verifica) - significatività preliminare -, sia nella valutazione dell'effetto degli errori identificati durante lo svolgimento della revisione contabile (ISA 450) e, in fase finale, dell'effetto degli errori non corretti, ai fini della formazione del giudizio di revisione (ISA 700). Solo attraverso la valutazione dinamica della significatività essa acquisirà il suo valore definitivo sulla base del quale sarà valutato se l'errore individuato possa avere impatto sul giudizio di revisione e quindi sulla tipologia di relazione da emettere.

<sup>67</sup> IFAC, *Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese*, II, 2012, p. 64.

<sup>68</sup>Sul punto: G.E. COLOMBO, *Illiceità del bilancio per incompletezza informativa*, cit., p. 177; ID., *Nullità o annullabilità per la violazione dei principi di chiarezza e precisione?*, in *Soc.*, 1995, p. 1316; ID., *Limiti di validità all'unificazione in bilancio di elementi eterogenei*, cit., p. 336 (che esclude l'interferenza sulla funzione informativa se la voce irregolare è pari a 1 o 2 per mille dell'attivo della società oppure se l'errore si commisura a 1% della

di invalidità della delibera di approvazione del bilancio, alla violazione delle clausole di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta si collega l'indagine sulla portata della irregolarità: affinché la delibera assembleare sia dichiarata nulla è necessario che il vizio denunciato sia «rilevante», prendendo in considerazione il documento contabile nella sua interezza.

Anche in tal caso, risulta affermato che la significatività debba essere valutata caso per caso con riferimento alla singola società e non in senso assoluto: per individuare gli effetti sulla situazione descritta dal bilancio<sup>69</sup> occorre considerare la realtà che tale documento rappresenta, il tipo di impresa, il totale del suo patrimonio, l'ammontare dei ricavi e dei costi evidenziati dal conto economico<sup>70</sup>. Ciò significa che non si deve aver riguardo alla singola voce<sup>71</sup>, ma piuttosto alla classe alla quale tale posta irregolare<sup>72</sup> appartiene e, più in generale, al complessivo contesto rappresentato dal bilancio. In buona sostanza, analogamente a quanto asserito dai principi di

---

classe cui appartiene); M. PISANI, *Le «zone di elasticità» degli schemi di bilancio, Analisi e interpretazioni dell'art. 2423 ter*, Cedam, 1999, p. 82; M.C. MOSCA, *Le disposizioni generali in tema di struttura degli schemi di bilancio*, in L.A. BIANCHI, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2001, p. 279. Secondo Cass. 23 marzo 1993, n. 3458, in *Soc.*, 1993, p. 1463, il vizio inficia la validità del bilancio quando pregiudica gli interessi generali alla cui tutela è diretto e non quando l'incoerenza è insignificante o trascurabile. Per altre pronunce giurisprudenziali v. note successive.

<sup>69</sup> G.E. COLOMBO, *Illiceità del bilancio per incompletezza informativa*, cit., p. 177. In giurisprudenza cfr.: Cass. 2 ottobre 1995, n. 10348, in *Soc.*, 1995, p. 1541; Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699, in *Giur. comm.*, 1986, II, p. 838; App. Roma 14 ottobre 1991, in *Soc.*, 1992, p. 336; App. Roma 10 giugno 1975, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, p. 302. La mancanza di informazioni specifiche nella nota integrativa su voci di bilancio esigue rispetto al complesso del bilancio non dà luogo alla invalidità della delibera: così Trib. Milano 5 aprile 2006, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2008, II, p. 205 ss. con nota di E. MALIMPENSA, *Impugnazione di bilancio: tra strumentalità e legittimazione*.

<sup>70</sup> Irrilevanti sono state giudicate dalla giurisprudenza, ad esempio, le seguenti irregolarità: Cass. 2 ottobre 1995, n. 10348, in *Soc.*, 1995, p. 1541 (0,11% del passivo); Trib. Vicenza 23 marzo 1999, in *Dir. fall.*, 1999, II, p. 581 (0,19% dell'attivo); Trib. Trieste 18 novembre 1992, in *Soc.*, 1993, p. 801 (1,35% del passivo). E prima della riforma delle società di capitali cfr.: Trib. Brescia 18 settembre 1989, in *Giur. comm.*, 1990, II, p. 802 (2,3% dei costi e più del 10% degli utili); Trib. Milano 29 ottobre 1984, in *Soc.*, 1985, p. 37 (0,44% della voce complessiva); App. Genova 19 gennaio 1982, in *Giur. comm.*, 1983, II, p. 792 (0,0003% del totale); Trib. Torino 23 aprile 1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 442 (0,04% dell'intero bilancio); App. Torino, 10 luglio 1975, in *Giur. comm.*, 1976, II, p. 193 (0,005% del totale).

<sup>71</sup> Così Trib. Milano 9 novembre 1989, in *Soc.*, 1990, p. 484.

<sup>72</sup> P. BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 119. App. Milano 18 maggio 1996, in *Soc.*, 1997, p. 49, ha reputato non rilevante l'irregolarità concernente un componente patrimoniale «esiguo» (rappresentava tra l'1 ed il 2 %) rispetto al valore totale dell'attivo.

revisione, per valutare la rilevanza della irregolarità occorre verificare se questa preclude «la comprensibilità dell'informazione di bilancio in relazione alla situazione economica patrimoniale e finanziaria che è oggetto di rappresentazione»<sup>73</sup>.

Il termine di paragone più utilizzato per accertare la rilevanza di un vizio oppure di una irregolarità del bilancio, nell'ipotesi qui descritta, è l'attivo od il passivo dello stato patrimoniale<sup>74</sup>. In alcune fattispecie si è invece fatto riferimento agli utili oppure al capitale sociale<sup>75</sup>, ovvero al patrimonio netto<sup>76</sup>, determinandone la percentuale di incidenza.

Al pari di quanto affermato con riferimento al concetto di significatività nell'ambito della revisione contabile, è tuttavia opinione condivisa che la valutazione della irrilevanza di un vizio attinente al bilancio non debba essere circoscritta al solo aspetto quantitativo<sup>77</sup>, perché può accadere che anche una «piccola» violazione sia suscettibile di rendere poco comprensibile e non chiaro un bilancio<sup>78</sup>.

Di conseguenza, proprio alla luce di quanto testè riportato in materia di significatività, non si può non constatare, come, allo stato attuale, i criteri interpretativi utilizzabili per individuare, volta a volta, la classe degli errori «significativi» appaiono essenzialmente demandati alla valutazione, inevitabilmente casistica, del singolo revisore. Sarà suo compito documentare in modo appropriato i fatti e le circostanze, a lui noti alla data della relazione di revisione, sulla cui base è giunto a determinare il valore di significatività utilizzato nel corso del processo di verifica,

---

<sup>73</sup> M.C. MOSCA, *Le disposizioni generali in tema di struttura degli schemi di bilancio*, in L.A. BIANCHI, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, cit., p. 279.

<sup>74</sup> Si vedano tra gli altri: Cass. 2 ottobre 1995, n. 10348, cit.; App. Roma 14 ottobre 1991, cit.; Trib. Trieste 18 novembre 1992, in *Soc.*, 1993, p. 801.

<sup>75</sup> La rilevanza è raffrontata agli utili da App. Milano 13 settembre 1988, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, p. 1651. Il raffronto è fatto con il capitale da: Trib. Catania 28 marzo 1996, in *Giur. comm.*, 1996, II, p. 818; Trib. Milano 13 gennaio 1983, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1983, II, p. 328.

<sup>76</sup> Si vedano: App. Torino 28 maggio 1980, in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 666; App. Genova 19 gennaio 1982, in *Giur. comm.*, 1983, II, p. 792. Cfr. utilmente: G.E. COLOMBO, *Nullità o annullabilità per la violazione dei principi di chiarezza e precisione?*, cit., p. 1316; M.C. MOSCA, *Le disposizioni generali in tema di struttura degli schemi di bilancio*, cit., p. 279.

<sup>77</sup> Per la rilevanza in termini quantitativi Trib. Milano 5 novembre 2001, in *Soc.*, 2002, p. 722, si è riferito ad una voce di un miliardo a fronte di un valore della produzione di più di sette miliardi di lire; Trib. Milano 7 marzo 1991, in *Soc.*, 1991, p. 990 ha ritenuto rilevante una posta pari al 10% del passivo; App. Milano 13 settembre 1988, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, p. 1651, ha giudicato rilevante una posta uguale a 1,75% degli utili e 0,13% dei costi.

<sup>78</sup> P. BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 120.

nonché il rispetto di quanto previsto dai principi di revisione in materia<sup>79</sup>. Alla luce di tali conclusioni, la correttezza dell'attività eseguita non potrà che essere valutata, all'occorrenza, solo in sede di giudizio giurisprudenziale di merito nel corso del quale il giudice dovrà necessariamente tenere conto delle caratteristiche dello specifico caso a lui sottoposto<sup>80</sup>.

**2.5. (segue) la profondità delle attività richieste dall'art. 14, 1° co., lett. b) d.lgs. 39/2010 e in sede di verifica del bilancio d'esercizio.**

Stabilito che l'attività richiesta al revisore legale consiste in un controllo di legittimità e delineato il concetto di significatività ai fini del procedimento di *auditing*, si tratta ora di capire in cosa concretamente consistano, e fino a che punto debbano spingersi, l'obbligo di controllo, nel corso dell'esercizio<sup>81</sup>, della regolare tenuta della contabilità e della corretta trasposizione dei

---

<sup>79</sup> A tale riguardo la documentazione della revisione deve essere sufficiente a consentire ad un revisore esperto, che non abbia alcuna precedente cognizione dell'incarico di revisione, di comprendere i giudizi professionali rilevanti formulati dal verificatore per giungere alle conclusioni sugli aspetti significativi emersi nel corso della revisione contabile (ISA 200, par. A27).

<sup>80</sup> Trib. Melfi, 13 maggio 2011, in *Soc.*, 2011, p. 1385.

<sup>81</sup> Per quanto riguarda la periodicità dei controlli richiesti al revisore legale il nuovo dettato normativo non specifica più (allineandosi, in questo senso, con quanto disposto dal t.u.f. e in controtendenza rispetto a quanto invece disciplinato dal codice civile) che le verifiche devono avvenire con periodicità almeno trimestrale. Il problema della periodicità dei controlli era particolarmente evidente sin dalla emanazione del d.p.r. 136/1975, all'interno del quale mancava qualsiasi riferimento al fatto che parte delle attività di accertamento dovessero essere svolte «nel corso dell'esercizio». La dottrina, quindi, aveva molto discusso se i revisori potessero limitarsi al controllo della contabilità in sede di chiusura dell'esercizio sociale (in tal senso, R. NOBILI, M. VITALI, *La riforma delle società per azioni. Commento alla legge 7 giugno 1974, n. 216 e decreti delegati*, cit., p. 585) ovvero se la revisione contabile dovesse avere carattere continuativo (cfr. già, *ex multis*, G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 6; B. LIBONATI, *La revisione volontaria: effetti*, in *Giur. Comm.*, 1979, I, p. 639; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 137; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 151). Tale problematica era stata risolta dal dettato dell'art. 155 t.u.f., il quale, come oggi l'art. 14 d. lgs. 39/2010, aveva espressamente stabilito che l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta trasposizione dei fatti di gestione nelle scritture contabili dovesse essere svolta «nel corso dell'esercizio», senza tuttavia indicare con quale periodicità. A quest'ultima lacuna aveva invece posto rimedio, per le società chiuse, la riforma della disciplina delle società di capitali che all'interno dell'art. 2409 *ter* c.c. espressamente imponeva che le verifiche dovessero essere svolte con ricorrenza almeno trimestrale. L'eliminazione dall'attuale disposto normativo di una specifica periodicità non sembra tuttavia avere un impatto significativo da un punto di vista pratico. Il principio generale da seguire dovrebbe essere quello che il controllo sulla contabilità non deve essere fatto in un momento

fatti di gestione<sup>82</sup> nelle scritture contabili (previsto dalla lett. b) dell'art. 14 d. lgs. 39/2010) nonché l'esame delle valutazioni effettuate dall'amministrazione in sede di redazione del progetto di bilancio e, in particolare, se tali attività si sostanzino in un controllo meramente formale o sostanziale<sup>83</sup>.

---

determinato o a una scadenza predefinita ma secondo una periodicità stabilita dal revisore in base alle esigenze della situazione concreta (ASSONIME, *Circolare n. 16/2010*, cit., 924; E. RUGGIERO, sub *art. 14*, cit., p. 157ss.). Peraltro, non bisogna dimenticare che la Consob nella sua comunicazione del 29 marzo 1999, n. 99023932, già con riferimento alla disciplina prevista dal t.u.f. e oggi sostanzialmente riprodotta nel d. lgs. 39/2010, aveva stabilito che le verifiche periodiche dovevano avvenire trimestralmente. «Tuttavia, per alcune tipologie di società o in alcune situazioni particolari, potrà rendersi necessario effettuare verifiche ad intervalli di tempo più brevi, o con l'obiettivo di accertamenti specifici». Ad avviso di chi scrive, quindi, la periodicità trimestrale deve essere ancora oggi considerato un intervallo minimo da rispettare da parte del revisore legale (cfr. F. BAVA, A. DEVALLE, *Il processo di revisione*, cit., p. 11 ss.).

<sup>82</sup> G. RACUGNO, *Dal bilancio ai fatti di gestione*, cit., p. 829 ss., definisce «fatto di gestione» o «atto di gestione» ogni operazione aziendale posta in essere dall'imprenditore, nelle imprese individuali, e dagli amministratori, nelle imprese collettive – quali una vendita, un acquisto, un incasso, un pagamento, l'ottenimento di un finanziamento – atta a influire sui processi di formazione della ricchezza di impresa, operazione che, come si dirà più avanti, costituisce la premessa logica della «rilevazione contabile» intesa come raccolta dei valori e relativa rappresentazione formale.

<sup>83</sup> La questione risulta particolarmente dibattuta in dottrina e non sempre è facile individuare chiaramente le posizioni esposte dai diversi autori che hanno affrontato l'argomento. Nelle posizioni più «estreme» vi sono studiosi chiari nel ritenere che il controllo debba essere sostanziale (A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., pp. 152 e 153; ID., *Spunti sulla nuova disciplina della revisione contabili*, in *Soc.*, 1999, p. 1045; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 44, 68, 70; ID., sub *art. 2409 ter*, in F. D'ALESSANDRO, *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Piccin, 2010, p. 320, p. 310; P. VALENSISE, sub *art. 155-157*, cit., pp. 825 ss.; F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria del bilancio*, in *Riv. soc.*, 1979, pp. 970 ss.; T. LOMONACO, *Revisione volontaria e responsabilità extra-contrattuale della società di revisione*, in *Giur. comm.*, 2003, II, p. 608; A. LOLLI, sub *art. 164*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Testo Unico dell'intermediazione finanziaria*, in *Nuove leggi civ. comm.*, Cedam, 2001, p. 417; C. DI NANNI, *Competenze e responsabilità della società di revisione*, cit., p. 146) e altri che si orientano su un controllo meramente formale (su tutti: C. SASSO, sub *art. 2409 ter*, in G. GRIPPO, *Commentario delle società*, Utet Giuridica, 2009; ID., sub *art. 2409 ter*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005, p. 1031; M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, *D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*, cit.; in giurisprudenza: Trib. Napoli, 18 marzo 1995, in *Soc.*, 1995, p. 1447; Trib. Milano, 15 luglio 1982, in *Soc.*, 1983, p. 1016). La maggioranza degli autori, tuttavia, pur propendendo terminologicamente per una soluzione o per l'altra, affrontano la questione giungendo sostanzialmente ad analoghe conclusioni. Vi è, infatti, chi afferma che il controllo debba intendersi sostanziale (S. FORTUNATO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 818; R. CLARIZIA, *L'attività di revisione e di certificazione: aspetti giuridici*, Giuffrè, 1978, pp. 77 ss.; G.E. COLOMBO, sub *art. 156*, in G.F. CAMPOBASSO, *Testo Unico della Finanza*, Utet, 2002, II, p. 1296; G. RACUGNO, *Dal bilancio ai fatti di gestione*, cit., p. 829 ss.; ID., sub *art. 2477*, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società*

L'analisi non può che prendere avvio dal concetto di scritture contabili e dalla ricognizione del processo che porta alla trasposizione, in esse, dei fatti di gestione.

Le scritture contabili sono solitamente suddivise in documentazione di primo grado (corrispondenza, fax, bolle di accompagnamento, telegrammi, fatture,...), documentazione di secondo grado (libri contabili<sup>84</sup>) e documentazione di terzo grado (bilancio di esercizio)<sup>85</sup> e su tutte queste tipologie di documenti lo *statutory auditor*, come peraltro stabilito anche dai principi di revisione internazionali<sup>86</sup>, dovrà svolgere le verifiche a lui richieste. Infatti, sebbene parte

---

*di capitali*, Jovene, 2004, p. 1613; M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1220; A. COSTA, *Il controllo del revisore contabile e gli amministratori di s.p.a.: le rispettive responsabilità in caso di irregolarità nella gestione*, in *Collana degli annali della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova*, 1995/1996, p. 95; E. E. BONAVERA, *Questioni in tema di adempimento dell'incarico affidato alla società di revisione*, nota a Trib. Milano, 25 luglio 2008, n. 9892, in *Soc.*, 2009, pp. 316 ss.; R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 627; L. QUAGLIOTTI, *Il diligente modus operandi nella verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*, cit., pp. 711 ss; G.M. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., p. 24 ss.; in giurisprudenza: TAR Lazio, 21 marzo 1997, in *Foro it.*, 1997, III, p. 309; TAR Lazio, 2 novembre 1995; Trib. Roma, 26 aprile 1999, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 701; Trib. Milano, 04 novembre 2008, in *Corr. giur.*, 2009, p. 531; Trib. Milano, 25 luglio 2008, in *Banca, borsa, tit. credito*, 2011, p. 109 ss.; Trib. Torino, 18 settembre 1993, cit., p. 284 ss.), delimitandone, tuttavia, i confini e chi afferma che questo debba essere prettamente formale, senza spingersi «oltre le carte» (su tutti M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 425, ove altri riferimenti) per poi subito specificare che, in determinate situazioni, il revisore dovrà cercare adeguati riscontri sostanziali alla realtà rappresentata dai soli documenti contabili.

<sup>84</sup> Beninteso: tutti i libri contabili richiesti dall'art. 2214 c.c., il quale, oltre a comprendere espressamente in tale concetto il libro inventari e il libro giornale, dispone che l'imprenditore conservi le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. La stessa Consob nella sua comunicazione del 29 marzo 1999, n. 99023932, in materia di attività di controllo contabile nel corso dell'esercizio, attribuiva al revisore l'obbligo di esaminare «tutti i libri contabili obbligatori previsti dalla normativa civilistica, tributaria, previdenziale e dalle legislazioni speciali, per accertare la loro corretta vidimazione e la tempestività nell'aggiornamento secondo quanto stabilito dalle norme in materia».

<sup>85</sup> Così: V. PANUCCIO, *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, Jovene, 1964, p. 60; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 40; G. RACUGNO, *Dal bilancio ai fatti di gestione*, cit., p. 829 ss.; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 421. In senso parzialmente concorde, v. A. NIGRO, *Le scritture contabili*, in F. GALGANO, *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, Cedam, II, 1985, pp. 229 ss. secondo cui il termine «scritture contabili» può essere utilizzato in una accezione lata e in una ristretta: nella sua accezione lata, esso comprende tutta la documentazione contabile concernente l'attività di impresa (corrispondenza, ordini, fax, contratti, telegrammi, fatture, ...); nella sua accezione ristretta il termine non ricomprende la corrispondenza e le fatture.

<sup>86</sup> L'ISA 500, par. 5, lett. a), definisce registrazioni contabili «le registrazioni delle rilevazioni contabili di prima nota e le evidenze di supporto, quali gli assegni e l'evidenza di trasferimenti elettronici di fondi; le fatture; i

della dottrina, in passato, abbia negato rilevanza contabile alla documentazione di primo grado<sup>87</sup>, ritenendo che questa «non contenga vere e proprie registrazioni contabili» e debba essere considerata un «allegato» delle scritture, ovvero una serie di «scritture giuridiche» in contrapposizione alle «scritture contabili»<sup>88</sup>, tuttavia, nel contesto della revisione legale, non si può concordare con tale conclusione: la documentazione di primo grado rappresenta la forma dell'atto o del negozio di gestione, forma coesistente e compresente all'atto che è destinata a documentare e che è necessaria affinché tale atto venga correttamente riportato nella documentazione di secondo grado, per poi confluire, definitivamente, in quella di terzo grado<sup>89</sup>; ne consegue che ad essa deve essere riconosciuta rilevanza contabile.

Quanto appena concluso implica, necessariamente, che il procedimento di rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, come sopra definite, debba essere suddiviso in tre fasi: la trasposizione del fatto o atto nella documentazione di primo grado (la quale, quindi, rappresenta la prima manifestazione documentale del fatto di gestione); la rilevazione di quest'ultima

---

*contratti*; la contabilità generale e sezionale, le scritture sul libro giornale ed altre rettifiche di bilancio che non sono riflesse in scritture contabili, le evidenze come fogli di lavoro e prospetti a supporto dell'allocazione di costi, conteggi, riconciliazioni ed altre informazioni».

<sup>87</sup> Tale conclusione si basa sul rilievo che, in tema di reati di bancarotta, viene sanzionata solo l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili identificate nella documentazione di secondo grado (quindi libri contabili e non anche corrispondenza, ordini, fax, ...). Cfr. G. COTTINO, *Diritto commerciale – l'imprenditore*, Cedam, 2000, p. 204. Secondo A. NIGRO, *Le scritture contabili*, cit., pp. 229 ss., e M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 40, invece, tale rilievo non deve indurre a svalutare la rilevanza contabile della documentazione di primo grado, poiché è innegabile che anche la documentazione diversa dai libri contabili è riferita a atti e fatti di gestione che, eventualmente producono effetti giuridici, ma che necessariamente vengono registrati nei libri contabili proprio sulla base della conoscenza che di essi si ha attraverso tale documentazione.

<sup>88</sup> G. COTTINO, *Diritto commerciale – l'imprenditore*, cit., p. 204. La funzione giuridica verrebbe svolta dalle scritture di primo grado in quanto riflettono le vicende di carattere giuridico dell'impresa e sono idonee ad assumere rilevanza giuridica, mentre quella contabile sarebbe svolta dai soli libri contabili che hanno lo scopo di rappresentare da un punto di vista quantitativo le operazioni economiche e gli elementi patrimoniali dell'impresa.

<sup>89</sup> V. PANUCCIO, *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, cit., p. 60. Nei libri, infatti, non vengono rilevati direttamente i fatti di gestione, bensì i documenti nei quali gli stessi sono descritti: la contabilità non registra cioè i fatti materiali, accadimenti fisici, ma i relativi documenti che li evidenziano. Ciò emerge chiaramente anche dall'esame del momento della rilevazione o della registrazione del fatto aziendale in contabilità che, generalmente, è individuato nell'insorgere della variazione numeraria (di solito coincidente con l'emissione o il ricevimento della fattura o di documento analogo) e non nel momento della stipulazione del contratto o della consegna del bene. E' di ausilio, a questo proposito, la normativa fiscale che fa coincidere, seppure non sempre, l'emissione o il ricevimento della fattura con il momento della genesi del credito e del debito, nel quale si ha certezza e definitività dei valori.

all'interno della documentazione di secondo grado (la quale, mediante la scrittura sui libri, permette di attribuire al fatto un valore e una denominazione secondo le corrette classificazioni ragionieristiche) e, infine, la raccolta delle risultanze così prodotte nella documentazione di terzo grado (che, in ultima, consente la misurazione degli accadimenti aziendali esprimibili in termini monetari e la determinazione consuntiva del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento)<sup>90</sup>.

La definizione del concetto di «scritture contabili» e del procedimento attraverso cui i fatti di gestione vengono in esse trasposti permette ora di prendere posizione sul tema che qui interessa stabilendo che il controllo richiesto al revisore non debba limitarsi ad un riscontro, meramente formale, della corretta e completa corrispondenza tra «le carte» contabili della società, ma debba spingersi oltre, fino a controllare la corrispondenza tra quanto giustificato dalla documentazione contabile di primo grado e la realtà dei fatti ad essa sottostanti<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> Attraverso questo procedimento, l'imprenditore organizza non solo l'attività economica dell'impresa (atti di gestione) ma anche la corretta rilevazione della stessa nella contabilità (definita «atto contabile» da A. AMADUZZI, *Economia aziendale. Fondamenti e applicazioni pratiche*, Cacucci, 1999, p. 130) con la puntualizzazione che, mentre nella prima vale il principio dell'insindacabilità delle scelte di gestione, essendo l'imprenditore soggetto al rischio di impresa, nella seconda trovano applicazione le regole della ragioneria, e quindi l'obbligo di tenuta delle scritture contabili secondo le norme di un'ordinata contabilità (art. 2219 c.c.); regole che non eliminano, peraltro, il ruolo organizzativo e quindi il potere-dovere di scelte che, anche in questo settore dell'impresa competono all'imprenditore. Sui procedimenti di rilevazione contabile sia concesso il rinvio a: L. MARCHI, *Introduzione alla contabilità di impresa*, Giappichelli, 2007, p. 105 ss.; G. MELIS, *Elementi di economia aziendale*, Giuffrè, 2005, p. 173 ove il processo di rilevazione viene esaminato nei suoi momenti tipici.

<sup>91</sup> Per analoghe conclusioni nell'ordinamento francese, dove gli artt. 823-9 e 823-10 del *Code de commerce* (come già disposto dall'art. 228 della *loi 24 juillet 1966, n. 537*) impongono ai *commissaires aux comptes* di «certifier, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice» e «ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion» di «vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur», v.: J. TRIAL, *Les statuts et les tâches des commissaires aux comptes*, in *Revue française de comptabilité*, 1967, n.75; F. BASTIEN, *Les obstacles à l'image fidèle*, in *Revue de droit comptable*, 1986, p. 37; E. DU PONTAVICE, *Le commissaire aux comptes et la certification*, in *Revue des sociétés*, 1976, p. 257; E. LE DUC, *L'évolution de la mission des commissaires aux comptes*, in *Revue de droit comptable*, 1987-2; M. KOVARIK, *Les missions permanentes du commissariat aux comptes dans les sociétés anonymes*, in *Les Petites affiches*, 6 avril 1987, n. 41, p. 8; F. PASQUALINI, *L'image fidèle*, in *Revue de droit comptable*, 1990-3, p. 85.

Se così non fosse (e non si comprendesse nella nozione di contabilità, almeno al fine di determinare la nozione di revisione, anche la documentazione di primo grado, e non si includessero nell'area del controllo gli eventi di gestione), infatti, si dovrebbe concludere che il controllo di regolarità richiesto dall'art. 14, lett. b), d. lgs. 39/2010, si riduce alla verifica del rispetto delle formalità estrinseche e intrinseche di tenuta delle scritture contabili, intendendo per esse quelle di cui all'art. 2219 c.c.<sup>92</sup>. Il dettato normativo stesso, tuttavia, confuta tale opinione che potrebbe, al più, ritenersi valida per la sola prima parte del periodo contenuto nella norma, la quale richiede di verificare la regolare tenuta della contabilità<sup>93</sup>; non si può però fare a meno di sottolineare che la disposizione prosegue nell'incaricare il revisore di riscontrare anche la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, quasi volendo esplicitare, ad avviso di chi scrive, un approfondimento di indagine in questo senso<sup>94</sup> portando inevitabilmente

---

<sup>92</sup> Si giungerebbe, così, alla assurda conseguenza che dovrebbe considerarsi ineccepibile un bilancio le cui risultanze corrispondano a quelle desumibili da scritture contabili che rispettino le formalità di tenuta, anche quando esse siano totalmente fittizie. V. M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1220; P. BALZARINI, sub art. 155, cit., p. 1807; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 44; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 151.

<sup>93</sup> Bisogna, infatti, evidenziare che la comunicazione del 29 marzo 1999, n. 99023932, in materia di attività di controllo contabile nel corso dell'esercizio, richiedeva al revisore legale di svolgere verifiche principalmente formali quali, oltre a quelle già indicate in nota 84: esaminare l'esistenza dei documenti formali relativi agli adempimenti tributari e previdenziali (verifica delle dichiarazioni e di eventuale altra documentazione inerente a tali adempimenti, nonché, con il metodo del campione, dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi oneri); leggere i verbali dell'assemblea degli azionisti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato direttivo, se esiste, del Collegio sindacale e dei revisori interni, se esistono; ottenere l'ultima situazione periodica predisposta dalla Direzione della società su cui effettuare analisi aziendali e di comparazione; effettuare colloqui con la Direzione.

<sup>94</sup> L. QUAGLIOTTI, *Il diligente modus operandi nella verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*, cit., pp. 701 ss., seppur con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 155 t.u.f., afferma che «la norma non si limita ad imporre la verifica della corretta rilevazione della documentazione aziendale nelle scritture, ma sposta il baricentro del controllo sul fatto di gestione e, quindi, a monte del suo documento rappresentativo. Del resto si tratta di garanzie che circondano la fonte primaria della contabilità aziendale, alla cui foce è necessario rinvenire un bilancio (redatto con chiarezza) idoneo a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Le caratteristiche imprescindibili dell'annuale prodotto della contabilità aziendale, risulterebbero, per effetto della proprietà transitiva, irrimediabilmente compromesse dall'incorporazione, alla fonte, di documentazione evidenziante fatti» inesistenti.

a concludere che la verifica debba avere ad oggetto la corrispondenza tra il fenomeno e la sua registrazione<sup>95</sup>.

Da un punto di vista pratico, dunque, il revisore, pur partendo dalle evidenze delle «carte contabili» a sua disposizione, con tutte le conseguenze e i limiti che da ciò derivano<sup>96</sup>, dovrà valutare la loro corrispondenza ai fatti di gestione in tutti i diversi stadi dell'attività di contabilizzazione<sup>97</sup> (tra bilancio e scritture contabili; fra queste e documentazione di primo

---

<sup>95</sup> La verifica dovrà, cioè, accertare, per esempio, la corrispondenza del documento attestante l'esborso effettuato ad una legittima ragione di pagamento: in mancanza, con l'esecuzione di un controllo meramente apparente, risulterebbe, a cascata, inficiata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste riportate nel bilancio (così G. RACUGNO, *Dal bilancio ai fatti di gestione*, cit., p. 829 ss.). Naturalmente ciò non significa che la società di revisione debba effettuare un controllo esteso al merito delle operazioni di gestione degli amministratori, ossia alla loro opportunità e convenienza economica. Il suo è e rimane un puro controllo di legittimità sulla contabilità e sul bilancio. V. M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1220.

<sup>96</sup> Ove sussistano atti o fatti di gestione che pure incidano sensibilmente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, ma di cui non resti traccia nella contabilità e nella realtà verificabile dal revisore (per la natura del fatto di gestione e il comportamento degli autori del fatto o dei compilatori del bilancio), questo non potrà averne percezione risultando, così, a lui impossibile valutarne la mancata corrispondenza con la rappresentazione contabile. Si pensi, ad esempio, alle garanzie prestate a favore di terzi, di cui non resti traccia nella contabilità e nella corrispondenza della società. E' indubbio che l'esistenza di garanzie prestate è rilevante ai fini della determinazione delle condizioni finanziarie della società: basti pensare all'ipotesi di escussione della garanzia e alla sussistenza di un corrispondente credito di regresso nei confronti di un garantito insolvente; tuttavia l'accertamento di un atto di tal fatta non può sicuramente comprendersi fra le competenze del revisore, perché costui si trova nell'impossibilità oggettiva di constatare l'omessa contabilizzazione dell'impegno finanziario (v. L. CHIARAVIGLIO, *Sull'efficacia del controllo del collegio sindacale*, in G. MINERVINI, *Il controllo sul funzionamento delle società per azioni*, Jovene, 1974, pp. 222 ss.; ID., *Compiti e responsabilità dei sindaci di società di capitali e dei revisori degli enti*, in *Riv. soc.*, 1979, pp. 553 ss.; ID., *Il collegio sindacale nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dott. comm.*, 1979, pp. 1055 ss.). Altra fattispecie difficilmente riscontrabile riguarda l'ipotesi in cui gli amministratori non fatturino l'acquisto e la successiva rivendita di uno *stock* di merci in un momento ravvicinato e nello stesso esercizio: in questo caso nessun controllo di scritture potrà permettere agli ignari revisori di scoprire l'occulta operazione e l'eventuale utile con essa realizzato; lo stesso accadrà qualora sia stato registrato, per l'avvenuta vendita di una merce, un ricavo inferiore a quello effettivo e si sia occultata parte del denaro ricevuta (cfr. G.E. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Cedam, 1965, p. 299). Si tratta, infatti, di avvenimenti privi di riscontro nella contabilità e nella documentazione sociale e che, anzi, gli amministratori occultano con sistemi più o meno sofisticati.

<sup>97</sup> Secondo M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 43 ss «numerose realtà si presentano al revisore come oggetto di riscontro. La realtà delle scritture contabili, rispetto ai dati di bilancio; la realtà della documentazione di primo grado rispetto alle risultanze delle scritture contabili; la realtà degli eventi di gestione, rispetto alla documentazione. Oggetto della revisione sono dunque non il bilancio, inteso come documento conclusivo delle

grado; fra scritture contabili, o fra documentazione di primo grado, se esiste, e i fatti e gli atti concreti della realtà sottostante – i c.d. «fatti di gestione»), ripercorrendo, almeno tendenzialmente, l'*iter* seguito dai responsabili della tenuta della contabilità fin dal momento in cui l'evento di gestione si verifica e deve, quindi, essere contabilizzato<sup>98</sup>: ove l'attività dei contabili sia consistita in meri atti di descrizione, il compito del revisore consisterà nel verificare la corrispondenza della scritturazione alla realtà descritta; ove sia intervenuta attività valutativa (ad esempio, di valutazione dei cespiti o di determinazione di poste che non esistono al di fuori del bilancio), il suo compito consisterà nel valutare la correttezza o l'attendibilità di tali valutazioni rispetto a parametri forniti dalla legge o dalla scienza ragionieristica<sup>99</sup>. Solo così sarà

---

attività di *accounting*, e neppure la contabilità, intesa come insieme dei documenti e delle scritture contabili, bensì gli eventi di gestione contabilmente rilevanti. In realtà il bilancio e la contabilità rilevano in misura limitata in quanto fine, in vista di un giudizio formale sulla regolarità di tenuta e di redazione, e in misura ben più larga in quanto mezzo, cioè in quanto strumenti di raccolta di quei dati rappresentati dagli eventi di gestione. Ecco, allora, che l'oggetto ultimo della revisione sono gli eventi di gestione, in quanto il controllo si esplica sulla loro contabilizzazione».

<sup>98</sup> A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., pp. 152 e 153; ID., *Spunti sulla nuova disciplina della revisione contabili*, in *Soc.*, 1999, p. 1045; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 44, 68, 70; ID., sub *art. 2409 ter*, cit., p. 310; P. VALENSISE, sub *art. 155-157*, cit., pp. 825 ss.; F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria del bilancio*, cit., pp. 970 ss.; T. LOMONACO, *Revisione volontaria e responsabilità extra-contrattuale della società di revisione*, cit., p. 608; A. LOLLI, sub *art. 164*, cit., p. 417; C. DI NANNI, *Competenze e responsabilità della società di revisione*, cit., p. 146. In giurisprudenza: TAR Lazio, 21 marzo 1997, cit., p. 309; TAR Lazio, 2 novembre 1995; Trib. Roma, 26 aprile 1999, cit., p. 701; Trib. Milano, 04 novembre 2008, cit., p. 531; Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit., p. 109 ss.. Si tratta del c.d. metodo della «progressione» (A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 147; F. DEZZANI, *La certificazione del bilancio di esercizio*, Giuffrè, 1974, pp. 117 ss.). L'opposta metodologia della «derivazione», che consiste nel partire dal fondo (dai dati di bilancio) per desumere ciò che è realmente accaduto (ovvero gli eventi di gestione posti in essere), sarebbe adatta ad una revisione meramente saltuaria e formale.

<sup>99</sup> Secondo A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., pp. 152 e 153, nell'assolvimento di quest'ultimo compito il revisore dovrà saper usare particolare attività critica, a volte molto delicata, dovendo ricostruire i criteri di impostazione dei conti nonché quelli di valutazione operati dagli amministratori. E' chiaro che in quest'ultime operazioni il revisore non è chiamato ad effettuare un controllo della corrispondenza (o meno) tra dati obiettivi già determinati (perché trasposti nelle scritture contabili già oggetto di verifica), ma deve ricostruire i dati da controllare in assenza di elementi certi e ripercorrendo le valutazioni e le congetture, in larga misura discrezionali, operate dagli amministratori. Sicché, in definitiva, il giudizio di conformità ai principi legali dei conti annuali che il revisore è chiamato ad esprimere si risolve in un controllo delle stime e delle congetture che gli amministratori hanno compiuto al fine di accertarne non l'esattezza (che non è ovviamente configurabile in materia)

in grado di giudicare la correttezza e veridicità (non solo formale ma anche sostanziale) del bilancio oggetto di verifica rispetto alla realtà che tale documento è chiamato a rappresentare<sup>100</sup>. A favore di tale conclusione depone anche l'individuazione dei poteri concessi al revisore legale: la possibilità (che diventa, per certi versi, obbligo) di richiedere informazioni utili alla revisione e di effettuare «accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione» (nei termini e nelle modalità descritte dai principi di revisione internazionali e di cui meglio si dirà in seguito) lascia intendere che il revisore non debba fermarsi alla mera rappresentazione documentale del fatto, ma debba andare «oltre le carte» per accertarne la verità<sup>101</sup>. Sul punto occorre, infatti, sottolineare che la precedente formulazione normativa, prevista dall'art. 155 t.u.f., consentiva al revisore di effettuare «accertamenti, ispezioni e controlli» (mentre l'art. 2409 *ter* citava le sole «ispezioni») senza fare menzione dell'esame «di atti e documenti». Ad avviso di chi scrive, tale ultima precisazione, riferita all'oggetto delle verifiche e oggi contenuta all'interno dell'art. 14, d.lgs. 39/2010, deve ritenersi specifica dell'attività di «esame» e non può dirsi estesa anche alle attività di «accertamento» e «controllo» che, per opinione pacifica e unanimemente condivisa dalla dottrina e dai principi di revisione internazionali<sup>102</sup>, comportano la ricerca di riscontri extra-contabili. Seguendo, quindi, questo ragionamento, anche la nuova formulazione legislativa relativa ai poteri attribuiti al revisore legale sembra rafforzare la conclusione che esso sia tenuto

---

ma la ragionevolezza e l'attendibilità in relazione al patrimonio e alla situazione reddituale e finanziaria dell'impresa.

<sup>100</sup> Sebbene, nella prassi, i controlli di natura sostanziale siano prevalentemente prescritti in sede di verifica del bilancio di esercizio al fine di valutarne la conformità alle norme che ne disciplinano la redazione, non è tuttavia da escludere che questi possano e debbano essere svolti anche nel corso delle attività prescritte al fine di monitorare la corretta trasposizione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Non è da escludere, infatti, che di fronte ad atti da considerarsi per loro natura (economica od oggettiva) anomali, il revisore sia tenuto a verificarne la sostanza già «nel corso dell'esercizio» riducendo, in questo modo, l'insieme complessivo di operazioni sottoposte alla sua attenzione (in quanto riferite al solo periodo oggetto di controllo «periodico» e non all'intero esercizio – sarà infatti più semplice individuare un'operazione inconsueta tra quelle svolte in un trimestre, piuttosto che tra quelle svolte nell'intero anno solare) e rendendo così più semplice l'individuazione di quelle non corrette che possono nascondere errori significativi poi destinati a confluire nel bilancio di esercizio.

<sup>101</sup> S. FORTUNATO, sub *art. 2409 ter*, cit. p. 819; M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1220; G.M. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., p. 33 ss.

<sup>102</sup> Cfr. P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1810; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 144; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 151; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 25; R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 632. V., inoltre, *infra* nel testo.

ad andare oltre le conferme formali e sostanziali ricavabili dall'«esame di atti e documenti», per ricercare, mediante «accertamenti» e «controlli», conferme sostanziali in merito alla realtà dei fatti rappresentati dalle scritture contabili.

A nulla rilevano, inoltre, per confutare quanto sino a qui esposto, le considerazioni svolte da parte della dottrina<sup>103</sup> circa la tempistica delle verifiche richieste al revisore legale. E' vero che queste vengono effettuate *a posteriori*, ossia a fatti di gestione già verificatisi, e che, quindi, il revisore in nessun modo può intervenire per impedire il compimento di un atto dannoso per la società e neppure può avere conoscenza immediata degli accadimenti aziendali effettivamente occorsi. Ma è anche vero che l'attività di revisione non è a ciò preposta. Essa, ove possibile, deve indagare, avendo come punto di riferimento preliminare la documentazione di primo e di secondo grado, la realtà dei fatti ad essa sottostanti al fine di giudicare la veridicità delle registrazioni contabili e tale adempimento può (e, inevitabilmente, trattandosi di una verifica inizialmente documentale, deve) essere svolto *ex-post* rispetto all'effettivo compimento di una determinata operazione; appurata la realtà di tale operazione, invero, l'eventuale correzione della sua trasposizione nelle scritture contabili potrà avvenire in un successivo momento senza per questo determinare un'inadempienza a carico del revisore.

La lettura degli ISA, infine, se da un lato permette di giungere alle medesime conclusioni fino a qui esposte, dall'altro consente di meglio specificare i limiti della sostanzialità riconosciuta al processo di *auditing*. Come più volte sottolineato, infatti, l'obiettivo fondamentale di tale processo, stabilito dai principi internazionali, coincide con quello individuato dalla normativa europea e, quindi, dagli ordinamenti che hanno recepito la direttiva 2006/43/CE: giudicare se il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società controllata. In questo senso, quindi, devono ritenersi valide tutte le considerazioni appena svolte (basate sul dettato della normativa italiana) circa l'obbligo di verificare, ove possibile, la sostanza su cui poggiano le scritture contabili (bilancio compreso) al fine di ottenere riscontri efficaci per valutare la reale veridicità e correttezza di quest'ultime. Ciò emerge ancor più chiaramente dalla ricognizione di specifiche tecniche di revisione elencate dagli ISA che, esplicitamente, consigliano al revisore di andare «oltre le carte» (cercando, quindi, conferme ulteriori, rispetto al solo riscontro documentale) nello svolgimento dell'attività a lui richiesta; si pensi, a titolo esemplificativo, alla procedura di circolarizzazione prevista dal

---

<sup>103</sup> M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 423; F. MANCINELLI, *Novità nei controlli del collegio sindacale: il modello latino*, cit. p. 1323.

principio ISA 505 (attraverso la quale il revisore è chiamato a trovare conferma, all'esterno della società, dei saldi di determinate poste contabili sollecitando risposte da parte di clienti, fornitori e enti finanziatori dell'entità sottoposta a verifica); alle verifiche fisiche richieste, tra l'altro, dai principi ISA 510 (per valutare la correttezza dei saldi di apertura nel corso del primo incarico di revisione contabile), ISA 240 (quando sussista il rischio che siano state compiute frodi contabili), ISA 326 (volti ad appurare l'attendibilità del sistema di controllo predisposto dalla società al fine di impedire furti e sottrazioni di beni) ISA 501 e 540 (al fine di reperire efficaci elementi probativi circa la correttezza delle valutazioni e classificazioni effettuate dalla direzione in sede di redazione del bilancio di esercizio; in molti casi è richiesto al revisore l'ispezione fisica di beni per verificare, a titolo esemplificativo, la consistenza e lo stato di degrado delle giacenze di magazzino o di determinati cespiti e, ulteriormente, viene richiesta la collaborazione di esperti qualora il revisore stesso non sia in grado di valutare autonomamente tali informazioni); ai colloqui con soggetti esterni consigliati dai principi ISA 340 (da effettuare con le controparti della società e volti ad appurare la correttezza e completezza delle condizioni e dei termini contrattuali con loro pattuiti), ISA 501 (da effettuare, in particolare, con i consulenti esterni della società al fine di valutare la sussistenza di rischi futuri che possano impattare negativamente sulla struttura patrimoniale della società e che non siano stati - o lo siano stati in modo inadeguato - rappresentati nelle scritture contabili), ISA 550 (circa le verifiche esterne richieste qualora emergano operazioni effettuate con parti correlate) e, nuovamente, ISA 240 (in presenza del rischio di compimento di frodi contabili); alla necessità di verificare l'affidabilità del lavoro svolto da un esperto esterno (ISA 540 e ISA 240) o del supporto garantito alla società da parte di soggetti terzi (ISA 570 e ISA 240)<sup>104</sup>.

Tuttavia, i principi di revisione sono chiari nello specificare che lo *statutory auditor*, per adempiere correttamente al suo incarico, è chiamato ad accertarsi che il bilancio, nel suo complesso, sia privo di errori *significativi*. Tale precisazione, ad avviso di chi scrive, è

---

<sup>104</sup> Conforme a quanto asserito nel testo è, inoltre, la lampante affermazione del principio ISA 500, par. A1 laddove si stabilisce che «in aggiunta alle altre fonti interne ed esterne all'impresa, una fonte importante di elementi probativi è costituita dalle registrazioni contabili dell'impresa». Tale affermazione, infatti, sembrerebbe considerare più rilevanti, quali elementi probativi nell'attività di revisione, le conferme esterne ed interne alle risultanze delle scritture contabili, dando quindi per scontato la necessità di un loro controllo sostanziale. Ne sono ulteriore conferma i successivi esempi previsti dai parr. A15, A16 del medesimo ISA i quali prevedono verifiche concrete dell'esistenza di attività materiali e finanziarie attraverso l'ispezione fisica delle prime e documentale (relativa ai titoli di proprietà) delle seconde.

particolarmente rilevante per il tema qui trattato poiché, in base ad essa, è pacifico concludere che non tutte le operazioni compiute dalla società controllata devono essere oggetto di riscontro sostanziale<sup>105</sup>, ma solamente quelle per le quali gli stessi principi di revisione, al verificarsi di determinate condizioni<sup>106</sup>, esplicitamente lo consigliano, e la cui errata trasposizione nelle scritture contabili, a giudizio del revisore (il quale, seguendo le tecniche elaborate dalla prassi, sarà in possesso di tutti gli strumenti necessari per valutarlo), potrà compromettere, per la loro portata, quantitativa e/o qualitativa, in modo significativo l'informativa fornita dal bilancio.

Volendo, quindi, riassumere quanto sino a qui evidenziato, si può concludere che il revisore è chiamato ad effettuare un controllo di legittimità sostanziale e, perciò, a verificare la realtà degli accadimenti aziendali, la validità giuridica dei contratti e degli atti nei quali si substantiano i fatti

---

<sup>105</sup> La passata dottrina (G.E. COLOMBO, sub *art. 156*, cit., p. 1296; P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1806), in proposito, aveva rimarcato il rilievo della lettera dell'art. 156 t.u.f. con il quale fu abbandonata la precedente espressione «certificazione» (utilizzata dal d.p.r. 136/1975) per sostituirla, come si evinceva dalla stessa rubrica della norma, con quella di «giudizio sui bilanci». Lo stesso art. 14 del d. lgs. 39/2010 è ora rubricato «relazione di revisione e giudizio sul bilancio». La sostituzione era stata determinata dall'evidenza che presso i risparmiatori, ossia i fruitori del bilancio, si era fatto strada l'ardito convincimento che un bilancio certificato dovesse ritenersi esente da pecche (non solo formali, ma anche sostanziali), nonostante gli operatori del diritto fossero consapevoli che l'espressione «ne rilascia certificazione» contenuta nell'art. 4 del d.p.r. 136/1975 non potesse essere intesa come attribuzione al bilancio di una patente di assoluta correttezza (parlano, in questo senso, di *expectation gap*, tra gli altri: C. HUMPREY, P. MOIZER, S. TURLEY, *The audit expectations gap in Britain: an empirical investigation*, *Accounting and business research*, vol. 23, n. 91A, p. 395 ss.; J. FREEDMAN, M. POWER, *Law and accounting: transition and transformation*, in *Modern Law Review*, 1991, p. 769 ss.). Ed è proprio per far fronte a questo errato e pericoloso convincimento dei risparmiatori che si cercò (i revisori per primi) di rendere nota la circostanza per cui le verifiche compiute dai revisori sono colpite da ineliminabili limiti tecnici i quali derivano, *in primis*, dall'oggettiva impossibilità che esse si estendano a tutti i fatti economicamente rilevanti, nonché alla contabilizzazione e alla successiva valutazione degli effetti dagli stessi prodotti e, in secondo luogo, dalla consapevolezza che la «qualificazione della gran parte delle poste di bilancio è frutto di stime, inevitabilmente opinabili». V., anche, G.M. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., p. 39 ss.; C. SASSO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 1034.

<sup>106</sup> In particolare, qualora: si siano verificate operazioni con parti correlate (ISA 550); sia probabile l'attuazione di frodi contabili da parte della direzione (ISA 240); sia dubbia la sussistenza della continuità aziendale (e sia necessario, anche, appurare l'effettiva attendibilità del supporto esterno garantito da investitori o garanti in tale circostanza - ISA 570); sia necessario reperire documenti probativi circa la corretta valutazione di specifiche voci di bilancio (crediti e debiti - ISA 505; rimanenze di magazzino - ISA 501; fondi rischi e oneri - ISA 501; voci iscritte al *fair value* - ISA 540).

di gestione, la loro conformità alle disposizioni statutarie, la loro manifesta imprudenza<sup>107</sup>, come pure la presenza di eventuali conflitti di interessi, nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile mediante l'impiego della diligenza professionale richiesta (ovvero nel rispetto delle procedure previste dagli ISA) e solo qualora il suo giudizio professionale (in concomitanza al verificarsi di situazione dai profili dubbi) gli lasci supporre che le eventuali irregolarità riscontrate all'esito del controllo possano portare a concludere che il bilancio di esercizio è viziato da errori significativi e, di conseguenza, non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società<sup>108</sup>. Ciò non toglie che il revisore, qualora appuri, in base e

---

<sup>107</sup> Si pensi, ad esempio, al compimento, da parte dell'amministrazione, di un'operazione particolarmente rischiosa in grado di compromettere la sussistenza del requisito della continuità aziendale. Qualora di tale operazione non sia data adeguata contezza nell'informativa di bilancio e questo sia redatto sulla base dei principi di valutazione in funzionamento, la società di revisione è tenuta a esprimersi sulla rilevanza dell'operazione e sulle conseguenze che da essa possono derivare, dovendo, quindi, necessariamente indagarne la sostanza.

<sup>108</sup> Un esempio, forse, renderà più chiaro quanto affermato nel testo. Supponiamo che il consiglio di amministrazione di una società approvi la vendita di un immobile in presenza di un interesse da parte di un amministratore al compimento dell'operazione e che tutto avvenga nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 c.c.. Ipotizziamo: che l'immobile venga venduto ad un valore di 60, quando il suo reale valore era 100; che tutto venga correttamente documentato e contabilizzato nelle scritture della società e che, alla fine, si giunga alla predisposizione del bilancio di esercizio. Ad avviso di chi scrive, il compimento dell'operazione in una situazione di conflitto di interessi non riscontrata da parte del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, non dovrà portare la società di revisione ad emettere un giudizio negativo in merito al bilancio, ma la obbligherà a segnalare, se presente, il mancato rispetto della informativa richiesta in materia di parti correlate dall'art. 2391 *bis* c.c. (ove applicabile) e ad informare il collegio sindacale di quanto avvenuto affinché questo ne renda partecipi i soci per gli opportuni provvedimenti. Il compimento di siffatta operazione, invero, è un dato di fatto, inconfutabile e imm modificabile nella realtà, che ha comportato un effetto patrimoniale, economico e finanziario consolidato nella vita della società. Il tutto viene correttamente rappresentato dal bilancio di esercizio, il quale deve determinare l'utile effettivo della società e non quello che si sarebbe potuto ottenere se l'operazione fosse stata svolta a normali condizioni di mercato. L'eventuale azione di responsabilità in capo agli amministratori che potrà conseguire dall'operazione, invece, non avrà ripercussioni dirette sul bilancio oggetto di indagine in quanto determinerà, al più, l'emersione di un'attività potenziale, non iscrivibile a patrimonio (ai sensi dell'art. 2423 *bis* c.c.). In posizioni non dissimili, sul rilievo della distinzione tra «documenti falsi che deformano la realtà fattuale e documenti che registrano fedelmente operazioni scorrette» cfr. F. SUPERTI FURGA, *Il falso in bilancio nella prospettiva economico-aziendale*, in *Giur. comm.*, 1996, I, p. 227. Osserva questo Autore come la documentazione relativa al pagamento del prezzo per l'acquisto di un immobile notevolmente superiore a quello di mercato «per finalità contrastanti con la corretta gestione aziendale (...) non darà luogo a un bilancio falso, ma metterà in evidenza un'operazione di *mala gestio*», che riguarda non già il bilancio, che ha la funzione di «fotografare» l'esistente, ma la responsabilità degli amministratori. Sulla confusione tra merito della gestione e falsità del bilancio, v. G.E. COLOMBO, *La «moda» dell'accusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica*, in *Riv. soc.*, 1996, p. 713 e, in

nei limiti di una diligente attività di revisione, tali irregolarità e le giudichi non rilevanti ai fini della rappresentazione di bilancio, pur non essendo, in presenza di quest'unico motivo, tenuto a esprimere un giudizio negativo sul documento contabile, è comunque tenuto a informare il collegio sindacale (art. 2403 *septies* c.c. e 155, 2° co., t.u.f.) dell'esito dei suoi accertamenti<sup>109</sup> e a verificare il rispetto di eventuali specifiche norme che richiedano un supplemento di informativa (all'interno, ad esempio, nella nota integrativa o della relazione sulla gestione) in merito al compimento di determinate operazioni<sup>110</sup>.

Le considerazioni fin qui svolte trovano esplicita applicazione anche per quanto riguarda la dibattuta questione, strettamente collegata alla natura formale o sostanziale del controllo di revisione, circa l'obbligo in capo al revisore legale di scoprire frodi o altre irregolarità perpetrate dagli amministratori o dai dipendenti della società controllata.

In linea con quanto fino a qui asserito, si deve concludere che il revisore non è tenuto, per legge, ad adempiere a tale incarico, e ciò risulta, oggi, indirettamente avvalorato, da un punto di vista legislativo, da quanto disposto dal principio ISA n. 240<sup>111</sup>. La lettura di tale principio, unitamente all'analisi dell'attività di revisione fino a qui condotta, evidenzia che il revisore deve svolgere la propria attività in termini di verifica e non di investigazione e che esso non possa essere giudicato responsabile per non aver scoperto frodi, sottrazioni o altre irregolarità significative, che non possano essere svelate con l'esercizio della normale abilità e diligenza professionale<sup>112</sup>.

---

particolare, p. 721 dove si afferma che «la contabilizzazione di costi effettivamente sostenuti per prestazioni illecite non dà luogo a falsa comunicazione sociale; il bilancio deve riflettere l'essere, non il dover essere». Di qua la netta distinzione tra azione di responsabilità e azione di impugnativa di bilancio.

<sup>109</sup> G.M. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., p. 29 ss..

<sup>110</sup> Si pensi a tutte le informazioni di cui deve essere composta la nota integrativa e che non hanno diretto impatto contabile sulla struttura di stato patrimoniale e conto economico, quali, ad esempio, le notizie circa: gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; la differente contabilizzazione dei contratti di *leasing* con il metodo finanziario in luogo di quello patrimoniale; le operazioni con parti correlate.

<sup>111</sup> Intitolato, appunto, «*La responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio*».

<sup>112</sup> Concordano con tali conclusioni, nel nostro ordinamento: G.E. COLOMBO, sub *art. 156*, cit., p. 1297; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1220; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., pp. 88 ss.; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 80 ss; ID., sub *art. 2409 ter*, cit., p. 818; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., pp. 426 e 427. Nella dottrina inglese, tale concetto è confermato anche da: R. JACKSON, J. POWELL, *On professional negligence*, Sweet & Maxwell, London, 1997, p.858; A.M. DUGDALE,

L'ISA 240, infatti, richiede al revisore di svolgere i propri compiti con una mente indagatrice, consapevole della possibilità dell'errore altrui e, conseguentemente, adottando procedure *ad hoc* per accertarne l'esistenza. Ciò implica che l'attività della società e la corrispondenza delle rilevazioni contabili ai documenti di base (e, nei termini qui appena indicati, alla realtà fattuale) dovrà essere controllata oggettivamente, senza alcun preconcetto, né nel senso che quella corrispondenza esista, né nel senso opposto<sup>113</sup> e, ove emergano situazioni in grado di suscitare sospetti (per l'eccezionalità delle operazioni, della rilevanza economica e dell'atipicità in genere delle stesse<sup>114</sup>), con la profondità necessaria per placarli senza fare affidamento sulle sole asserzioni del *management* ma cercando propri riscontri alla veridicità dei dati contenuti nei documenti contabili<sup>115</sup>.

---

K.M.STANTON, *Professional negligence*, Butterworths, London-Edinburgh-Dublin, 1998, p. 344 ss.; G. MORSE, *Palmer's company law*, Sweet & Maxwell, London, 2007, p. 9121 ss.. Nel nostro ordinamento, ritengono, invece, che l'obbligo di ricercare frodi debba essere *in obligatione* per il revisore: A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 151; P. VALENSISE, sub art. 155-157, cit., 1998, pp. 823 ss. Per conclusioni non dissimili, nell'ordinamento inglese: R. BAXT, *The modern company auditor, a nineteenth-century watchdog?*, in *Modern Law Review*, 1970, p. 413; J. H. LEIBMANN, A. S. KELLY, *Accountant's liability to third parties for negligent misrepresentation: the search for a new limiting principle*, in *American Business Law Journal*, 1992, p. 367; J. CALDERON, R. KOWAL, *Auditors whistle an unhappy time*, in *Denver University Law Review*, 1998, p. 419 ss.; B.H. MOHAMMED, *The detection of financial irregularities in U.S. corporations*, in *Journal of financial crime*, 2002, p. 85 ss.

<sup>113</sup> Con parafrasi di quanto affermato da autorevole dottrina (G.E. COLOMBO, sub art. 156, cit., p. 1297), si deve rilevare che, se il revisore dovesse operare in base ad un pregiudizio negativo (nel senso della discordanza tra scritture contabili, documenti di base e fatti di gestione), egli non completerebbe mai alcuna revisione, tante sarebbero le incombenze derivanti dal dover superare i sospetti su ogni operazione.

<sup>114</sup> G. RACUGNO, *Dal bilancio ai fatti di gestione*, cit., p. 829 ss.

<sup>115</sup> Una formula che meglio esprime l'atteggiamento che il revisore dovrebbe osservare nello svolgimento dell'incarico è quella dello «scetticismo professionale» definito dal principio ISA 200, par. 13, lett. l) come «un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi». In base a tale atteggiamento il revisore non deve presumere che una determinata gestione sia disonesta, né presumere la sua indiscussa onestà; piuttosto deve riconoscere che le situazioni osservate e le evidenze ottenute, comprese le informazioni relative a precedenti revisioni, devono essere valutate oggettivamente, al fine di stabilire se i bilanci sono esenti da errori significativi (in proposito v., diffusamente, M. YOUNG, *The liability of corporate officials to their outside auditor for financial statement fraud*, in *Fordham Law Review*, 1996, p. 2155 ss.).

Di conseguenza, è vero che in presenza di circostanze che generino il dubbio di frodi (alcune delle quali sono esplicitamente individuate dal principio ISA 240<sup>116</sup>), il revisore ha il dovere di approfondire l'indagine<sup>117</sup>, ma ciò non comporta che la ricerca del vero debba essere necessariamente considerata *in obligatione* per lui. Obblighi di siffatto contenuto, infatti, non sono desumibili da alcuna norma del codice civile e del t.u.f.. Neppure la sussistenza dello specifico e puntuale dovere di riferire al collegio sindacale e alla Consob, di cui all'art. 155 t.u.f., comporta che il revisore debba scoprire ad ogni costo le irregolarità, pena la responsabilità; tuttavia, se queste sono rilevate o rilevabili in base ad una diligente attività di revisione (che, come dimostra la presenza di uno specifico principio ISA sul tema, dovrà essere pianificata, eseguita e valutata in modo tale da avere una ragionevole aspettativa di scoprire frodi<sup>118</sup>), allora

---

<sup>116</sup> Il par. A1 del suddetto principio afferma che «La frode, sia nel caso di falsa informativa finanziaria sia di appropriazione illecita di beni ed attività dell'impresa, implica l'esistenza di incentivi o pressioni a commetterla, la percezione di un'occasione per perpetrarla e la possibilità di giustificare l'atto». La prima fattispecie può sussistere quando la direzione è sottoposta a pressioni, interne o esterne all'impresa, per conseguire un obiettivo di redditività o un risultato finanziario atteso (e forse non realistico) – in particolare se le conseguenze per la direzione, derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari, possono essere significative (analogamente, i singoli soggetti possono avere un incentivo all'appropriazione illecita quando vivono al di sopra dei propri mezzi). La percezione dell'occasione di commettere una frode può sussistere quando un soggetto ritiene che il controllo interno possa essere forzato, per esempio, nel caso in cui sia in una posizione di fiducia, oppure sia a conoscenza di specifiche carenze nel controllo interno. Infine, i singoli soggetti possono essere in grado di giustificare le azioni fraudolente commesse sia quando hanno essi stessi un'inclinazione, un carattere o un sistema di valori etici che consente loro di commettere coscientemente ed intenzionalmente azioni disoneste sia quando, pur essendo fondamentalmente onesti, sono sottoposti ad un certo grado di pressioni da parte dell'ambiente che li circonda. L'appendice al principio, cui si rinvia, elenca, inoltre, una serie analitica di fattori a rischio frodi in presenza dei quali è richiesto al revisore di approntare controlli approfonditi sull'attività della società.

<sup>117</sup> M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1220.

<sup>118</sup> Pertanto, se sussistono frodi è naturale attendersi che, attraverso un diligente controllo, sulla scorta delle procedure di revisione, esse vengano scoperte. Nel medesimo ordine di idee v., F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilancio*, cit., p. 995 ss; U. CARNEVALI, *La responsabilità degli accountants e degli auditors nella common law*, in AA.VV., *Aspetti giuridici della certificazione del bilancio*, Milano, p. 25; M. FRANCO, *La responsabilità delle società di revisione*, in A. PREDIERI, *Controlli societari e governo dell'impresa*, Giappichelli, 1999, p. 169; M. MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, cit., p. 426. Par certo, poi, che le suddette procedure debbano essere correlate alla crescente complessità dei sistemi aziendali. Tale orientamento è stato recepito anche dalla giurisprudenza, per la quale il compimento da parte della società di revisione delle verifiche e dei controlli suddetti rientra nella diligenza propria e particolarmente qualificata del buon revisore, diligenza che non comporta indagini sofisticate e di tipo poliziesco, ma la rilevazione di qualsiasi fatto gestionale che possa apparire sospetto (così, Trib. Milano, 21 ottobre 1999). In questo senso, non c'è bisogno

scatta il dovere di segnalazione in tale direzione<sup>119</sup>, oltre a quello, ovvio, di valutarne l'impatto sull'informativa di bilancio.

In ultima istanza, quindi, è possibile concludere che il revisore sia tenuto a indagare la realtà dei fatti sottostanti la documentazione contabile da lui esaminata e a scoprire falsi contabili posti in essere dalla società, solo qualora ciò sia possibile<sup>120</sup>, da essi rischi di essere compromessa significativamente l'informativa di bilancio, e tale risultato costituisca il prevedibile esito dei controlli a cui lo stesso è o sarebbe stato tenuto in base al criterio della diligenza professionale, specificato tramite i principi tecnici che presiedono al corretto svolgimento dell'attività di revisione contabile<sup>121</sup>.

---

che il revisore si trasformi in un *detective* (espressione usata da A. COSTA, *Il controllo del revisore contabile e gli amministratori di s.p.a.: le rispettive responsabilità in caso di irregolarità nella gestione*, cit., p. 95 e E. E. BONAVERA, *Questioni in tema di adempimento dell'incarico affidato alla società di revisione*, cit., p. 316 ss.) poiché, come l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato, i falsi, le scorrettezze e le frodi emerse possono essere agevolmente rilevate anche attraverso uno scrupoloso esame documentale; sempre che, ovviamente, vi sia traccia nella contabilità.

<sup>119</sup> La norma citata, se da un lato chiarisce le responsabilità in ordine alla tempestiva comunicazione delle informazioni ogni qual volta si ravvisino gli estremi del fatto censurabile (definito da CONSOB, Comunicazione del 31 marzo 1993, n. 9302422, ogni fatto irregolare o illecito compiuto da persone od organi della società derivante da deviazioni dalla norma giuridica o dalla norma statutaria che abbia un certo effetto rilevante ai fini del bilancio) dall'altro non vale ad individuare un obbligo di scoprire ad ogni costo frodi od irregolarità, e a far ritenere il revisore sempre e comunque responsabile. V., su tutti, S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 80 ss.; P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1812. Pare indicativo, al riguardo, l'inciso adottato dal legislatore nell'art. 8, 4° co, t.u.f., disciplinando gli obblighi di comunicazione posti a carico delle società di revisione degli intermediari finanziari, laddove si afferma che devono essere comunicate le irregolarità rilevate «nello svolgimento dell'incarico»: si deve trattare cioè di situazioni di cui i revisori vengono a conoscenza nell'esercizio delle competenze che sono ad essi attribuite dal d. lgs. 39/2010, senza dover svolgere un'attività investigativa *ad hoc*, spettante sole alle autorità di controllo.

<sup>120</sup> E' innegabile, infatti, che, se le irregolarità contabili e di bilancio sono collegate ad un ben mascherato schema fraudolento (costituito da particolari artifici contrattuali o manipolazioni contabili specificatamente finalizzata a sterilizzare i controlli), esse non potranno essere scoperte attraverso le normali procedure di revisione, le quali, lo si ribadisce, non prevedono poteri di polizia giudiziaria.

<sup>121</sup> Così, quasi testualmente, G.E. COLOMBO, sub *art. 156*, cit., p. 1297. In senso affine v. P. MONTALENTI, *La società quotata*, in G. COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, vol. IV, tomo II, Cedam, 2004, p. 295 per il quale «la frode non scoperta perché abilmente occultata anche agli occhi dell'esperto non può imputarsi al revisore; la decettività ascrivibile a regole contabili imperfette o di controversa interpretazione non assurge a colpa imputabile; di là di questi limiti il revisore non può sottrarsi al ruolo di *gatekeeper* dell'affidabilità della rappresentazione contabile».

A ben vedere, si tratta di condizioni di carattere empirico: solo l'esame del caso concreto, infatti, potrebbe chiarire (al giudice investito di un giudizio sulla responsabilità del revisore) se l'errore significativo o la frode fossero talmente ben «mascherati» da non poter essere scoperti se non per caso, oppure se le loro evidenze fossero comunque alla portata delle procedure di controllo poste in essere dal professionista medio della revisione.

## **2.6. La metodologia di revisione: pianificazione, rischio di revisione e campionamento**

Nello svolgimento pratico dell'attività di revisione assume fondamentale importanza la fase di pianificazione delle procedure<sup>122</sup>. Attraverso lo studio del cliente (del settore di attività in cui questi opera, del suo sistema di controllo interno, della sua struttura di *corporate governance* - con particolare riferimento ai soggetti che ricoprono differenti ruoli e gradi di responsabilità - degli obiettivi e delle strategie di gestione<sup>123</sup>) lo *statutory auditor* deve giungere ad una stima del c.d. rischio di revisione<sup>124</sup>. Tale rischio – che ha natura relativa perché può risultare più o meno elevato non solo a seconda della società cliente, ma altresì al variare delle diverse aree contabili esaminate – rappresenta la probabilità di esprimere un giudizio positivo su un bilancio che invece, contenendo errori significativi (conoscibili), avrebbe dovuto ricevere un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo.

Più esattamente il revisore, onde quantificare – sulla scorta di una valutazione evidentemente soggettiva, ancorché professionale – la probabilità che un errore significativo sopravviva nelle scritture contabili e nel bilancio della società, calcola la probabilità congiunta che tale errore

---

<sup>122</sup> F. BAVA., A. DEVALLE, *Il processo di revisione*, cit., p. 13.

<sup>123</sup> Non è possibile, infatti, procedere alla revisione dei documenti contabili di una società se non si conoscono tutte quelle condizioni e circostanze che, interne all'impresa e precipue dell'ambiente economico-giuridico in cui essa opera, incidono sulla formazione dei valori poi riportati nella contabilità generale e nei bilanci. Un'adeguata conoscenza della società cliente, quindi, è strumentale alla qualità del lavoro di revisione: da essa, infatti, dipendono tanto l'individuazione delle componenti elementari del bilancio alle quali associare obiettivi particolari di revisione, tanto la definizione della strategia e delle procedure di controllo, quanto, ancora, l'interpretazione dei risultati conseguiti.

<sup>124</sup> ISA 200, par. 13, lett. c); F. BAVA., A. DEVALLE, *Il processo di revisione*, cit., p. 13; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 431.

risultati, nell'ordine: dapprima contenuto nelle registrazioni contabili (c.d. «rischio intrinseco»<sup>125</sup>, il quale, come il successivo «rischio di controllo», rappresenta una forma di rischio esogeno, ossia indipendente dalla volontà e dall'attività del revisore<sup>126</sup>); successivamente, non rilevato dal sistema di controllo interno caratteristico della società cliente (c.d. «rischio di controllo»<sup>127</sup>); da ultimo, ancora, non rilevato neppure dalle procedure di controllo – c.d. procedure di validità<sup>128</sup> – da lui eseguite in prima persona (c.d. rischio di individuazione<sup>129</sup>).

---

<sup>125</sup> Ovvero la possibilità che un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa, contenga un errore che possa essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente dalla presenza o meno di controlli interni e dalle capacità e modalità di controllo da parte del revisore (ISA 200, par. 13, lett. n); F. BAVA., A. DEVALLE, *Il processo di revisione*, cit., p. 13; M. MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, cit., p. 431; M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1210).

<sup>126</sup> La circostanza che vuole il rischio intrinseco e il rischio di controllo indipendenti dalla volontà del revisore è uno dei primi elementi che possono essere enunciati per mostrare come l'assolvimento delle funzioni di controllo contabile non rappresenti un'obbligazione di risultato: l'esito dell'attività di revisione finalizzata all'espressione dell'*opinion*, infatti, non dipende soltanto dall'operato del revisore, ma da fattori interni alla società oggetto di controllo (si pensi, ad esempio, al funzionamento del sistema di controllo interno) sui quali il revisore non solo non è tenuto ad intervenire, ma non può intervenire. In merito alla natura della responsabilità del revisore legale sia concesso il rinvio a: G.M. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit.; F. BONELLI, *Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria*, in *Riv. soc.*, 1979, pp. 968 ss.; G. DI CECCO, sub art. 2409 sexies, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003, pp. 655 ss.; T. DI MARCELLO, *La responsabilità della società di revisione nei confronti dei terzi tra violazione di obblighi e lesione di interessi protetti*, in *Giur. comm.*, 2003, II, pp. 449 ss.; S. FORTUNATO, sub art. 2409 sexies, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004, pp. 845 ss.; M. MAGGIOLINO, sub art. 2406 sexies, in F. GHEZZI, *Collegio sindacale e controllo contabile*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, 2005, Egea, pp. 555 ss.; P. MONTALENTI, *Responsabilità extracontrattuale della società di revisione per negligente certificazione*, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, pp. 1 ss..

<sup>127</sup> Ovvero il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto o individuato e corretto in modo tempestivo dal controllo interno dell'impresa. (ISA ISA 200, par. 13, lett. n); F. BAVA., A. DEVALLE, *Il processo di revisione*, cit., p. 13; M. MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, cit., p. 431).

<sup>128</sup> Volendo ricorrere al lessico professionale, si definiscono «procedure di validità» quelle procedure di lavoro svolte «al fine di acquisire gli elementi probativi per individuare significativi errori nel bilancio», le quali si distinguono in verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui saldi di bilancio e procedure di analisi comparativa. In merito, vedi più dettagliatamente il successivo paragrafo.

<sup>129</sup> Ovvero il rischio che le procedure eseguite dal revisore su base campionaria non evidenzino un errore significativo, individualmente considerato o aggregato ad altre incertezze.

Come già brevemente anticipato, trattando della verifica del sistema di controllo interno della società cliente, la stima del rischio di revisione è funzionale alla definizione del livello di significatività oltre il quale un errore di bilancio può dirsi capace, secondo il giudizio professionale del revisore, di compromettere la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società<sup>130</sup>. Tale livello di significatività, infine, è fondamentale per l'individuazione concreta delle operazioni che dovranno essere oggetto di accertamento da parte del revisore, c.d. procedura di campionamento<sup>131</sup>. Tale procedura rappresenta una delle fasi più delicate di tutta l'attività di revisione in quanto dalla sua correttezza dipende, inevitabilmente, la possibilità di scovare errori significativi nelle scritture contabili e nel bilancio<sup>132</sup>.

---

<sup>130</sup> Se il revisore valuta una determinata voce del bilancio a rischio intrinseco elevato (ad esempio le rimanenze di magazzino) e contemporaneamente ritiene elevato il rischio di controllo (ad esempio, perché ha individuato alcuni punti deboli nel processo di predisposizione dell'inventario di fine esercizio), per poter ottenere un rischio di revisione accettabile sarà necessario rendere minimo il rischio di individuazione, ovvero minimizzare l'eventualità di non riscontrare un errore in tale voce di bilancio (il che implica fissare una soglia bassa di significatività). Per rendere minimo il rischio di individuazione il revisore dovrà effettuare controlli particolarmente estesi (dovrà cioè essere presente al momento della predisposizione dell'inventario e riconteggiare diversi codici dei prodotti, ricalcolare a campione le modalità di determinazione del costo da attribuire alle rimanenze e verificare attraverso l'analisi delle operazioni effettuate nei primi mesi dell'esercizio successivo che le rimanenze siano effettivamente state valutate al minore tra il costo ed il valore di mercato). Al contrario, in caso di voci di bilancio a rischio intrinseco modesto (ad esempio, i saldi dei conti correnti bancari) e relativamente alle quali il revisore valuta il rischio di controllo ridotto (ad esempio, perché l'impresa effettua riconciliazioni puntuali dei saldi dei conti correnti bancari ogni mese), il rischio di revisione sarà accettabile anche in presenza di un rischio di individuazione elevato.

<sup>131</sup> In materia di tecniche di campionamento si rinvia al principio ISA n. 530; inoltre, circa la necessità che il revisore ricorra ad una verifica campionaria – necessità dalla dottrina decisamente condivisa – si vedano: E. BOTTIGLIERI, *Il controllo del bilancio*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio. Problemi attuali. Raccolta di scritti*, Giuffrè, 1978, p. 334; R. CALDARONE, G. TUCCI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione e certificazione del bilancio: prime pronunzie della giurisprudenza e tendenze evolutive*, in *Giur. comm.*, I, 1995, p. 306; P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., p. 292; L. CHIARAVIGLIO, *Compiti e responsabilità dei sindaci di società di capitali e dei revisori dei conti*, cit., p. 556; G.E. COLOMBO, sub *art. 156*, cit., p. 1296; C. SASSO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 1031; ID., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. BIGIAMI, III, Utet, 2004, p. 915 ss.; ID., *Irregolarità di bilancio e responsabilità di amministratori e sindaci*, Giuffrè, 2000, p. 117.

<sup>132</sup> In questo senso, la definizione del campionamento è l'unica variabile sul quale il revisore può intervenire per limitare il «rischio di individuazione»: più i controlli saranno estesi, minore sarà il rischio e viceversa.

Di norma, invero, le verifiche che il revisore è chiamato a condurre hanno ad oggetto non la totalità delle voci che compongono un saldo di un conto o una classe di operazioni, ma una parte di esse, che prende il nome di campione. E' infatti opinione pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza (oltre che essere espressamente previsto dalla prassi di revisione<sup>133</sup>) che il soggetto incaricato del controllo contabile non può essere tenuto a verificare tutte le singole voci che compongono il bilancio ed il rispetto, per ciascuna di esse, di tutte le norme civilistiche e fiscali: un controllo siffatto sarebbe anacronistico e tale da rendere inesigibile la stessa prestazione<sup>134</sup> in quanto sarebbe irragionevole pretendere l'esame di ogni e qualsiasi fattura, scritturazione, ricevuta, ecc... Per tale ragione, inoltre, il revisore legale non potrà essere riconosciuto responsabile per aver omesso di rilevare fatti censurabili scaturenti da operazioni controllabili a campione solo qualora emerga che queste sono state legittimamente escluse dalle verifiche in base ad un diligente e motivato giudizio professionale. Proprio l'esercizio di tale giudizio professionale, tuttavia, implica che la dimensione del campione, in quanto strettamente correlata al «rischio di revisione», non possa essere definita una volta per tutte durante la fase di pianificazione ma debba essere soggetta a possibili ampliamenti qualora, dalle procedure normalmente pianificate su determinati elementi contabili, emergano indizi di irregolarità che portino ad aumentare il rischio di revisione e, di conseguenza, a ridurre la soglia di significatività<sup>135</sup>. Alla regola del «controllo a campione», quindi, potrà e dovrà addirittura sostituirsi quella del «controllo a tappeto» in ipotesi del tutto eccezionali<sup>136</sup>, nelle quali, cioè, sia

---

<sup>133</sup> V. principio ISA n. 530.

<sup>134</sup> G. BONFANTE, *La tavola dei doveri del collegio sindacale*, in *Soc.*, 1997, pp. 1008 ss.; G. RACUGNO, sub *art. 2477*, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004, p. 1613; F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilancio*, cit., p. 988; L. QUAGLIOTTI, *Il diligente modus operandi nella verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*, cit., pp. 717 ss..

<sup>135</sup> Gli stessi principi di revisione prevedono che i risultati forniti dal campione, selezionato e dimensionato in base al giudizio professionale del revisore, devono essere analizzati anche per valutare la necessità o meno di estenderlo per arrivare ad una sufficiente evidenza. Si veda, in questo senso, l'ISA 530, par. A7, laddove si afferma che «se l'errore atteso è elevato, nello svolgere le verifiche di dettaglio può risultare appropriato un esame dell'intera popolazione, ovvero l'utilizzo di un campione di ampie dimensioni».

<sup>136</sup> M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1210. La tesi dell'eccezionalità di utilizzo del controllo a tappeto deve ritenersi oggi ancor più avvalorata in quanto espressamente stabilita da quei principi di revisione internazionali che l'attuale normativa ha individuato come guida da seguire in tutte le procedure di revisione. Bisogna tuttavia dar conto dell'opinione di quegli Autori (su tutti A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione*

proprio il riscontro a campione a evidenziare la necessità di più analitiche verifiche della realtà aziendale, come pure ogni qual volta, per l'eccezionalità delle operazioni, della rilevanza economica e dell'atipicità in genere delle stesse<sup>137</sup>, non siano sufficienti le normali verifiche<sup>138</sup>.

### **2.7. (segue) i poteri ispettivi e informativi riconosciuti al revisore dalla normativa e dai principi di revisione internazionali.**

Come è facile intuire, al fine di poter prendere decisioni consapevoli e motivate, il revisore legale necessita l'ottenimento, da parte della società cliente e di terzi (?)<sup>139</sup>, di una quantità

---

*obbligatoria*, cit., p. 184 e L. QUAGLIOTTI, *Il diligente modus operandi nella verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*, cit., pp. 717 ss.) i quali hanno ritenuto non corretto individuare nel controllo a campione la regola assoluta per la generalità delle poste contabili. Tale opinione si basava principalmente sul fatto che i principi di revisione internazionali hanno origine in larga parte dalle esperienze maturate nei Paesi Anglosassoni, ove l'attività di verifica non è però caratterizzata dalla continuità nel corso di tutto l'esercizio e ciò giustificava ampiamente l'utilizzo del metodo del campionamento come regola generale. Viceversa, secondo tali autori, nel diverso quadro normativo delineato dal nostro legislatore, il campionamento non doveva essere considerato la regola valida per ogni tipologia di accertamento e il controllo «a tappeto» non doveva essere degradato a metodologia residuale da applicarsi nei soli casi, del tutto eccezionali, in cui il campione scelto evidenzi un *fumus* di censurabilità.

<sup>137</sup> Quali pagamenti per consulenze professionali che appaiano eccessivi rispetto al servizio reso.

<sup>138</sup> Così, per esempio, il Trib. Torino, 18 settembre 1993, cit., ha ritenuto responsabile la società di revisione che, avendo contestato una serie di irregolarità, non ha approfondito i propri accertamenti al fine di verificare la realtà della situazione alla quale le scritture contabili facevano riferimento. Certamente non condivisibile è, invece, l'affermazione – dovuta a Trib. Milano, 18 giugno 1992, cit. – che il revisore, una volta verificata l'affidabilità delle macchine e dei relativi programmi, possa fare affidamento sui relativi risultati. La singolarità della decisione è rappresentata da ciò, che essa, pur reputando il controllo contabile della società di revisione più penetrante e qualificato di quello del collegio sindacale, in ragione della particolare struttura ed attrezzatura della medesima, giunga poi a soverchiare il senso di tale premessa là dove reputa non negligente la condotta della società di revisione che, essendosi limitata a verificare la correttezza di impostazione e funzionamento dei programmi automatici, non ha rilevato l'esistenza di un programma «pirata» inserito nel computer che, pur non modificando gli addendi, falsava i totali. Invece, come osserva pure P. MONTALENTI, *Responsabilità extracontrattuale della società di revisione per negligente certificazione*, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, pp. 1 ss. un controllo a campione – così come prescritto dai principi di revisione – sull'effettivo funzionamento del programma avrebbe forse consentito di rilevare il difetto. Esprimono perplessità su tale decisione anche V. ROPPO, *La responsabilità civile dell'impresa nel settore dei servizi innovativi*, in *Contr. e impresa*, 1993, pp. 891 ss.; R. CALDARONE, G. TUCCI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione e certificazione del bilancio: prime pronunzie della giurisprudenza e tendenze evolutive*, in *Giur. comm.*, I, 1995, pp. 294 ss.

notevole di documenti e informazioni che prendono il nome di elementi probatori<sup>140</sup>. Tali elementi saranno necessari tanto nella fase di pianificazione dell'attività (così da poter dimostrare di aver individuato con la dovuta diligenza il rischio di revisione, la soglia di significatività e la dimensione del campione da sottoporre a controllo) quanto e soprattutto nella successiva fase di verifica vera e propria delle scritture contabili e del bilancio (così da giustificare l'espressione dell'*opinion* nei termini in cui viene manifestata all'interno della relazione di revisione).

Le procedure attraverso cui il revisore legale reperisce tali elementi probatori sono suddivise, nella prassi, in procedure di conformità e procedure di validità (v. principi ISA 330 e 500)<sup>141</sup>. Le prime sono rappresentate dagli esami svolti per acquisire prove in merito all'adeguatezza della progettazione e all'efficace funzionamento dei sistemi contabili e di controllo interno della società cliente<sup>142</sup>; le seconde sono rappresentate da esami svolti per individuare errori significativi nel bilancio<sup>143</sup> e possono essere ulteriormente suddivise in verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui saldi di bilancio<sup>144</sup> e in procedure di analisi comparativa<sup>145</sup>. All'interno di

---

<sup>139</sup> Il punto sarà oggetto di approfondita trattazione.

<sup>140</sup> R. BAUER, *La revisione legale dopo la riforma*, cit., p. 221 definisce «elementi probativi» quelle informazioni, documenti, ecc... che il revisore ottiene per giungere alle conclusioni che gli permettano di formulare il proprio giudizio sul bilancio. Essi non servono solo a verificare la validità dei saldi (ad esempio, le fatture non ancora incassate che determinano il saldo del cliente Beta sono effettivamente un totale di € 150.000) ma anche delle informazioni, intese come tutte quelle contabili e non incluse in nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Da ciò emerge l'estrema varietà degli elementi probativi ricercabili che spaziano dai documenti originali (ricevuti o emessi dalla società revisionata, fatture, bolle di consegna, ecc...), alle registrazioni contabili e a tutte le altre informazioni giudicate utili allo scopo. Tali elementi probativi si ottengono dalle verifiche effettuate secondo un'appropriata combinazione di procedure di validità e di conformità.

<sup>141</sup> V. principio ISA 330.

<sup>142</sup> Un esempio di procedura di conformità potrebbe essere la verifica di 40 fatture di vendita per accertare che siano correttamente registrate nel giusto periodo di competenza. In questo caso non interessa il valore della fattura in quanto il sistema deve essere in grado di funzionare al meglio sia per la fattura di 1 €, sia per quella di 1 milione di €.

<sup>143</sup> Facendo un esempio di procedura di validità, invece, si potrebbe trattare della verifica dell'importo di un mutuo incluso in bilancio chiuso al 31 dicembre con la banca X per 100 milioni ed in tal caso si verificherà il documento originale (contratto di mutuo), l'importo e le condizioni del mutuo stesso.

<sup>144</sup> Il principio ISA 500 annovera tra le procedure di conformità e di validità, come procedure di dettaglio: le ispezioni, le osservazioni, le conferme esterne, i ricalcoli, le riesecuzioni e le indagini.

tali attività rientrano sicuramente i poteri attribuiti al revisore legale dall'art. 14 del d. lgs. 39/2010 ovvero il diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale<sup>146</sup> e la possibilità di procedere ad «accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione». A questi deve, infine, aggiungersi la possibilità per il revisore di beneficiare delle informazioni rilevanti per l'espletamento delle funzioni di controllo contabile di cui il collegio sindacale dovesse venire in possesso (così come stabilita dall'art. 2409 *septies* c.c. e dall'art. 150, 3° co., t.u.f.)<sup>147</sup>.

La lettura combinata delle due differenti fonti normative testè citate (principi ISA e d. lgs. 39/2010) pone tuttavia non pochi problemi interpretativi in merito all'estensione dei poteri riconosciuti al revisore legale. In particolare, l'ampiezza delle attività espletabili dallo *statutory auditor* sulla base di quanto previsto dai principi ISA è ben maggiore di quella rinvenibile mediante l'interpretazione del dettato normativo. Come si avrà modo di sottolineare, infatti, quest'ultima pone delle limitazioni non indifferenti all'azione accertativa del revisore che si

---

<sup>145</sup> Si tratta di analisi basate sul raffronto tra i dati economico, patrimoniali e finanziari della società e altre informazioni, quali: dati comparabili relativi a periodi amministrativi precedenti; i risultati che l'impresa prevede di raggiungere, quali *budget* o previsioni, o aspettative del revisore, quali, ad esempio, la stima degli ammortamenti; dati di settore, quali, ad esempio, il confronto tra l'indice di rotazione dei crediti verso clienti dell'impresa con l'indice medio di settore o con l'indice di altre imprese di dimensioni simili nello stesso settore; i risultati che ci si attende seguano un andamento prevedibile in base all'esperienza dell'impresa, quali, ad esempio, le percentuali di margine lordo; quelle esistenti tra informazioni finanziarie e informazioni pertinenti di altra natura, quali, ad esempio, il rapporto tra costo complessivo delle retribuzioni e numero dei dipendenti.

<sup>146</sup> Rientrano in questa definizione le informazioni circa qualsiasi fatto gestionale; devono quindi ritenersi lecite le richieste di visionare non solo i libri e le scritture contabili ma anche documenti diversi, quali fatture, contratti, corrispondenza commerciale, ecc..., nonché gli accertamenti, i colloqui e le richieste di chiarimenti non strettamente collegati a documentazione. Sul punto: R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 631; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 25; ID., sub *art. 155*, cit., p. 1291; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 142; BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1810; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1210.

<sup>147</sup> Tale diritto assume particolare rilevanza se si pensa che il legislatore non ha riconosciuto al revisore legale il potere/dovere di partecipare alle riunioni dell'organo amministrativo (attribuzione che avrebbe potuto potenziare la capacità del revisore di ottenere informazioni immediate circa i fatti di gestione effettivamente occorsi, così facilitando soprattutto il controllo continuativo sulla contabilità, nonché l'esame degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio). In ottemperanza al disposto dell'art. 2409 *septies* c.c., invece, il collegio sindacale, ogni qual volta dalle riunioni dell'organo amministrativo, cui è tenuto a prendere parte, emergano informazioni utili per lo svolgimento della revisione legale, dovrà immediatamente informarne lo *statutory auditor*.

scontrano con quanto a lui richiesto dalle tecniche di revisione. A mero titolo esemplificativo, la prassi spesso sollecita il controllore a svolgere attività di verifica presso soggetti terzi (delle volte solamente mediante la richiesta di conferme scritte o di produrre specifica documentazione – in alcuni casi, particolarmente «invasiva»<sup>148</sup> – altre mediante specifiche ispezioni fisiche presso i loro locali<sup>149</sup>) o di avere colloqui con personale della società controllata: tutte operazioni che, come si avrà modo di approfondire, a prima vista non risulterebbero direttamente esperibili dal revisore tenendo conto del solo dettato normativo.

Viene quindi da chiedersi, in via preordinata, il motivo per il quale il legislatore abbia continuato ad attribuire specifici poteri al revisore pur avendo già indicato nel testo normativo che l'attività di verifica debba essere svolta nel rispetto dei principi di revisione internazionali i quali espressamente individuano gli adempimenti da svolgersi nel corso del processo di *auditing*. Ad avviso di chi scrive, la risposta a questa domanda risiede, probabilmente, nella volontà di riconoscere espressamente al revisore, in via legislativa, una «base minima» di poteri da questi sempre e comunque attivabili e di consentirgli legittimamente di esprimere un giudizio negativo o con rilievi sul bilancio o l'impossibilità di esprimere tale *opinion* qualora esso non sia messo nelle condizioni di poterli liberamente esercitare<sup>150</sup>.

---

<sup>148</sup> Si pensi, ad esempio, alle verifiche richieste al revisore dal principio ISA 570 in presenza di dubbi sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale qualora questo sia condizionato dal sostegno finanziario di soggetti esterni all'impresa, diversi dagli istituti di credito. In tali situazioni, il controllore dovrebbe appurare l'effettiva capacità di tali soggetti di adempiere agli impegni finanziari presi nei confronti della società revisionata. Inoltre, il revisore dovrebbe poter richiedere una conferma scritta dei termini e delle condizioni connessi al sostegno promesso. In linea generale, quindi, al revisore viene chiesto di verificare non solo l'esistenza e la regolarità di eventuali accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario alla società revisionata ma anche la possibilità di rendere esecutivi tali accordi valutando la capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti.

<sup>149</sup> E' l'ipotesi, ad esempio, della presenza di merci di proprietà della società soggetta a controllo che siano detenute da soggetti terzi a titolo diverso dalla proprietà (i.e. in conto visione). Qualora la consistenza e il valore di tali merci sia considerata dal revisore rilevante nella lettura complessiva del bilancio di esercizio, esso dovrebbe potersi recare presso il soggetto terzo per prendere visione e appurare sia la consistenza effettiva dei beni sia il loro stato di conservazione, al fine di verificare la correttezza del criterio di valutazione adottato dalla direzione per la loro quantificazione contabile (v. principio ISA 501, par. 8).

<sup>150</sup> Il riconoscimento di una simile prerogativa, comunque, non potrà essere mai considerato alla stregua dell'attribuzione di poteri coercitivi che autorizzino il revisore ad aprire i cassetti o i *file* degli amministratori, ossia a pretendere l'esibizione di documenti e beni materiali che gli amministratori e la direzione aziendale non intendono mettere a sua disposizione. Sono in questo senso concordi sul fatto che l'ostruzionismo da parte

Le attività elencate dai principi di revisione, in questo senso, rappresentano le *best practices* che possono mettere il controllore nella situazione ideale per poter adempiere al meglio alle incombenze a lui richieste dalla legge. Laddove tali attività coincidano con (o siano riconducibili, in via interpretativa, a) i poteri riconosciuti al revisore dall'art. 14 del d. lgs. 39/2010, il loro compimento rappresenta non solo una «facoltà», ma ancor più un diritto e, per certi versi, un obbligo<sup>151</sup>.

Laddove le *best practices* non siano invece riconciliabili con il dettato normativo, esse rappresenterebbero delle attività potenzialmente esperibili dal revisore il cui svolgimento, pur mettendolo nella condizione ottimale per formulare il suo giudizio, richiederebbe il consenso delle altre parti in esse coinvolte (sia che si tratti di soggetti interni alla struttura della società revisionata, sia che si tratti di terzi il cui coinvolgimento risulti necessario). Certo sarebbe stato tutto più semplice se l'art. 14 del d. lgs. 39/2010 si fosse limitato a precisare che il revisore può svolgere tutte le attività previste dai principi di revisione individuati dall'art. 11 del medesimo decreto. Alla luce delle considerazioni appena esposte, invece, appare fondamentale procedere ad una approfondita analisi interpretativa del dettato normativo al fine di poter meglio comprendere cosa e in che termini, sia concesso al revisore svolgere.

Passando, quindi, all'esame di quanto previsto dall'art. 14 del d. lgs. 39/2010 devono ritenersi ancora irrisolti molti dei quesiti che le precedenti formulazioni normative avevano sollecitato nella dottrina più accorta.

In primo luogo, con riferimento al diritto di ottenere documenti e notizie<sup>152</sup>, il dettato normativo sembra porre ancora oggi due limitazioni<sup>153</sup>: una di carattere oggettivo, consistente nel diritto del

---

dell'amministrazione societaria possa quindi gravemente compromettere l'esito della revisione: G.E. COLOMBO, sub art. 156, cit. p. 1297; R. CALDARONE, G. TUCCI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione e certificazione del bilancio: prime pronunzie della giurisprudenza e tendenze evolutive*, cit., p. 307; A. COSTA, *Il controllo del revisore contabile e gli amministratori di s.p.a.: le rispettive responsabilità in caso di irregolarità nella gestione*, cit., p. 103; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 86; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 147; ID., sub art. 2409 sexies, cit.; P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., p. 295.

<sup>151</sup> In questo senso, quindi, non sarebbe legittimo da parte dell'amministrazione opporre un rifiuto al revisore che chieda di poter esaminare documenti della società in quanto lo svolgimento di simili operazioni gli è espressamente riconosciuto dalla legge. M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1218 parla, così, di «obbligo di cooperazione» in capo agli amministratori.

<sup>152</sup> Nell'ambito del rapporto di collaborazione tra il soggetto incaricato del controllo contabile e l'organo amministrativo della società soggetta a revisione si inseriscono, stando a quanto raccomandato dai principi di revisione, le c.d. «attestazioni della direzione» (esse sono disciplinate, in via generale, dal principio di revisione ISA

revisore di avere accesso ai soli documenti «utili alla revisione», e una di carattere soggettivo, rappresentata dall'impossibilità per il revisore di richiedere ed ottenere informazioni direttamente da interlocutori differenti dagli amministratori<sup>154</sup>.

Per quanto riguarda la prima limitazione, risultano ancora attuali le considerazioni di chi aveva stabilito che il giudizio circa l'utilità delle informazioni e dei documenti richiesti deve essere interamente rimesso alla discrezione del revisore<sup>155</sup>. Appare, infatti, del tutto inaccettabile la tesi che siano gli stessi soggetti controllati (cioè gli organi della società assoggettata a revisione) a valutare se il fornire i documenti e/o le notizie richieste corrisponda o meno alle esigenze della revisione perché in tal modo si consentirebbe loro di condizionare la completezza e la correttezza

---

580, ma sono previste altresì da molteplici altri principi, su tutti i principi ISA 501 intitolato «Elementi probativi - considerazioni specifiche su determinate voci»; ISA 540 intitolato «Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del *fair value* e della relativa informativa»; ISA 570 intitolato «Continuità aziendale»). Queste ultime, rilasciate dalla società spontaneamente o su richiesta del revisore, consistono in dichiarazioni inerenti aspetti significativi del bilancio. Ottenute tali attestazioni, agendo il revisore in conformità ai principi di revisione: accerta che queste siano state redatte da persone informate sui fatti in oggetto; valuta – ove possibile – la loro coerenza e ragionevolezza con gli altri elementi probatori raccolti; - cerca di acquisire da fonti interne o esterne alla società, documenti e informazioni a loro sostegno (è chiaro in questo senso il principio di revisione ISA 580, par. 4, laddove si afferma che «sebbene le attestazioni scritte forniscano elementi probativi necessari, esse non forniscono di per sé elementi probativi sufficienti ed appropriati sugli aspetti cui si riferiscono»). Ciò implica, necessariamente, che il revisore debba cercare ulteriori elementi probativi a loro supporto). In particolare, tra le diverse attestazioni rilasciate dalla direzione aziendale si è soliti menzionare l'attestazione concernente il bilancio di esercizio, la quale accompagna la relazione del revisore e viene propriamente chiamata «lettera di attestazione» o «*representation letter*». In quest'ultima, la società cliente, oltre ad assumersi le responsabilità connesse alla redazione del bilancio, è solita dichiarare di aver esposto in modo esauriente al revisore la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria e di non avergli occultato frodi od operazioni illecite. In definitiva, dunque, con la *representation letter*, la società dà evidenza di aver eseguito con correttezza e buona fede il contratto di revisione sottoscritto con il revisore (A. COSTA, *Il controllo del revisore contabile e gli amministratori di s.p.a.: le rispettive responsabilità in caso di irregolarità nella gestione*, cit., p. 103; N. PECCHIARI, *La lettera di attestazione*, cit., p. 385).

<sup>153</sup> C. SASSO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 1042; P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1809; R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 632.

<sup>154</sup> Per questo orientamento, assolutamente pacifico, si rinvia a S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., pp. 143 ss.; ID., sub *art. 2409 ter*, cit., p. 817; P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1809.

<sup>155</sup> A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 143; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 24; P. VALENSISE, sub *art. 155-157*, cit., pp. 825 ss.; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., pp. 147 ss.; M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 319; P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1810.

del controllo attraverso l'occultamento di determinati fatti o atti di gestione<sup>156</sup>. Tale interpretazione, inoltre, non dovrebbe generare particolari problemi sul piano della riservatezza aziendale in primo luogo perché il revisore non dovrebbe avere motivo di esaminare del materiale inutilizzabile ai fini del proprio lavoro e, in secondo luogo, perché esso è tenuto al segreto professionale sui fatti conosciuti. L'ampiezza della discrezionalità riconosciuta al revisore non può, comunque, spingersi fino a giustificare un abuso. Il giudizio sull'utilità delle informazioni e dei documenti richiesti, quindi, non potrà essere arbitrario, dovendo invece risultare fondato su criteri oggettivi e circostanziati<sup>157</sup>; ancor più, qualora il revisore pretenda documenti o dati oggettivamente irrilevanti e dalla mancata ottemperanza a sue richieste ingiustificate o vessatorie tragga argomento per formulare rilievi nel giudizio sul bilancio, rischierebbe di incorrere in responsabilità contrattuale verso la società soggetta a revisione. Conseguentemente, il rifiuto degli amministratori non sempre potrà essere giudicato illegittimo, laddove potrebbe invece risultare illegittimo l'operato del revisore che basi l'eventuale relazione negativa soltanto su tale rifiuto<sup>158</sup>.

Maggiori difficoltà interpretative sono invece rinvenibili in merito alle limitazioni di carattere soggettivo relative al potere informativo del revisore legale. Il tenore letterale della norma, infatti, non sembra consentire di ipotizzare doveri di collaborazione in capo ad altri soggetti (diversi dagli amministratori) interni alla società<sup>159</sup>, fatta eccezione per il solo collegio sindacale

---

<sup>156</sup> R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 631; P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1810; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., pp. 147 ss.; M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 319; CONSOB, Comunicazione 25 marzo 1982, n. 82003716.

<sup>157</sup> La stessa CONSOB, Comunicazione 25 marzo 1982, n. 82003716, aveva, con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 155 t.u.f., imposto in capo alla società di revisione l'obbligo di motivare la propria richiesta.

<sup>158</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., pp. 147 ss.; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 24; P. VALENSISE, sub *art. 155-157*, cit., pp. 825 ss.

<sup>159</sup> R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 631; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 25; ID., sub *art. 155*, cit., p. 1291. Il riferimento diretto ai soli amministratori si spiega con il fatto che essi sono per presunzione coloro che certamente conoscono i fatti sociali. La norma ricalca, in parte, quanto previsto, nell'ordinamento tedesco, dall'§ 320 HGB. Analoghe limitazioni non sono invece previste nell'ordinamento francese (dove il combinato disposto degli artt 823-13 e 823-14 del *Code de commerce* consente ai *commissaires aux comptes* di reperire informazioni «*tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées*») e in quello inglese (dove l'art. 499 del *Companies Act (2006)* stabilisce che «*an auditor of a company: (a) has a right of access at all times to the company's books, accounts and vouchers (in whatever form they are held), and (b) may*

in base a quanto previsto dai già citati artt. 2409 *septies* c.c. e 150, 3° co., t.u.f.. Tale circostanza, accanto al testo letterale, troverebbe ulteriore conferma nell'art. 29 del d. lgs. 39/2010<sup>160</sup> il quale prescrive il reato di impedito controllo solo in capo ai «componenti dell'organo di amministrazione»<sup>161</sup>.

Secondo un'interpretazione più restrittiva<sup>162</sup>, quindi, il revisore legale potrebbe reperire informazioni presso soggetti interni alla società, diversi da quelli appena citati, solo qualora ciò derivi da una precisa scelta del consiglio di amministrazione, giacché tale organo, nell'ambito delle proprie competenze gestorie, potrebbe certamente attribuire ai dipendenti – eventualmente mediante un regolamento interno – il compito di collaborare a fornire tutte le informazioni e il supporto necessari al revisore esterno.

Vi è tuttavia chi<sup>163</sup>, per superare tale limitazione, ha sostenuto che, indipendentemente da una volontà in tal senso del consiglio di amministrazione, l'intera «struttura» della società sarebbe

---

*require any of the following persons to provide him with such information or explanations as he thinks necessary for the performance of his duties as auditor. (2) Those persons are: (a) any officer or employee of the company; (b) any person holding or accountable for any of the company's books, accounts or vouchers; (c) any subsidiary undertaking of the company which is a body corporate incorporated in the United Kingdom; (d) any officer, employee or auditor of any such subsidiary undertaking or any person holding or accountable for any books, accounts or vouchers of any such subsidiary undertaking; (e) any person who fell within any of paragraphs (a) to (d) at a time to which the information or explanations required by the auditor relates or relate».*

<sup>160</sup> Ai sensi del quale «I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate».

<sup>161</sup> Per analoghe conclusioni, con riferimento però alla disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 2625 c.c., applicabile alla fattispecie di impedito controllo esterno prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 39/2010, v.: R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 631. Con riferimento alla nuova disciplina dettata dall'art. 29 del d. lgs. 39/2010 sia invece concesso il rinvio a V. RAIMONDO, sub *art. 29*, in N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2011, pp. 258 ss.

<sup>162</sup> S. FORTUNATO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 817; G.E. COLOMBO, sub *art. 155*, cit. p. 1291.

<sup>163</sup> P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1810; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 142. Pur non condividendo tale interpretazione, M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 405 rileva come, sotto il profilo operativo, l'esclusione di un obbligo di cooperazione in capo ai dipendenti e ai dirigenti della società soggetta a revisione rischia di inficiare quel rapporto fiduciario tra revisore e società soggetta a controllo che anima il contratto di revisione, nonché di pregiudicare inevitabilmente l'efficacia concreta dei – peraltro già deboli – poteri di *enforcement* dei revisori.

obbligata ad offrire, ai sensi dell'art. 1375 c.c.<sup>164</sup>, la propria collaborazione al revisore. Tale interpretazione, sebbene distante dal tenore letterale della norma, appare sicuramente più coerente con la finalità stessa dell'attività di *auditing* e con la lettura dei principi di revisione. Non si può dimenticare, infatti, che il revisore è chiamato a verificare che tutti i fatti e gli atti di gestione siano correttamente rilevati nelle scritture contabili (bilancio compreso) e a denunciare al collegio sindacale (e alla Consob, nelle società quotate) le azioni da lui ritenute censurabili e di cui sia venuto a conoscenza. La sua attività, inoltre, è svolta nell'interesse della società controllata (la quale, al termine della revisione, dovrà avere a disposizione un giudizio sulla correttezza e veridicità dei dati contabili – e, in un certo senso, anche sulla condotta contabile degli amministratori – che le sono stati presentati per l'approvazione e dal cui contenuto potranno scaturire anche ulteriori decisioni favorevoli o sfavorevoli agli amministratori) e non dei suoi organi di gestione; da ciò potrebbe desumersi che ad esso spettino poteri che vanno oltre la collaborazione con gli amministratori coinvolgendo nel potere informativo altri soggetti le cui opinioni possano considerarsi rilevanti per il buon esito della revisione<sup>165</sup>. Ciò vale, a maggior

---

<sup>164</sup> L'applicazione degli artt. 1375 e 1374 c.c. si renderebbe possibile in quanto il rapporto di revisione, per opinione pressoché unanime, ha natura contrattuale e ciò troverebbe giustificazione principalmente nel fatto che il revisore è soggetto estraneo all'organizzazione corporativa della società sottoposta a controllo. V., sul punto, M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 305 ss.; P. VALENSISE, sub art. 161-164, in C. RABITTI BEDOGNI, *Il testo unico della intermediazione finanziaria. Commentario al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, Giuffrè, 1998, p. 888; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 1043; S. FORTUNATO, sub art. 2409 ter, cit., p. 847; C. SASSO, sub art. 2409 sexies, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005, p. 1097; P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., p. 314; . Tra gli autori prevale poi la tesi di chi sostiene trattarsi di contratto d'opera intellettuale (su tutti: M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 305 ss.).

<sup>165</sup> Depongono in tal senso anche molte prescrizioni contenute nei principi di revisione internazionali. Basti qui citare il principio di revisione ISA 315, par. A6, secondo cui il revisore può acquisire informazioni, ovvero una diversa prospettiva nell'identificazione dei rischi di errori significativi, attraverso indagini presso altri soggetti all'interno dell'impresa e altri dipendenti aventi diversi livelli di autorità. Vengono quindi citati: il personale incaricato della revisione interna, al fine di acquisire informazioni sulle procedure di revisione interna svolte nel corso dell'anno e relative alla struttura e all'efficacia del controllo interno dell'impresa; i dipendenti coinvolti nella rilevazione, elaborazione, o registrazione di operazioni complesse o inusuali, i quali possono aiutare i revisori nel valutare l'appropriatezza della scelta e dell'applicazione di taluni principi contabili; il consulente legale interno, il quale può fornire informazioni circa aspetti quali controversie, conformità alle leggi e ai regolamenti, conoscenza di frodi o presunte frodi riguardanti l'impresa, obblighi post-vendita, garanzie,...; il personale di *marketing* o di vendita al fine di reperire informazioni sui cambiamenti nelle strategie commerciali dell'impresa, sull'andamento delle vendite o su accordi contrattuali con la clientela. La prescrizione di richiedere informazioni a soggetti diversi dagli amministratori si fa poi maggiore in presenza di situazioni che possano generare il rischio di errori significativi, in

ragione, qualora vi sia il fondato sospetto che l'organo gestionale abbia compiuto gravi irregolarità<sup>166</sup>.

E' altresì vero, ad avviso di chi scrive e a supporto di quanto appena asserito, che il potere di richiedere documenti e notizie utili all'attività di revisione a soggetti diversi dagli amministratori potrebbe essere fatto rientrare nel più ampio *genus* degli accertamenti e controlli concessi al revisore legale dal proseguo dell'art. 14, 6° co., d. lgs. 39/2010 e per lo svolgimento dei quali, secondo l'opinione prevalente<sup>167</sup>, non è richiesta la collaborazione degli amministratori. In

---

particolare operazioni con parti correlate e qualora vi sia il sospetto di frodi. Nel primo caso, il revisore deve richiedere informazioni «ad altri soggetti all'interno dell'impresa» al fine di acquisire una comprensione dei controlli istituiti per individuare tali operazioni e darne un'adeguata informativa in bilancio. Nel secondo caso, il revisore potrà svolgere colloqui con il personale che si occupa delle aree nelle quali sia stato identificato un rischio di errore significativo dovuto a una frode al fine di acquisire la loro percezione circa i rischi stessi e se, e in che modo, i controlli sono in grado di fronteggiare i rischi. Il revisore, inoltre, potrà svolgere indagini presso il personale dell'impresa addetto all'attività di commercializzazione o di vendita o all'ufficio legale interno, sulle operazioni di vendita e le spedizioni effettuate in prossimità della fine del periodo amministrativo e sulla loro conoscenza di eventuali condizioni e clausole inusuali connesse a tali operazioni.

<sup>166</sup> Si è già fatto cenno (v. nota 115), infatti, al generico atteggiamento di «scetticismo professionale» (previsto dall'ISA 200, par. 13, lett. l)) che il revisore deve mantenere nel relazionarsi con l'amministrazione della società. Basterebbe tale richiamo, quindi, per sottolineare la necessità di reperire informazioni presso soggetti diversi dall'organo gestorio sulle cui affermazioni il revisore non dovrebbe fare, nei limiti in cui ciò gli sia suggerito dal suo giudizio professionale, troppo affidamento. A rafforzamento delle conclusioni appena esposte, tuttavia, P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., p. 293, richiama anche il requisito di indipendenza riprodotto oggi all'interno dell'art. 10 del d. lgs. 39/2010. Per tale Autore, infatti, «qualora il sospetto di irregolarità degli amministratori sia grave, il revisore dovrebbe essere tenuto ad attivarsi indipendentemente dalla loro cooperazione e forse senza neppure dover assolvere ad un obbligo di comunicazione. La società di revisione non ha compiti di polizia giudiziaria, ma sicuramente vede il proprio ruolo proiettato in un'ottica se non pubblicistica, comunque di funzionalizzazione della tutela dei soci: l'indipendenza dagli amministratori deve essere effettiva e spingersi, ove necessario, fino al punto di doversi configurare come posizione di separazione assoluta quando non addirittura di conflitto». Il requisito di indipendenza così delineato imporrebbe la ricerca di conferme alle affermazioni prodotte dagli amministratori anche presso soggetti non espressamente richiamati dalla normativa.

<sup>167</sup> P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., p. 293; G.E. COLOMBO, sub *art. 155*, cit. p. 1291; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 405. Vi è, infine, chi (G.E. COLOMBO, sub *art. 155*, cit. p. 1291) ha ritenuto che il limite possa essere superato attraverso l'applicazione della norma che impone al collegio sindacale e alla società di revisione lo scambio di dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. In particolare, giacché al collegio sindacale è esplicitamente attribuito il potere di assumere notizie anche dai preposti al controllo interno e di avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle sue funzioni, il revisore potrebbe interpellare tale organo al fine di ottenere informazioni a lui non disponibili. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, tale interpretazione non appare risolutiva in quanto, in base ad essa, non si farebbe altro che ri-addebitare al collegio sindacale l'onere di

questo modo, quindi, la prima parte della norma potrebbe essere intesa come un diritto di ottenere conferme o informazioni dai soli amministratori qualora queste siano necessarie per l'espressione dell'*opinion* sul bilancio di esercizio e non siano rinvenibili attraverso l'espletamento delle ulteriori pratiche accertative da svolgersi presso l'intera struttura della società (e tra le quali deve ritenersi compresa anche la richiesta di informazioni presso i suoi dipendenti)<sup>168</sup>.

Veniamo, quindi, ad esaminare quale sia la portata di tali ulteriori poteri che il dettato normativo individua nella possibilità di svolgere «accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione»<sup>169</sup>. La nuova formulazione legislativa appare, in primo luogo, differente sia rispetto a quanto prima statuito dall'art. 2409 *ter* c.c. (dove si faceva menzione delle sole «ispezioni») sia rispetto a quanto stabilito dall'art. 155 t.u.f. (il quale citava, unitamente alle «ispezioni», anche gli «atti di accertamento e controllo») <sup>170</sup>. Tuttavia, la diversa terminologia

---

compiere, per conto del revisore legale, tutte quelle indagini (e non sono poche) che, sulla base del dettato letterale della norma, non potrebbero essere da tale organo svolte direttamente, facendo così venir meno, in pratica, la separazione dell'attività di controllo contabile dall'attività di controllo sulla gestione. Nondimeno, parte della dottrina ha ritenuto che persino l'efficacia del potere di ispezione riconosciuto ai sindaci possa essere pregiudicata dalla mancata collaborazione degli amministratori e del personale, malgrado il collegio sindacale rappresenti un organo della società. V, sul punto, G. CAVALLI, sub *art. 151*, in G. CAMPOBASSO, *Testo Unico della Finanza*, cit., pp. 1258 ss. secondo cui «ove l'opera ispettiva (dei sindaci) si accompagni, come per lo più inevitabile, alla richiesta d'esibizione di altri dati documentali o di chiarimenti in ordine ai medesimi, si può ammettere la necessità di passare per il tramite degli amministratori».

<sup>168</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, a informazioni circa futuri piani di produzione e commercializzazione (magari di nuovi prodotti) in grado di incidere sulle prospettive economico/finanziarie della società o a dettagli circa accordi finanziari particolarmente rilevanti e riservati dai quali possa dipendere la solvibilità della controllata. Si tratta di informazioni fondamentali per la formazione di una diligente *opinion* sul bilancio di esercizio e di cui il revisore non potrà verosimilmente entrare in possesso (data la loro criticità) mediante le normali procedure da lui direttamente esperibili e mediante la loro richiesta a soggetti diversi dagli amministratori.

<sup>169</sup> Con riferimento a tali poteri, il legislatore non ha ripetuto l'inciso «utili alla revisione», ma è da ritenere che esso si applichi comunque e che giudice dell'utilità sia, come sopra specificato, lo stesso revisore, il quale è anche responsabile per quelle attività che, non giustificate da specifiche esigenze di lavoro, ostacolano il corretto funzionamento dell'attività sociale. Sul punto: M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 412.

<sup>170</sup> L'utilizzo della differente terminologia tra le due discipline (una, quella del codice civile, più «scarna» rispetto all'altra, quella del t.u.f.) aveva sollevato il dubbio in dottrina che fosse esplicita intenzione del legislatore procedere, nelle società chiuse, ad un ridimensionamento delle capacità accertative del revisore. La questione era tuttavia stata archiviata concludendo che, nella sostanza, non vi fossero divergenze tra i due ambiti normativi apparendo, ai più, ridondante l'espressione utilizzata all'interno del t.u.f.. Sul punto: C. SASSO, sub *art. 2409 ter*, cit.,

oggi adottata – la quale non menziona più le ispezioni e introduce l’esame di atti e documentazione – non ha sicuramente alcun impatto da un punto di vista pratico sulle attività direttamente esperibili dal revisore, riducendosi essenzialmente ad una sostituzione terminologica. Ciò appare evidente analizzando in dettaglio il contenuto dei diversi poteri oggi previsti dal d. lgs. 39/2010.

Era, infatti, già opinione largamente condivisa che gli accertamenti consistono in indagini svolte presso la sede principale, le sedi secondarie, gli stabilimenti e gli uffici della società<sup>171</sup> al fine di ottenere piena conoscenza di determinati fatti<sup>172</sup> ed in riscontri di carattere extra-contabile sull’esistenza fisica di cespiti o valori<sup>173</sup>. I controlli, invece, sono costituiti dall’indagine diretta a trovare riscontro a dati già posseduti e possono comprendere qualsiasi tipo di verifica avente lo scopo di appurare l’esattezza delle scritture contabili<sup>174</sup>. L’esame di atti e documentazione,

---

p. 1042; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409* ter, cit., p. 412; M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409* ter, cit., p. 320; R. MARCIANO, sub *art. 2409* ter, cit., p. 632.

<sup>171</sup> G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 25; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 145; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409* ter, cit., p. 412. Rientrerebbero, quindi, all’interno di questa definizione, le osservazioni e le indagini, così come definite dai principi di revisione internazionali. In particolare, secondo l’ISA 500, par. A17, l’osservazione è l’attività attraverso cui il revisore assiste «ad un processo o ad una procedura svolta da altri, come, ad esempio, l’osservazione della conta fisica delle rimanenze effettuata dal personale dell’impresa oppure dell’effettuazione delle attività di controllo. L’osservazione fornisce elementi probativi in merito all’esecuzione di un processo o di una procedura, che sono tuttavia limitati al momento in cui viene effettuata tale osservazione e dal fatto che l’essere osservati può influenzare il modo in cui il processo o la procedura sono svolti». Il par. A22, invece, afferma che «l’indagine consiste nella ricerca di informazioni di natura finanziaria e di altra natura presso le persone, in possesso delle necessarie conoscenze, sia all’interno che all’esterno dell’impresa. L’indagine è utilizzata ampiamente durante lo svolgimento della revisione contabile in aggiunta ad altre procedure di revisione. Le indagini possono variare da quelle formali scritte a quelle informali verbali. La valutazione delle risposte alle indagini costituisce una parte integrante della procedura d’indagine».

<sup>172</sup> A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 144.

<sup>173</sup> In tal senso, tali attività risulterebbero necessarie al revisore dato l’obbligo posto a suo carico di procedere ad un controllo contabile non meramente formale bensì sostanziale. G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 25; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 151; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1218; P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1810; C. SASSO, sub *art. 2409* ter, cit., p. 1042.

<sup>174</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 151; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1218. Rientrano in tale definizione, quindi, le procedure di ricalcolo e riesecuzione previste dai principi di revisione internazionali. Nel primo caso si tratta di verificare l’accuratezza matematica di documenti o registrazioni (ISA 500, par. A19), mentre nel secondo caso il revisore dovrà eseguire in maniera indipendente

infine, viene esattamente a coincidere con quelle operazioni che nella precedente formulazione normativa venivano definite «ispezioni». Esse, secondo opinione pressoché unanime<sup>175</sup>, si sostanziavano in indagini aventi ad oggetto l'esame di documenti e scritture contabili utilizzabili per la verifica di determinati valori e cespiti<sup>176</sup>.

Appurato che il dato normativo relativo ai poteri espressamente riconosciuti al revisore legale non è praticamente mutato rispetto alla previgente disciplina, si tratta ora di analizzarne la portata e l'estensione. Anche nell'attuale disposto, infatti, la legge non specifica se essi possano essere esercitati anche verso terzi<sup>177</sup> (soggetti che hanno o hanno avuto rapporti diretti con la società) e se in capo a questi ultimi soggiaccia un obbligo di collaborazione con il revisore.

---

procedure o controlli che sono stati originariamente svolti nell'ambito del controllo interno dell'impresa. Tra i controlli rientrano, infine, le c.d. «conferme esterne» di cui meglio si dirà nel testo.

<sup>175</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 151; M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1218. Ancora più generico era A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 144 secondo cui dovevano essere considerate «ispezioni» le indagini «su documenti e scritture». Che la possibilità di svolgere tali attività non sia venuta meno anche in assenza di una loro esplicita elencazione all'interno del nuovo dettato normativo è anche ricavabile dal fatto che esse continuano ad essere esplicitamente previste dai principi di revisione internazionali (v. principio ISA 500).

<sup>176</sup> La definizione fornita nel testo coincide, sostanzialmente, con quella contenuta nel principio ISA 500, parr. A14 e A16, secondo cui «l'ispezione comporta l'esame di registrazioni o di documenti, sia interni sia esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato, ovvero la verifica fisica di una attività. L'ispezione delle registrazioni e dei documenti fornisce elementi probativi con differenti gradi di attendibilità, in funzione della loro natura e fonte di provenienza e, nel caso di registrazioni e documenti interni, in funzione dell'efficacia dei controlli sulla loro produzione. L'ispezione delle attività materiali può fornire elementi probativi attendibili per quanto riguarda la loro esistenza, ma non necessariamente per i diritti e le obbligazioni dell'impresa o la valutazione di queste attività. L'ispezione di singole voci delle rimanenze può svolgersi contestualmente all'osservazione della conta delle rimanenze medesime». Stante tale definizione, vi era anche chi considerava le «ispezioni» una «particolare modalità di accertamento» (v. M. SPIOTTA, sub *art. 2409 ter*, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004 p. 1023; R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 632; P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1810) e da ciò deduceva la ridondanza del dettato normativo del t.u.f.

<sup>177</sup> Può porsi la domanda se i controlli presso i terzi che hanno rapporti con la società controllata comprendano anche le banche e se, pertanto, alla società di revisione possa ritenersi opponibile il segreto bancario. Secondo M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 319, la risposta negativa è la sola consentita. Afferma, infatti, tale Autore che se il segreto bancario tutela l'interesse del cliente alla riservatezza dei suoi affari, e se tale riservatezza non ha motivo di opporsi quando la conoscenza dei fatti corrisponde all'interesse del cliente (sicché la banca non potrebbe rifiutarsi di far conoscere i suoi rapporti con il cliente quanto il cliente stesso lo richieda) nessuna possibilità sembra potersi ravvisare da parte della banca di opporre il segreto alla società di revisione, posto che quest'ultima persegue proprio l'interesse della società controllata a conoscere l'operato degli organi che dovrebbero agire nel suo interesse.

Alla luce delle definizioni appena esposte, la dottrina si era già orientata<sup>178</sup>, analizzando la disciplina prevista dal t.u.f., nel concludere che mentre gli accertamenti e le ispezioni sono pensabili solo presso le sedi principali e secondarie e presso gli stabilimenti della società, non è da escludersi che i controlli possano essere effettuati anche presso i terzi. In particolare, lo *statutory auditor* sarebbe autorizzato ad eseguire tali controlli esterni per via indiretta: se, infatti, nessun potere gli può essere direttamente riconosciuto nei confronti di soggetti estranei al rapporto di revisione, nulla toglie che egli possa avvalersi del diritto della società controllata (ex artt. 1374 e 1375 c.c.) di ottenere dalle sue controparti contrattuali tutta la collaborazione necessaria al migliore realizzo delle finalità del rapporto intercorso (fra cui deve ritenersi compreso l'esatto rilievo contabile dell'operazione posta in essere<sup>179</sup>). Il riconoscimento di siffatta prerogativa sarebbe ancor più oggi desumibile dalla lettura dei principi di revisione all'interno dei quali le procedure di controllo presso terzi figurano tra quelle esplicitamente funzionali al reperimento di elementi probativi<sup>180</sup>.

---

Secondo tale conclusione i documenti e le notizie riservate, compresi quelli coperti dal segreto bancario e dal segreto «fiduciario», se utili al controllo, fanno parte del materiale informativo su cui il revisore può avere libero accesso.

<sup>178</sup> In primis G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 25. Concordano con tale opinione: A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 144; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 151; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1218; P. BALZARINI, sub art. 155, cit., p. 1810.

<sup>179</sup> Si tratterebbe, quindi, di richiedere alla società di chiedere al terzo di collaborare, desumendo la doverosità, in tal caso, del comportamento tanto degli amministratori quanto del terzo rispettivamente dall'obbligo di cooperazione dei primi (art. 14 d. lgs. 39/2010) e dall'obbligo del contraente di non danneggiare l'altro contraente (artt. 1374 e 1375 c.c.). In particolare v., sul punto, G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 25 e A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 144. In senso fortemente dubbioso circa l'applicabilità degli artt. 1374 e 1375 c.c., v., invece, S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 152. Come si è già avuto modo di sottolineare, il problema non sussiste nell'ordinamento francese dove, prima l'art. 229, l. 24 luglio 1966, n. 66-537 e ora l'art. 823-14 del *Code de commerce* estendono il potere di indagine dei *commissaires aux comptes* «auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte». Inoltre, anche documenti, contratti, ecc..., detenuti dai terzi devono essere comunicati ai *commissaires aux comptes* a patto che questi siano «*autorisés par une décision de justice*». V., sul punto, H. STOLOWY, *Le pouvoir d'investigation du commissaire aux comptes*, in *Revue de droit comptable*, 1987-4, p. 99.

<sup>180</sup> Esse, infatti, sono previste tra le procedure di conformità e di validità elencate dai principi ISA 330 e 500.

La forma più comunemente praticata di controllo presso terzi è rappresentata dalle richieste di conferma esterna<sup>181</sup> (circolarizzazione) anche se, a mio parere, in casi del tutto eccezionali e in presenza del consenso del terzo interessato, tale attività potrà spingersi fino a comprendere sopralluoghi fisici presso locali non di proprietà della società revisionata se, ovviamente, questi siano giudicati utili per lo svolgimento dell'attività di revisione<sup>182</sup>. Attraverso la procedura di circolarizzazione il revisore, sempre per il tramite della società soggetta a controllo<sup>183</sup>, chiede a terzi conferme scritte riguardo specifici elementi emergenti dalla documentazione reperita presso l'impresa cliente, cui, tuttavia, si rende necessario trovare riscontro. Sebbene attraverso tali procedure il revisore riesca ad ottenere dai terzi solo documenti recanti le loro risposte senza,

---

<sup>181</sup> Secondo l'ISA 500, par. A18, le conferme esterne costituiscono un elemento probativo acquisito dal revisore come una risposta diretta in forma scritta al medesimo da parte di un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), in formato cartaceo o elettronico ovvero in altro formato. Le procedure di conferma esterna sono spesso rilevanti quando riguardano asserzioni associate a determinati saldi contabili ed ai relativi elementi. Tuttavia, le conferme esterne non si limitano necessariamente ai saldi contabili. Per esempio, il revisore può richiedere conferma dei termini di accordi o di operazioni dell'impresa con terze parti; la richiesta di conferma può essere configurata per chiedere se siano state apportate modifiche all'accordo e, in caso affermativo, quali siano i dettagli di tali modifiche. Le procedure di conferma esterna sono utilizzate inoltre per acquisire elementi probativi sull'assenza di determinate condizioni, per esempio, l'assenza di «accordi *a latere*» che possono influenzare la rilevazione dei ricavi. A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., p. 145; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 153; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 25; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1218; P. BALZARINI, sub art. 155, cit., p. 1810.

<sup>182</sup> La tesi qui sostenuta sarebbe avallata anche dal contenuto di specifici principi di revisione. In particolare, l'ISA 501, par. 8, stabilisce che «qualora le rimanenze detenute presso soggetti terzi siano significative nell'ambito del bilancio, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sulla loro esistenza e sulle loro condizioni svolgendo una od entrambe le seguenti procedure: a) richiedere conferma al soggetto terzo in merito alle quantità e alle condizioni delle rimanenze detenute per conto dell'impresa; b) *svolgere un'ispezione* oppure effettuare altre procedure di revisione appropriate alle circostanze». Il principio ISA 402, inoltre, stabilisce che qualora la società soggetta a revisione esternalizzi la fornitura di specifici servizi che sono considerati rilevanti nel valutare l'adeguatezza del sistema di controllo adottato (si pensi, ad esempio, alle procedure, nell'ambito dei sistemi informatici e dei sistemi manuali, mediante le quali le operazioni dell'impresa sono rilevate, registrate, elaborate, corrette secondo necessità, trasferite nei libri contabili e riportate nel bilancio) il revisore può anche recarsi presso il fornitore di servizi e svolgere verifiche pertinenti purchè il fornitore stesso sia d'accordo.

<sup>183</sup> Anche in questo caso, infatti, i revisori non hanno diritto di pretendere che il terzo dia corso alle richieste formulate, ma possono sempre richiedere alla società cliente di domandare loro di rispondere facendo perno sull'incrocio di reciproci obblighi già delineato in nota 179. Per tale ragione è prassi che le richieste di conferma esterna siano redatte su carta intestata della società revisionata e contengano al loro interno l'autorizzazione o l'invito da parte della direzione ai soggetti circolarizzati a rispondere direttamente al revisore.

ovviamente, poter procedere a verifiche sostanziali sulle loro scritture contabili per appurarne la correttezza, tuttavia, il loro utilizzo, come delineato all'interno dei principi di revisione, costituisce una delle più efficaci forme di controllo esperibili. Il revisore, infatti, è giudice esclusivo non solo nell'individuazione dei soggetti cui inviare la richiesta di informazioni ma anche, e soprattutto, degli elementi per cui si rende necessaria tale richiesta, i quali potranno spaziare, a titolo esemplificativo, dai rapporti di debito e credito, alle condizioni contrattuali pattuite in specifici accordi, alla sussistenza di eventuali contenziosi legali e al loro prevedibile esito, alla consistenza delle merci di proprietà della società soggetta a revisione ma detenute da terzi, alla specifica dichiarazione da parte del terzo, che si sia dichiarato disponibile in tal senso, in merito alla sua capacità finanziaria di sostenere l'impresa in condizioni dubbie circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale. Le forti potenzialità di tale strumento potranno essere compromesse solamente dal giustificato rifiuto della direzione aziendale di voler procedere all'invio di determinate richieste<sup>184</sup> oltre che dal rischio di non ricevere alcuna risposta da parte del terzo<sup>185</sup>, ipotesi di fronte alle quali poco o nulla potrà il revisore.

Se da un lato, infatti, qualora lo *statutory auditor* si imbatta in un comportamento ostruzionistico da parte degli amministratori o dell'intera struttura della società revisionata che gli impedisca di esercitare diritti a lui espressamente riconosciuti dalla legge (si pensi, ad esempio, all'ingiustificato rifiuto da parte degli amministratori di fornire informazioni utili alla revisione o al divieto imposto di effettuare determinati accertamenti e controlli presso la sede della società<sup>186</sup>), non vi sono dubbi che esso disporrà di elementi utili a dimostrare di aver comunque svolto la sua attività diligentemente e di essere, quindi, esente da responsabilità, dall'altro lato qualora l'assenza di elementi probativi derivi dal fallimento di *best practices* che non impongono un dovere di collaborazione in capo ad altri soggetti (come, ad esempio, nell'ipotesi in cui non

---

<sup>184</sup> Si pensi all'ipotesi più comune in cui sussista una controversia legale o una trattativa in corso tra la società revisionata e i soggetti circolarizzati sul cui esito possa incidere una richiesta di conferma inopportuna.

<sup>185</sup> Non è, inoltre, da escludere il rischio di una fraudolenta collusione tra il terzo e la società cliente e l'eventualità che questa, se in malafede, manipoli le informazioni provenienti dai terzi, a tutto discapito dell'attività del revisore il quale non è tenuto a mettere in dubbio l'autenticità della risposta, qualora il suo contenuto o la forma del suo contenuto non siano manifestamente illeciti. E' pur vero, però, che in quest'ultimo caso gli *standards* internazionali lo sollecitano a verificarne la fonte ed i contenuti mettendosi direttamente in contatto con il soggetto circolarizzato (ISA 505, par. A14).

<sup>186</sup> Si pensi, ad esempio, al rifiuto di far partecipare i revisori alle operazioni di inventariazione del magazzino: partecipazione che costituisce una procedura di revisione fondamentale e insostituibile.

pervengano risposte da soggetti terzi circolarizzati in merito a dati o fatti considerati rilevanti per l'espressione del giudizio di revisione<sup>187</sup>) nulla potrà fare il revisore se non integrare le procedure già pianificate al fine di trovare le conferme a lui necessarie.

In particolare, nel primo caso si dovrà preliminarmente valutare le giustificazioni opposte dagli amministratori a supporto del loro comportamento poco collaborativo così da verificare se essi stiano tentando di negare l'accesso ad elementi probativi che possano rilevare la presenza di frodi o errori significativi a loro noti; qualora tale comportamento appaia immotivato il revisore dovrà e potrà: informarne il collegio sindacale<sup>188</sup>; verificare se sussistano i presupposti per l'applicabilità della disciplina penale prevista dall'art. 29 del d. lgs. 39/2010; dare conto del comportamento ostruzionistico nelle proprie carte di lavoro; intensificare, per quanto possibile, le procedure di validità eseguite e cercare di ricorrere alle altre fonti informative a lui accessibili<sup>189</sup>; trarre le dovute considerazioni in merito all'incidenza sull'attendibilità del bilancio nel suo complesso, della mancata collaborazione degli amministratori, finendo per rilasciare un giudizio con rilievi, oppure per dichiararsi impossibilitato a rilasciare un'*opinion*<sup>190</sup>.

Nella seconda ipotesi, invece, il revisore non disporrà dei presupposti per attivare la collaborazione del collegio sindacale e ancor più, non sarà legittimato ad esprimere un giudizio negativo o un giudizio con rilievi o, ancora, l'impossibilità di esprimere un giudizio basando tale

---

<sup>187</sup> Secondo la prevalente dottrina, infatti, nessun obbligo specifico di collaborazione a carico del terzo è rinvenibile nella legislazione e, di conseguenza, un suo eventuale inadempimento in tal senso non risulterebbe sanzionabile. Sul punto: P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1810; M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 412; C. SASSO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 1043.

<sup>188</sup> Tra gli altri: G.M. BUTA, sub *art. 164*, in G. CAMPOBASSO, *Commentario al TUF*, UTET, 2002, pp. 1359 ss.; S. FORTUNATO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 817; M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 319; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. p. 1218; P. BALZARINI, sub *art. 155*, cit., p. 1810.

<sup>189</sup> Secondo il principio ISA 500, infatti, il revisore dovrà riconsiderare la sua valutazione circa la presenza di rischi di errori significativi e modificare la pianificazione della revisione. Tale principio afferma chiaramente che anche il rifiuto di fornire informazioni opposto dalla *governance* societaria debba essere considerato, di per sé, elemento probativo sulla cui base esperire nuove e ulteriori procedure dal cui esito (positivo o negativo) trarre supporto per l'espressione del giudizio di revisione.

<sup>190</sup> Si veda, conformemente a quanto esposto nel testo, il dettato del principio di revisione ISA 580, par. 19, in merito al rifiuto da parte dell'amministrazione di fornire specifiche attestazioni scritte. Non è mancato chi abbia evidenziato come, in caso di rifiuto da parte degli amministratori di fornire informazioni, sarebbe stato forse il caso di prevedere per via legislativa – sulla scia di altri ordinamenti europei - il ricorso ad un giudizio arbitrale, in modo tale da consentire la rapida soluzione della situazione di stallo. Una tale previsione rimane oggi probabilmente affidata allo statuto. Cfr. S. FORTUNATO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 817.

suo comportamento solo sul mero rifiuto di collaborazione del terzo. Tale rifiuto, infatti, non può in nessun caso essere interpretato come espressione di un dubbio ovvero negativamente circa la veridicità dei dati per i quali è stata richiesta conferma. Al contrario, anche in questo caso, il revisore sarà tenuto ad incrementare le proprie attività di verifica sui dati disponibili presso la società e sulla cui base dovrà comunque essere in grado di esprimere la sua *opinion*<sup>191</sup>.

---

<sup>191</sup> Concorda in tal senso il principio ISA 505, par. 12, il quale impone al revisore, in siffatte ipotesi, di svolgere procedure alternative al fine di acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili. Si deve quindi concludere che sarà rinvenibile una responsabilità del revisore legale sia qualora questi esprima un giudizio non positivo sul bilancio di esercizio basandolo sul semplice esito negativo di controlli esterni ma poi risulti che tale giudizio non era corretto alla luce di ulteriori elementi probativi rinvenibili con la dovuta diligenza presso la sede della società revisionata, sia qualora venga espresso un giudizio positivo considerando irrilevanti le mancate risposte alla circolarizzazione da parte di soggetti terzi, ma ulteriori elementi conoscibili al revisore lo avrebbero dovuto portare a concludere diversamente sulla veridicità delle informazioni contabili. Esemplari, in tal senso, sono le considerazioni espresse dai giudici torinesi di fronte al tentativo di giustificare l'omissione di controlli incrociati adducendo il segreto opposto in sede di controllo dalla società fiduciaria. Il tribunale ha rilevato che proprio tale circostanza avrebbe dovuto insospettire i revisori e renderli più severi ed accorti nello svolgimento delle verifiche incrociate o, quanto meno, avrebbe dovuto indurli a rifiutare la certificazione (Trib. Torino, 18 settembre 1993, cit..).



### 3. L'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

3.1. Il contenuto della relazione di revisione; 3.2. (segue) Le diverse tipologie di giudizio; 3.3. (segue) L'*opinion* in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale; 3.4. (segue) Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione; 3.5. Gli effetti del giudizio; 3.6. La revocabilità e modificabilità del giudizio.

#### 3.1. Il contenuto della relazione di revisione

La stesura della relazione di revisione rappresenta il culmine dell'intero processo di verifica e, in definitiva, ciò che vi attribuisce un senso. Essa costituisce la c.d. fase comminatoria la quale deve svolgersi a conclusione della fase accertativa: tanto la prima sarebbe impensabile senza il preventivo esercizio della seconda, quanto quest'ultima, in assenza dell'esternazione dell'*opinion*, lascerebbe l'intera procedura in sospeso rendendola finalizzata all'informazione del solo revisore (il che costituirebbe un assurdo logico, prim'ancora che giuridico).

Sebbene il fulcro della relazione sia certamente rappresentato dall'espressione del giudizio sul bilancio, tuttavia essa si compone di diversi paragrafi il cui contenuto (che non ha subito alcuna variazione rispetto a quanto precedentemente disciplinato dagli artt. 2409 *ter* c.c. e 156 t.u.f.<sup>1</sup>) viene sommariamente descritto all'interno dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010.

In primo luogo il paragrafo introduttivo deve identificare i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società. La disposizione

---

<sup>1</sup> L'unica novità degna di nota è che la forma tecnica della relazione non sarà più libera bensì necessariamente uniforme a quanto stabilito dai principi di revisione adottati ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 39/2010. Ciò contribuirà certamente a una maggiore standardizzazione – peraltro nei fatti già sufficientemente diffusa in considerazione degli schemi proposti dalle associazioni professionali e di categoria – che favorirà una più accorta e immediata valutazione delle informazioni e dei giudizi forniti dal revisore in sede di relazione.

ha senso, non solo e non tanto con riguardo a quelle società per le quali la disciplina contabile codicistica è derogata e/o integrata, quali, ad esempio, le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività bancaria e assicurativa, ma soprattutto con riguardo alle società che ai sensi del d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 abbiano la facoltà di optare tra l'applicazione della normativa nazionale e l'applicazione dei principi contabili internazionali omologati dalla UE<sup>2</sup>. L'indicazione delle regole di redazione di bilancio va poi riferita a quelle regole tecniche suggerite dagli organismi delle professioni contabili e per le quali siano ipotizzabili margini di discrezionalità in merito alla loro adozione, su tutti i principi contabili la cui rilevanza è già stata oggetto di approfondita analisi; non è un caso, del resto, che la legge prescriva l'indicazione non (solo) delle norme applicate, bensì, più in generale, del quadro delle regole di redazione applicate.

Un successivo paragrafo dovrà soffermarsi sulla descrizione della portata della revisione legale, provvedendo ad indicare gli *standards* seguiti nello svolgimento dell'*audit*. Una volta che la Commissione Europea avrà provveduto ad adottare i principi ai sensi dell'art. 26, parr. 1 e 2, dir. 2006/43/CE, questa indicazione non sarà altro che una conferma della corretta procedura applicata dal soggetto incaricato della revisione legale, ferma restando, in ogni caso, la necessità di segnalare eventuali obblighi o procedure supplementari, o deroghe, che siano stati imposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 11, 2° co., d. lgs. 39/2010 e che trovino attuazione nel caso concreto (ad esempio, perché la società revisionata è una banca o un'impresa di assicurazioni).

Seguiranno, poi, i paragrafi contenenti il giudizio sul bilancio (con eventuali richiami di informativa – v. par. 4.2. – e che non potrà esimersi dal contenere un giudizio sulla sussistenza del requisito della continuità aziendale<sup>3</sup> – v. par. 4.3.) e il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (v. par. 4.4.).

---

<sup>2</sup> P. BUTTURINI, sub art. 2, in *Relazione sulla gestione e relazione di revisione dopo il d. lgs. 32/2007 (commentario al Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 32)*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2008, p. 1305.

<sup>3</sup> Tale giudizio era (ed è) indirettamente richiesto al revisore all'interno della disciplina delle società quotate, laddove l'art. 156, 4° co., t.u.f. stabilisce che «in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob». Pur non essendovi un'analoga previsione all'interno della disciplina del codice civile, il revisore non potrà esimersi da tale valutazione in primo luogo poiché essa costituisce l'indispensabile presupposto (o postulato) su cui si fonda l'intero sistema di valutazioni del bilancio di esercizio che deve essere redatto annualmente (S. FORTUNATO, *I «controlli» nella riforma del diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 871) e, in secondo luogo, in quanto tale adempimento è espressamente

### 3.2. (segue) Le diverse tipologie di giudizio

Come appena sostenuto, l'*opinion* sul bilancio di esercizio sottoposto a controllo rappresenta sicuramente il fulcro di tutta la relazione di revisione. Essa può essere considerata una dichiarazione unilaterale non negoziale, dovuta ed emessa in adempimento di un obbligo specifico nei confronti della società revisionata, dichiarazione di giudizio e non di scienza, avente lo scopo di fornire non già una garanzia qualificata della veridicità del bilancio, ma un'attestazione di conformità, di regolarità del contenuto del medesimo alle norme che lo disciplinano e di corrispondenza alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle scritture contabili nelle quali i fatti di gestione vengono rilevati<sup>4</sup>.

---

previsto dai principi di revisione internazionali (se ne occupa diffusamente il principio ISA 570 intitolato espressamente «continuità aziendale»).

<sup>4</sup> Vedi, sul punto, S. FORTUNATO, sub *art. 2409 ter*, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004, p. 817 e ID., *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, Jovene, 1985, pp. 283 ss.. Secondo l'Autore si tratta, in primo luogo, di atto dovuto, in quanto si sostanzia in un testo emesso dalla sola società di revisione in adempimento di un obbligo che essa ha direttamente nei confronti della società controllata. In secondo luogo essa non potrebbe essere ricondotta agli atti negoziali in quanto, oltre ad essere priva di efficacia vincolante (nel senso che l'assemblea dei soci rimane libera di approvare o non approvare il progetto di bilancio presentato dagli amministratori, indipendentemente dal contenuto del giudizio espresso dal revisore come invece avverrebbe qualora il giudizio producesse un effetto negoziale, e cioè vincolante quantomeno fra i soci, a tenere per fermo l'accertamento di regolarità compiuto dalla società di revisione), gli effetti giuridici che vi si ricollegano sono direttamente stabiliti dalla legge (come accade per i meri atti giuridici) e non sarebbe espressione di una volontà, ma di una semplice rappresentazione (concorda sul punto anche M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, Giuffrè, 1985, pp. 63 ss.). A questo punto la dichiarazione della società di revisione viene ricondotta non tra le dichiarazioni di scienza (come tale meramente ricognitiva di un fatto presente o passato), bensì tra le dichiarazioni di giudizio (per la distinzione tra le due forme, si veda P. SCHLESINGER, voce *Dichiarazione*, in *Enc. Dir.*, XII, Giuffrè, p. 383). La dichiarazione di scienza, infatti, «abbraccia gli atti in cui viene fornita la versione dello svolgimento di un fatto del quale il dichiarante afferma di essere a diretta conoscenza (come nel caso di attestazioni, certificazioni, riconoscimenti, confessioni, testimonianze, ...), ovvero descritti i termini di una situazione che il dichiarante afferma di aver preso in esame (come nel caso di inventari, rendiconti, bilanci, perizie, ecc...). E non c'è dubbio che l'attività di apprendimento di tali fatti e situazioni, di cui si attesta la conoscenza, implica spesso valutazioni del soggetto che li esprime. Ma la valutazione, la stima attiene in questo caso alla ricostruzione del fatto o della situazione». Nella dichiarazione di giudizio, invece, si ha l'enunciazione di «un'opinione, in relazione ad un determinato fatto, ad un determinato atto o ad una determinata qualità delle persone o delle cose», opinione espressa «sulla base di norme giuridiche ovvero sulla base di norme tecniche». Nel giudizio, insomma, è importante la valutazione di un fatto, di un atto o di una qualità di cose o persone secondo canoni prestabiliti o predeterminabili: non si riduce ad un'attività ricognitiva pur implicante stima, ma è più propriamente un'attività valutativa. Se così è,

Si tratta, dunque, di un giudizio emesso nell'esercizio di una funzione di controllo il quale non intende garantire la verità del bilancio, ma esprimere solo delle opinioni del revisore sulla sua attendibilità, costituendo uno strumento interpretativo della realtà contabile finalizzato a creare, piuttosto, certezza informativa o notiziale<sup>5</sup>. In altre parole, il destinatario della relazione (sapendo che i dati contabili sono stati verificati dal revisore, soggetto esterno, indipendente, qualificato<sup>6</sup>, sul quale la Consob e il Ministero dell'Economia e delle Finanze esercitano la

---

la relazione della società di revisione, in quanto esprime il risultato dell'attività valutativa sulla regolarità o attendibilità di un atto quale è il bilancio in base alla legge e corretti principi contabili, è riconducibile alle dichiarazioni di giudizio piuttosto che a quelle di scienza. Mentre si può sostenere che gli amministratori nel redigere il bilancio di esercizio emettono una dichiarazione di scienza sulla situazione patrimoniale ed economica della società pur delineata secondo norme giuridiche e tecniche, non altrettanto può dirsi per la società di revisione che non è chiamata essa a ricostruire quella situazione, ma solo a valutare se la rappresentazione proposta dagli amministratori è conforme a canoni di regolarità tecnica e legale.

<sup>5</sup> G.E. COLOMBO, sub *art. 156*, in G.F. CAMPOBASSO, *Testo Unico della Finanza*, Utet, 2002, II, pp. 1297 ss.; P. BALZARINI, sub *art. 156*, in P. MARCHETTI e L.A. BIANCHI, *La disciplina delle società quotate*, Giuffrè, 1999, II, p. 1821 ss.; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., pp. 63 ss.; M. CARATOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2006, pp. 1231 ss.; S. FORTUNATO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 820; C. SASSO, sub *art. 2409 ter*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005, p. 1036. Si è già detto (v. nota 105 del precedente capitolo) del fenomeno, definito di *expectation gap*, che l'utilizzo del termine «certificazione» adoperato dal d.p.r. 136/1975 in luogo termine «giudizio» adottato dal t.u.f. (e ora mantenuto all'interno del d.lgs. 39/2010) aveva generato nel pubblico inducendolo a ritenere che la certificazione positiva del bilancio di una società costituisse una specie di «attestato notarile» sulla sua veridicità. In realtà, nella relazione di certificazione prevaleva la componente basata sul giudizio professionale del revisore, che si concretizzava nell'espressione di un'opinione sull'attendibilità del bilancio, opinione redatta sulla base di norme giuridiche e professionali, proveniente da un soggetto qualificato e che riguardava la capacità del bilancio di rappresentare chiaramente ed in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. L'innovazione terminologica attuata dal t.u.f. nella consapevolezza che l'attività in questione non è finalizzata a garantire la verità del bilancio, ma vuole soltanto far conoscere al pubblico l'opinione di chi, applicando particolari regole tecniche, è in grado di esprimere un parere di qualità sul bilancio, non deve però indurre a ritenere che la manifestazione dell'*opinion* non fornisca più alcuna certezza, in quanto, se così fosse verrebbe del tutto vanificato l'istituto stesso dell'attività di revisione. Perciò, affermare che l'attività di revisione si concretizza riguardo al bilancio in un giudizio e non in una certificazione non comporta mutamento del grado di diligenza che la società di revisione deve spiegare per lo svolgimento del proprio compito, né implica attenuazione della responsabilità nei confronti della società che ha conferito l'incarico e dei terzi.

<sup>6</sup> Il giudizio di cui si discute proviene da un soggetto a ciò preposto ed a ragione della propria provenienza costituisce non un'opinione di un qualsiasi esperto o presunto tale, ma l'opinione di un soggetto altamente qualificato che (per quanto riguarda le società di revisione, ha fatto del controllo contabile la propria attività esclusiva e che) nello svolgimento della sua attività ha applicato le norme indicate dal legislatore e principi

propria vigilanza) dispone di un elemento in più per compiere oculate scelte di investimento o disinvestimento ma gode di assoluta e piena discrezionalità nell'utilizzo di quanto l'atto di certezza informativa gli fa sapere e può anche non tenerne conto.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di giudizio esprimibili dal revisore occorre rilevare che esse non risultano più elencate all'interno del disposto normativo. La scelta è probabilmente dovuta alla volontà di conformare i possibili gradi di giudizio a quanto stabilito dai principi di revisione internazionali; ciò comporta che nulla sia modificato rispetto alla situazione anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. 39/2010 in quanto i differenti livelli di giudizio utilizzabili dal revisore e già individuati all'interno dell'art. 2409 *ter*, 2° e 3° co., c.c., e dell'art. 156, 2° e 3° co., t.u.f.<sup>7</sup> ricalcavano quanto statuito dalla prassi internazionale. Come noto, dunque, il revisore potrà esprimere un giudizio senza rilievi (eventualmente corredato dai c.d. «richiami di informativa»), un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o l'impossibilità di esprimere un giudizio<sup>8</sup>.

La prima ipotesi si manifesterà tutte le volte che lo *statutory auditor* si formi, a seguito degli accertamenti svolti, il legittimo convincimento che il bilancio è stato redatto con chiarezza<sup>9</sup> e

---

professionali universalmente riconosciuti. In quanto giudizio professionale è indubbiamente una dichiarazione che contribuisce all'affidamento del terzo lettore, crea cioè semmai «un'attesa di verità con ogni conseguenza in ordine alla responsabilità di chi quella attesa ha determinato». S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 818.

<sup>7</sup> Così come descritte anche da CONSOB, Comunicazione n. 99088450 del 1 dicembre 1999.

<sup>8</sup> In merito alle diverse tipologie di giudizio e al loro utilizzo sia consentito il rinvio a: M. MAGGIOLINO, sub *art. 2409 ter*, in F. GHEZZI, *Collegio sindacale e controllo contabile*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, 2005, Egea, p. 420; C. SASSO, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 1034; M. SPIOTTA, sub *art. 2409 ter*, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004, p. 1008; R. MARCIANO, sub *art. 2409 ter*, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003, p. 628; P. BALZARINI, sub *art. 156*, cit., p. 1825; G.E. COLOMBO, sub *art. 156*, cit., pp. 1298; M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. pp. 1222 ss.; principi ISA 700 e 705.

<sup>9</sup> Per completezza, si ricorda brevemente che il principio della chiarezza deve essere inteso in senso redazionale ed espositivo: il bilancio deve contenere tutte le informazioni e i dati richiesti dalla legge e le voci del conto economico e dello stato patrimoniale devono essere esposte ordinatamente, ossia in conformità agli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c.. Pertanto il revisore dovrà, per esempio, verificare che nel bilancio figurino un numero di voci adeguato alla comprensione delle informazioni in esso contenute, ovvero dovrà controllare che nella nota integrativa compaiano le precisazioni necessarie alla comprensione del contenuto degli schemi di bilancio. V., su tutti, M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. pp. 105 ss; L.A. BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della*

rappresenta in modo veritiero<sup>10</sup> e corretto<sup>11</sup> la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico della società, come prescritto dalle norme che disciplinano la redazione di tale documento contabile<sup>12</sup>, interpretate e integrate dal dettato dei principi contabili di riferimento.

---

*rappresentazione in modo veritiero e corretto*, in L.A. BIANCHI, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2001, pp. 59 ss..

<sup>10</sup> Il principio della veridicità, il quale rileva soprattutto con riguardo all'esercizio della discrezionalità tecnica che è implicita nella determinazione dei valori di bilancio stimati e congetturati, si traduce nell'imposizione ai redattori del bilancio di un dovere (di comportamento), di modo che costoro procedano a stime e valutazioni rigorose, neutrali, tecnicamente ineccepibili, documentate e giustificate. Il revisore, dunque, dovrà verificare che questi criteri per la determinazione di stime e congetture siano stati rispettati, di modo che i risultati valutativi così ottenuti dagli amministratori risultino non solo ragionevoli, ma altresì i più coerenti con il fine del bilancio e i criteri legalmente imposti tra quelli ottenibili utilizzando i differenti metodi di valutazione a disposizione. La relazione allo schema di legge per il recepimento in Italia della IV direttiva CEE già chiariva che utilizzando l'aggettivo veritiero con riferimento alla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, il legislatore non pretendeva dai redattori del bilancio – né voleva promettere ai lettori di esso – una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedeva che gli stessi redattori operassero correttamente e ragionevolmente le stime, rappresentandone poi i risultati. Questi principi, del resto, appartengono anche alla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 18 marzo 1986, n. 1839 in *Soc.*, 1986, p. 722) la quale, riconosciuto il potere discrezionale degli amministratori nella esposizione delle poste attive e passive di bilancio, esclude che si abbia violazione dei principi di cui all'art. 2423 c.c., quando le scelte degli amministratori non si traducono in una effettiva e apprezzabile alterazione dell'esattezza dell'informazione, non implicino cioè rilevanti deficienze e oscurità. V., su tutti, M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, cit. pp. 88 ss; L.A. BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto*, cit., pp. 59 ss..

<sup>11</sup> Il principio della correttezza – a completamento dei precedenti due – impone che la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società non solo sia resa in modo coerente con i dettami della tecnica, ma altresì sia rappresentata in maniera tale da non indurre in errore i lettori del bilancio, soprattutto laddove si chiedono comunicazioni discorsive, spiegazioni e motivazioni, ossia soprattutto nella nota integrativa. Conseguentemente, il revisore dovrà verificare che il bilancio non sia ingannevole o fuorviante e, a tal fine, dovrà accertare che sia stato redatto secondo dei criteri per la riproduzione del valore nel documento contabile conformi o alle regole giuridiche o, in subordine, ai principi contabili. Infatti, il revisore deve segnalare come scorretta l'applicazione di un principio contabile la cui attuazione impedisce al bilancio di essere una chiara, veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Per un approfondimento in materia si rinvia a G.E. COLOMBO, *Bilancio di esercizio, disciplina legale e principi contabili*, in *Atti del Convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno*, Giuffrè, 1984, p. 57 ss.; L.A. BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto*, cit., pp. 59 ss..

<sup>12</sup> Segnatamente, questa esigenza verrà compiutamente soddisfatta qualora le verifiche richieste dalla lett. b) dell'art. 14 d. lgs. 39/2010 abbiano dato esito positivo.

Come ampiamente approfondito<sup>13</sup>, infatti, il giudizio professionale del revisore non potrà non tenere conto di tali regole tecnico-contabili le quali costituiscono l'unico strumento per oggettivizzare i criteri di redazione appena elencati e il cui rispetto permette di conformare le scritture contabili oggetto di verifica al «modello ideale» (i.e. corretto) delineato dal legislatore<sup>14</sup>. Il giudizio senza rilievi potrà essere accompagnato dai c.d. richiami di informativa (o paragrafi d'enfasi)<sup>15</sup> in cui il revisore riporta delle informazioni che, pur non avendo influenzato negativamente il suo giudizio, ritiene meritevole di essere richiamate all'attenzione dei (legittimi) fruitori del bilancio. Tale paragrafo, inserito dopo quello che contiene l'*opinion* e prima di quello che accoglie il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione<sup>16</sup>, serve, quindi, a richiamare elementi già espressi nel documento contabile (eventualmente rinviando a quanto dichiarato in merito dagli amministratori) al fine di meglio valorizzarli<sup>17</sup>. Data la loro natura, esse non potranno essere utilizzate per esporre proprie considerazioni e commenti, segnalare rilievi o integrare aspetti dell'informativa ritenuti carenti.

Alla stesura di una relazione contenente un giudizio con rilievi si perverrà nel caso esistano dissensi rispetto ai trattamenti contabili adottati nel bilancio ed agli errori nella loro applicazione

---

<sup>13</sup> V. par. 2.3.

<sup>14</sup> Si noti, tuttavia, che, in linea, forse del tutto teorica, il giudizio può essere dato senza rilievi anche in presenza di deviazioni dai principi contabili o anche qualora non vi sia uniformità di opinioni tra la società e i revisori sulla loro applicazione. In tali situazioni, infatti, sarà compito del revisore svolgere ulteriori accertamenti e verifiche al fine di appurare se è stato adottato nella redazione del bilancio un criterio ugualmente idoneo a soddisfare i requisiti legali stabiliti dagli artt. 2423 ss. c.c., essendo la disciplina ivi contenuta il primario riferimento cui deve rifarsi lo *statutory auditor* per la sua attività di accertamento.

<sup>15</sup> V. principio ISA 706.

<sup>16</sup> La stessa posizione del richiamo di informativa dopo il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio ne qualifica la natura e segnala che il revisore non ha nulla da eccepire a quanto sta richiamando.

<sup>17</sup> Si pensi, ad esempio, ad operazioni straordinarie che siano state correttamente rappresentate in bilancio ma che, tuttavia, il revisore legale dei conti non ritiene siano state adeguatamente enfatizzate; a rilevanti modifiche nell'assetto o nella operatività dell'impresa (es. modifiche statutarie, perdita della condizione di mutualità prevalente nelle cooperative, ecc.); a situazioni di incertezza e passività potenziali adeguatamente descritte e trattate dagli amministratori, per le quali il revisore ha ritenuto di esprimere un giudizio senza rilievi; a particolari criteri di valutazione utilizzati o cambiamenti nei criteri di valutazione (es. modifica dei piani di ammortamento dei beni ammortizzabili).

(c.d. eccezioni)<sup>18</sup> e/o si verificano impedimenti nello svolgimento delle procedure di revisione o nell'acquisizione di sufficienti elementi probativi (c.d. riserve)<sup>19</sup>. Naturalmente questi rilievi, formulati per alcune poste quando il revisore raggiunge il convincimento che esse non riflettono correttamente la situazione o comunque sono in contrasto con le norme tecnico-deontologiche della revisione o con i principi contabili in funzione dei quali viene espresso il giudizio, concernono errori contabili rilevanti perché, se così non fosse, il revisore non ne farebbe cenno. Tuttavia, tali errori non sono tanto gravi da inficiare l'attendibilità complessiva del bilancio. All'interno del principio di revisione ISA 705 si parla, in questo senso, di errori significativi ma non pervasivi per il bilancio<sup>20</sup>. Il revisore, dunque, esprime l'opinione che il bilancio è corretto, è redatto in modo chiaro e veritiero fatta eccezione per una posta sulla quale, in virtù di una difformità, rilevata per esempio nell'applicazione di un criterio di valutazione, esso ritiene opportuno formulare un rilievo. L'anomalia riscontrata deve cioè essere isolabile, non diffusa o ramificata o riflettentesi su più poste del bilancio<sup>21</sup>. L'espressione di un giudizio con rilievi assegna al bilancio controllato un giudizio sostanzialmente positivo; soltanto per una o più sue poste il revisore ritiene di dover formulare delle eccezioni, delle riserve, delle quali i soci e la

---

<sup>18</sup> Si badi però che non ogni deviazione da corrette regole contabili giustifica un giudizio «con rilievi». Se così fosse, pressoché nessun bilancio otterrebbe un giudizio «pulito» essendo praticamente impossibile che nella contabilizzazione di migliaia di operazioni non venga compiuta alcuna inesattezza, o che su tutte le scelte che devono essere fatte in sede di classificazione e di valutazione delle poste vi sia uniformità di vedute tra redattori del bilancio e revisore. Il criterio decisivo è quello già analizzato della significatività: fino a che un'inesattezza, o una scelta non corretta (non reputata corretta dal revisore), è di ammontare tanto modesto da non incidere sulla significatività della rappresentazione del bilancio, di essa il revisore non tiene conto; e per accertare se una serie di inesattezze di modesta portata conduca, complessivamente, ad irregolarità rilevanti della rappresentazione di bilancio, è prassi comune che il revisore annoti gli scostamenti (incrementativi delle attività piuttosto che delle passività, dei costi piuttosto che dei ricavi) derivanti dalle singole inesattezze rilevate, per constatare alla fine del suo lavoro se i loro effetti complessivi sostanzialmente si compensano o, al contrario, si sommano raggiungendo la soglia della rilevanza. E' dunque solo quando la deviazione dai corretti principi di contabilizzazione, di rappresentazione o di valutazione superi il livello della rilevanza che il revisore deve formulare un giudizio con rilievi.

<sup>19</sup> Si pensi a fenomeni quali impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle procedure o restrizioni imposte dagli amministratori nell'acquisizione degli elementi, che tuttavia riguardano voci di bilancio che non ne inficiano l'attendibilità complessiva.

<sup>20</sup> Principio ISA 705, par. 7.

<sup>21</sup> E. BOTTIGLIERI, *Il controllo del bilancio*, in AA.VV. *Il bilancio di esercizio. Problemi attuali. Raccolta di scritti*, Giuffrè, 1978, p. 347.

Consob (per gli enti di interesse pubblico) dovranno poi valutare il significato e la rilevanza al fine di esperire gli opportuni strumenti di tutela.

Qualora, invece, i rilievi eventualmente manifestati nella relazione siano così pervasivi da portare alla conclusione che il bilancio non è veritiero, il revisore avrà l'obbligo di concludere la propria attività con un giudizio negativo. A questa conclusione si dovrà giungere, quindi, se la deviazione dalle norme che disciplinano il bilancio è tale da renderlo inattendibile nel suo complesso e non soltanto in una particolare posta.

Può anche succedere che il revisore, terminato il proprio controllo, non sia in grado di formarsi un giudizio sul bilancio. Le cause per le quali si giunge a questa situazione possono avere differenti origini: impedimenti riscontrati nello svolgimento dell'attività, mancanza di elementi di prova ovvero di documentazione per i rilievi che lo *statutory auditor* intende muovere al bilancio, esistenza di incertezze di particolare gravità relative alla conclusione di eventi della vita aziendale che non possono essere ragionevolmente valutati alla data in cui viene espresso il giudizio<sup>22</sup>. In questi casi, al revisore vengono a mancare fattori indispensabili alla formazione di un apprezzamento documentato e competente sul bilancio nel suo complesso che, quindi, non gli consentono di esporsi nel formulare un giudizio positivo o negativo.

---

<sup>22</sup> Può trattarsi di circostanze fuori dal controllo dell'impresa, relative alla natura o tempistica del lavoro di revisione, ovvero limitazioni imposte dalla direzione. Nel primo caso rientrano le ipotesi in cui le registrazioni contabili dell'impresa siano andate distrutte o, ad esempio, quelle relative ad una componente significativa del bilancio siano state sequestrate a tempo indeterminato da parte delle autorità governative. Nel secondo caso potrebbe avvenire che: la società revisionata sia tenuta ad utilizzare il metodo del patrimonio netto per valorizzare la partecipazione in un'impresa collegata, ma il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo l'informativa finanziaria di quest'ultima per valutare se il metodo del patrimonio netto sia stato applicato in modo appropriato; la tempistica del conferimento dell'incarico al revisore sia tale da non consentirgli di presenziare all'inventario delle rimanenze di magazzino; la società revisionata non disponga di un sistema contabile interno che fornisca informazioni fondamentali per la verifica delle procedure eseguite in sede di predisposizione del bilancio di esercizio (ad esempio, qualora la società svaluti i crediti nei limiti della deducibilità fiscale e non disponga di una loro analisi dettagliata che ne evidenzia l'anzianità al fine di determinare il valore presumibile di realizzo). Infine, l'ultima ipotesi comprende tutte le circostanze in cui la direzione impedisca al revisore di presenziare agli inventari delle rimanenze di magazzino o di richiedere, per suo tramite, conferme esterne su specifici saldi contabili. In linea generale, comunque, l'impossibilità di svolgere una specifica procedura non costituisce una limitazione della revisione se il revisore è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati svolgendo procedure alternative.

In tutte le ipotesi da ultimo citate, con la sola eccezione dell'espressione di giudizio senza rilievi<sup>23</sup>, il revisore è tenuto ad esporre analiticamente nella relazione i motivi della propria decisione<sup>24</sup>. Con queste parole il legislatore chiede di riportare in dettaglio le ragioni che inficiano l'attendibilità del bilancio in alcune sue poste ovvero nel complesso o che hanno impedito la formazione di un giudizio<sup>25</sup>, così da renderne edotti l'assemblea dei soci, la Consob, i terzi affinché tali soggetti possano debitamente valutare il significato della posizione assunta dal revisore e, se del caso, ricorrere agli strumenti di tutela loro offerti dal legislatore.

### **3.3. (segue) L'opinione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale**

Si è già detto come il giudizio che il revisore è chiamato ad esprimere all'interno della propria relazione costituisca un giudizio di legittimità sostanziale che mai può sfociare in un giudizio di merito riguardo le scelte gestionali attuate dalla *governance* della società controllata. Tale conclusione potrebbe essere messa in dubbio se si considera che, per poter formulare un'opinione completa sul bilancio di esercizio, il revisore è chiamato a controllare il corretto utilizzo da parte dell'amministrazione societaria del requisito della continuità aziendale nei criteri di valutazione adoperati in sede di redazione del documento contabile. Siffatto dovere sembrerebbe imporre al revisore, in situazioni di incertezza sulla capacità della società di operare come un'entità in funzionamento nel medio-breve termine<sup>26</sup>, di esprimersi sulla bontà delle

---

<sup>23</sup> Ipotesi in cui il revisore è esonerato dall'obbligo di indicare i motivi che sostengono il proprio giudizio.

<sup>24</sup> In particolare, in presenza di un giudizio positivo ma con rilievi, l'analiticità dovrà riguardare innanzitutto l'illustrazione dei rilievi, cioè delle eccezioni che il revisore solleva nei confronti del bilancio (dissenso dal trattamento contabile di un'operazione, che non sia irrilevante ai fini della corretta informativa di bilancio ma che non sia nemmeno tanto grave da rendere deviante l'informativa data dal bilancio nel suo complesso) o delle incertezze che il revisore manifesta a proposito di certe poste (impossibilità di esprimere un giudizio sulla valutazione di un importante credito per oggettiva ingiudicabilità della situazione del debitore; impossibilità di confermare la correttezza della conservazione al costo di un importante immobile, acquistato per rivenderlo, in assenza di elementi per giudicare se quell'immobile possa trovare sul mercato un prezzo non inferiore al costo), ma la relazione dovrà anche esporre in questi casi, benché non analiticamente, le ragioni per le quali il revisore ritiene che l'eccezione o la riserva non impediscano il rilascio di un giudizio complessivamente favorevole.

<sup>25</sup> In presenza di un giudizio positivo con rilievi, il principio di revisione ISA 705 richiede, ove possibile, di esporre anche una quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'errore che ha determinato il rilievo.

<sup>26</sup> In particolare, secondo quanto previsto dal principio ISA 570, per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

azioni predisposte dalla direzione per garantire l'esistenza in vita e la continuità operativa della società. Una simile interpretazione parrebbe anche avallata da quanto previsto dal principio di revisione ISA 540, par. 16, dove si richiede al revisore, in presenza di eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, di valutare i piani d'azione futuri adottati dai redattori del bilancio, che abbiano utilizzato nella sua redazione il presupposto della continuità aziendale, misurando come la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione di difficoltà manifestatasi e se essi siano attuabili nelle specifiche circostanze.

Ad avviso di chi scrive, le considerazioni appena esposte devono essere necessariamente ridimensionate e ciò deriva sia da quanto disposto dal codice civile in materia di liquidazione di società di capitali, sia da quanto disposto dai principi contabili circa i criteri di valutazione delle poste di bilancio in sede di liquidazione, sia, infine, in base a quanto enunciato dagli stessi principi di revisione circa le diverse tipologie di giudizio che il revisore deve esprimere in situazioni di incertezza sulla sussistenza del requisito della continuità aziendale.

Analizzando, in primo luogo, quanto oggi disposto dal codice civile deve osservarsi che l'art. 2486 c.c. precisa che, dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento della società fino al momento in cui gli amministratori cessano dalla carica col subentro dei liquidatori (ai sensi dell'art. 2487 *bis*), i primi «conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale». Ciò comporta che, in controtendenza rispetto a quanto statuito dall'art. 2449, 1° co., prima dell'entrata in vigore della disciplina di riforma delle società di capitali, pur essendosi manifestata una delle ipotesi di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., gli amministratori non sono tenuti ad interrompere l'attività sociale e possono sia continuare a svolgere la normale gestione sia compiere nuove operazioni, purchè queste siano finalizzate non all'incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio della società<sup>27</sup>. Si tratta, dunque, non già di un'attività di gestione libera

---

<sup>27</sup> Come noto, il previgente art. 2449, 1° co. c.c., imponeva il divieto per gli amministratori di compiere *tout court* nuove operazioni. Oggi potranno essere compiute nuove operazioni a patto che queste si limitino al mantenimento in efficienza dell'azienda (così, ad esempio, non potranno essere elaborate nuove strategie di sviluppo e compiute operazioni di aumento delle dimensioni dell'impresa, bensì operazioni che mantengano nell'alveo precedente gli indirizzi di gestione). V., sul punto, M. CAMPOBASSO, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale – Diritto delle società*, Utet giuridica, 2012, p. 540; M. VAIRA, sub *art. 2485-2486*, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004, p. 2056; A. PACIELLO, sub *art. 2486*, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003, p. 247; G. NICCOLINI, sub *art. 2486*, in G. NICCOLINI e

con le stesse caratteristiche che aveva prima del prodursi della causa di scioglimento, bensì di un'attività di gestione vincolata perchè finalizzata alla conservazione dell'integrità (in relazione alla sua composizione) e del valore del patrimonio sociale<sup>28</sup>.

Dal tenore del nuovo dettato normativo i principi contabili<sup>29</sup> hanno desunto che, durante la (limitata<sup>30</sup>) gestione degli amministratori, per quanto già esistente la causa di scioglimento, l'azienda costituisce pur sempre un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito e non vi è alcuna ragione per abbandonare i criteri di valutazione di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione. Una situazione diversa si crea, invece, nel momento in cui il patrimonio aziendale si trasforma da un complesso produttivo in un coacervo di beni destinati alla monetizzazione e ciò avviene o con l'entrata in funzione dei liquidatori o al verificarsi della causa di scioglimento nell'ipotesi in cui questa consista nella manifestazione di perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo di legge (o addirittura da comportare l'intera perdita del capitale e l'emersione di un *deficit* netto) ed in mancanza di adeguata ricapitalizzazione<sup>31</sup>. È da questo momento che, se non viene deliberato dall'assemblea l'esercizio provvisorio

---

STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004, p. 1734; A. ROSSI, sub *art. 2486*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005, p. 2184 ss..

<sup>28</sup> In questo senso, dopo la riforma della disciplina delle società di capitali è venuta meno la tradizionale distinzione fra «nuove operazioni» vietate ed operazioni di completamento o perfezionamento di atti di gestione programmati o iniziati prima dello scioglimento, consentite sia agli amministratori che ai liquidatori.

<sup>29</sup> V. OIC, *Principio contabile n. 5*, 2008.

<sup>30</sup> Il periodo di gestione degli amministratori è limitato perchè va dal verificarsi di una causa di scioglimento alla pubblicazione della nomina dei liquidatori. In caso di ritardo (negli adempimenti relativi alla constatazione e pubblicazione del verificarsi di una causa di scioglimento), gli amministratori sono responsabili per gli eventuali danni arrecati alla società, ai soci ed ai terzi (artt. 2485, 2° co. e 2486, 2° co. c.c.).

<sup>31</sup> Occorre infatti considerare che non tutte le cause di scioglimento della società si verificano in conseguenza del venir meno del postulato del *going concern*, e dunque non sempre alla data di effetto dello scioglimento l'impresa ha già cessato o sta per cessare la sua attività produttiva. Per quanto riguarda le cause di scioglimento previste dall'art. 2484, 1° comma, c.c. quelle indicate ai nn. 1, 2, 3, 5 e 6, non incidono sulla funzionalità dell'impresa come organismo produttivo e non pregiudicano il suo equilibrio economico e finanziario. In tali ipotesi, dunque, la cessazione dell'attività produttiva si verifica non alla data di effetto della causa di scioglimento, bensì alla data di inizio della gestione di liquidazione. E' solo nell'ipotesi citata nel testo che indubbiamente si è verificato sia uno squilibrio economico-patrimoniale che uno squilibrio finanziario tali da comportare, anche se non immediatamente, la cessazione a breve dell'attività produttiva e, probabilmente, il verificarsi di uno stato di insolvenza.

dell'impresa, dovrà essere abbandonato il criterio di valutazione del *going concern* per sostituirlo con quello della liquidazione<sup>32</sup>.

Le considerazioni appena svolte sono ritenute punto di riferimento anche per rispondere a due problemi di rilevante importanza pratica strettamente collegati con quelli della formazione dei bilanci in liquidazione e che il revisore spesso può trovarsi ad affrontare: se e con quali modalità si debba tener conto dello stato di liquidazione nella redazione del bilancio del precedente esercizio, quando l'inizio della liquidazione è vicino alla data di chiusura dell'esercizio; e soprattutto (per ciò che qui trattasi) se, in ipotesi del venir meno della validità del postulato del *going concern* nel corso dell'esercizio, si possano abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione nella redazione del bilancio (o, prima ancora, di eventuali bilanci infrannuali, come ad esempio la situazione patrimoniale *ex artt.* 2446 e 2447) a prescindere dalla formale messa in liquidazione della società.

Nel primo caso, il principio contabile internazionale IAS 10 «Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio», paragrafo 14, precisa che «l'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò». A sua volta, il Principio contabile OIC 29,

---

<sup>32</sup> Da ciò deriva che il rendiconto sulla gestione degli amministratori, relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, debba fondarsi su criteri valutativi di funzionamento, seppure tenendo conto dell'intervenuto scioglimento della società e, quindi, dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuità aziendale (a titolo meramente esemplificativo: venendo a mancare il presupposto dell'utilità pluriennale, non sarà più possibile procedere ad ulteriore capitalizzazione degli oneri pluriennali - costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; le partecipazioni in imprese, la cui attività economico-produttiva sia strettamente dipendente dalla società posta in liquidazione dovranno essere valutate in base al valore recuperabile della partecipazione, in termini di determinazione del relativo capitale economico; i crediti dovranno essere assoggettati ad attento ed analitico accertamento del loro valore di presumibile realizzo, ciò per eventuali richieste di sconti e riduzioni da parte dei debitori; le rimanenze di magazzino dovranno essere oggetto di apposita svalutazione qualora vi sia il rischio di presenza di materie, merci e prodotti finiti fuori mercato o a lento rigiro o ancora di semilavorati e prodotti in corso di lavorazione – per il caso che, per effetto dello scioglimento, la società non sia in grado di onorare in tutto o in parte gli obblighi che ha assunto nei confronti dei committenti; le passività dovranno tenere conto della possibile insorgenza di nuovi o maggiori debiti in conseguenza di specifiche clausole contrattuali stipulate con clienti, fornitori, banche, dipendenti, ecc. Ciò comporterà l'esigenza di operare specifici accantonamenti a fondi per rischi ed oneri). L'inventario (bilancio) iniziale di liquidazione, da redigersi a cura dei liquidatori alla data di inizio della gestione di liquidazione, si fonda, invece, su criteri valutativi coerenti con la diversa destinazione del patrimonio sociale (la liquidazione) individuabili nei presumibili valori di realizzo per le attività e nei valori di estinzione delle passività.

par. E.III.c – «Continuità aziendale» precisa che «se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale». Secondo i principi contabili<sup>33</sup>, deve quindi concludersi che quando la data di riferimento del bilancio è antecedente ad una deliberazione di avvio di procedure liquidatorie e il documento contabile viene redatto successivamente a tale delibera esso debba essere predisposto senza adottare i criteri di liquidazione ma tenendo comunque in debita considerazione le conseguenze che l'assenza del presupposto della continuità aziendale determina sulle valutazioni di bilancio<sup>34</sup>. Ci si troverebbe, così, in una situazione non difforme a quella in cui si trovano gli amministratori della società quando si sia manifestata una causa di scioglimento ma non si sia ancora provveduto alla nomina dei liquidatori.

Il secondo caso si manifesta, invece, in assenza formale di alcuna causa di scioglimento ma in presenza di una serie di elementi il cui verificarsi, singolarmente o nel loro complesso, possa far sorgere significativi dubbi sulla permanenza di validità del postulato del *going concern*<sup>35</sup>. In tal caso occorre ulteriormente distinguere due ipotesi: che in conseguenza del verificarsi di un evento interno o esterno all'impresa si produca una cessazione pressoché immediata dell'attività produttiva; che l'evento in questione consenta pur sempre uno svolgimento ridotto dell'attività per qualche mese e l'avvio di una normale procedura liquidatoria come disciplinata dal codice civile (la fattispecie che si verifica con maggiore frequenza è quella di un'impresa da tempo in difficoltà finanziarie che fa ricorso in misura preminente a finanziamenti bancari, alla quale vengono revocati i fidi con richiesta di rientro in un termine breve; oppure di un'impresa alla quale non viene accordata dal sistema bancario la ristrutturazione dell'indebitamento oneroso

---

<sup>33</sup> V. OIC, *Principio contabile n. 5*, 2008.

<sup>34</sup> Anche in questa ipotesi, dunque, come analizzato nella nota 32, il bilancio del precedente esercizio dovrà essere redatto applicando i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. tenendo però conto degli effetti che la liquidazione della società produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività.

<sup>35</sup> Un'elencazione di tali eventi, seppur non esaustiva, è contenuta all'interno del principio di revisione ISA 570 cui si rinvia. Basti qui citare: situazione di *deficit* patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori; consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa; incapacità di pagare i debiti alla scadenza; perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione; perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; difficoltà con il personale; scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti; comparsa di concorrenti di grande successo.

che è stata richiesta, per cui essa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni)<sup>36</sup>. Nel primo caso, venendosi a creare uno stato di liquidazione di fatto che si protrae fino alla data di formazione del progetto di bilancio, non c'è dubbio che gli amministratori, in sede di sua redazione dovranno applicare i criteri di liquidazione e, dunque, valutare il patrimonio dell'impresa con criteri diversi da quelli indicati nell'art. 2426 c.c.. Nel secondo caso (che il revisore si trova maggiormente ad affrontare), invece, non si produce, di solito, un'immediata interruzione dell'attività produttiva o un'immediata riduzione del livello e dei volumi di essa; per cui la formale messa in liquidazione o l'ingresso in una procedura concorsuale, in ipotesi del verificarsi dello stato di crisi o peggioro dello stato di insolvenza, si verificano alcuni mesi dopo, e, comunque, in epoca successiva alla data di formazione del progetto di bilancio. Qui, dunque, si ricade in un'ipotesi analoga a quella già presa in considerazione analizzando i criteri da adottare nella predisposizione del bilancio di esercizio qualora sia stata deliberata la messa in liquidazione della società in data successiva quella di riferimento del bilancio ma antecedente a quella di approvazione dello stesso. Non essendosi verificata, alla data di chiusura dell'esercizio e fino alla data di formazione del progetto di bilancio, la cessazione dell'attività produttiva, il bilancio di quell'esercizio deve essere redatto non con i criteri di liquidazione, bensì con i criteri di funzionamento, i quali però dovranno essere applicati tenendo debitamente conto degli effetti che la particolare situazione della società produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività.

Le premesse appena svolte circa le situazioni in cui può dirsi compromesso il presupposto della continuità aziendale e circa il comportamento contabile corretto che gli amministratori devono tenere in tali fattispecie, si riflettono necessariamente sul giudizio che il revisore legale è tenuto a formulare nel valutare la conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano la redazione.

Qualora la *governance* societaria abbia ritenuto sussistente il presupposto del *going concern* e il revisore non rinvenga motivi che possano disconoscere tale valutazione esso dovrà emettere un giudizio positivo senza rilievi o richiami di informativa. Se la sussistenza del requisito emerga

---

<sup>36</sup> Si consideri che, in ambedue le ipotesi, l'elemento della cessazione dell'attività produttiva o, almeno, quello della «significativa riduzione del livello della propria operatività» (secondo il *Framework* IASB, par. 23) deve permanere *fino alla data di formazione del progetto di bilancio* e la cessazione deve essere tendenzialmente definitiva; se, invece, vi è stata una interruzione temporanea dell'attività, che è poi ripresa senza una significativa riduzione del livello di operatività, alla data di chiusura dell'esercizio, e successivamente fino alla data di formazione del progetto di bilancio, vi è ancora un'impresa in normale funzionamento e non può parlarsi di cessazione di validità del postulato del *going concern*.

anche in ragione di elementi correttivi (quali piani della direzione per azioni future) dei quali il revisore sia venuto a conoscenza e che non fanno sorgere il minimo dubbio circa la correttezza dell'operato contabile degli amministratori, esso dovrà basare il suo giudizio sul livello di informativa al riguardo contenuta in bilancio: se tale livello è considerato adeguato, dovrà essere espresso un giudizio positivo senza rilievi contenente, qualora opportuno, un paragrafo d'enfasi; in caso contrario, anche qualora gli elementi probativi raccolti facciano concludere per la corretta applicazione del requisito della continuità aziendale, ma le informazioni ritenute necessarie non sono riportate in bilancio, dovrà essere espresso un giudizio con rilievo o un giudizio negativo per carenza di informativa.

In presenza di dubbi circa la sussistenza del presupposto del *going concern*, e questo, tuttavia, sia stato preso in considerazione dall'amministrazione nella predisposizione del bilancio di esercizio, il revisore dovrà appurare se tale documento descriva adeguatamente le condizioni principali che provocano l'insorgere di dubbi circa la capacità dell'impresa di continuare l'attività nel prevedibile futuro e le azioni poste in essere sul cui prevedibile esito è stata basata la scelta del criterio di valutazione applicato. Ancora una volta, dunque, si tratta di un giudizio basato sul livello di informativa contenuto all'interno del bilancio. Qualora questa sia considerata adeguata e i presupposti utilizzati dagli amministratori per giustificare l'utilizzo delle valutazioni risultino fondati (ad esempio quando enti finanziatori si siano formalmente dichiarati disponibili ad aderire a piani di ristrutturazione/consolidamento dei crediti nei confronti dell'azienda e la firma di questi ultimi sia ormai prossima) il revisore dovrà esprimere un giudizio positivo senza rilievi corredato da un paragrafo d'enfasi. Qualora l'informativa fornita dagli amministratori sia considerata adeguata ma il revisore non sia stato in grado di reperire sufficienti elementi probativi che lo portino a ritenere giustificato l'utilizzo del criterio della continuità aziendale, esso dovrà dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio. Qualora, infine, le informazioni contenute all'interno del bilancio non siano considerate adeguate, il giudizio del revisore dovrà essere negativo per carenza di informativa.

Infine, nell'ipotesi in cui il revisore accerti senza ombra di dubbio che il requisito della continuità aziendale sia stato erroneamente utilizzato dagli amministratori in sede di redazione del bilancio (ad esempio perché è già stata deliberata la messa in liquidazione della società e si sia già provveduto alla nomina dei liquidatori) sarà suo compito valutare l'impatto di tale errore sul documento contabile e, qualora questo risulti significativo, non potrà esimersi dall'esprimere un giudizio negativo. Se, invece, la *governance* societaria abbia correttamente adoperato il

criterio della messa in liquidazione, il giudizio dovrà essere positivo nonché accompagnato da richiami di informativa.

Alla luce delle considerazioni testè svolte, chi scrive ritiene di poter concludere che il giudizio del revisore legale circa la sussistenza del requisito del *going concern* non comporta una valutazione di merito sulla bontà dell'attività gestionale programmata dagli amministratori<sup>37</sup>. Se da un lato è vero che la mancanza di una *opinion* positiva implica indirettamente la manifestazione di dubbi circa la sussistenza di tale requisito e quindi circa la fattibilità dei piani predisposti dagli amministratori, dall'altro è anche vero che il revisore è tenuto ad esprimere un giudizio negativo, oltre che nelle ipotesi di scarsa informativa, solo qualora sia palese ed evidente l'errore contabile da questi commesso e tale attività deve essere ricondotta ai controlli di legittimità (sulla base di quanto previsto dai principi contabili sopra analizzati, infatti, si tratta di verificare se sia già formalmente occorso un evento, quale la messa in liquidazione della società, che abbia provocato quel sostanziale mutamento di destinazione del patrimonio sociale al quale consegue la necessaria adozione dei criteri di liquidazione e di tale evento non si sia tenuto conto in sede di predisposizione del progetto di bilancio). In tutte le altre ipotesi, invece, il revisore dovrà dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio lasciando ai fruitori del bilancio giudicare, sulla base delle informazioni in esso adeguatamente contenute (perché, altrimenti, lo si ribadisce, l'*opinion* deve essere avversa), le prospettive operative della società dal momento che, come è giusto che sia, tale attività non rientra tra i suoi compiti.

#### **3.4. (segue) Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione**

La conclusione che il giudizio del revisore non sfocia mai in un'analisi di merito dell'operato dell'amministrazione non muta nemmeno nel momento in cui si analizza l'*opinion* che questi è chiamato ad esprimere circa la coerenza della relazione sulla gestione con le informazioni contenute all'interno del bilancio<sup>38</sup>. Avvalorare tale affermazione risulta ancora più agevole in

---

<sup>37</sup> Se bene se ne è inteso il pensiero, non si concorda, quindi, con quanto espresso da C. SASSO, sub *art. 2409* ter, cit., p. 1038, laddove si afferma che devono essere oggetto di valutazione da parte del revisore anche le «misure poste in essere per fronteggiare» le situazioni di crisi e che debba esprimersi un giudizio con rilievi o un giudizio negativo qualora esso non condivida «le azioni attuate dagli amministratori».

<sup>38</sup> Non è certo questa la sede per analizzare nel dettaglio il contenuto della relazione sulla gestione. Sia quindi consentito il rinvio sul punto, tenendo anche conto delle modifiche apportate al codice civile dal d. lgs. 32/2007, a: P. BUTTURINI, sub *art. 1*, in *Relazione sulla gestione e relazione di revisione dopo il d. lgs. 32/2007 (commentario al*

quanto essa appare direttamente sostenuta dal tenore letterale dell' art. 14 d. lgs. 39/2010, oltre che dalla circostanza che la verifica sul rispetto della legge e dello statuto da parte dell'organo di gestione rimane affidata al collegio sindacale<sup>39</sup>.

Il giudizio del revisore al riguardo deve, infatti, essere considerato una valutazione di carattere tecnico sulla corrispondenza di quanto descritto nella relazione sulla gestione con l'andamento rappresentato e misurato dai conti di bilancio<sup>40</sup> il cui fine è di evitare che, nascondendosi dietro formule vaghe ed ottimistiche, gli amministratori presentino nella relazione una situazione complessiva della società non realmente corrispondente ai dati contenuti nel bilancio<sup>41</sup>. L'esame del revisore verterà, in particolar modo, sulla congruenza rispetto a tali dati delle informazioni di carattere generale, storico o prospettico<sup>42</sup>, e di quelle inerenti a rischi e incertezze<sup>43</sup>. Il giudizio in rassegna, pertanto, non deve trascendere la funzione affidata al revisore legale dei conti, e non deve vertere sulla meritevolezza dell'operato dell'organo di gestione quale emerge dalla relazione, né può riguardare la coerenza intrinseca della relazione stessa, né tantomeno può appuntarsi sulla fondatezza delle previsioni ivi contenute<sup>44</sup>.

---

*Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 32*), in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2008, pp. 1289 ss.; L. DE ANGELIS, *Relazione dei sindaci-revisori al bilancio: il nuovo art. 2409 ter del codice civile*, in *Il fisco*, 2007, p. 6045 ss.; G. VERNA, *Novità in tema di bilanci e delle relazioni che lo corredano*, in *Soc.*, 2007, pp. 268 ss.

<sup>39</sup> M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 ter*, in F. D'ALESSANDRO, *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Piccin, 2010, p. 325.

<sup>40</sup> Pertanto, detto giudizio non rappresenta un giudizio di conformità, né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano il contenuto.

<sup>41</sup> L. DE ANGELIS, *Relazione dei sindaci-revisori al bilancio: il nuovo art. 2409 ter del codice civile*, cit., p. 6045 ss.. In questo senso, l'incoerenza potrebbe manifestarsi in presenza di divergenze tra i dati contenuti nel bilancio e quelli contenuti nella relazione sulla gestione; contraddizioni tra i dati contenuti nel bilancio e i commenti forniti nella relazione sulla gestione; commenti forniti nella relazione sulla gestione che non permettono la riconducibilità al bilancio.

<sup>42</sup> G. VERNA, *Novità in tema di bilanci e delle relazioni che lo corredano*, cit., pp. 268 ss.

<sup>43</sup> V., sul punto, quanto già espresso in nota 49, nel precedente capitolo.

<sup>44</sup> Si è osservato che la coerenza della relazione rispetto al bilancio rappresenterà argomento di indagine per il revisore solo se il bilancio non sia redatto in forma abbreviata (L. DE ANGELIS, *Relazione dei sindaci-revisori al bilancio: il nuovo art. 2409 ter del codice civile*, cit., p. 6057). Va, tuttavia, sottolineato che anche in tal caso la relazione potrebbe essere comunque redatta, e divenire pertanto necessaria l'analisi della sua coerenza al bilancio, essendo un'opzione evitarne la stesura, alle condizioni previste dall'art. 2435 *bis*, 6° co.. Inoltre, in tale ipotesi, alcune delle informazioni ordinariamente presenti nella relazione (quelle previste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428, 3° co.,

Nell'esprimere tale giudizio, che dovrà essere esposto nell'attestazione di revisione in un paragrafo aggiuntivo e successivo rispetto a quello in cui viene espresso il giudizio sul bilancio, il revisore potrà utilizzare la stessa graduazione prevista per l'*opinion* sul documento contabile. In particolare, anche in questo caso, a seconda delle circostanze, potrà essere formulato un giudizio di coerenza positivo, un giudizio di coerenza positivo con rilievi, un giudizio di coerenza negativo o l'impossibilità di esprimere il giudizio di coerenza.

Ovviamente, nello schema designato dal legislatore, i differenti giudizi, sul bilancio e sulla coerenza della relazione sulla gestione, si condizioneranno reciprocamente. In caso di giudizio positivo senza rilievi sul bilancio e assenza di incoerenze significative nella relazione sulla gestione rispetto allo stesso, il revisore dovrà esprimere un giudizio di coerenza. Qualora si riscontrino incoerenze significative, e queste non vengano eliminate in tutto o in parte dagli amministratori, il revisore potrà rispettivamente esprimere un giudizio avverso sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio ovvero esprimere comunque un giudizio di coerenza, riportando, nel paragrafo dedicato, la descrizione delle incoerenze significative riscontrate. Nel caso di espressione di giudizio sul bilancio positivo con rilievi, il revisore deve valutare nelle specifiche circostanze i riflessi sul giudizio di coerenza derivanti dalla parziale inattendibilità (accertata o potenziale) del bilancio. In caso, invece, di giudizio negativo o di impossibilità ad esprimere il giudizio sul bilancio, il revisore legale non potrà pronunciarsi neppure sulla coerenza della relazione sulla gestione, poiché manca uno dei termini di paragone. Quanto alle conseguenze di un eventuale giudizio di incoerenza, infine, merita di essere condivisa l'idea che, in questo caso, il bilancio sconterà un giudizio con rilievi<sup>45</sup>, con le necessarie conseguenze che verranno di seguito esaminate.

---

c.c.) dovranno essere fornite in nota integrativa. Il loro inserimento in un documento che fa parte del bilancio rende automatica la soggezione al controllo che il revisore opera su questo. E, pur non essendo espressamente richiesta, la coerenza tra i dati contenuti nei documenti che compongono il bilancio è di certo regola immanente al sistema: per cui il revisore dovrebbe rilevare un vizio se nella nota integrativa di un bilancio in forma abbreviata venissero forniti in modo erroneo e non coerente al bilancio i dati di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428, 3° co., c.c..

<sup>45</sup> M. BUSSOLETTI, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 325; P. BUTTURINI, sub *art. 2*, cit., p. 1305.

### 3.5. Gli effetti del giudizio

Il giudizio tecnico-professionale del revisore circa il bilancio di esercizio rappresenta l'unico atto con cui questi associa direttamente agli esiti delle proprie verifiche specifici effetti sostanziali, andando ad incidere su l'attendibilità percepita del bilancio nel suo complesso, legali, condizionando – nei termini previsti dagli artt. 2434 *bis* c.c. e 157 t.u.f. – la legittimazione ad impugnare il bilancio approvato dall'assemblea<sup>46</sup>, e procedurali, intervenendo nel procedimento di formazione del bilancio.

Per quanto riguarda gli effetti legali, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 39/2010, nulla è variato nella disciplina codicistica e in quella contenuta all'interno del t.u.f.. La lettura delle due norme appena citate richiede, tuttavia, uno sforzo interpretativo in quanto il quadro sistematico da esse delineato appare piuttosto articolato<sup>47</sup>.

In base al dettato letterale dell'art. 2434 *bis* c.c., nelle società chiuse, nel caso di giudizio positivo *senza rilievi*<sup>48</sup>, non solo per l'annullamento (come disposto dall'art. 2377, 2° co., c.c.)

---

<sup>46</sup> Infatti, l'art. 2434 *bis* c.c. prevede che «la legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio approvato senza rilievi dal revisore spetta a tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale». L'art. 157 t.u.f., similmente, stabilisce che «salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4 – ovvero in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale -, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale».

<sup>47</sup> La dottrina è ormai unanime nel ritenere che la limitazione della legittimazione all'impugnativa del bilancio riguarda solo i soci e non gli altri soggetti che abbiano interesse alla dichiarazione di nullità della sua approvazione: amministratori, sindaci, terzi. V. P. BALZARINI, sub *art. 157*, in P. MARCHETTI e L.A. BIANCHI, *La disciplina delle società quotate*, Giuffrè, 1999, II, p. 1838 ss.; G. MARZIALE, sub *art. 2434 bis*, in F. D'ALESSANDRO, *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Piccin, 2010, p. 753; M. BUSSOLETTI, sub *art. 2434 bis*, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004, p. 1088; G.E. COLOMBO, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio*, in *Riv. soc.*, 2006, p. 954; ID., sub *art. 157*, in G.F. CAMPOBASSO, *Testo Unico della Finanza*, Utet, 2002, II, p. 1302; A. LOLLI, sub *art. 2434 bis*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005, p. 1439.

<sup>48</sup> La norma del codice civile richiede lo speciale *quorum* per la proposizione dell'impugnazione da parte dei soci nel solo caso in cui, in sede di revisione legale, *non* siano stati formulati rilievi sul bilancio. La deroga alle regole generali è, quindi, meno accentuata di quella stabilita dalla disciplina delle società quotate, che opera, come si vedrà *supra* nel testo, anche con riferimento all'ipotesi in cui il giudizio sia stato espresso dalla società di revisione in termini positivi ma con rilievi. La differenziazione è apparsa ad autorevole dottrina (G.E. COLOMBO, *L'invalidità*

ma anche per la nullità (e vedi il richiamo dell'art. 2434 *bis* ad entrambe le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c.) è necessaria l'impugnazione da parte dei soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale<sup>49</sup> (mentre, generalmente, l'azione di nullità, come noto, spetta al singolo socio, indipendentemente dalla quota detenuta); nelle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, nel caso di giudizio positivo senza rilievi, per l'azione di annullamento non basterà l'impugnazione da parte dei soci che rappresentino l'uno per mille del capitale, ma occorrerà raggiungere il *quorum* del cinque per cento; sempre nelle società con azioni diffuse e nel caso di giudizio positivo senza rilievi, l'azione di nullità non sarà più consentita a ciascun socio, ma la legittimazione spetterà, ancora, solo a tanti soci che rappresentano il cinque per cento del capitale sociale.

In base al dettato letterale dell'art. 157 t.u.f., invece, nelle società quotate, nel caso di giudizio positivo *con o senza rilievi* (qualora non vi siano richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale), l'azione di annullamento e di nullità «*per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione*» è esercitabile solo da parte dei soci che rappresentano il cinque per cento del capitale, mentre, l'azione di annullamento per vizi procedurali resterebbe consentita ai soci che rappresentano almeno l'uno per mille del capitale sociale.

---

*dell'approvazione del bilancio*, cit., p. 954) assolutamente priva di giustificazioni, anche in considerazione del fatto che la norma codicistica, a differenza di quella contenuta nel t.u.f. (dove l'art. 157, 2° co., stabilisce che la Consob può sempre impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese), non prevede alcuna legittimazione sostitutiva di qualsivoglia organo pubblico.

<sup>49</sup> È stato osservato che la disciplina dettata in via generale dall'art. 2377 c.c., nell'individuare il *quorum* del cinque per cento, si riferisca «agli aventi diritto di voto» in merito alla deliberazione interessata, mentre la soglia di legittimazione stabilita dall'art. 2434 *bis* c.c. è fissata al «cinque per cento del capitale sociale» imponendo, dunque, di includere nella base di calcolo della percentuale l'intero capitale sociale, evidentemente in considerazione del fatto che tale ultima norma si applica anche all'azione di nullità, alla quale sono legittimati ad agire anche soci non aventi diritto di voto. V., sul punto, G.E. COLOMBO, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio*, cit., p. 954; A. GENOVESE, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE, *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum G.F. Campobasso, Utet Giuridica, 2006, II, p. 244; D. SPAGNUOLO, sub *art. 2434 bis*, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003, p. 856.

L'interpretazione letterale appena esposta<sup>50</sup>, che estende, nelle società chiuse e in quelle con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, la restrizione della legittimazione all'impugnativa di bilancio anche all'azione di annullamento per vizi del procedimento deliberativo, è apparsa, tuttavia, ad alcuni autori<sup>51</sup> infondata in quanto priva di qualsiasi *ratio*. La restrizione della legittimazione ad agire, invero, è condizionata al fatto che sul bilancio approvato il revisore non abbia formulato rilievi: dipende quindi, da una circostanza che attiene al contenuto del bilancio, alla sua chiarezza, correttezza e veridicità, unici aspetti sui quali può darsi in concreto l'alternativa tra rilievi e non rilievi del revisore. Non è compito di tale soggetto formulare appunti sul rispetto delle norme procedurali che reggono la convocazione, riunione, svolgimento, verbalizzazione dell'assemblea: sì che su vizi di tal fatta è impossibile che costui formuli rilievi. Appare, allora, incongruo che la restrizione della legittimazione ad un'azione – quella di annullamento –, che troverebbe il suo fondamento in vizi in ordine ai quali è impossibile che il revisore formuli rilievi, venga fatta dipendere dalla circostanza che nella relazione del revisore manchino tali (impossibili) rilievi. A suggerire un simile esito interpretativo sono, quindi, motivi logici: non sembra sussistere alcun razionale collegamento tra il giudizio del revisore e la limitazione della legittimazione ad impugnare per vizi del procedimento della deliberazione approvativa del bilancio o per mancata convocazione o mancanza del verbale.

Per quanto riguarda gli effetti procedurali derivanti dall'espressione dell'*opinion* sul bilancio, il dettato normativo appare assai limitato. Come noto, la relazione di revisione si inserisce nell'ambito della disciplina di approvazione del bilancio di esercizio in quanto è previsto che questa debba restare depositata presso la sede della società nei quindici giorni antecedenti l'approvazione del documento contabile. Sul punto merita di essere rilevato che il d. lgs. 39/2010 ha, finalmente, previsto che il progetto di bilancio debba essere messo a disposizione, non solo del collegio sindacale, ma anche del revisore legale almeno 30 gg. prima di quello fissato per

---

<sup>50</sup> Peraltro sostenuta da: A. GENOVESE, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., p. 244; D. CORRADO, sub *art. 2434 bis*, in F. GHEZZI, M. NOTARI, *Obbligazioni-bilancio*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, 2005, Egea, p. 684 ss.; P. DE GIOIA CARABELLESE, sub *art. 2409 ter*, in G. FAUCEGLIA, G. SCHIANO DI PEPE, *Codice Commentato delle s.p.a.*, Utet Giuridica, 2007, p. 942.

<sup>51</sup> G.E. COLOMBO, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio*, cit., p. 954; M. BUSSOLETTI, sub *art. 2434 bis*, cit., p. 1088; S. FORTUNATO, sub *art. 2409 ter*, cit. p. 821. Possibilista in questo senso anche G. MARZIALE, sub *art. 2434 bis*, cit., p. 754.

l'assemblea che deve discuterlo (art. 2429 c.c.)<sup>52</sup>. Null'altro viene stabilito dal legislatore circa gli effetti procedurali, se non nell'ipotesi in cui, all'esito delle verifiche contabili effettuate su società quotate e società aventi azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il revisore si dichiara impossibilitato ad esprimere un giudizio o esprima un giudizio negativo o, ancora, esponga richiami d'informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale. L'art. 156, 4° co., t.u.f., infatti, dispone che in tale fattispecie il revisore è tenuto ad informare tempestivamente la Consob. È apparso, quindi, «assordante»<sup>53</sup> il silenzio del legislatore sull'analoga vicenda che potrebbe riguardare il bilancio di società chiuse. Probabilmente, in tali situazioni, il revisore dovrà immediatamente informare il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2409 *septies* c.c. in modo da farne scaturire le conseguenze di cui all'art. 2408 c.c.. E da ciò potrebbe derivare, poi, sempre in via d'ipotesi, una deliberazione assembleare di revoca degli amministratori per giusta causa.

Non si può, poi, non rilevare, circa gli effetti sostanziali/procedurali, che *l'opinion* espressa dal revisore in merito al bilancio, inserendosi nel procedimento di sua elaborazione e condizionando la formazione della volontà assembleare in merito alla sua approvazione, se viziata, sia in grado di produrre conseguenze sull'intero processo tali da determinare l'annullabilità della deliberazione finale. Secondo autorevole dottrina<sup>54</sup> il difetto del controllo del revisore, infatti, non potrà essere fatto valere in via autonoma<sup>55</sup> ma solo attraverso l'impugnativa dell'atto principale della sequenza procedimentale in cui la relazione di revisione si inserisce, ovvero il bilancio stesso. In materia di procedimento è infatti insegnamento costante che i vizi degli atti preparatori rispetto a quello principale e costitutivo della fattispecie si ripercuotono necessariamente su quest'ultimo dando origine ad una forma di invalidità c.d. derivata. Ne consegue, dunque, che anche i vizi attinenti al controllo del revisore possono essere fatti valere in punto di deliberazione approvativa del bilancio da parte dell'assemblea.

---

<sup>52</sup> Una simile previsione non era prima contenuta all'interno del codice civile. La dottrina prevalente aveva tuttavia ritenuto riferibile anche al revisore dei conti il termine di 30 gg. previsto per la consegna del progetto di bilancio al collegio sindacale. V., su tutti, S. FORTUNATO, sub *art. 2409 ter*, cit. p. 821.

<sup>53</sup> S. FORTUNATO, sub *art. 2409 ter*, cit. p. 821; P. DE GIOIA CARABELLESE, sub *art. 2409 ter*, cit., p. 942.

<sup>54</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 398 ss.; G. E. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio. Strutture e valutazioni*, Utet, 1987, p. 432.

<sup>55</sup> Sul punto v., però, nota 58.

Il principio testè citato trova un preciso referente nella disciplina positiva della invalidità delle deliberazioni assembleari, allorchè l'art. 2377 c.c. dichiara impugnabili «le deliberazioni che non sono state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo». La formula legislativa è particolarmente ampia, sì che può assumersi che la deliberazione non è presa in conformità della legge tanto nell'ipotesi in cui il suo contenuto (ferma restando la disciplina relativa alla specifica ipotesi di nullità per illiceità o impossibilità dell'oggetto) o il suo specifico procedimento si discostino dal modello legale, quanto nell'ipotesi in cui non è adottata nel ricorrere dei presupposti che la devono necessariamente precedere. È proprio la nozione di presupposto, intesa come complesso di situazioni, atti e operazioni che devono necessariamente precedere la deliberazione, a costituire il collegamento fra gli atti preparatori e l'atto principale della sequenza. Nella misura in cui quei presupposti sono disciplinati dalla legge e risultano viziati rispetto al modulo legale, si riflettono sulla validità della deliberazione approvativa in quanto la medesima non appare presa in conformità della legge. Ciò risulta ancora più evidente per quegli atti preparatori, compresa la relazione del revisore legale, in grado di condizionare il procedimento formativo della volontà assembleare in quanto il loro contenuto consente a chi partecipa alla riunione di prendervi parte con cognizione di causa

Sulla base di tali conclusioni, quindi, il mancato o tardivo deposito della relazione del revisore, traducendosi nella lesione del diritto di ciascun socio di partecipare consapevolmente alla riunione assembleare, comporterà un vizio del procedimento formativo della deliberazione, la quale sarà pertanto annullabile<sup>56</sup>. Si ritiene, poi, che al mancato deposito debba equipararsi il deposito pur tempestivo di una relazione non debitamente sottoscritta dal responsabile della revisione ai sensi dell'art. 14, 4° co., d. lgs. 39/2010, poiché il difetto di regolare sottoscrizione esclude la riconducibilità del documento e delle relative dichiarazioni al revisore e lascia quindi perplessi i soci nell'apprezzamento delle stesse. Motivo di annullabilità sarà anche il deposito della relazione al di fuori della sede sociale o di una relazione priva di qualche elemento essenziale, così come è da ritenersi la formula concernente il rilascio della certificazione o l'esposizione analitica dei motivi di rifiuto della certificazione.

Allo stesso modo deve ritenersi motivo di annullabilità dell'atto principale frutto del procedimento in cui la relazione di revisione si inserisce, l'ipotesi in cui quest'ultima sia falsa o inesatta, nel senso che o attesta controlli non realmente effettuati o contiene comunque delle

---

<sup>56</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 403 ss.; G. E. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio. Strutture e valutazioni*, cit., p. 432.

erronee dichiarazioni<sup>57</sup>. Ciò potrebbe avvenire quando l'erroneo giudizio non sia congruo rispetto ai controlli effettuati, o questi siano stati insufficienti, lacunosi o addirittura mancanti. Oltre alla eventuale responsabilità del revisore, in tale fattispecie si ritiene sussista un vizio rilevante ai fini della invalidità della deliberazione approvativa del bilancio in quanto la legge impone che il giudizio non tanto sia esatto quanto sia conseguente ad effettivi e congrui controlli. Non sembra quindi azzardato che il difetto di questi controlli, debba essere valutato anch'esso come vizio di presupposti essenziali nella formazione della volontà assembleare nella misura in cui la relazione del revisore avrebbe potuto e dovuto essere diversa<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> Si tratta di una ipotesi diversa da quella in cui il revisore abbia effettuato con diligenza tutti i dovuti controlli pur giungendo, successivamente, ad un erroneo giudizio. In questo caso, infatti, non ci si troverebbe di fronte ad un vizio della relazione: l'obbligazione del revisore è di mezzi e non di risultato, sì che vi è implicita la possibilità di errore nel giudizio.

<sup>58</sup> S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 408. Secondo tale Autore, come appena argomentato nel testo, l'espressione dell'*opinion* è un atto che si inserisce nel procedimento di formazione del bilancio di esercizio così da porsi come strumentale e servente rispetto all'atto principale della sequenza attraverso la cui impugnazione possono essere fatti valere anche i vizi dell'attività di revisione. Tuttavia, essa non solo è dotata di propria individualità, ma ha anche un rilievo autonomo in quanto presupposto degli effetti legali di cui agli artt. 2434 *bis* c.c. e 157 t.u.f.. Vi è pertanto da chiedersi se a questi più limitati scopi, e cioè al fine di far cadere il presupposto della disciplina derogatoria prevista per l'impugnazione del bilancio di esercizio «certificato», non sia consentito farne valere l'invalidità, sia pure incidentalmente in sede di impugnazione della deliberazione approvativa dell'assemblea. A tal fine, acquista valore emblematico nella soluzione del problema una fattispecie prospettata da alcuni autori ed evidentemente avvertita come profondamente ingiusta (v. E. BOTTIGLIERI, *Il controllo del bilancio*, cit., p. 347 ss.; A. SERRA, *Certificazione del bilancio e invalidità della delibera di approvazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, I, p. 229 ss.). Ci si è chiesto, in altre parole, che cosa accade di fronte alla espressione di un giudizio positivo su un bilancio palesemente viziato e si è sostenuto che in caso, per esempio, di evidenti raggruppamenti di voci o di assenze di una o più voci, insomma di vizi di struttura del documento contabile rilevabili di per sé da una attenta lettura dello stesso, l'eventuale *opinion* positiva non potrebbe produrre gli effetti di cui agli artt. 2434 *bis* c.c. e 157 t.u.f.. In tale fattispecie, in primo luogo, vale la considerazione che gli effetti legali discendono da un «bilancio certificato» e non, quindi, puramente e semplicemente dalla certificazione. Donde la conseguenza che occorrerà valutare la stessa possibilità di identificare il documento verificato come bilancio. Ma, sempre secondo S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., p. 447 ss., è probabilmente possibile spingersi oltre e distinguere tra buona e cattiva revisione legale al solo fine di escludere l'esistenza di un valido giudizio quale presupposto di applicabilità della disciplina derogatoria. Di fronte, allora, alla certificazione di un bilancio palesemente viziato, l'Autore ritiene potersi fare applicazione del principio desumibile dall'art. 1349 c.c., secondo cui è invalida la determinazione compiuta dal terzo arbitratore, cui sia fatto obbligo di comportarsi secondo l'*arbitrium boni viri*, allorché la medesima sia manifestamente iniqua od erronea. Il compito che la legge affida al revisore, infatti, non è dissimile a quello affidato all'arbitro in quanto trattasi di attività di carattere peritale ed è da presumere che non ci si sia voluti affidare al suo mero arbitrio, bensì al suo *arbitrium boni viri*. Di qui la

Con riferimento al procedimento di approvazione del bilancio occorre, infine, formulare un'ultima osservazione. La dottrina ha, infatti, valutato l'ipotesi che l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, sentiti i rilievi mossi dal revisore nella propria relazione, li accolga e modifichi direttamente il progetto di bilancio, senza rinviarlo agli amministratori<sup>59</sup>. In tal caso, dunque, si profilerebbe il caso singolare del deposito – a norma dell'art. 2435 c.c. – di una relazione con dei rilievi che non hanno più ragion d'essere. Poiché nell'*iter* di formazione del bilancio il controllo del revisore è inserito prima dell'approvazione dell'assemblea, parte della dottrina ha escluso che una relazione del revisore – certo integrativa del precedente giudizio, ma redatta posteriormente alla deliberazione del bilancio – possa avere alcuna rilevanza giuridica. Di conseguenza, si è concluso che - onde informare i lettori del bilancio che l'assemblea ha accolto i rilievi espressi dal revisore con la sua prima relazione – sarebbe sufficiente una dichiarazione della società di revisione attestante che il progetto di bilancio è stato adeguato ai rilievi mossi dal revisore il sede di verifica dello stesso<sup>60</sup>. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, è assai più probabile che in presenza di una relazione con rilievi gli amministratori – spesso espressione di quella maggioranza assembleare che procederebbe, nell'ipotesi formulata, ad una modifica diretta del progetto di bilancio – scelgano di provvedere a rettificare di proprio pugno il progetto. Di conseguenza, il revisore potrebbe redigere subito un altro giudizio da depositare tempestivamente insieme con la proposta di bilancio modificata presso la sede sociale entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'effettiva riunione dell'assemblea.

---

possibilità di una pronuncia incidentale di invalidità della certificazione di un bilancio palesemente viziato, purchè sussistano gli estremi della manifesta erroneità del giudizio espresso dal revisore tale da condurre ad una palese irragionevolezza e sproporzione del risultato finale di quel giudizio. L'invalidità della certificazione, nel caso di specie, è comunque strumentale e pregiudiziale alla impugnazione della deliberazione approvativa del bilancio nel senso che serve a costituire la legittimazione del singolo socio all'impugnazione, superando le limitazioni imposte dai già citati artt. 2434 *bis* c.c. e 157 t.u.f.. In questo senso, invalidata la certificazione, il regime giuridico cui è soggetto l'invalidità della deliberazione approvativa del bilancio diviene quello originale e non quello speciale.

<sup>59</sup> P. BALZARINI, sub *art. 156*, cit., p. 1829 ss ed, in senso analogo, G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., p. 29.

<sup>60</sup> P. BALZARINI, sub *art. 156*, cit., p. 1829 ss.

### 3.6. La revocabilità e modificabilità del giudizio

Si è appena visto cosa potrebbe accadere nel caso in cui la relazione del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti porti, in sede di approvazione del bilancio, ad una modifica dello stesso. Viene ora da chiedersi cosa accade qualora, una volta approvato il bilancio, il revisore venga in possesso di ulteriori informazioni che, se avesse precedentemente conosciuto, lo avrebbero portato ad esprimere un giudizio diverso rispetto a quello sottoscritto nella relazione di revisione. In particolare, quindi, viene da chiedersi se il giudizio possa essere revocato e/o modificato. La questione, dipende, naturalmente dalla natura giuridica da attribuire al suddetto parere professionale del revisore. Attesa la natura di atto giuridico di tipo non negoziale, la dottrina ha ritenuto che il giudizio espresso dal revisore debba ritenersi irrevocabile, dato che gli atti giuridici sono revocabili solo quando esprimono un sentimento ed irrevocabili quando consistono (come il giudizio espresso dal revisore) in una rappresentazione<sup>61</sup>.

Resta però da stabilire in quale momento il giudizio si possa reputare irrevocabilmente espresso. Al riguardo occorre distinguere due fasi. Innanzi tutto, la relazione del soggetto incaricato della revisione legale, come visto, è depositata presso la sede sociale ove deve restare durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché il bilancio non sia approvato. In questo modo, la relazione è posta a disposizione dei soci, degli amministratori e dei sindaci, esaurendo in questo momento il primo effetto di conoscenza ad essa riconducibile. Si può affermare che attraverso la delibera d'approvazione il giudizio diviene una qualità del bilancio e ne segue le sorti, sì che quel momento segna anche il limite ultimo per una sua eventuale modificazione. Ciò induce a ritenere che, fino all'intervento della delibera che approva il bilancio, il revisore possa ancora modificare la sua opinione.

In secondo luogo (e precisamente nei trenta giorni successivi all'approvazione) la relazione dei revisori viene depositata presso il registro delle imprese insieme alla copia del bilancio, alla relazione sulla gestione, alla relazione dei sindaci ed al verbale di approvazione dell'assemblea. L'importanza di tale deposito, che assolve una fondamentale funzione di pubblicità della relazione, appare innegabile<sup>62</sup>: per quanto non si possa parlare di conoscenza legale del giudizio sul bilancio, dal momento che non ne viene richiesta una vera e propria iscrizione, il deposito è ritenuto sufficiente a tipizzare un nesso di causalità specifico, basato sulla semplice conoscibilità,

---

<sup>61</sup> Su tutti, M. SPIOTTA, sub *art. 2409* ter, cit., p. 1005.

<sup>62</sup> M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., p. 345.

tra il danno subito dai terzi e l'informazione inesatta offerta dal soggetto incaricato del controllo contabile.

Dopo questo momento il giudizio del revisore è ancora revocabile? Com'è facile intuire, gli effetti dannosi derivanti dall'incolpevole affidamento di una relazione falsa o inesatta, una volta prodottisi, non sono più suscettibili d'eliminazione. Se è vero, però, che una nuova relazione del revisore non potrebbe eliminare i danni già verificatisi, è altrettanto vero che essa, portando a conoscenza del pubblico l'inesattezza della prima relazione, potrebbe essere idonea a prevenirne ulteriori. La prova della conoscenza del secondo giudizio è certamente ardua e dipende, in larga misura, dalle circostanze del caso concreto ma, se raggiunta, potrà trovare applicazione il principio di autoresponsabilità sancito dall'art. 1227, 2° co., c.c.<sup>63</sup>.

Ad avviso di chi scrive, inoltre, il revisore legale dovrà informare del mutamento di giudizio sia la Consob (per le società cui trova applicazione la disciplina prevista dal t.u.f.) sia l'organo di controllo interno, il quale potrà eventualmente decidere se attivarsi, in caso di inerzia da parte dell'organo di gestione, per informare della vicenda i soci. Depone a favore di questa conclusione anche quanto stabilito dai principi di revisione internazionali. In particolare, il principio ISA 560<sup>64</sup> dispone che qualora, successivamente alla data della relazione di revisione, ma prima della data di approvazione del bilancio, il revisore venga a conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data della propria relazione, avrebbe potuto indurlo a rettificarla, egli deve: a) discutere l'aspetto con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle attività di *governance*; b) stabilire se il bilancio necessita di modifiche e, in tal caso, c) svolgere indagini su come la direzione intende affrontare la questione. Se la direzione redige un bilancio modificato, il revisore deve, ovviamente, svolgere sulla modifica le procedure di revisione necessarie e predisporre una nuova relazione di revisione sul bilancio modificato. In caso contrario, ovvero qualora i responsabili della sua redazione non modifichino il bilancio in circostanze in cui il revisore ritenga che lo stesso debba essere variato, se la relazione di revisione è già stata consegnata all'impresa, il revisore dovrà notificare alla direzione ed ai responsabili delle attività di *governance*, di non sottoporre il bilancio all'approvazione assembleare prima che le necessarie

---

<sup>63</sup> Decisivi saranno: il mezzo utilizzato per portare a conoscenza dei terzi il nuovo giudizio (un mezzo efficace potrebbe essere quello di pubblicizzare sulla Gazzetta Ufficiale o su quotidiani, la cui tiratura e ambito di utenza siano giudicati adeguati per il raggiungimento dello scopo, una dichiarazione di rettifica del primo giudizio), la qualità del destinatario danneggiato e, infine, il tempo trascorso dal deposito della relazione originaria.

<sup>64</sup> Intitolato «Eventi successivi»

modifiche siano state apportate. Se, ciononostante, il bilancio viene successivamente approvato senza le necessarie modifiche, il revisore deve intraprendere azioni appropriate volte a prevenire che si faccia affidamento sulla sua relazione.

Il principio di revisione giunge, infine, ad analoga conclusione qualora il revisore venga a conoscenza, successivamente all'approvazione del bilancio, di un fatto che lo avrebbe portato a rettificare la propria *opinion*. Anche in questo caso, se i responsabili della gestione non pongono in essere le misure necessarie per assicurare che tutti coloro che hanno ricevuto il bilancio precedentemente approvato siano informati della situazione e non redige un bilancio modificato in circostanze in cui il revisore lo ritenga necessario, lo *statutory auditor* è tenuto a notificare alla direzione della società sottoposta a verifica ed ai responsabili delle attività di *governance*, che egli intraprenderà azioni volte a prevenire che si faccia affidamento in futuro sulla sua relazione di revisione.



## 4. CONCLUSIONI

L'intervenuta approvazione del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 non ha particolarmente modificato, sul piano letterale, le disposizioni riguardanti le procedure di revisione legale dei conti prima disciplinate dagli artt. 2409 *ter* c.c. (per le società chiuse) e 155 t.u.f. (per le società quotate e, visto quanto disposto dall'art. 116, 2° co. t.u.f., per le società aventi titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante) il cui contenuto è stato ora trasposto nell'art. 14 del medesimo decreto. Altrettanto non può dirsi, stanti gli esiti dell'analisi fino a qui condotta, circa l'impatto sostanziale che tale intervento normativo ha avuto in merito all'espletamento delle verifiche contabili e all'approfondimento giuridico di tale fattispecie.

Artefice di quello che si potrebbe definire un radicale mutamento in materia è la disposizione contenuta all'interno dell'art. 11 del decreto il quale stabilisce che la revisione legale deve essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA) che verranno adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 26, parr. 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE. Siffatta disposizione, infatti, costituisce il primo esplicito riferimento attraverso il quale il legislatore ha preso posizione circa le modalità di svolgimento dell'attività di revisione colmando un vuoto normativo che solo parzialmente era stato riempito attraverso il rinvio operato, non senza difficoltà nell'individuare i presupposti giuridici, dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla prassi di *auditing*. Ai principi di revisione, infatti, veniva attribuita rilevanza giuridica per il tramite del richiamo adoperato dal legislatore, soprattutto in materia di responsabilità del revisore, a c.d. clausole generali, quali quella della diligenza del buon padre di famiglia ovvero, per gli incarichi professionali, della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 1176 c.c. richiamato dall'art. 2407 c.c. e, indirettamente, dall'art. 164 t.u.f.); per l'individuazione del contenuto di tali clausole, infatti, era riconosciuto il rinvio a regole sociali e professionali di comportamento che, nel nostro caso, non potevano essere che i principi di revisione elaborati dalla prassi.

L'espresso rinvio ad essi oggi effettuato permette, invece, di apprezzarne maggiormente la funzione legislativa, attribuendo loro diretta rilevanza giuridica, con evidenti implicazioni sul

piano delle modalità di svolgimento dell'attività di *auditing* e, conseguentemente, su quello della responsabilità del revisore. Essi, in particolare, ad avviso di chi scrive, costituiscono non più solo uno strumento tecnico da utilizzare quale parametro di riferimento utile alla verifica della diligenza professionale usata dal revisore nella sua condotta, ma anche uno strumento giuridico cui lo studioso deve avvicinarsi per indagare il contenuto specifico dell'obbligazione legale richiesta allo *statutory auditor*.

La lettura di quanto oggi disposto dall'art. 14 del d. lgs. 39/2010 circa le finalità del procedimento di revisione legale e i poteri attribuiti al revisore, affiancata a quella dei principi di revisione internazionali (che, nell'intenzione del legislatore comunitario, diventeranno unico riferimento nel nostro continente per tutte le procedure di revisione legale dei conti dei bilanci di esercizio) permette, quindi, di fare il punto su molti dubbi che la formulazione della l. 7 giugno 1974, n. 216 (c.d. mini-riforma delle s.p.a.) e, in sua attuazione, del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 avevano sollevato in dottrina e giurisprudenza e che solo parzialmente erano stati mitigati con le successive modifiche normative intervenute, più o meno approfonditamente, in materia (il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la riforma della disciplina delle società di capitali, la l. 28 dicembre 2005, n. 262 e il d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 32).

In primo luogo, la nuova disposizione permette di meglio delimitare le reciproche competenze del collegio sindacale e del revisore legale dei conti in ambiti contabili in cui entrambi gli organi sono chiamati a vigilare (su tutti il bilancio di esercizio e il sistema di controllo interno della società cliente). Se da un lato deve necessariamente essere confermato quanto fino ad oggi sostenuto circa la natura del controllo (di legittimità e mai di merito, neppure, per quanto riguarda l'attività di revisione, quando viene richiesto di valutare la coerenza tra il bilancio e la relazione sulla gestione o la capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento nel medio-breve periodo) operato dai due organi sui documenti sociali e circa la loro diversa finalità (si potrebbe definire l'attività svolta dal collegio sindacale come un controllo di legalità sull'amministrazione, cioè sulla rispondenza degli atti e dell'attività di gestione alle regole giuridiche che li governano, e l'attività svolta dal revisore legale dei conti come un controllo di legittimità giuridico-contabile, ovvero finalizzato a quei profili che possono inficiare, in modo significativo, la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società), dall'altro lato appaiono ora più chiare le diverse attribuzioni in materia di verifica del sistema di controllo interno adottato dalla società revisionata. Tale incombenza, infatti, rimane ancora oggi esplicitamente affidata dal legislatore al solo collegio sindacale e ciò

porterebbe a concludere che anche in occasione dell'ultimo intervento normativo del 2010 non si sia tenuto in debita considerazione che essa costituisce una fase fondamentale dell'intero processo di revisione. La conoscenza delle specifiche caratteristiche che contraddistinguono la società cliente e, ancor più, del suo sistema di controllo interno, è, infatti, presupposto per la pianificazione dell'attività di *auditing* la quale deve essere «progettata su misura» dal controllore esterno dopo aver quantificato il «rischio di revisione» (e di conseguenza i «rischi intrinseci», «di controllo» e «di individuazione») cui occorre far fronte. Similmente a quanto concluso circa la natura del controllo sul bilancio di esercizio, tuttavia, anche le verifiche del sistema di controllo interno operate dai due differenti organi devono essere distinte in base alla loro finalità. Il revisore, infatti, dovrà valutare l'efficienza del sistema di *internal auditing* non nella sua interezza (operazione assai complessa stanti gli interventi legislativi degli ultimi anni che hanno fatto raggiungere a tale istituto confini particolarmente ampi e scarsamente individuati) ma limitatamente alla sua operatività in ambito contabile e in ambiti funzionali all'attività di revisione. L'unico soggetto che rimane tenuto ad esprimere, anche all'esterno mediante un esplicito richiamo in questo senso nella propria relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio, un giudizio circa l'«adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» rimane, quindi, il collegio sindacale il quale, comunque, potrà (e, nei neo-definito enti di interesse pubblico, in base a quanto previsto in materia di «comitato per il controllo interno e la revisione contabile» dall'art. 19 del d. lgs. 39/2010, dovrà) nella sua valutazione tenere conto dei risultati delle operazioni di verifica al riguardo condotte dal revisore (per gli aspetti di sua competenza), prospettandosi così un coordinamento tra questi soggetti.

L'apporto interpretativo dei principi di revisione appare ancora più marcato nell'indagine della profondità dell'attività di revisione richiesta allo *statutory auditor*. Oggi, infatti, deve ritenersi, a mio avviso, definitivamente sancito che il controllo del revisore non deve limitarsi ad un riscontro, meramente formale, della corretta e completa corrispondenza tra «le carte» contabili della società, ma debba spingersi oltre, fino a controllare la corrispondenza tra quanto giustificato dalla documentazione contabile e la realtà dei fatti ad essa sottostanti: consiste, quindi, in un controllo sostanziale e non solo formale. Tale conclusione appariva, in parte, già avvalorata da diversi passaggi legislativi, su tutti quello che individua la finalità ultima del processo di revisione: accertare la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano la redazione (ovvero, la sua capacità

di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio). Già in base a questo disposto appariva chiaro che l'attività di revisione non poteva limitarsi ad una mera verifica delle formalità estrinseche ed intrinseche di tenuta delle scritture contabili (intendendo per esse quelle di cui all'art. 2219 c.c.), in quanto l'esito di un siffatto controllo sarebbe stato pressoché privo di qualsiasi utilità per i destinatari del bilancio di esercizio (se così fosse, paradossalmente, il revisore potrebbe dichiarare ineccepibile un bilancio le cui risultanze corrispondano a quelle desumibili da scritture contabili formalmente corrette, anche quando esse siano totalmente fittizie). La lettura degli ISA, se da un lato permette di giungere alle medesime conclusioni fino a qui esposte, dall'altro consente di meglio specificare i limiti della sostanzialità riconosciuta al processo di *auditing*. Tali principi, infatti, sono chiari nello specificare che lo *statutory auditor*, per adempiere correttamente al suo incarico, è chiamato ad accertarsi che il bilancio, nel suo complesso, sia privo di errori *significativi*. Tale precisazione, ad avviso di chi scrive, è particolarmente rilevante per il tema qui trattato poiché, in base ad essa, è pacifico concludere che non tutte le operazioni compiute dalla società controllata devono essere oggetto di riscontro sostanziale, ma solamente quelle per le quali gli stessi principi di revisione, al verificarsi di determinate condizioni, esplicitamente lo consigliano, e la cui errata trasposizione nelle scritture contabili, a giudizio del revisore (il quale, seguendo le tecniche elaborate dalla prassi, sarà in possesso di tutti gli strumenti necessari per valutarlo), potrà compromettere, per la loro portata, quantitativa e/o qualitativa, in modo significativo l'informativa fornita dal bilancio. Si può così concludere che il revisore è chiamato ad effettuare un controllo di legittimità sostanziale e, perciò, a verificare la realtà degli accadimenti aziendali, la validità giuridica dei contratti e degli atti nei quali si sostanziano i fatti di gestione, la loro conformità alle disposizioni statutarie, la loro manifesta imprudenza, come pure la presenza di eventuali conflitti di interessi, nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile mediante l'impiego della diligenza professionale richiesta (ovvero nel rispetto delle procedure previste dagli ISA) e solo qualora il suo giudizio professionale (in concomitanza al verificarsi di situazione dai profili dubbi) gli lasci supporre che le eventuali irregolarità riscontrate all'esito del controllo possano portare a concludere che il bilancio di esercizio è viziato da errori significativi e, di conseguenza, non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Le problematiche di coordinamento tra le due fonti normative del processo di revisione (dettato legislativo e principi ISA) si fanno, invece, più marcate nell'esame dei poteri attribuiti al revisore

per l'espletamento delle procedure richieste dalla legge. Pur avendo espressamente previsto che l'attività di *auditing* deve essere svolta in conformità ai principi di revisione, infatti, l'art. 14, 6° co., d. lgs. 39/2010 continua a disporre che il revisore abbia diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili alla sua attività e possa (debba) procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione (riproponendo così, seppur con un tenore letterale leggermente differente, quanto prima contenuto negli artt. 2409 *ter* c.c. e 155 t.u.f.). L'ampiezza delle attività espletabili dallo *statutory auditor* sulla base di quanto previsto dai principi ISA, tuttavia, è ben maggiore di quella rinvenibile mediante l'interpretazione del dettato normativo il quale, come evidenziato all'interno di questo lavoro, pone delle limitazioni non indifferenti all'azione accertativa del revisore. Viene quindi da chiedersi il motivo del permanere del disposto dell'art. 14, 6° co., stante il rinvio generale alla prassi di revisione operato dall'art. 11 del medesimo decreto. Ad avviso di chi scrive, la risposta a questa domanda risiede, probabilmente, nella volontà di riconoscere espressamente al revisore, in via legislativa, una «base minima» di poteri da questi sempre e comunque attivabili e di consentirgli legittimamente di esprimere un giudizio negativo o con rilievi sul bilancio o l'impossibilità di esprimere tale *opinion* qualora esso non sia messo nelle condizioni di poterli liberamente esercitare. Le attività elencate dai principi di revisione, in questo senso, rappresentano le *best practices* che possono mettere il controllore nella situazione ideale per poter adempiere al meglio alle incombenze a lui richieste dalla legge. Laddove tali attività coincidano con (o siano riconducibili, in via interpretativa, a) i poteri riconosciuti al revisore dall'art. 14 del d. lgs. 39/2010, il loro compimento rappresenta non solo una «facoltà», ma ancor più un diritto e, per certi versi, un obbligo. Laddove le *best practices* non siano invece riconciliabili con il dettato normativo, esse rappresenterebbero delle attività potenzialmente esperibili dal revisore il cui svolgimento, pur mettendolo nella condizione ottimale per formulare il suo giudizio, richiederebbe il consenso delle altre parti in esse coinvolte (sia che si tratti di soggetti interni alla struttura della società revisionata, sia che si tratti di terzi il cui coinvolgimento risulti necessario). L'intervenuta variazione normativa del 2010 comporta, infine, minori considerazioni per quanto attiene la c.d. fase comminatoria in cui il revisore redige la propria *opinion* sul bilancio sottoposto a controllo. Il nuovo disposto, infatti, non ha introdotto sul punto significative variazioni, in considerazione anche del fatto che le diverse tipologie di giudizio utilizzate prima dell'intervento comunitario tenevano già conto di quanto elaborato dalla prassi e nulla è stato

modificato circa gli effetti (regolati dagli artt. 2434 *bis* c.c. e 157 t.u.f.) dei differenti giudizi formulabili dal revisore.

Dalle considerazioni fino a qui esposte appare dunque evidente la nuova rilevanza giuridica attribuibile ai principi di revisione internazionali il cui studio, oggi, non potrà non accompagnarsi all'analisi interpretativa di qualsiasi giurista che voglia approfondire le tematiche legate alle procedure di revisione legale.

## BIBLIOGRAFIA

### ELENCO DELLE OPERE CITATE:

- AMADUZZI A., *Economia aziendale. Fondamenti e applicazioni pratiche*, Cacucci, 1999
- AMBROSINI S., *L'amministrazione e i controlli nella società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2003, I, pp. 320 ss.
- AMBROSINI S., sub *artt. 2403-2406*, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004
- AMBROSINI S., *La revisione legale dei conti*, in N. ABRIANI, S. AMBROSINI, P. MONTALENTI, O. CAGNASSO, *Le società per azioni*, in G. COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, vol. IV, tomo I, Cedam, 2010
- ANGELICI C., *Principi di redazione del bilancio*, in M. BUSSOLETTI, *La nuova disciplina dei bilanci di società*, Giappichelli, 1993
- ANNARATONE R., sub *art. 19*, in N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2011, pp. 190 ss.
- ASSONIME, *Circolare n. 16/2010*, in *Riv. Soc.*, 2010, pp. 921 ss.
- ATELLI M., *La revisione contabile obbligatoria come professione specialistica*, in *Riv. crit. dir. priv.*, II, 1996, pp. 69 ss.
- BALOSSINI C.E., *I «principi della correttezza professionale» nell'art. 2598, n. 3, cod. civ. come «regole del costume sociale»*, in C. E. BALOSSINI, *Il diritto delle consuetudini e degli usi*, Giuffrè, 1974
- BALP G., sub *art. 12*, in N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2011, pp. 145 ss.
- BALZARINI P., *Impugnazione di bilancio per violazione dei principi di chiarezza e precisione*, in *Soc.*, 1995, pp. 944 ss.
- BALZARINI P., sub *art. 155*, in P. MARCHETTI e L.A. BIANCHI, *La disciplina delle società quotate*, Giuffrè, II, 1999

- BALZARINI P., sub art. 156, in P. MARCHETTI e L.A. BIANCHI, *La disciplina delle società quotate*, Giuffrè, II, 1999
- BALZARINI P., *Le immobilizzazioni materiali*, in L.A. BIANCHI, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2001
- BALZARINI P., *Sistema contabile e attività di revisione nella riforma delle società per azioni*, in P. BALZARINI, G. CARCANO, M. VENTORUZZO, *La società per azioni oggi. Tradizione, attualità e prospettive. Atti del Convegno internazionale di studi (Venezia, 10-11 novembre 2006)*, Giuffrè, 2007
- BASTIEN F., *Les obstacles à l'image fidèle*, in *Revue de droit comptable*, 1986, pp. 37 ss.
- BAVA F., A. DEVALLE, *Il processo di revisione*, in *Soc.*, 2010, inserto dal titolo, *Il d. lgs. n. 39/2010: la nuova disciplina della revisione legale*, pp. 11 ss.
- BAUER R., *Rafforzare la revisione dei conti nella UE. Obiettivi della Commissione UE in materia*, in *Controllo nelle soc. e negli enti*, 2004, pp. 559 ss.
- BAUER R., *La revisione legale dopo la riforma*, Maggioli, 2010
- BAXT R., *The modern company auditor, a nineteenth-century watchdog?*, in *Modern Law Review*, 1970, pp. 413 ss.
- BEGHETTO A., *Le novità in materia di nota integrativa, bilanci abbreviati, bilanci consolidati e informazioni sulla corporate governance alla luce del d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2009, pp. 1149 ss.
- BELVISO U., *Aspetti funzionali e organizzativi del collegio sindacale*, in *Giur. comm.*, I, 1994, pp. 651 ss.
- BELVISO U., *Le società abilitate alla revisione contabile (profili di competenza)*, in *Giur. Comm.*, I, 1995, pp. 375 ss.
- BENATTI L., sub artt. 2397-2406, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005
- BERNARDI D., G. INSAUDO, *Applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CEE con il d. lgs. 39/2010*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2011, pp. 9 ss.
- BERTOLOTTI A., *La revisione legale dei conti*, in O. CAGNASSO, L. PANZANI, *Le nuove s.p.a. – I sistemi di amministrazione e controllo*, Zanichelli, 2012
- BIANCHI G., *Amministrazione e controllo nelle nuove società di capitali. Metodi alternativi di gestione dopo la riforma del diritto societario*, Ipsoa, 2006

- BIANCHI L.A., *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto*, in L.A. BIANCHI, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2001
- BOBBIO N., voce *Consuetudine (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, IX, Giuffrè, 1961
- BOCCHINI E., *Il bilancio delle imprese*, Liguori, 1979
- BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese*, Utet, 2008
- BONAVERA E. E., *Questioni in tema di adempimento dell'incarico affidato alla società di revisione*, nota a Trib. Milano, 25 luglio 2008, n. 9892, in *Soc.*, 2009, pp. 316 ss.
- BONELLI F., *Responsabilità della società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci*, in *Riv. soc.*, 1979, pp. 986 ss.
- BONFANTE G., *La tavola dei doveri del collegio sindacale*, in *Soc.*, 1997, pp. 1008 ss.
- BOTTIGLIERI E., *Il controllo del bilancio*, in AA.VV. *Il bilancio di esercizio. Problemi attuali. Raccolta di scritti*, Giuffrè, 1978
- BUSSOLETTI M., *Le società di revisione*, Giuffrè, 1985
- BUSSOLETTI M., *La nuova disciplina dei bilanci di società*, Giappichelli, 1993
- BUSSOLETTI M., P. DE BIASI, sub art. 2429, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004
- BUSSOLETTI M., sub art. 2434 bis, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004
- BUSSOLETTI M., sub art. 2409 bis, in F. D'ALESSANDRO, *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Piccin, 2010
- BUSSOLETTI M., sub art. 2409 ter, in F. D'ALESSANDRO, *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Piccin, 2010
- BUTA G.M., sub art. 164, in G. CAMPOBASSO, *Commentario al TUF*, Utet, 2002
- BUTA G. M., *Responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, Giappichelli, 2005
- BUTTURINI P., *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, in F. GALGANO, *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, XVIV, Padova, 2007
- BUTTURINI P., sub art. 2, in *Relazione sulla gestione e relazione di revisione dopo il d. lgs. 32/2007 (commentario al Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 32)*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2008, pp. 1305 ss.
- CACCHI PESSANI S., *Corporate Governance, sistema dei controlli e intermediari reputazionali negli Stati Uniti d'America dopo il caso Enron*, in *Giur. Comm.*, I, 2003, pp. 746 ss.

- CALANDRA BUONAURA V., *I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario*, in *Giur. Comm.*, I, 2003, pp. 546 ss.
- CALDARONE R., G. TUCCI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione e certificazione del bilancio: prime pronunzie della giurisprudenza e tendenze evolutive*, in *Giur. comm.*, I, 1995, pp. 303 ss.
- CALDERON J., R. KOWAL, *Auditors whistle an unhappy time*, in *Denver University Law Review*, 1998, pp. 419 ss.
- CAMPOBASSO M., G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale – Diritto delle società*, Utet giuridica, 2012
- CARATOZZOLO M., *Natura ed effetti della revisione e certificazione del bilancio nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dott. comm.*, 1978, pp. 493 ss.
- CARATOZZOLO M., *Attività e problemi del revisore contabile*, in *Riv. dott. comm.*, 1995, pp. 881 ss.
- CARATOZZOLO M., *Principi di revisione contabile*, in M. CARATOZZOLO, M. DAMIANI, G. VALENTE, *La certificazione tributaria*, Giuffrè, 2001
- CARATOZZOLO M., *Il Bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2006
- CARATOZZOLO M., voce *Principi contabili internazionali (dir. comm. e trib.)*, in *Enc. Dir., Annali I*, Giuffrè, 2007
- CASADEI D., *La responsabilità della società di revisione*, Giuffrè, 2000
- CASSANDRO P. E., *Revisione aziendale e certificazione di bilanci: l'esperienza americana e i suoi insegnamenti*, in *Riv. dott. comm.*, 1980, pp. 1081 ss.
- CASTELLANO G., *I controlli esterni*, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE, *Trattato delle società per azioni*, Utet, 5, 1988
- CAVALLI G., *I sindaci*, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE, *Trattato delle società per azioni*, Utet, 5, 1988
- CAVALLI G., *Il collegio sindacale*, in G. CAVALLI, M. MARULLI, C. SILVETTI, *Le società per azioni*, tomo II in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. BIGIAMI, Utet, 1996, pp. 828
- CAVALLI G., sub art. 149, in G. CAMPOBASSO, *Commentario al TUF*, Utet, 2002
- CAVALLI G., sub art. 151, in G. CAMPOBASSO, *Testo Unico della Finanza*, Utet, 2002
- CHIARAVIGLIO L., *Sull'efficacia del controllo del collegio sindacale*, in G. MINERVINI, *Il controllo sul funzionamento delle società per azioni*, Jovene, 1974

- CHIARAVIGLIO L., *Compiti e responsabilità dei sindaci di società di capitali e dei revisori degli enti*, in *Riv. soc.*, 1979, pp. 553 ss.
- CHIARAVIGLIO L., *Il collegio sindacale nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dott. comm.*, 1979, pp. 1055 ss.
- CHUA S., *The auditor's liability in negligence in respect of the auditor report*, in *Journal of Business Law*, 1995, pp. 1 ss
- CIERVO G., *La responsabilità civile del revisore legale alla luce del d. lgs. 39/2010*, in *Il nuovo dir. soc.*, 2010, pp. 68 ss.
- CLARIZIA R., *L'attività di revisione e di certificazione: aspetti giuridici*, Giuffrè, 1978
- COCITO C., *Il collegio sindacale*, Giuffrè, 1970
- COFFEE JR. J.C., *The acquiescent gatekeeper: reputational intermediaries, auditor independence and the governance of accounting*, Columbia Law and Economics Working Paper No. 191, disponibile sul sito [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=270944](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=270944)
- COFFEE JR. J.C., *Gatekeeper failure and reform: the challenge of fashioning relevant reforms*, in *Boston University law review*, 84, 2004, pp. 301 ss.
- COFFEE JR. J.C., *Gatekeepers. The professions and corporate governance*, Oxford University Press, 2006
- COLANTUONI V., sub art. 2403, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003
- COLCERA E., *I sistemi di vigilanza delle società italiane quotate nei mercati regolamentati: il Sarbanes-Oxley Act un modello per l'Italia?*, in *Soc.*, 2005, pp. 791 ss.
- COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Cedam, 1965
- COLOMBO G.E., *La disciplina italiana della revisione*, in *Riv. dott. comm.*, 1977, pp. 1 ss.
- COLOMBO G.E., *Reddito di esercizio, principi contabili e norme giuridiche*, in "La determinazione del reddito delle imprese del nostro tempo alla luce del pensiero di Gino Zappa", Cedam, 1982
- COLOMBO G.E., *Bilancio di esercizio, disciplina legale e principi contabili*, in *Atti del Convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno*, Giuffrè, 1984
- COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio: strutture e valutazioni*, Utet, 1987
- COLOMBO G.E., *Limiti di validità all'unificazione in bilancio di elementi eterogenei*, in *Soc.*, 1992, pp. 336 ss.

- COLOMBO G.E. e G. OLIVIERI, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE, *Trattato delle società per azioni*, 7, Utet, 1994.
- COLOMBO G.E., *Nullità o annullabilità per la violazione dei principi di chiarezza e precisione?*, in *Soc.*, 1995, pp. 1316 ss.
- COLOMBO G.E., *Illiceità del bilancio per incompletezza informativa*, in *Soc.*, 1997, pp. 177 ss.
- COLOMBO G.E., sub art. 155, in G.F. CAMPOBASSO, *Testo Unico della Finanza*, Utet, II, 2002
- COLOMBO G.E., sub art. 156, in G.F. CAMPOBASSO, *Testo Unico della Finanza*, Utet, II, 2002
- COLOMBO G.E., sub art. 157, in G.F. CAMPOBASSO, *Testo Unico della Finanza*, Utet, II, 2002
- COLOMBO G.E., *Amministrazione e controllo*, 2002, disponibile sul sito [http://www.notarlex.it/news/Amministrazione\\_controllo-%20Colombo.pdf](http://www.notarlex.it/news/Amministrazione_controllo-%20Colombo.pdf)
- COLOMBO G.E., *L'invalidità dell'approvazione del bilancio*, in *Riv. soc.*, 2006, pp. 954 ss.
- CORRADO D., sub art. 2434 bis, in F. GHEZZI, M. NOTARI, *Obbligazioni-bilancio*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, Egea, 2005
- COSTA A., *Il controllo del revisore contabile e gli amministratori di s.p.a.: le rispettive responsabilità in caso di irregolarità nella gestione*, in *Collana degli annali della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova*, 1995/1996, pp. 95 ss.
- DAVIES P. L., *Enron and Corporate law reform in the UK and the European Community*, in HOPT ET AL, *Corporate Governance in context*, Oxford University Press, 2005, pp. 167 ss.
- DE ANGELIS L., *L'esercizio del controllo sulle società di capitali: controllo contabile e controllo legale dei conti. Autoregolamentazione convenzionale ed evoluzione della disciplina legale*, in *Riv. soc.*, 1997, pp. 117 ss.
- DE ANGELIS L., *Il controllo dei sindaci sull'amministrazione nelle società quotate*, in *Soc.*, 1999, pp. 9 ss.
- DE ANGELIS L., *Relazione dei sindaci-revisori al bilancio: il nuovo art. 2409 ter del codice civile*, in *Il fisco*, 2007, pp. 6045 ss.
- DE GIOIA CARABELLESE P., sub art. 2409 ter, in G. FAUCEGLIA, G. SCHIANO DI PEPE, *Codice Commentato delle s.p.a.*, Utet Giuridica, 2007
- DEZZANI F., *La certificazione del bilancio di esercizio*, Giuffrè, 1974
- DI CECCO G., sub art. 2409 sexies, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003

- DI MARCELLO T., *La responsabilità della società di revisione nei confronti dei terzi tra violazione di obblighi e lesione di interessi protetti*, in *Giur. comm.*, II, 2003, pp. 449 ss.
- DI NANNI C., *Competenze e responsabilità della società di revisione*, in C. AMATUCCI, *I controlli esterni nelle società quotate: ordinamenti ed esperienze a confronto*, Giuffrè, 2005
- DIJAN Y., *Le contrôle de la direction des sociétés anonymes dans les pays du Marché commun*, Paris, 1965
- DOBLER M., *Auditing corporate risk management. A critical analysis of a German particularity*, 2003, disponibile sul sito [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=540862](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=540862)
- DOMENICHINI G., *Commento a Cass. 17 settembre 1997, n. 9252*, in *Soc.*, 1998, pp. 1032 ss.
- DOMENICHINI G., sub art. 2403, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004
- DU PONTAVICE E., *Le commissaire aux comptes et la certification*, in *Revue des sociétés*, 1976, pp. 257 ss.
- DUGDALE A.M., K.M. STANTON, *Professional negligence*, Butterworths, London-Edinburgh-Dublin, 1997
- EISENBERG M.A., *The board of directors and internal control*, in *Cardozo Law Review*, 1997, pp. 254 ss.
- FEDERACION DES EXPERTS COMPTABLES EUROPEENS, *Implementation of international auditing standards for all statutory audits in the European Union*, 2006, disponibile sul sito [www.fee.be](http://www.fee.be);
- FERRARINI G. e P. GIUDICI, *I revisori e la teoria dei Gatekeepers*, in *Nuove prospettive della tutela del risparmio*, Atti del Convegno di Napoli, 27-28 maggio 2005, Giuffrè, 2006
- FERRARINI G. e P. GIUDICI, *La legge sul risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate governance*, in *Riv. Soc.*, 2006, pp. 608 ss.
- FERRO-LUZZI P., *Per una razionalizzazione del concetto di controllo*, in M. BIANCHINI, C. DI NOIA, *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, Egea, 2010
- FORTUNATO S., *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, Jovene, 1985
- FORTUNATO S., *Le responsabilità professionali e legali nelle funzioni di revisore con particolare riguardo ai doveri del collegio sindacale*, in *Riv. dott. comm.*, 1990, pp. 943 ss.
- FORTUNATO S., *Bilancio e contabilità di impresa in Europa*, Cacucci, 1993
- FORTUNATO S., sub art. 149-151, in G. ALPA, F. CAPRIGLIONE, *Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, Cedam, 1998

- FORTUNATO S., *Doveri e poteri del collegio sindacale nelle società quotate*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1999, pp. 40 ss.
- FORTUNATO S., *Collegio sindacale e società di revisione nelle «società con azioni quotate» dopo il testo unico sull'intermediazione finanziaria*, in *Riv. dott. comm.*, 1999, pp. 2 ss.
- FORTUNATO S., *I principi contabili nell'ordinamento italiano*, in *Contabilità, finanza e controllo*, 2001, pp. 555 ss.
- FORTUNATO S., *I «controlli» nella riforma del diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2003, pp. 871 ss.
- FORTUNATO S., sub *art. 2409 bis*, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004
- FORTUNATO S., sub *art. 2409 ter*, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004
- FORTUNATO S., sub *art. 2409 sexies*, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004
- FORTUNATO S., *Fallimento del mercato e revisione contabile*, in *Nuove prospettive della tutela del risparmio*, Atti del Convegno di Napoli, 27-28 maggio 2005, Giuffrè, 2006
- FORTUNATO S., *Il dirigente preposto ai documenti contabili nel sistema dei controlli societari*, in *Soc.*, 2008, pp. 401 ss.
- FORTUNATO S., *Il controllo dei rischi: informativa del mercato e revisione contabile*, in *Riv. soc.*, 2009, pp. 1095 ss.
- FORTUNATO S., *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e 'governance' nel modello europeo)*, in *Giur. Comm.*, I, 2010, pp. 5 ss.
- FRANCESCHELLI R., voce *Consuetudine*, in *Nov. dig. it.*, IV, Utet, 1959
- FRANCESCHELLI R., voce *Consuetudine*, in *Nov. dig. it. Appendice*, Utet, 1980
- FRANCO M., *La responsabilità della società di revisione*, in A. PREDIERI, *Controlli societari e governo dell'impresa*, Giappichelli, 1999
- FRANZONI M., *La Consob e i sindaci di società*, in *Contr. e impresa*, 1997, pp. 1136 ss.
- FRÈ G., G. SBISÀ, sub *art. 2403*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA, *Commentario del codice civile*, Zanichelli, 1997
- FREEDMAN J., M. POWER, *Law and accounting: transition and transformation*, in *Modern Law Review*, 1991, pp. 769 ss.
- GENOVESE A., *Le fattispecie tipiche di invalidità*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE, *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum G.F. Campobasso, Utet Giuridica, II, 2006, pp. 243 ss.

- GIGANTI M., *La certificazione del bilancio e i principi contabili statuiti: funzioni e limiti*, in *Riv. dott. comm.*, 1989, pp. 646 ss.
- GILISSEN J., voce *Consuetudine*, in *Digesto, IV ed. sez. civ.*, II, Utet, 1988
- GIORGIANI M., voce *Buon padre di famiglia*, in *Nov. dig. it.*, II, Utet, 1958
- GIUDICI P., *La nuova disciplina della revisione legale*, in *Soc.*, 2010, pp. 539 ss.
- GOLDMAN A., B. BARLEV, *The auditor-firm conflict of interests: its implications for independence*, in *The accounting review*, 49, 1974, pp. 717 ss.
- GRAZIANI A., *Diritto delle società*, Morano, 1963, pp. 392 ss.
- HUMPREY C., P. MOIZER, S. TURLEY, *The audit expectations gap in Britain: an empirical investigation*, in *Accounting and business research*, 23, 91A, 1993, pp. 395 ss.
- INNOCENTI M., *Collegio sindacale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, in R. ALESSI, N. ABRIANI, U. MORERA, *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, Giuffrè, 2007
- INSAUDO G., *Il dibattito sul contenuto sostanziale del controllo contabile alla luce di nuove direttive della Unione Europea*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2007, pp. 5 ss.
- JACKSON R., J. POWELL, *On professional negligence*, Sweet & Maxwell, London, 1997
- KOVARIK M., *Les missions permanentes du commissariat aux comptes dans les sociétés anonymes*, in *Les Petites affiches*, 6 avril 1987, n. 41, p. 8
- KUSTERMANN F., *Le società di revisione*, in *Riv. Not.*, 1976, pp. 451 ss.
- LA ROSA M., *Black-out nei controlli: stato dell'arte e prospettive di riforma in tema di revisione contabile*, in *Giur. Comm.*, I, 2005, pp. 183 ss.
- LAGHI E., *La relazione logica e funzionale tra i due tipi di controllo*, in M. BIANCHINI, C. DI NOIA, *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, Egea, 2010
- LEIBMANN J. H., A. S. KELLY, *Accountant's liability to third parties for negligent misrepresentation: the search for a new limiting principle*, in *American Business Law Journal*, 1992, pp. 367 ss.
- LENER R., *Controlli esterni e protezione delle minoranze nelle società quotate*, in C. AMATUCCI, *I controlli esterni nelle società quotate: ordinamenti ed esperienze a confronto: atti del Convegno del 23 giugno 2003*, Giuffrè, 2005
- LIBONATI B., *Gli effetti della certificazione del bilancio*, in *Riv. soc.*, 1975, pp. 849 ss.
- LIBONATI B., *La revisione volontaria: effetti*, in *Giur. Comm.*, I, 1979, pp. 642 ss.

- Libro Verde, *La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi*, in *Riv. Soc.*, 2010, pp. 1371 ss.
- LOCATELLI P., voce *Società fiduciarie e di revisione*, in *Nov. Dig. it.*, Utet, 1970
- LOLLI A., sub art. 164, in A. MAFFEI ALBERTI, *Testo Unico dell'intermediazione finanziaria*, in *Nuove leggi civ. comm.*, Cedam, 2001
- LOLLI A., *Il regolamento di adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, pp. 785 ss.
- LOLLI A., *La nota integrativa nel bilancio delle s.p.a.*, Milano, 2003, pp. 307 ss.
- LOLLI A., sub art. 2434 bis, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005
- LOMONACO T., *Revisione volontaria e responsabilità extra-contrattuale della società di revisione*, in *Giur. comm.*, II, 2003, pp. 608 ss.
- MAGGIOLINO M., sub art. 2409 bis, in F. GHEZZI, *Collegio sindacale e controllo contabile*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, Egea, 2005
- MAGGIOLINO M., sub art. 2409 ter, in F. GHEZZI, *Collegio sindacale e controllo contabile*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, Egea, 2005
- MAGGIOLINO M., sub art. 2409 sexies, in F. GHEZZI, *Collegio sindacale e controllo contabile*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, Egea, 2005
- MANCINELLI F., *Novità nei controlli del collegio sindacale: il modello latino*, in *Soc.*, 2003, pp. 1316 ss..
- MANGO E., *Prime considerazioni in tema di revisione e certificazione dei bilanci*, in *Giur. Comm.*, I, 1976, pp. 321 ss.
- MARCHETTI P., *Riforma del collegio sindacale e ruolo dei revisori*, in *Giur. Comm.*, I, 1995, pp. 107 ss.
- MARCHI L., *Introduzione alla contabilità di impresa*, Giappichelli, 2007
- MARCIANO R., sub art. 2409 bis, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003
- MARCIANO R., sub art. 2409 ter, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003
- MARINELLI U., *Revisione contabile. Principi e note metodologiche*, Giappichelli, 2008

- MARZIALE G., sub art. 2434 bis, in F. D'ALESSANDRO, *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Piccin, 2010
- MELIS G., *Elementi di economia aziendale*, Giuffrè, 2005
- MESIANO L., *Evoluzione della revisione in Italia*, in R. DI PIETRA, *La revisione contabile in Italia e nella prospettiva internazionale*, Cedam, 2005
- MINERVINI G., *La Consob. Lezioni di diritto del mercato finanziario*, Liguori, 1989
- MINERVINI G., *Funzioni del collegio sindacale. Questioni vecchie, questioni nuove*, in *Soc.*, 2000, pp. 649 ss.
- MOHAMMED B.H., *The detection of financial irregularities in U.S. corporations*, in *Journal of financial crime*, 2002, pp. 85 ss.
- MONTALENTI P., *Responsabilità extracontrattuale della società di revisione per negligente certificazione*, in *Giur. it.*, I, 2, 1993, pp. 1 ss.
- MONTALENTI P., *Corporate governance, raccomandazioni Consob e prospettive di riforma*, in *Riv. Soc.*, 1997, pp. 718 ss.
- MONTALENTI P., *La società quotata*, in G. COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, vol. IV, tomo II, Cedam, 2004
- MONTALENTI P., *Le operazioni con parti correlate: il nuovo regolamento Consob*, in *Il Nuovo diritto delle società*, 12, 2010, pp. 8 ss.
- MONTALENTI P., *I controlli societari: recenti riforme, antichi problemi*, in *Banca borsa tit. cred.*, I, 2011, pp. 535 ss.
- MOSCA M. C., *Le disposizioni generali in tema di struttura degli schemi di bilancio*, in L.A. BIANCHI, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2001
- NICCOLINI G., sub art. 2486, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004
- NIGRO A., *Le scritture contabili*, in F. GALGANO, *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, Cedam, II, 1985
- NOBILI R., M. VITALI, *La riforma delle società per azioni. Commento alla legge 7 giugno 1974, n. 216 e decreti delegati*, Giuffrè, 1975
- OLIVIERI G., *Il sistema dei controlli «interni» nelle società quotate*, in U. TOMBARI, *La società quotata dalla riforma del diritto societario alla legge sul risparmio*, Giappichelli, 2008
- PACIELLO A., sub art. 2486, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003

- PAIARDINI M., *Nota a trib. Milano, 25 luglio 2008*, in *Banca, borsa, tit. credito*, 2011, pp. 109 ss.
- PANUCCI M., LA ROTONDA C., MATONTI A., *D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*, in M. FRATINI e M. GASPARRI, *Testo Unico della Finanza*, Utet Giuridica, 2012
- PANUCCIO V., *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, Jovene, 1964
- PANZANI L., *Il controllo sull'amministrazione nelle società di capitali*, in *Soc.*, 2002, pp. 1200 ss.
- PASQUALINI F., *L'immagine fedèle*, in *Revue de droit comptable*, 1990-3, pp. 85 ss.
- PAVONE LA ROSA A., voce *Consuetudine (usi normativi e usi negoziali)*, in *Enc. Dir.*, IX, Giuffrè, 1961
- PECCHIARI N., *La lettera di attestazione*, in *Controllo legale dei conti*, 1999, pp. 385 ss.
- PECCHIARI N., *La rilevanza quantitativa degli errori nel bilancio d'esercizio: riflessioni sulla impostazione dei principi giuridici e professionali*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, pp. 251 ss.
- PISANI M., *Le «zone di elasticità» degli schemi di bilancio, Analisi e interpretazioni dell'art. 2423 ter*, Cedam, 1999
- PIZZORUSO A., *Fonti del diritto*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA, *Commentario del codice civile*, Zanichelli, 2011
- PONTANI F., *I principi di redazione del bilancio*, in A. PALMA, *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2008
- PRESTI G., *La responsabilità del revisore*, in *Banca borsa tit. cred.*, I, 2007, pp. 162 ss.
- QUAGLIOTTI L., *Il diligente modus operandi nella verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*, in *Giur. comm.*, II, 2000, pp. 701 ss.
- QUATTROCCHIO L., sub art. 155, in G. COTTINO, *La Legge Draghi e le società quotate in borsa*, Utet, 1999
- RABITTI BEDOGNI C., sub art. 149, in C. RABITTI BEDOGNI, *Il testo unico della intermediazione finanziaria. Commentario al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, Giuffrè, 1998
- RACUGNO G., *L'ordinamento contabile delle imprese*, in V. BUONOCORE, *Trattato di diritto commerciale*, V, Giappichelli, 2002
- RACUGNO G., *Dal bilancio ai fatti di gestione*, in *Giur. comm.*, I, 2002
- RACUGNO G., sub art. 2477, in G. NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, Jovene, 2004
- RAIMONDO V., sub art. 29, in N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2011, pp. 258 ss.

- RAINELLI P., *Il regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate: le linee fondamentali*, in *Il Nuovo diritto delle società*, 12, 2010, pp. 12 ss.
- RESCIGNO R., *La Consob e la corporate governance: prime riflessioni sulla comunicazione della Consob 20 febbraio 1997 in materia di controlli societari*, in *Riv. Soc.*, 1997, pp. 758 ss.
- ROPPO V., *La responsabilità civile dell'impresa nel settore dei servizi innovativi*, in *Contr. e impresa*, 1993, pp. 891 ss.
- RORDORF R., *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, in *Soc.*, 2007, pp. 1205 ss.
- RORDORF R., *Gli amministratori indipendenti*, in AA. VV., *Tutela del risparmio, authorities, governo societario*, Giuffrè, 2008
- ROSSI A., *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, Giuffrè, 1985
- ROSSI A., sub art. 2486, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005
- ROSSI G., *Revisione e diritto societario*, in *Banca toscana, studi e informazioni – quaderni*, n. 8, 1983, pp. 21 ss.
- RUGGIERO E., sub art. 14, in N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2011, pp. 157 ss.
- SALAFIA V., *Il controllo della contabilità delle società quotate in borsa*, in *Soc.*, 1986, pp. 5 ss.
- SALAFIA V., *La responsabilità dei sindaci*, in *Soc.*, 1994, p. 1313 ss.
- SALAFIA V., *La funzione di controllo del collegio sindacale*, in *Soc.*, 1994, pp. 1169 ss.
- SALAFIA V., *Iscrizione in bilancio di contratti nulli e responsabilità della società di revisione (Trib. Roma, 26 aprile 1999)*, in *Soc.*, 1999, pp. 1236 ss.
- SALAFIA V., *Amministrazione e controllo nella delega n. 366 del 2001 e responsabilità amministrativa delle società*, in *Soc.*, 2002, pp. 5 ss.
- SALAFIA V., *La legge sul risparmio*, in *Soc.*, 2006, pp. 137 ss.
- SANDULLI M., *Sui poteri del collegio sindacale*, in *Riv. not.*, I, 1977, pp. 1156 ss.
- SANGIOVANNI V., *La responsabilità extra-contrattuale della società di revisione nel caso Parmalat*, in *Corr. Giur.*, 2009, pp. 537 ss.
- SASSO C., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. BIGIAMI, III, Utet, 2004, pp. 915 ss.
- SASSO C., *Irregolarità di bilancio e responsabilità di amministratori e sindaci*, Giuffrè, 2000
- SASSO C., sub art. 2409 ter, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005

- SASSO C., sub *art. 2409 sexies*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, 2005
- SASSO C., sub *art. 2409 ter*, in G. GRIPPO, *Commentario delle società*, Utet Giuridica, 2009
- SBISÀ G., *I controlli della Consob*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA, *Commentario del codice civile*, Zanichelli, 1997
- SCHOCKAERT D., N. HOUYOUX, *International standards on auditing within the European Union*, in *Revue Bancaire et financière*, 2007, pp. 515 ss..
- SCHUSTERSCHITZ G., S. KOTZ, *The comitology reform of 2006: increasing the powers of the european parliament without changing the treaties*, in *European Constitutional Law Review*, 3, 2007, pp. 68 ss.
- SCOGNAMIGLIO G., *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabili*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Giuffrè, 2007
- SERRA A., *Certificazione del bilancio e invalidità della delibera di approvazione*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1980, pp. 229 ss.
- SFAMENI P., *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, in L.A. BIANCHI, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Giuffrè, 2001
- SOTTORIVA C., *La riforma del controllo contabile delle società in Italia: una prima lettura coordinata del decreto legislativo n. 39/2010 in tema di svolgimento della revisione legale dei conti*, in *Riv. dott. comm.*, 2010, pp. 582 ss.
- SPAGNUOLO D., sub *art. 2434 bis*, in M. SANDULLI e V. SANTORO, *La riforma delle società*, Giappichelli, 2003
- SPIOTTA M., sub *art. 2409 bis*, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004
- SPIOTTA M., sub *art. 2409 ter*, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004
- STOLOWY H., *Le pouvoir d'investigation du commissaire aux comptes*, in *Revue de droit comptable*, 1987-4, pp. 99 ss.
- STRAMPELLI G., *L'introduzione dei principi IAS/IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, in L. A. BIANCHI - M. NOTARI, *Obbligazioni. Bilancio*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società*, Egea, 2005

- STRAMPELLI G., sub art. 11, in N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2011, pp. 138 ss
- TEDESCHI G.U., *Il collegio sindacale*, in P. SCHLESINGER, *Il codice civile commentato*, Giuffrè, 1992
- TOMASIN G., *I principi contabili in Italia*, in *Riv. dott. comm.*, 1982, pp. 1 ss.
- TONELLO M., *Corporate governance e tutela del risparmio*, in F. GALGANO, *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, XXXV, Cedam, 2006
- VAIRA M., sub art. 2485-2486, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004
- VALENSISE P., *Revisori contabili e collegio sindacale (diritto transitorio e disciplina a regime)*, in *Giur. Comm.*, I, 1994, pp. 667 ss.
- VALENSISE P., *Il revisore risponde per mancata informazione al collegio sindacale*, in *Giur. comm.*, II, 1996, pp. 497 ss.
- VALENSISE P., sub art. 155-157, in C. RABITTI BEDOGNI, *Il testo unico della intermediazione finanziaria. Commentario al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, Giuffrè, 1998
- VALENSISE P., sub art. 161-164, in C. RABITTI BEDOGNI, *Il testo unico della intermediazione finanziaria. Commentario al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, Giuffrè, 1998
- VALENSISE P., *Il nuovo collegio sindacale nel progetto italiano di corporate governance*, Giappichelli, 2000
- VENUTI M., *I principi contabili in Italia*, in *Cont., Fin., Contr.*, 2001, pp. 969 ss.
- VENUTI M., *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, Giuffrè, 2006
- VERNA G., *I principi contabili: norme tecniche d'integrazione e d'interpretazione della legge*, in *Giur. Comm.*, I, 2002, pp. 151 ss.
- VERNA G., *Novità in tema di bilanci e delle relazioni che lo corredano*, in *Soc.*, 2007, pp. 268 ss.
- VIGANÒ E., *Sintesi dell'esperienza in materia di «principi contabili» nei paesi di lingua inglese*, in *Riv. dott. comm.*, 1975, pp. 298 ss.
- YOUNG M., *The liability of corporate officials to their outside auditor for financial statement fraud*, in *Fordham Law Review*, 1996, pp. 2155 ss.

## ELENCO DELLA GIURISPRUDENZA CITATA:

Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699, in *Giur. comm.*, 1986, II, p. 838;  
Cass. 18 marzo 1986, n. 1839 in *Soc.*, 1986, p. 722  
Cass. 23 marzo 1993, n. 3458, in *Soc.*, 1993, p. 1463  
Cass. 2 ottobre 1995, n. 10348, in *Soc.*, 1995, p. 1541;  
Cass. 17 settembre 1997, n. 9252, in *Soc.*, 1998, p. 1025;  
Cass. 28 maggio 1998, n. 5287, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 3116 e in *Soc.*, 1999, p. 400;

App. Roma 10 giugno 1975, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, p. 302  
App. Torino, 10 luglio 1975, in *Giur. comm.*, 1976, II, p. 193;  
App. Torino 28 maggio 1980, in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 666;  
App. Genova 19 gennaio 1982, in *Giur. comm.*, 1983, II, p. 792  
App. Milano 13 settembre 1988, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, p. 1651.  
App. Roma 14 ottobre 1991, in *Soc.*, 1992, p. 336;  
App. Milano, 21 gennaio 1994, in *Soc.*, 1994, p. 923.  
App. Milano, 14 ottobre 1994, in *Soc.*, 1995, p. 1447;  
App. Torino, 30 maggio 1995 in *Giur. comm.*, 1996, II, p. 497 ss.;  
App. Milano 18 maggio 1996, in *Soc.*, 1997, p. 49  
App. Milano, 7 luglio 1998, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 439 ss  
App. Roma, 14 marzo 2000, in *Soc.*, 2000, p. 969;

Trib. Torino 23 aprile 1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 442;  
Trib. Milano, 15 luglio 1982, in *Soc.*, 1983, p. 1016  
Trib. Milano 13 gennaio 1983, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1983, II, p. 328.  
Trib. Milano 29 ottobre 1984, in *Soc.*, 1985, p. 37;  
Trib. Brescia 18 settembre 1989, in *Giur. comm.*, 1990, II, p. 802;  
Trib. Milano 9 novembre 1989, in *Soc.*, 1990, p. 484.  
Trib. Milano 7 marzo 1991, in *Soc.*, 1991, p. 990  
Trib. Milano, 18 giugno 1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, p. 1 ss.

Trib. Trieste 18 novembre 1992, in *Soc.*, 1993, p. 801  
Trib. Torino, 18 settembre 1993, in *Giur. comm.*, 1994, II, p. 284 ss.;  
Trib. Napoli, 18 marzo 1995, in *Soc.*, 1995, p. 1447;  
Trib. Catania 28 marzo 1996, in *Giur. comm.*, 1996, II, p. 818;  
Trib. Vicenza 23 marzo 1999, in *Dir. fall.*, 1999, II, p. 581;  
Trib. Roma, 26 aprile 1999, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 701  
Trib. Milano, 21 ottobre 1999 in *Giur. it.*, 2000, p. 553  
Trib. Milano 5 novembre 2001, in *Soc.*, 2002, p. 722,  
Trib. Milano 5 aprile 2006, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2008, II, p. 205  
Trib. Milano, 25 luglio 2008, in *Banca, borsa, tit. credito*, 2011, p. 109 ss.  
Trib. Milano, 4 novembre 2008, in *Corr. giur.*, 2009, p. 531.  
Trib. Melfi, 13 maggio 2011, in *Soc.*, 2011, p. 1385  
Trib. Prato, 14 settembre 2012, inedita

TAR Lazio, 21 marzo 1997, in *Foro it.*, 1997, III, p. 309;

#### **ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CITATA:**

CNDC, *Nuovi principi di comportamento del collegio sindacale*, 1995  
CNDCEC, *Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*, 2012  
CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, 2012  
CNDCEC, *L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, 2012  
CONSOB, Comunicazione 25 marzo 1982, n. 82003716  
CONSOB, Raccomandazione 8 aprile 1982 n. 82001079  
CONSOB, Comunicazione 24 marzo 1983 n. 83003583  
CONSOB, Comunicazione 23 febbraio 1987 n. 87002794  
CONSOB, Comunicazione del 31 marzo 1993, n. 93002422  
CONSOB, Comunicazione 1 marzo 1994 n. 94001604

CONSOB, Comunicazione 18 aprile 1996, n. 96003556

CONSOB, Raccomandazione 20 febbraio 1997 n. 9701574

CONSOB, Comunicazione del 29 marzo 1999, n. 99023932

CONSOB, Comunicazione 1 dicembre 1999 n. 99088450

IFAC, *Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese*, I, 2012

IFAC, *Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese*, II, 2012

## ABSTRACT

La tesi analizza l'impatto giuridico sull'attività di revisione legale dei conti risultante dall'approvazione del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in attuazione della direttiva 2006/43/CE. Lo studio, in particolare, si sofferma sulla nuova rilevanza normativa che l'art. 11 del decreto attribuisce ai principi di revisione internazionali (ISA) affermando che la revisione legale deve essere svolta in conformità agli *standards* adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 26, parr. 1 e 2 della direttiva 2006/43/CE. Il primo capitolo contiene un'accurata ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei rapporti tra la disciplina codicistica e le regole tecniche contabili e di revisione. Il secondo capitolo si focalizza sull'attività di revisione indagandone la natura e l'oggetto coniugando quanto disposto dalla normativa primaria, oggi contenuta all'interno del citato d. lgs. 39/2010, con il contenuto dei principi di revisione elaborati dalla prassi internazionale e nazionale. Lo stesso procedimento di analisi è stato poi adottato nell'esame dei poteri-doveri riconosciuti al revisore legale approfondendo i punti in cui il dettato legislativo risulta discorde con gli *standards* di riferimento. Il terzo capitolo, infine, analizza il giudizio sul bilancio e i suoi effetti sostanziali, legali e procedurali. Le conclusioni cui giunge l'elaborato valorizzano la rilevanza giuridica oggi attribuibile ai principi di revisione internazionali la cui lettura permette di risolvere molti dei dubbi interpretativi rilevati dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento al dettato normativo antecedente le modifiche introdotte nel 2010.

## ABSTRACT

*The thesis examines the juridical impact on the statutory audit process after the adoption of the legislative decree 27 January 2010, n. 39 that has implemented the European Statutory Audit Directive (Directive 2006/43/CE) into Italy. In particular, the study analyzes the new legal significance of the international standards on auditing (ISA): art. 11 of the decree 39/2010, indeed, establishes that all statutory audits should be carried out on the basis of international auditing standards.*

*Chapter One contains an analytical reconstruction of the Italian legal framework on statutory auditing and investigates the legal significance of ISA after the adoption of the decree 39/2010. Chapter two studies statutory audit process focusing on its nature and object and combining legislative content with ISA content. The same study method was adopted analyzing powers and duties of the statutory auditors and focusing on the disagreement between law and standards. Chapter three, finally, deals with substantial, legal and procedural effects of audit opinion.*

*The thesis concludes that the new legal significance of the international standards on auditing allows to solve many interpretative problems pointed out by authors and case laws before Italian implementation of the European Directive 2006/43/CE.*